

XVIII legislatura

A.S. 1586 Annesso:

**"Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"**

Novembre 2019
n. 99



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"». NL99, novembre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PARTE I.....	1
Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1
Articolo 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>)	1
Titolo II Misure per la riduzione della pressione fiscale.....	2
Articolo 2 (<i>Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA e accise</i>)	2
Articolo 3 (<i>Deducibilità dell'IMU</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato</i>) ..	5
Articolo 5 (<i>Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti</i>)	9
Articolo 6 (<i>Riduzione delle tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo</i>)	9
Titolo III Misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale.....	11
Articolo 7 (<i>Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali</i>)	11
Articolo 8 (<i>Investimenti enti territoriali</i>)	13
Articolo 9 (<i>Edilizia sanitaria</i>)	18
Articolo 10 (<i>Sblocca Italia</i>)	19
Articolo 11 (<i>Green new deal</i>)	19
Articolo 12 (<i>Green mobility</i>)	25
Titolo IV Rinnovo dei contratti pubblici	26
Articolo 13 (<i>Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale</i>)	26
Articolo 14 (<i>Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia</i>)	29
Articolo 15 (<i>Lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	30
Articolo 16 (<i>Norme in materia di personale impegnato nell'operazione “Strade sicure”</i>)	30
Articolo 17 (<i>Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	35
Articolo 18 (<i>Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie</i>)	37
Titolo V Misure per la crescita	38
Articolo 19 (<i>Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia</i>)	38
Articolo 20, commi 1-3 (<i>Sport bonus</i>)	51
Articolo 20, commi 4 e 5 (<i>Fondo sport e periferie</i>)	52
Articolo 21 (<i>Esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali</i>)	54
Articolo 22 (<i>Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare</i>) ..	55
Articolo 23 (<i>Credito di imposta per la formazione 4.0</i>)	62
Articolo 25 (<i>Bonus facciate</i>)	66
Articolo 26 (<i>Nuova Sabatini, investimenti per il Sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI</i>)	67
Articolo 27 (<i>Fondo di garanzia per la prima casa</i>)	71
Articolo 28, commi 1-10 (<i>Fondo per la ricerca e Agenzia nazionale per la ricerca</i>)	71

Articolo 28, commi 11-12 (<i>Programmi spaziali e aerospaziali</i>)	75
Articolo 28, comma 13 (<i>Fondo retribuzione dirigenti scolastici</i>)	75
Articolo 28, comma 14 (<i>Inclusione scolastica</i>)	76
Articolo 28, comma 15 (<i>Didattica digitale</i>)	77
Articolo 28, comma 16 (<i>Diritto allo studio universitario</i>)	77
Articolo 29 (<i>Modifiche agli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218</i>)	78
Articolo 30 (<i>Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese</i>)	80
Articolo 31 (<i>Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici</i>) ...	82
Articolo 32 (<i>Piano straordinario di promozione del Made in Italy</i>)	82
Titolo VI Misure per il Sud	84
Articolo 33 (<i>Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58</i>)	84
Articolo 34 (<i>Rafforzamento della clausola investimenti 34 per cento al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali</i>)	85
Articolo 35 (<i>Rifinanziamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne</i>)	85
Articolo 36 (<i>Rafforzamento delle ZES</i>)	86
Articolo 39 (<i>Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud"</i>)	91
Titolo VII Misure per la disabilità	93
Articolo 40 (<i>Fondo per la disabilità e la non autosufficienza</i>)	93
Titolo VIII Misure per la famiglia	93
Articolo 41 (<i>Disposizioni a favore della famiglia</i>)	93
Articolo 42 (<i>Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito</i>)	98
Titolo IX Misure di settore	99
Capo I Misure in materia di cultura e informazione	99
Articolo 43 (<i>AppI8</i>)	99
Articolo 44, commi 1 e 2 (<i>Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	100
Articolo 44, comma 3 (<i>Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo</i>)	102
Articolo 44, comma 4 (<i>Fondo unico per lo spettacolo</i>)	104
Articolo 45 (<i>Misure in materia di editoria</i>)	105
Articolo 46 (<i>Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari</i>)	106
Articolo 47 (<i>Misure per l'innovazione</i>)	107
Capo II Misure in materia di giustizia	108
Articolo 48 (<i>Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso</i>)	108
Articolo 49, comma 1 (<i>Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia</i>)	109
Articolo 50 (<i>Tesoreria spese processi civili</i>)	110
Articolo 51 (<i>Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>)	114

Articolo 52 (<i>Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali</i>).....	114
Capo III Misure per esigenze abitative.....	116
Articolo 53 (<i>Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare</i>)....	116
Capo IV Misure in materia di sanità	119
Articolo 54 (<i>Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie</i>).....	119
Articolo 55 (<i>Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale</i>).....	123
Capo V Misure in materia di pensioni.....	124
Articolo 56 (<i>Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale</i>)	124
Articolo 57 (<i>Opzione donna</i>).....	126
Articolo 58 (<i>Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni</i>)	129
Capo VI Misure in materia di agricoltura	132
Articolo 59 (<i>Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica</i>)	132
Articolo 60 (<i>Interventi a favore dell'agricoltura</i>)	132
Capo VII Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali.....	135
Articolo 61 (<i>Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali</i>)	135
Articolo 62 (<i>Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation</i>).....	137
Titolo X Regioni ed enti locali	139
Articolo 63 (<i>Regioni a statuto ordinario</i>)	139
Articolo 64 (<i>Minoranze linguistiche</i>)	140
Articolo 65 (<i>Comuni montani</i>)	141
Articolo 66 (<i>Isole minori</i>).....	141
Articolo 67 (<i>Contributo IMU/TASI</i>).....	142
Articolo 68 (<i>Incremento a cinque dodicesimi del limite ad anticipazioni di tesoreria per gli enti locali</i>).....	142
Articolo 69 (<i>Debiti degli enti locali</i>)	143
Articolo 70 (<i>Campione d'Italia</i>)	143
Titolo XI Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica	150
Articolo 71 (<i>Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione</i>)	150
Articolo 72, comma 1 (<i>Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in ICT-SOGEI</i>)	158
Articolo 72, comma 2 (<i>Riduzione della dotazione finanziaria Consip</i>).....	159
Articolo 72, commi 3-13 e 15 (<i>Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</i>).....	160
Articolo 72, commi 14 e 22 (<i>Enti previdenziali e risparmi Quota 100</i>)	164
Articolo 72, comma 16 (<i>Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese</i>)	166
Articolo 72, comma 17 (<i>Riduzione del contributo italiano all'ONU</i>).....	167
Articolo 72, comma 18 (<i>Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche</i>)	168
Articolo 72, comma 19 (<i>Mancata riassegnazione somme al MIT</i>)	169
Articolo 72, comma 20 (<i>Somme a MIPAAF</i>)	170
Articolo 72, comma 21 (<i>Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS</i>)	171

Articolo 72, comma 23-26 (<i>Risparmi di spesa dalle PA nel Settore ICT</i>)	172
Articolo 73 (<i>Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva</i>).....	174
Articolo 74 (<i>Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica</i>)	176
PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE.....	178
Titolo I Rimodulazione selettiva delle <i>tax expenditures</i> e dei sussidi dannosi per l'ambiente	178
Articolo 75 (<i>Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito</i>).....	178
Articolo 76 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</i>)	179
Articolo 77 (<i>Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica</i>)	181
Articolo 78 (<i>Fringe benefit auto aziendali</i>).....	185
Titolo II Misure fiscali a tutela di ambiente e salute	193
Articolo 79 (<i>Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile</i>)	193
Articolo 80 (<i>Accise sui tabacchi</i>)	197
Articolo 81 (<i>Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo</i>) .	209
Articolo 82 (<i>Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti</i>)	210
Titolo III Economia e fisco digitale	213
Articolo 83 (<i>Buoni pasto mense aziendali</i>)	213
Articolo 84 (<i>Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>).....	215
Articolo 85 (<i>Tracciabilità delle detrazioni</i>)	217
Articolo 86 (<i>Analisi di rischio</i>).....	220
Titolo IV Ulteriori disposizioni fiscali.....	223
Articolo 87 (<i>Modifiche in materia di imposte indirette</i>)	223
Articolo 88 (<i>Regime forfetario</i>).....	224
Articolo 89 (<i>Rendimento dei beni</i>)	233
Articolo 90 (<i>Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES</i>).....	241
Articolo 91 (<i>Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali</i>).....	245
Titolo V Ulteriori disposizioni in materia di entrate	247
Articolo 92 (<i>Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento</i>)	247
Articolo 93 (<i>Incremento del prelievo sulle vincite</i>).....	249
Articolo 94 (<i>Royalties</i>)	252
Titolo VI Entrate enti locali	256
Capo I Abolizione TASI.....	256
Articolo 95 (<i>Unificazione IMU-TASI</i>)	256
Capo II Riscossione.....	268
Articolo 96 (<i>Riforma della riscossione degli enti locali</i>)	268
Capo III Canone unico	274
Articolo 97 (<i>Canone unico</i>).....	274
Articolo 98 (<i>Rettifica del Fondo di solidarietà comunale</i>)	280
PARTE III FONDI.....	281

Articolo 99 (<i>Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi</i>)	281
Articolo 100 (<i>Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale</i>)	282
Articolo 101 (<i>Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori</i>)	283
EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	286

Parte I

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa, che sono riprodotti nella seguente tabella. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

(importi in milioni di euro)

	2020	2021	2022
Livello max SNF competenza	-79.500	-56.500	-37.500
Livello max SNF cassa	-129.000	-109.500	-87.500
Livello max ricorso mercato competenza	314.340	311.366	301.350
Livello max ricorso mercato cassa	363.840	364.366	351.350

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa. Si ricorda poi che alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo, viene data separata evidenza (ai sensi del comma 12-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196) nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A., contenuto nella nota tecnico-illustrativa che dovrebbe essere allegata al ddl.

Come si evince dalla tabella che riproduce l'allegato 1, gli importi del saldo netto da finanziare corrispondono esattamente ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, come richiamati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima.

TITOLO II

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 2

(Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA e accise)

La proposta normativa in commento dispone la rimodulazione degli incrementi IVA ed accise previsti dalla legislazione vigente nelle percentuali di aliquota IVA (ordinaria e ridotta) e negli importi di accisa rappresentati nella tabella seguente:¹

	2019	2020	2021	Dal 2022
Aliquote IVA – disciplina vigente				
Aliquota IVA ridotta	10%	13%	13%	13%
Aliquota IVA ordinaria	22%	25,2%	26,5%	26,5%%
ACCISE – Obiettivo di gettito – disciplina vigente				
		400 mln di euro	400 mln di euro	400 mln di euro
DDL Bilancio 2020 A.S. n. 1586- art. 2, comma 2 – Aliquota IVA				
Aliquota IVA ridotta	10%	10%	12%	12%
Aliquota IVA ordinaria	22%	22%	25%	26,5%
ACCISE – Obiettivo di gettito Art.2, comma 1 del DDL Bilancio 2020 A.S. n.1585				
	0	0	50 mln di euro	300 mln di euro

La legislazione vigente contempla, a partire dal 2020, le seguenti aliquote IVA:

- l'aliquota ridotta IVA al 10%, è elevata al 13% dal 2020;
- l'aliquota IVA ordinaria al 22% è elevata nel 2020 al 25,2% ed è fissata al 26,5% a partire dal 2021;

L'aumento previsto a legislazione vigente per l'accisa sui carburanti è formulata in termini di un obiettivo di gettito da conseguire: a partire dal 2020, le entrate attese sono pari a 400 mln di euro a regime.

La proposta normativa in commento:

- per l'IVA ridotta conferma anche per il 2020 l'aliquota vigente al 10%, sterilizzando quindi il previsto aumento di tre punti percentuali; fissa al 12% l'aliquota IVA a regime a partire dal 2021 (riduce quindi di un punto percentuale l'aumento previsto a legislazione vigente che passa dal 13% al 12%).

¹ Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge n. 190 del 2014, sterilizza l'obiettivo di gettito accisa per l'anno 2020, fissa in 50 mln di euro quello per l'anno 2021 ed a 300 mln di euro il gettito da conseguire per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi. L'aumento è determinato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2, per realizzare l'intervento in materia di IVA ridotta ed ordinaria, riscrive il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). Si ricorda che per definire le aliquote IVA applicabili occorre tener conto anche di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014 che, rispettivamente alle lettere a) e b) intervengono in materia di aliquota IVA ridotta ed aliquota IVA ordinaria con norme che sono state più volte interessate direttamente da novelle al fine di rimodulare la clausola di salvaguardia.

In considerazione di quanto precede ed allo scopo di consentire un'agevole individuazione delle aliquote IVA applicabili, si suggerisce una riflessione in ordine alla diversa tecnica normativa di volta in volta utilizzata (al momento, per determinare l'aliquota applicabile occorre tener conto di percentuali di aumento e di riduzione disposte in fonti normative differenti).

- per l'IVA ordinaria sterilizza per il 2020 il previsto aumento di 3,2 punti percentuali; fissa l'aliquota al 25% nel 2021 (in luogo del 25,2% previsto a legislazione vigente); conferma al 26,5 l'aumento dell'aliquota IVA a partire dal 2022 (quindi a regime).
- per l'accisa sui carburanti, sterilizza l'obiettivo di gettito per il 2020; rimodula in 50 mln di euro l'obiettivo previsto per l'anno 2021 e fissa in 300 mln di euro le maggiori entrate a regime (sterilizzando la misura per 100 mln di euro in ragione di anno).

La RT osserva che la disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente. La tabella seguente riporta gli effetti finanziari associati agli incrementi di IVA ed accise che sono stati disposti dalla legislazione vigente come segue:

	2020	2021	dal 2022
Aliquota ridotta:	8.688,00	8.688,00	8.688,00
<i>aliquota del 10% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3 punti percentuali dal 2020</i>			
Aliquota ordinaria:	13.984,00	19.665,00	19.665,00
<i>aliquota del 22% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020</i>			
<i>Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021</i>			
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	400	400	400
TOTALE	23.072,00	28.753,00	28.753,00

In milioni di euro

La RT espone quindi gli effetti finanziari in termini di entrate che conseguono alle disposizioni in commento:

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021</i>	0	5.793	5.793
<i>Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022</i>	0	13.110	19.665
<i>Obiettivo di gettito Accisa carburanti</i>	0	50	300
TOTALE	0	18.953	25.758

In milioni di euro

Son quindi rappresentati nella tabella seguente gli effetti differenziali tra la clausola di salvaguardia vigente e quella risultante dalla rimodulazione proposta.

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta</i>	-8.688	-2.895	-2.895
<i>Aliquota ordinaria</i>	-13.984	-6.555	0
<i>Accisa carburanti</i>	-400	-350	-100
TOTALE	-23.072	-9.800	-2.995

In milioni di euro

Al riguardo, si riscontrano positivamente i calcoli effettuati in RT che sono stati svolti assumendo come dati di partenza gli importi del gettito IVA e gli obiettivi di entrate da accisa che sono stati già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Si ricorda che, in occasione della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021 (con la legge n. 145 del 2018), la RT – associata alla norma che sterilizzava la clausola di salvaguardia IVA ed accise per l'anno 2019 ed addiveniva a rimodulazioni degli incrementi e degli obiettivi di gettito per gli anni successivi – dava conto del fatto che, diversamente dalle altre stime fornite in occasione delle precedenti sterilizzazioni, gli incrementi delle aliquote IVA erano state parametrize non ai valori storici utilizzati per i calcoli nelle diverse clausole di salvaguardia succedutesi nel tempo ma erano stati calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Tali dati mostravano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per punto percentuale dell'aliquota IVA del 10% e 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria (a fronte del valore storico di 2.319 mln di euro per un punto di IVA al 10% e di 4.088 mln di euro per un punto percentuale di IVA al 22%).

La RT in commento ritorna a considerare i valori storici – intendo per tali quelli rideterminati lo scorso anno in occasione della legge di bilancio – senza peraltro fornire informazioni in merito all'andamento del gettito IVA registrato, distinguendo tra entrate rivenienti dall'applicazione delle due aliquote (ridotta ed ordinaria).

Si rappresenta che da informazioni tratte dal bollettino delle entrate tributarie per l'anno di imposta 2019 – periodo gennaio/agosto – gli incassi a titolo di IVA sono stati pari a 84.478 milioni di euro (+2.216 milioni di euro, pari a +2,7%, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente); in termini di competenza le entrate a titolo di IVA sono accertate in 84.262 milioni di euro (+1.892 milioni di euro, pari a +2,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente). Da dati estrapolati sempre dal Bollettino delle entrate tributarie per l'anno di imposta 2018 – periodo gennaio/dicembre – gli incassi a titolo di IVA si sono attestati in 141.526 milioni di euro (+6.234 mln di euro) con un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente (in termini di competenza il gettito IVA accertato è risultato pari a 133.433 milioni di euro con un aumento del 3% rispetto ai dati dell'esercizio precedente).

Da dati rappresentati in statistiche sulle dichiarazioni fiscali – analisi dei dati IVA – anno di imposta 2017 risulta che il 70,13% delle cessioni imponibili è effettuata ad aliquota ordinaria ed il 20,71 per cento corrisponde alle operazioni per le quali trova applicazione l'aliquota IVA ridotta al 10%.

I dati sopra riportati darebbero conto di un *trend* in crescita del gettito IVA.

Tuttavia, non disponendo di informazioni puntuali sul gettito distinto per aliquota, ordinaria e ridotta, e sul *trend* degli incassi ipotizzabile per gli anni a partire dal 2020, al fine di un riscontro del carattere prudenziale degli importi indicati in RT, appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi a supporto del ritorno all'utilizzo dei valori storici del gettito IVA. Qualora il gettito stimato per gli anni 2020 e seguenti risultasse in flessione rispetto agli importi "storici" contabilizzati, il valore di un punto percentuale di aliquota IVA si modificherebbe al ribasso dando luogo ad un conseguente squilibrio finanziario delle entrate attese rispetto al dato risultante dall'utilizzo del valore storico: in tal caso l'incremento di un punto percentuale darebbe luogo a minori entrate rispetto al valore di un punto scontato nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Qualora invece le entrate attese risultassero maggiori il decremento di un punto percentuale farebbe venir meno un incasso di maggior importo rispetto al gettito stimato e contabilizzato in applicazione del valore storico.

Articolo 3 ***(Deducibilità dell'IMU)***

Il presente articolo sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Esso stabilisce la deducibilità dell'IMU nella misura del 50% nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell'anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La novella in esame sopprime implicitamente, inoltre, le disposizioni relative ai periodi d'imposta successivi - contenute nel medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 - in quanto una diversa disciplina sulla predetta deducibilità IMU dall'anno 2020 è posta dall'articolo 95, commi 35 e 36, dal disegno di legge in esame.

La RT non ascrive effetti finanziari alla norma che conferma la misura della deducibilità prevista a legislazione vigente per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. La norma in esame, osserva la RT, si pone quale modifica di coordinamento con le norme recate dall'articolo 95 del disegno di legge in esame (v. la relativa scheda).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)***

La proposta normativa in commento riduce dal 15 al 10 per cento ed a regime l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e di quella di bollo per la tassazione del reddito derivante da contratti di locazione di unità immobiliari urbane a canone concordato di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

La RT rappresenta che la disposizione prevede la proroga della riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La misura decorre dall'anno d'imposta 2020.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il periodo 2014-2019.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro². Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2020	2021	2022
Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2

Al riguardo, si rappresenta che in occasione della estensione al biennio 2018 – 2019 della vigenza dell'aliquota agevolata al 10% operata dall'art. 1, comma 16, della legge n. 205 del 2015, la pertinente RT associava alla misura i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021
Cedolare secca	-126,3	-132,9	-6,6	0,0

Si ricorda che la riduzione dell'aliquota al 10% era stata inizialmente disposta per il periodo 2014-2017 con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 47 del 2014. La RT ascriveva alla disposizione gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

<i>(milioni di euro)</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	-25,4	-26,7	-26,7	-26,7	-1,3	0
IRPEF	-4,7	-6,3	-6,3	-6,3	-1,6	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0
Imposta di registro e bollo	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0
Totale	-30,5	-33,8	-33,8	-33,8	-3,3	0

Con modifica al D.L. n. 47 del 2014, introdotta in sede di conversione, è stato riscritto il comma 2 del citato art. 9 estendendo l'opzione per il regime della cedolare secca con aliquota al 10 per cento per il periodo dal 2014 al 2017 anche alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento

² Da riscontro effettuato sul sito internet del Dipartimento delle finanze – Analisi statistiche – Dichiarazioni 2018- il valore della base imponibile è risultato pari a 4.244.209 euro.

del canone di locazione o assegnazione. Dalla predetta estensione sono stati stimati gli effetti finanziari riportati nelle tabelle seguenti:

<i>in milioni di euro</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	1,03	1,08	1,08	1,08	1,59	1,62
IRPEF	-2,46	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28
Addizionale regionale	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Addizionale comunale	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05
Imposta di registro e bollo	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Totale	-1,48	-2,47	-2,47	-2,47	-1,95	-1,92

Gli effetti totali risultano i seguenti:

<i>in milioni di euro</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	-24,37	-25,62	-25,62	-25,62	0,29	1,62
IRPEF	-7,16	-9,58	-9,58	-9,58	-4,88	-3,28
Addizionale regionale	0	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,16
Addizionale comunale	0	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15	-0,05
Imposta di registro e bollo	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,05	-0,05
Totale	-31,98	-36,27	-36,27	-36,27	-5,25	-1,92

Sempre in sede di conversione del citato decreto-legge è stato quindi introdotto il comma 2-*bis* che rendeva applicabile l'aliquota del 10% disposta dal comma 1 per gli anni dal 2014 al 2017 anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di taluni eventi calamitosi³. La RT integrativa associava al comma 2-*bis* maggiori oneri in misura pari a **1,69 mln di euro** a partire dal 2015.

Si rappresenta che nel terzo rapporto annuale sulle spese fiscali⁴ l'agevolazione in commento (cedolare secca al 10%) è censita alla colonna n. 152 ed è correlata all'art. 9, comma 1 e 2-*bis*, del DL n. 47 del 2014, riportando per l'anno 2019 un minor gettito in misura pari a **174,8 mln di euro** e 8,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Si richiama l'attenzione sull'incremento significativo dell'onere annuale associato alla riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca; onere che, da 38,96⁵ milioni di euro stimato per l'anno 2015 (nella citata RT associata all'art. 9 del DL n. 47 del 2014), passa a 126,3 mln di euro nel 2018 ed a 132,9 mln di euro per il 2019 (nella citata RT pertinente all'art. 1, comma 16, della legge n. 205 del 2017); è quindi stimata in 174,8

³ Di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225 del 1992.

⁴ Allegato della Tabella n. 1 dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019- 2021. Nel quarto rapporto sulle spese fiscali prodotto in allegato alla Tabella 1 dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020, la misura è censita alla colonna 165 ma in coerenza con la cessazione del regime al 10% nel 2019, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non riporta effetti finanziari per il triennio 2020-2022.

⁵ $36,27 + 1,69 = 38,96$ mln di euro.

mln di euro sempre per l'anno 2019 nel terzo rapporto annuale sulle spese fiscali ed è ora valutato in 212,2 mln di euro a regime.

Nel merito della quantificazione prodotta in RT si osserva quanto segue:

- il valore di minor gettito ascrivibile alla misura in commento dovrebbe costituire un importo risultante dalla differenza tra il gettito riveniente da imposta sostitutiva ed i minori incassi imputabili alle imposte sostituite che non trovano applicazione in costanza del regime opzionale della cedolare secca (IRPEF, addizionale regionale e comunale, imposta di registro ed imposta di bollo); la RT si limita invece ad indicare per ciascun anno un unico valore che si presume costituire il risultato della predetta differenza; appare necessario quindi che la stima venga integrata fornendo in modo disaggregato i pertinenti importi riferiti quindi sia al gettito da cedolare secca al 10% sia ai minori incassi ascrivibili a ciascuna delle imposte sostituite, così come era stato fatto nella RT annessa all'articolo 9 del DL n. 47 del 2014;
- considerato l'andamento dell'onere da cedolare secca al 10% che si presenta crescente negli anni ed in modo non trascurabile sarebbero utili maggiori elementi informativi e chiarimenti a supporto della stima all'esame⁶ che – diversamente dal *trend* registrato a consuntivo – assume un onere a regime come valore costante nel tempo⁷. Da riscontri effettuati sul sito internet del Dipartimento delle finanze – Analisi statistiche – Dichiarazioni 2017 – anno di imposta 2016 la base imponibile della cedolare secca al 10% è di circa 3,5 miliardi; il dato confrontato con quello relativo alle dichiarazioni 2017 (pari a circa 4,2 miliardi di euro) dà conto di un incremento significativo della base imponibile nel 2017 in misura pari al 21,4%⁸. In considerazione di quanto precede non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima sotto il profilo dell'andamento dell'onere nel tempo che, in relazione al *trend* registrato a consuntivo, avrebbe dovuto presentare importi crescenti nel triennio considerato dalla manovra e non un valore stabile così come indicato nella RT all'esame (ossia 212,2 mln di euro in ragione di anno in termini di competenza finanziaria).

⁶ Sarebbe utile poter disporre di informazioni che consentano anche di comprendere i differenti importi dell'onere da cedolare secca nell'anno 2019.

⁷ Sotto il profilo della tecnica redazionale utilizzata, poiché l'intervento è correttamente operato con novella diretta all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, andrebbe chiarito al fine di evitare incertezze applicative se la previsione a regime dell'aliquota ridotta al 10% possa trovare applicazione anche alla fattispecie prevista nel comma 2-*bis* del citato art. 9 del DL n. 47 del 2014; il comma 2-*bis* rendeva operante l'aliquota al 10% attraverso il richiamo al comma 1 dell'articolo 9 citato che continua a far riferimento al periodo 2014-2019.

⁸ Il trend in crescita è confermato anche dal dato relativo alla base imponibile della cedolare secca al 10% registrata per l'anno di imposta 2015 (Dichiarazioni 2016) che è risultata pari a circa 2,65 miliardi di euro.

Articolo 5

(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del citato fondo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per la riduzione carico fiscale – maggiore spesa corrente	3.000	5.000	5.000			
Fondo per la riduzione carico fiscale – minori entrate tributarie				3.000	5.000	5.000

La RT afferma che la disposizione comporta maggiori oneri pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Riduzione delle tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)

Il comma 1, intervenendo sul comma 1121 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, estende al 2022 la revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL prevista finora fino a tutto il 2021 e poi a decorrere dal 2023, da effettuare in modo da conseguire minori entrate pari a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della medesima legge di bilancio, per cui l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

La RT afferma che la disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.

Sulla base delle valutazioni effettuate dall'INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno)

concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.

(valori in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effetto netto	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0
Entrate contributive			-(500,0)							
Maggiori prestazioni			-(110,0)							
Effetti fiscali			(76,0)	(26,0)						

Al riguardo, si rileva che, a differenza di quanto disposto dalla norma originaria (il citato comma 1121), il presente dispositivo non pone un limite di importo relativamente alle minori entrate per il 2021, riportate soltanto dalla RT, che non rappresenta una fonte normativa ma, al più, uno strumento interpretativo del dispositivo.

L'importo ivi indicato, comunque, appare coerente con gli andamenti precedenti e successivi al 2022. Un chiarimento andrebbe altresì fornito sulla quota parte di oneri descritti e contabilizzati come maggiori prestazioni, chiarendo se si tratta – come verosimile – dei medesimi trattamenti indicati nella RT all'omologo intervento di riduzione delle tariffe di cui al comma 1121 della legge di bilancio per il 2019. Fra l'altro, si fa notare che nella precedente legge di bilancio nel prospetto riepilogativo dei saldi relativo alle disposizioni in questione non era data autonoma evidenza contabile alla quota di oneri ascrivibile alle maggiori prestazioni, a differenza di quanto rilevabile nell'allegato 3 in esame.

Il comma 2 estende alle assunzioni effettuate nel biennio 2020 l'applicazione dell'esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna previsto per il 2018 dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 205 del 2017, pari al massimo di trentasei mesi per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

Il comma in esame abroga poi i commi da 1 a 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018, che prevede in sostanza il medesimo beneficio contributivo. La successiva disposizione interviene sul comma 247 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 in modo da renderlo coerente con le citate modifiche.

La RT ricorda che l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, ai quali si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015. La legge n. 205 del 2017, ai commi 100-114, allo scopo di promuovere

forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai 35 anni. In considerazione del fatto che l'articolo 1-*bis* del citato decreto n. 87 del 2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, assumano lavoratori infra-trentacinquenni, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a 35 anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare la disposizione, con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'articolo 1-*bis* del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto, da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-*bis*), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205 del 2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti.

La norma non prevede, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non innova nella disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati (in sede di decreto-legge n. 87) e risultano scontati nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO III

MISURE PER GLI INVESTIMENTI E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Articolo 7

(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

I commi 1 e 2 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per

l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Il fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

Il comma 3, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

Il comma 4 dispone che il fondo di cui al comma 1 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 febbraio 2020. Fra l'altro tali decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri, in una apposita sezione della relazione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per gli investimenti Amm. centrali – maggiore spesa conto capitale	685	940	1175	112	400	767
Linea 2 Metropolitana Torino – maggiore spesa conto capitale	50	80	150	15	50	100

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, sarebbero utili maggiori elementi rispetto ai criteri di costruzione dell'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, che chiaramente risentono della natura di investimento delle spese in esame e quindi di un coefficiente di erogazione naturalmente più basso rispetto alla imputazione della spesa.

Per quanto riguarda le operazioni finanziarie previste, andrebbe chiarito se ne è stato stimato l'ammontare e se è stato considerato il loro mancato impatto sull'indebitamento netto, saldo su cui non sono imputabili in quanto non considerate come uscite ma come acquisizione di attività finanziarie.

Articolo 8 ***(Investimenti enti territoriali)***

I commi da 1 a 9 assegnano ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi nel limite di 500 milioni di euro per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I comuni possono finanziare con i contributi lavori pubblici non integralmente finanziati da altri soggetti e aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali.

L'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, e le somme derivanti dalla revoca sono assegnate ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori nei termini previsti. Tali ultimi comuni devono iniziare i lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

I comuni beneficiari effettuano il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

È prevista una pubblicità degli estremi dell'opera e del contributo sul sito internet del comune.

Il comma 10 nel modificare l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 integra le risorse per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio. Nello specifico, le maggiori risorse sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Sono inoltre modificate alcune condizioni per l'accesso ai contributi, inserite nuove priorità per l'assegnazione dei contributi, vengono meglio specificati i termini per affidare i lavori, si subordina l'erogazione del 60 per cento dei contributi alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, si prevede la riassegnazione dei contributi recuperati, si chiarisce che le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse sono disciplinate con decreto ministeriale con oneri a carico delle medesime risorse nel limite annuale di 100.000 euro.

I commi 11 e 12 assegnano ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Con DPCM sono individuati i

criteri di riparto, l'utilizzo delle risorse, il monitoraggio delle opere e le modalità di recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del ministero dell'interno sono determinati gli importi da attribuire a ciascun beneficiario.

I commi 13-15 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Con uno o più DPCM sono individuati i criteri di riparto, l'utilizzo delle risorse, il monitoraggio delle opere e le modalità di recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del ministero dell'interno sono determinati gli importi da attribuire a ciascun beneficiario.

I commi da 16 a 23 prevedono, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:

- 85 milioni di euro per l'anno 2020
- 128 milioni di euro nell'anno 2021
- 170 milioni di euro per l'anno 2022
- 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Si stabilisce la procedura e le condizioni per le richieste di contributo da parte dei comuni.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune viene determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, in base ad uno specifico ordine di priorità.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Il comune beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

I commi 24 e 25 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Si demanda ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo ed il riparto delle risorse.

Il comma 26 nel modificare i commi 1076 e 1078 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Le maggiori risorse rese disponibili sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Inoltre, si stabilisce che in caso di mancata o parziale realizzazione degli

interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076 e non più al fondo da ripartire di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

I commi 27 e 28 autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane. Si demanda ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo ed il riparto delle risorse.

I commi 29 e 30 nel modificare il comma 134 e la tabella n. 1 della legge n. 145 del 2018, integrano le risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, le maggiori risorse rese disponibili sono pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Il comma 31 dispone che con DPCM, entro il 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, di cui al presente articolo, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiore spesa in c/capitale						
Comma 1- contributo ai comuni per investimenti sicurezza scuole e patrimonio comunale	500	500	500		50	450
Comma 10 – contributo ai comuni messa in sicurezza edifici e territori		100	200		100	200
Comma 12-contributo ai comuni >100.000 ab. per progetti rigenerazione urbana		150	300		100	300
comma 16-contributi ai comuni per spese progettazione messa in sicurezza territorio, efficientamento energetico, sicurezza strade	85	128	170	85	128	170
Comma 24-Fondo per il finanziamento di opere pubbliche destinate ad asilo nidi		100	100		20	50
Comma 26-Programma straordinario manutenzione rete viaria province/città metropolitane	50	100	250	50	100	250
Comma 27-finanziamento interventi messa in sicurezza strade e efficientamento energetico scuole	100	100	250	100	100	250

La RT, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, che assegnano contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, afferma che le norme comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché dell'ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.

Relativamente al comma 10 che integra le risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, la RT evidenzia che le maggiori risorse rese disponibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera.

Riguardo ai commi 11 e 12 che prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 la RT afferma che tali contributi determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

Relativamente ai commi da 13 a 15 che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti da ripartire a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, la RT rileva che la disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse.

La RT con riferimento ai commi da 16 a 23 che prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, evidenzia che le disposizioni comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.

Per quanto riguarda i commi 24 e 25, finalizzati a finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici da destinare ad asili nido comunali, la RT afferma che gli stessi comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.

Per la RT il comma 26 che prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria determina maggiori risorse rese disponibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, con corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.

I commi 27 e 28, volti al finanziamento degli interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, comportano per la RT oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.

Relativamente ai commi 29 e 30 che prevedono una integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, la RT afferma che le maggiori risorse rese disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, per la RT il comma 31, volto a rimodulare gli stanziamenti di cui al presente articolo, non determina effetti finanziari.

Al riguardo, con riferimento ai contributi assegnati ai sensi dei commi da 1 a 9, si osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, relativamente ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto non reca alcun impatto riferito all'anno 2020, mentre la norma prevede che entro il 15 settembre del 2020 debba iniziare l'esecuzione dei lavori a fronte della quale è prevista l'erogazione del 50 per cento del contributo. Atteso che dal dettato normativo sembra che un effetto sui predetti saldi si verifichi anche nell'anno di competenza dei contributi, sarebbe utile un chiarimento in merito da parte del Governo.

Ulteriore delucidazione andrebbe poi data relativamente all'assegnazione dei contributi in misura predeterminata in base alla tipologia di comune di cui al comma 2 e, in particolare, se tale forma di attribuzione sia compatibile con il limite massimo di spesa recato dalla norma. Sul punto si segnala che il limite di spesa di 500 milioni

sembra compatibile con l'assegnazione a favore di ciascun comune di un unico contributo nella misura indicata al comma 2, considerando il numero dei comuni italiani suddivisi per classe demografiche secondo la classificazione fornita dall'ISTAT.

Relativamente al comma 31 e alla possibilità di rimodulazione degli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, si osserva che anche se la rimodulazione dovrà rispettare l'invarianza dei contributi complessivi, gli effetti sui saldi di finanza pubblica nei singoli esercizi finanziari potranno essere differenti rispetto a quelli ora rappresentati.

Nulla da osservare sui restanti commi atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 9 ***(Edilizia sanitaria)***

Il comma 1 eleva a 30 miliardi di euro, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018 in 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, dalla legge n. 145 del 2018.

Il comma 2, intervenendo sulla legge n. 120 del 2007, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il conseguimento del collaudo, in assenza del quale è disposta la risoluzione degli accordi di programma relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria finalizzati a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, a condizione che detti interventi risultino comunque iniziati.

La RT chiarisce che l'incremento di 2 miliardi complessivi destinati al finanziamento di programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico sono così ripartiti:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

La RT puntualizza inoltre che la relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

In relazione al comma 2 la RT evidenzia che esso mira a consentire il completamento delle opere avviate entro il termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021. La RT esclude che dalla presente disposizione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi già finanziati negli esercizi pregressi.

Al riguardo, si fa presente che dal dispositivo non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, riportata soltanto dalla RT, che non rappresenta una fonte normativa. Si ricorda che all'incremento dello spazio programmatico stabilito dalla norma in esame devono far seguito il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l'iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 10 ***(Sblocca Italia)***

La norma nel modificare l'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'effettuazione degli adempimenti ai fini dell'appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previsti dal medesimo decreto-legge, scaduto il quale si ha la revoca delle risorse assegnate agli interventi stessi.

La RT afferma che l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri" il cui obiettivo è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-*bis*, della medesima norma.

Per la RT la proroga disposta dalla norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati ed i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che l'assenza di ulteriori oneri per effetto della proroga disposta dalla norma è collegata al presupposto che non sia stato scontato sui saldi di finanza pubblica il rallentamento della spesa connessa ad alcuni interventi finanziati dalla norma oggetto di proroga e la previsione della revoca delle risorse assegnate agli interventi in parola.

Articolo 11 ***(Green new deal)***

L'articolo reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione –

per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il fondo è alimentato in parte con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO₂, versati all'entra del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni che resta acquisito all'erario.

Ai sensi dei commi 2 e 3, il fondo sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità.

In base al comma 4, mediante decreti di natura non regolamentare, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie, per la partecipazione indiretta in quote di capitale e/o di debito, la ripartizione dell'intervento sui diversi strumenti di supporto agli investimenti privati, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto.

Il comma 5 stabilisce poi la possibilità, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

Il comma 6 estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente e, in particolare:

- si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo in esame;
- si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto – nella misura massima del 15 per cento dell'investimento – per spese d'investimento, demandando per la disciplina dell'intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2022 e 2023;
- si prevede l'estensione agli interventi green anche dell'operatività del FRI c.d. "regionale". Si prevede, a tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale;
- si prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ("nuove imprese a tasso zero"), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Il comma 7 istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento

della quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato. A tal fine, alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale dotazione può essere integrata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.

Il comma 8 prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il comma 9 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio delle operazioni nell'ambito dell'emissione dei titoli di Stato Green.

Il comma 10 prevede il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito del presente articolo e più in generale di quelle orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Il monitoraggio è finalizzato alla verifica degli impatti e alla rendicontazione degli interventi eventualmente individuati nell'ambito delle emissioni di titoli Green. In particolare, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, sia la quantificazione del relativo impatto.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri recati dai commi 4 e 10, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 1 nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.

Il comma 12 autorizza la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per la partecipazione italiana alla ricostituzione del Green Climate Fund.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo investimenti – maggiore spesa c/capitale	470	930	1.420	470	930	1.420			
Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO ₂ - minori riassegnazioni – maggiori entrate extratributarie	150	150	150						
Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO ₂ - minore spesa in c/capitale							150	150	150
Contributo a fondo perduto per spese di investimento in ricerca – maggiore spesa in c/capitale	10	40	50	10	40	50	10	40	50
Contributi a fondo perduto per nuova imprenditorialità – maggiore spesa in c/capitale	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Garanzie su finanziamenti ai condomini per interventi di ristrutturazione per accrescimento efficienza energetica – maggiore spesa c/capitale	10	20	20				10	20	20
Oneri per l'avvalimento di una società <i>in house</i> o del gruppo BEI e di un professionista indipendente – maggiore spesa corrente							1	5	5
Partecipazione Italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate fund" – maggiore spesa c/capitale	33	33	33	33	33	33	33	33	33

La RT afferma che complessivamente la disposizione prevede stanziamenti per 533 milioni di euro per il 2020, 1.033 milioni di euro per il 2021, 1533 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.

In particolare, la RT afferma che il fondo istituito ai sensi del comma 1 è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione di garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. In tal senso i decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ secondo la RT determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.

La RT poi afferma che la disposizione di cui al comma 5 che prevede, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la possibilità dell'utilizzo della garanzia dello Stato in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea, non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 825 della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì

alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Con riferimento al comma 6, la RT evidenzia che la disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al comma 1 e per l'incremento degli investimenti. In particolare:

- alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al comma 2. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;
- alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto – nella misura massima del 15 per cento – per spese d'investimento, necessario ad accrescere l'appello dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell'intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10 milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023;
- alla lettera c) si prevede l'estensione agli interventi green anche dell'operatività del FRI c.d. "regionale". Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti;
- la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ("nuove imprese a tasso zero"), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

L'istituzione della sezione speciale del fondo di garanzia per la prima casa con l'attribuzione di risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 secondo la RT, coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, produce effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

La RT poi, oltre a descrivere i commi da 8 a 10, afferma che gli stessi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT con riferimento ai commi 11 e 12 si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, relativamente alla costituzione del Fondo investimenti di cui al comma 1, alimentato in parte mediante i proventi delle aste delle quote di emissione CO₂ si osserva che la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio circa l'entità dei proventi derivanti dalle aste destinati al Ministero dell'ambiente e oggetto di riassegnazione. Si rammenta che i proventi delle aste CO₂, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, sono destinati, per il 50 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50 per cento è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento. La quota di spettanza del Ministero dell'ambiente, oltre ad essere destinata alle finalità di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, è riservata, tra l'altro, per 35 milioni di euro alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 119 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per 10 milioni di euro al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1119 della legge n. 205 del 2017 e per circa 300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209 del 20 luglio 2016.

Inoltre, occorre segnalare che il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, ha istituito il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, e ha destinato al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" fino a 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, utilizzando a copertura degli oneri le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infine, il decreto-legge n. 111 del 2019, attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento, ha previsto diversi programmi di spesa tutti finanziati a valere sulla parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seguente misura complessiva: 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 55 milioni per l'anno 2022, 45 milioni per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024.

Alla luce delle suesposte considerazioni, sarebbero utili ulteriori elementi di ragguaglio circa l'entità dei proventi derivanti dalle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e la loro idoneità a far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione.

Al fine poi di delimitare con certezza l'entità dell'onere, sarebbero utili maggiori informazioni circa le tipologie di operazioni finanziarie che si vogliono implementare,

il grado di rischio delle stesse e gli strumenti adottati per circoscrivere l'onere all'entità delle risorse presenti sul fondo.

Analogamente sarebbero utili maggiori chiarimenti relativi ai risvolti finanziari derivanti dalle prestazioni di garanzia da parte dello Stato nelle fattispecie previste ai commi 5 e 7. Infatti, si ricorda che la prestazione di garanzie non ha effetti di indebitamento netto solo qualora si tratti di garanzie non standardizzate, in quanto in tale ultimo caso è possibile stimare le probabilità di escussione delle garanzie e quindi di spesa effettiva.

Relativamente poi all'istituzione del comitato interministeriale di cui al comma 9, attesa la previsione di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbero indicati i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, con riferimento alla copertura degli oneri recati dai commi 4 e 10, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 1 nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi, sarebbero utili maggiori elementi di delucidazione circa le varie componenti di costo derivanti dalle spese per l'avvalimento di società in house o del gruppo BEI, previsto al comma 4, o del professionista indipendente chiamato, ai sensi del comma 10, a certificare la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del presente articolo. Andrebbe poi valutata l'opportunità di modificare il comma 11 nella parte in cui indica in 5 milioni le risorse del fondo da utilizzare a copertura "per ciascuno degli anni successivi", senza specificare gli anni interessati, ovvero dal 2021 al 2023.

Articolo 12 ***(Green mobility)***

Il comma 1 prescrive alle pubbliche amministrazioni – dal 1° gennaio 2020 – allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa). È previsto che le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

Il comma 2 esclude dalla misura: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; le Forze di polizia.

Il comma 3 prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistare o noleggiare, in misura non inferiore al cinquanta per cento, veicoli alimentati ad energia elettrica.

Evidenzia che la norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la norma si iscrive espressamente nell'ambito delle dotazioni di stanziamento che sono già previste a legislazione vigente, non ci sono osservazioni. Tuttavia, si osserva che la norma pone potenzialmente maggiori oneri per acquisto di veicoli a valere di stanziamenti che sono presumibilmente calibrati senza tenere conto della nuova norma. Ove la necessità di autoveicoli non sia comprimibile, a causa del maggior costo unitario, si determinerebbe la necessità di maggiori stanziamenti o di risparmi di spesa per rispettare l'obbligo posto dalla norma.

TITOLO IV

RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 13

(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale)

L'articolo attraverso una modifica dal comma 436 della legge di bilancio 2019 dispone l'incremento delle risorse già previste e finalizzate alla copertura finanziaria della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 – 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico. In particolare, la norma dispone incrementi pari a 225 milioni di euro per il 2020 e di 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2021, che, unitamente alle risorse già stanziare, consentono di riconoscere incrementi retributivi dell'1,3 per cento per il 2019, dell'1,9 per cento per il 2020 e del 3,50 per cento a decorrere dal 2021. È confermato che in virtù dei commi 438 e 439, della legge di bilancio 2019, i predetti incrementi trovano applicazione anche al settore non statale del pubblico impiego e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale con oneri a carico dei bilanci delle relative amministrazioni ed enti. La norma conferma le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge di bilancio 2019.

La RT ribadisce che il dispositivo, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 — 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:

Tabella 1*(milioni di euro)*

	2019	2020	A decorrere 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Integrazioni ddl Legge di bilancio 2020		225	1.400
Totale	1.100	1.650	3.175

Precisa che i predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il totale delle risorse stanziato comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, dell'1,9 per cento per il 2020 e del 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- Unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017

Retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.340 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- Unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale.
- Retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	225	1.400	1.400	225	1.400	1.400	225	1.400	1.400
Co. 1	>e	t/c				109,1	679	679	109,1	679	679

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni di metodo già formulate in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019⁹, pur rilevando che la norma reca un'autorizzazione di spesa che è configurata come limite massimo per il 2020 e dal 2021, va considerato che la RT reca indicazioni di massima riferite ai soli incrementi percentuali.

In proposito, ad integrazione dei dati esposti nella RT, andrebbe quindi richiesta una stima degli adeguamenti retributivi medi in valore assoluto complessivamente finanziabili attraverso l'ammontare dei tali risorse, alla luce di una puntuale ricostruzione delle platee di riferimento ricomprese nei diversi comparti del pubblico impiego, ivi compresi quelli non contrattualizzati, e in considerazione delle relative retribuzioni unitarie "medie" assunte a parametro.

Inoltre, venendo allo scrutinio anche degli effetti ascritti alla norma sui saldi tendenziali di finanza pubblica, andrebbe confermato che la spesa prevista (225 milioni per il 2020, 1.400 milioni dal 2021 e a decorrere) viene registrata sul saldo netto da finanziare al netto degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente per far fronte alla corresponsione della indennità di vacanza contrattuale per il personale contrattualizzato statale, nonché agli analoghi trattamenti relativi al personale di diritto pubblico, nella misura stabilita dalle lettere a) e b) del comma 440 della legge di bilancio 2019¹⁰.

⁹ Nota di lettura n. 52, pagina 171 e seguenti.

¹⁰ La norma richiamata della legge di bilancio 2019 dispone che nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l'erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale contrattualizzato, ovvero, destinatario di provvedimenti negoziali. In particolare, è previsto il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all'art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 (lettera a). È altresì stabilito il riconoscimento dell'elemento perequativo *una tantum*, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (lettera b).

Ad ogni modo, in relazione agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive sarebbero utili i prospetti di computo con l'indicazione delle aliquote ivi applicate, uniformandosi a quanto previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 14 ***(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)***

Il comma 1 autorizza un incremento di 48 milioni – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per corrispondere al fabbisogno relativo alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.

Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

La RT conferma che la disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Sul comma 2, ribadisce che ivi si prevede la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Co. 1	>e	t/c				23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse aggiuntive previste dalla norma, rispetto a quelle ordinariamente stanziare in bilancio, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima certificata dei fabbisogni orari per ore di "straordinario" eccedenti la normale dotazione finanziaria prevista ai sensi della legislazione vigente per le singole forze di polizia alla luce dei parametri retributivi in regione oraria previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, richiamando il contenuto della Circolare n. 32/2010, sarebbero utili i prospetti di computo degli effetti indotti indicati in allegato, con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive applicate.

Articolo 15

(Lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo autorizza un incremento di 2 milioni – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT conferma che la disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Co. 1	>e	t/c				1	1	1	1	1	1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazioni sotto forma di limiti massimi di spesa, nulla da osservare. Si rinvia alle considerazioni svolte in merito all'analogo articolo 14.

Quanto al carattere di "imprevedibilità" di fabbisogni orari cui sono specificamente destinate le risorse in esame, sembrerebbe utile l'acquisizione di più puntuali indicazioni in merito ai criteri di quantificazione ordinariamente adottati per la costruzione delle previsioni di stanziamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'interno¹¹.

Articolo 16

(Norme in materia di personale impegnato nell'operazione "Strade sicure")

L'articolo proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

A tal fine, autorizza la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

La RT certifica che per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per l'anno 2020 e di euro 2.470.683 per l'anno 2020, rispettivamente per il personale di cui

¹¹ Sul punto, si segnala che il capitolo 1831 (pg n. 3) dello stato di previsione del dicastero dell'Interno iscritto nel bilancio 2020/2023 reca una previsione di appena 898.000 euro annui (lordo dipendente).

al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» come di seguito dettagliati.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.502.805. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

-indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

-compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP — 24,20% — ed IRAP — 8,5%).

Spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;

- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- *una tantum*:
 - indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affrancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di euro 579.287 circa per 5.800 militari impiegati per l'anno 2020 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000 per l'anno 2020;
 - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 60.000, per l'anno 2020.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	7.891.875
Straordinario	1.250	16,76	439.950	5.367.390
TOTALE SPESE PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	1.098.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	960.750
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	663.375
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	651.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
TOTALE ONERI			1.363.350	16.632.870
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.363.350	16.632.870

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	62.495.232
Straordinario	5.800	16,76	2.041.368	24.904.690
TOTALE SPESE PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	8.573.184
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	5.050.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	11.785.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	11.163.001
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	3.078.061
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	3.030.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				579.287
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				150.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				789.287
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
TOTALE ONERI			10.662.348	130.080.648
ONERI UNA TANTUM				789.287
TOTALE GENERALE			10.662.348	130.869.935
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				16.632.870
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				130.869.935
TOTALE				147.502.805

Inoltre, per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50

unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2020, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	101,2	0	0	101,2	0	0	101,2	0	0
Co. 1	>e	t/c				49,1			49,1		
Co 1.	>s	c	46,3	0	0	46,3	0	0	46,3	0	0
Co. 1	>s	c	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0
Co. 1	>e	t/c				1,2			1,2		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in termini analoghi alla proroga precedente¹², tenuto conto dei dati puntualmente riferiti dalla RT in merito agli oneri da sostenersi per la proroga al 31 dicembre 2020, per la vigilanza degli obiettivi sensibili, relativamente all'autorizzazione legislativa volta all'impiego di un contingente di 7.050 unità delle FF.AA., e considerato che la connessa autorizzazione, da intendersi come limite massimo di spesa, è volta a coprire integralmente gli oneri ivi previsti sino al completamento del prossimo anno, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il 2020, sarebbero utili i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, così come espressamente previsto dal paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Articolo 17

(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020. I medesimo è in parte finanziato, a decorrere dal 2020, con le risorse del fondo di riserva a disposizione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziato con le tasse d'imbarco riassegnate, e già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

¹² SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, Nota di lettura n. 195, pagina 169.

La RT si limita a riferire che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

Sottolinea che il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con quello del personale delle Forze di Polizia e che il medesimo è finanziato, a decorrere dal 2020, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Co. 1	>e	t/c	0	0	0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Co 1.	<s		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Al riguardo, sui per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo si configura chiaramente quale limite massimo di spesa e che l'onere è parzialmente compensato da una riduzione di spesa correlata ad entrata destinata alla riassegnazione¹³ a finalità di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di disporre degli elementi atti a valutare il grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili per l'attuazione della prevista armonizzazione del trattamento economico degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello delle Amministrazioni del comparto della "Sicurezza", andrebbe richiesta una valutazione in merito all'onere complessivo che sarebbe necessario sostenere ai fini della armonizzazione per gli appartenenti al citato Corpo rispetto alle qualifiche e gradi equiparati degli appartenenti alle Amministrazioni del comparto Sicurezza.

Quanto allo scrutinio dell'effetto d'impatto ascrivito ai saldi di finanza pubblica, andrebbero in ogni caso acquisiti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, così come espressamente previsto dal paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Infine un'ultima considerazione va formulata in merito alla parziale compensazione dell'onere complessivo, per un importo di 10 milioni di euro annui, che la norma pone a carico del Fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione del dicastero

¹³ Capitolo 3544 dello stato di previsione dell'entrata.

dell'interno e riferito alle entrate dei diritti d'imbarco aereoportuali che vengono riassegnate al ministero dell'interno.

Sul punto, posto che trattasi di entrate riassegnabili "stabilizzate" e pertanto iscritte anche nel bilancio di previsione dello Stato della spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis* della legge di contabilità, andrebbe comunque confermata la riducibilità dello stanziamento indicato nella rubrica del dicastero dell'Interno alla luce dei fabbisogni di spesa registrati annualmente negli ultimi esercizi.

Articolo 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

I commi 1 e 2 del presente articolo modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.

Il comma 3 prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

La RT certifica sui commi 1 e 2 che la disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Conferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.

Sul comma 3 evidenzia che la disposizione consente l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2019, per il reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

Conclude certificando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'eventuale scorrimento delle graduatorie avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

TITOLO V MISURE PER LA CRESCITA

Articolo 19

(Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

Le proposte normative in commento, con alcune novelle operate agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, prorogano al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili, nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della detrazione al 36% prevista a regime dall'articolo 16--bis del TUIR¹⁴. Nello specifico, con la proposta normativa in esame:

- a) novellando l'art. 14 del DL n. 63 del 2013 in materia di riqualificazione energetica, si dispone:
- la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di efficienza energetica nonché per l'acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. La detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. La detrazione si applica nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi o altri dispositivi indicati dalla norma;
 - la soppressione dei periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 (per esigenza di coordinamento);
 - la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- b) Intervenendo sull'art. 16 del DL n. 63 del 2016, in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispone:
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020;
 - la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2019 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche.

La RT, nell'esaminare gli effetti finanziari delle proroghe per il 2019 delle detrazioni fiscali in commento, analizza distintamente i tre ambiti di applicazione

¹⁴ Si tratta del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

interessati (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia ed acquisto mobili), salvo poi operare un riepilogo complessivo dell'impatto finanziario.

Proroga al 2020 della detrazione del 50% alle spese di ristrutturazione edilizia.

La RT ricorda che la norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2020 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di bilancio 2019). La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2017 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2019 si rileva un incremento di circa il 3% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2017 pari a 17.600 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2020, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ($(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%): 10$).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+279,2	-119,7	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-279,4	-518,0	-378,4	+283,7	0

Proroga delle detrazioni riqualificazione energetica per il 2020 (comprensivo degli interventi per impianti di micro-cogenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di bilancio 2019). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2018, risulta una spesa effettuata per l'anno 2017 di circa 3.978 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2019, si stima una spesa annua complessiva sui singoli immobili pari a 1.236 milioni di euro per gli infissi, pari a 128 milioni di euro per le schermature solari e pari a 45,8 milioni di euro per le caldaie a biomassa. Ai fini della stima, si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2019, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29

punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2020.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	+134,0	0
IRPEF/IRES	0,0	162,3	-69,5	0	0	0
IRAP	0,0	27,0	-11,6	0	0	0
IVA	38,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+11,8	-96,5	-259,7	-178,6	+134,0	0

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e la posa in opera degli **impianti di micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2020 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

La norma estende inoltre agli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2020 e che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di bilancio 2019. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2020 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando a questa spesa un'aliquota pari al 10%, si ottiene una base emersa al netto dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +1,7 milioni di IVA e +4,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,2	-3,0	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-7,2	-13,3	-9,8	+7,3	0

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-28,5	-304	-190	-190	142,5	0
IRPEF/IRES	0	170,7	-73,0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0
Totale	12,0	-104,9	-275,2	-190,0	142,5	0

Ai fini dell'indebitamento netto complessivo, il profilo risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-45,7	-487,6	-81,6	-177,2	-177,8	133,2	0
IRPEF/IRES	0,0	170,7	-73,0	0,0	0,0	0	0
IRAP	0,0	28,4	-12,2	0,0	0,0	0	0
IVA	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	-5,2	-288,5	-166,8	-177,2	-177,8	133,2	0

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2020.

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)

La legislazione vigente non prevede per il 2020 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di spesa di circa 1.316 milioni di euro per il 2017. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-98,0	-1.045,1	-653,4	-653,4	490,0	0
IRPEF/IRES	0,0	479,2	-205,2	0,0	0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0	0
IVA	137,7	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	39,7	-486,1	-892,8	-653,4	490,0	0

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-115,2	-1.228,7	-545,0	-640,6	-641,2	480,7	0
IRPEF/IRES	0,0	479,1	-205,3	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0,0	0,0	0
IVA	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	22,6	-669,8	-784,5	-640,6	-641,2	480,7	0

Al riguardo, si osserva quanto segue:

A) Considerazioni di portata generale in ordine alle stime. Si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali in commento, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti proroghe e rimodulazioni degli incentivi in esame (da ultimi si vedano l'art. 1, comma 67 della legge di bilancio 2019¹⁵, l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2018¹⁶, l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 2017¹⁷ e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

Anche l'andamento finanziario indicato e l'arco temporale considerato (2020-2032) risultano coerenti con le specificità dell'agevolazione in commento e con le ipotesi assunte in RT: in particolare, le detrazioni fiscali in esame determinano sia effetti

¹⁵ La legge 30 dicembre 2018, n. 145.

¹⁶ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹⁷ Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

finanziari positivi in termini di maggior gettito nei primi due anni (a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP) sia effetti di segno contrario nel primo e negli anni successivi per via del minor gettito IRPEF determinato dalla detrazione e dal riparto in dieci anni della stessa¹⁸. Per la precisione, il saldo complessivo dell'impatto finanziario è positivo soltanto nel primo anno (il 2020) grazie al maggior gettito IVA ipotizzato; nel secondo anno, pur registrandosi maggiori entrate per talune imposte, il saldo si presenta di segno negativo per via della maggiore incidenza degli oneri (dovuti essenzialmente al minor gettito IRPEF per effetto delle detrazioni spettanti) rispetto alle entrate (a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP). Per gli anni dal 2023 al 2031 gli effetti finanziari sono ascrivibili esclusivamente alla detrazione IRPEF-IRES. Per l'anno 2031 il maggior gettito è dovuto all'effetto dell'acconto calcolato con il metodo storico, che considera l'ultima rata della detrazione effettuata nell'anno 2030.

In applicazione della predetta metodologia, la RT non si limita quindi a contabilizzare gli effetti finanziari diretti, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, riducendone l'incidenza.

In proposito si ripropone l'osservazione – già svolta da questo Servizio in altre note di lettura pubblicate in occasione di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame¹⁹ – riferita alla scelta di quantificare e contabilizzare nei saldi di finanza pubblica anche l'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentiali²⁰.

¹⁸ Nel 2022 concorrono incrementando il saldo negativo anche i maggior oneri a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP.

¹⁹ Si veda da ultimo la nota di lettura n. 52 del dicembre 2018 relativa all'A.S. 981 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, la nota di lettura n. 195 dell'ottobre 2017 relativa all'A.S. 2960 *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020"*, pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'A.S. 2611 *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*.

²⁰ Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare *"una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"* (Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2013, p. 68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p. 47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di

In termini generali, si evidenzia che la RT in tutte le fattispecie (recupero edilizio, riqualificazione energetica etc.) assume la base emersa netta dell'IVA per l'intero importo come la base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)²¹. Considerando, ad esempio, l'importo di 664,8 mln di euro che si legge nella stima associata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tale valore parrebbe costituire, a parità di tutte le altre condizioni, il reddito imponibile complessivo di cui beneficerebbe l'insieme delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante²² (pari a 2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. La percentuale del 22,7% esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato²³.

Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbero esplicitati gli elementi e dati sulla cui base si è giunti ad indicare in 664,8 mln di euro il valore di riferimento come base imponibile IVA, IRES/IRPEF ed IRAP, nel caso assunto ad esempio.

Si rappresenta che da riscontri operati su elaborazioni CRESME²⁴ in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame risulta che la determinazione dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES, gli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili.

In considerazione di quanto precede andrebbe valutata la necessità di un chiarimento sul punto.

Con riferimento agli importi riportati nelle tabelle di sintesi, come anche per l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari complessivi, non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche,

potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre" – dicembre 2016, pp.59 e 60).

²¹ Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% e del 10% per l'IVA.

²² Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

²³ Di contro si assumerebbe che il 77,3% sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

²⁴ Tratte da: *"Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione"* Camera dei deputati – [Servizio studi e ricerche – 1ª edizione n. 32](#) del 19 novembre 2018, p. 49. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 25 ottobre 2018. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2017, mentre i dati riguardanti il 2018 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi sette mesi dell'anno.

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe valutato il carattere prudenziale dell'aliquota media pari al 28%²⁵ che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. La RT non fornisce inoltre indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo.

B) Analisi specifica delle quantificazioni proposte.

B.1) Detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica.

Si osserva in proposito:

- dal raffronto tra la RT all'esame e quella prodotta a corredo della precedente proroga delle detrazioni in commento²⁶, risulta che la spesa complessiva detraibile effettuata nel 2017 pari circa 3.978 mln di euro fa registrare un lieve incremento (+178 mln di euro) rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente (ossia 3.800 mln di euro). Quanto alla spesa detraibile al 50%, le differenze muovono invece in direzione opposta: la spesa per infissi nell'anno 2019 si stima in circa 1.236 mln di euro a fronte di 1441 mln di euro nel 2018, con una diminuzione di 205 mln di euro. La spesa per schermature solari scende da 155 milioni di euro a 128 mln di euro nel 2019 (-27 mln di euro), quella per le caldaie a biomasse da 47 mln di euro si attesta a 45,8 mln di euro nel 2019 (-1,2 mln di euro). Pur nella consapevolezza che i dati sopra riportati sono tratti da basi informative diverse (i primi sono riferibili alle dichiarazioni dei redditi, gli altri – che sono relativi alla spesa detraibile al 50% – hanno fonte ENEA) ed attengono ad esercizi differenti (per i primi il raffronto è tra l'anno 2007 e 2006, per i secondi il dato è più aggiornato trattandosi di estrapolazioni di dati ENEA dell'anno 2019 e 2018), si evidenzia che la crescita della spesa complessiva è da imputare alle misure per cui si fruisce della detrazione al 65% (le spese per detrazioni al 50% fanno registrare, di contro, una diminuzione complessiva di 233,2 mln di euro).
- Entrambe le relazioni tecniche raffrontate continuano a stimare, in ottica prudenziale e per l'anno interessato dalla proroga, una spesa complessiva di 4.250 mln di euro²⁷ (la RT all'esame con un refuso riferisce il dato al 2019), operando però una differente distribuzione tra spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e spese per cui si beneficia della detrazione al 65%.

²⁵ Nelle stime più recenti in materia di proroga delle detrazioni in esame è stata assunta quale aliquota media delle imposte dirette la percentuale del 30%

²⁶ Operata dalla legge di bilancio 2019.

²⁷ Si ricorda il valore di stima di 4.250 mln di euro era stato indicato anche nella RT associata alla proroga disposta con la legge di bilancio 2018, a fronte di una spesa effettiva di circa 3.800 mln di euro registrata nell'anno 2015.

Nella tabella seguente sono rappresentate le differenti previsioni per gli anni 2019 e 2020, pur in presenza del medesimo importo di spesa complessiva stimata.

Spesa complessiva stimata		Spese detraibili al 50%	Spese detraibili al 65%
Anno 2020	4.250 mln di euro	1.410 mln di euro	2.840 mln di euro
Anno 2019	4.250 mln di euro	1.643 mln di euro	2.607 mln di euro
Differenze 2020/2019	=	-233 mln di euro	+233 mln di euro

I dati di cui alla RT all'esame risultano quindi coerenti con le differenze degli andamenti a consuntivo tra spesa detraibile al 50% e spesa detraibile al 65%.

Pur registrandosi una crescita della spesa complessiva sostenuta (+178 mln di euro) la conferma del valore di 4.250 mln di euro, ancorché rappresenti una stima prudenziale, potrebbe suggerire un approfondimento riguardante l'impatto che la reiterata riproposizione della misura avrebbe in ordine all'effetto di incentivazione agli investimenti nel settore, da valutare in rapporto all'onere certo sostenuto dall'erario e crescente nel tempo in ragione della riproposizione della misura; analoga riflessione potrebbe riguardare l'aliquota prevista per gli interventi soggetti alla detrazione al 50%, in luogo di quella al 65% più favorevole per il contribuente, visto che per i primi si registra una diminuzione non trascurabile degli investimenti in materia.

- che la RT all'esame, così come quella presentata in occasione della proroga della detrazione per l'anno 2019, nell'individuare la spesa base e quella indotta dall'effetto incentivante, ha considerato gli importi di spesa annua per la metà (di 2.840 mln di euro, per la spesa soggetta ad aliquota del 65% e di 1.410 milioni di euro, per la spesa detraibile al 50%). Andrebbero chiarite le ragioni per cui si è ritenuto di indicare nella metà il valore delle due componenti della spesa (base ed indotta) e sarebbe utile acquisire elementi a supporto della scelta di confermare lo stesso criterio in merito adottato lo scorso anno nella determinazione delle due componenti, diversamente da quanto fatto nella legge di bilancio 2017²⁸;
- che la RT all'esame, offrendo valori di sintesi, non fornisce informazioni (relative alla numerosità ed alle spese pertinenti alle diverse fattispecie per cui opera la detrazione del 65%) che potrebbero risultare utili sia ai fini del riscontro della stima prodotta sia per comprendere l'andamento della spesa in quei settori specifici che, in ragione del maggior livello di efficientamento energetico rispetto

²⁸ Si ricorda che in occasione della proroga della misura disposta dalla legge di bilancio 2017., la pertinente RT, pur partendo dal medesimo dato di spesa complessiva (pari sempre a 4.250 mln di euro) indicava invece come spesa base e spesa incrementale valori differenti dalla metà e precisamente 2.050 mln di euro di spesa base e 2.200 milioni di euro di spesa incrementale.

ad altri, trovano riconosciuta la detrazione nella percentuale più elevata²⁹ (la RT fa genericamente riferimento al 65% di detrazione);

- che fa eccezione la stima riferita specificamente agli impianti micro-generatori, per i quali la RT, potendo disporre di dati pubblicati da ENEA dai quali risulta una spesa non superiore ad 1 milione di euro, giunge a dimezzare la previsione di spesa fatta in assenza di dati dichiarativi in occasione della legge di bilancio 2019 (indicando in 25 mln di euro la stima per il 2020 in luogo dei 50 mln di euro ipotizzati per il 2019). Pur nella consapevolezza del minor rilievo finanziario della detrazione in esame, considerato che la RT si limita a riportare in apposita tabella gli importi per tributo senza ulteriori specificazioni, andrebbero comunque forniti elementi informativi a supporto degli importi indicati, così come è stato fatto per le stime di altre fattispecie ammesse a detrazione.
- che la stima, nel considerare l'impatto finanziario della proroga dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili IACP³⁰, continua ad assumere così come lo scorso anno e quello precedente, la previsione di una spesa annua pari a 150 milioni di euro di cui 75 milioni di spesa base ed ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale, senza fornire elementi a supporto della conferma del valore. Per un riscontro della quantificazione sarebbero utili informazioni e dati a consuntivo riguardanti l'applicazione della detrazione nel settore degli IACP ed enti assimilati.

B.2) Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia.

Si osserva che la RT in esame – che dà conto di un incremento del 3% delle spese di competenza del 2019 – ripropone in gran parte la stima svolta nelle RT associate alle leggi di bilancio 2017 e 2018 (ad esempio si conferma la previsione di spesa anche per l'anno 2020 di 19.500 mln di euro, a fronte di una spesa registrata nel 2017 pari a 17.600 mln di euro e si ripropone la percentuale del 15% in applicazione della quale si determina la spesa indotta dall'effetto incentivante ($19.500 \times 15\% = 2925$ mln di euro). Pur in presenza dei medesimi valori ed ipotesi di cui alle precedenti RT (ad esempio la base emersa al netto dell'IVA è indicata anche quest'anno in misura pari a 664,8 milioni di euro per cui la maggior IVA che si ipotizza essere versata nel 2020 – ossia 66,5 mln di euro – è la stessa dello scorso anno) le differenze degli importi che si rinvengono dal confronto tra le quantificazioni (quella all'esame e quella relativa allo scorso anno) sono ascrivibili alla differente aliquota media applicata (il 28%) in luogo del 30% utilizzato nelle pregresse stime in materia.

²⁹ Ci si riferisce alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi nonché alle spese per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

³⁰ Si ricorda che la proposta normativa ammette agli IACP ed enti assimilati a fruire delle "detrazioni di cui al presente articolo".

Si ricorda che in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019, in riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, il Governo ha precisato³¹ che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che non sono stati presi in considerazione nella stima.

Si rappresenta inoltre:

- che andrebbe chiarito come si sia giunti alla individuazione ed alla riproposizione anche per il 2020 della medesima percentuale (il 15%) – indicata anche nelle RT associate alle leggi di bilancio per il 2019, 2018 ed il 2017 – di spesa complessiva che corrisponderebbe alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Si ricorda che la medesima percentuale è stata utilizzata anche nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10%, pur in presenza di un andamento analogo stimato delle spese (dati 2015 su 2014);
- che il riproporsi dell'agevolazione nel tempo dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame sulla base dell'aspettativa della reiterazione della misura.

B.3) Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione.

Si osserva che la RT, partendo da dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 che evidenziano per il 2017 un ammontare di spesa di circa 1.316 mln di euro (nel 2016 la pertinente spesa è stata di 1.287 milioni di euro) ripropone le medesime ipotesi e valori di cui alle stime associate alle leggi di bilancio 2018 e 2017 (nello specifico la previsione di 1.700 milioni di euro di spesa anche per l'anno 2019 da cui si ricava una rata annua di detrazione pari a 85,0 mln di euro). La quantificazione appare compatibile con il *trend* di crescita della spesa registrata (nel 2014, 1.100 mln di euro; nel 2015 1.186 mln; 1.287 milioni di euro nel 2016, 1.316 mln di euro nel 2017). Poiché le ipotesi assunte parrebbero le stesse, sarebbero utili maggiori informazioni a

³¹ Nella nota del MEF – Ufficio legislativo – del 20 novembre 2018.

proposito delle differenze degli importi che si riscontrano per i soli anni 2021 e 2022, rispetto ai corrispondenti periodi di cui alla RT della legge di bilancio 2019.

Articolo 20, commi 1-3 **(Sport bonus)**

Il comma 1 estende al 2020 l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 2 stabilisce che per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 3 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

La RT ricorda che il credito d'imposta prorogato è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (*Sport Bonus*). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, considera la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua. Considerando la validità per il solo 2020, riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irpef	0,0	-8,4	-4,8	-4,8	+3,6	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-12,8	-9,2	-4,8	+3,6	0,0

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione di cui ai commi da 1 a 3 proroga la disciplina concernente il credito di imposta riconosciuto ai contribuenti per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche³². La RT ha sostanzialmente riproposto, anche per l'anno d'imposta 2020, i valori della stima presentata nella RT annessa alla citata Legge 145 del 2018³³; di contro, per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti persone fisiche per l'anno 2020, ha evidenziato un minor gettito a titolo di IRPEF pari a complessivi 14,4 mln di euro (suddivisi in tre rate di pari importo di 4,8 mln di euro ciascuna) a fronte della quantificazione valutata – per il credito di imposta in argomento – nella precedente legge di bilancio per il 2019, in complessivi 14,7 mln di euro (ripartiti in tre rate di pari importo di 4,9 mln di euro ciascuna). Sotto il profilo metodologico, pur nella consapevolezza dell'esiguità dell'importo, si rileva la necessità di chiarire le ragioni delle differenze che si registrano tra le stime citate per l'onere IRPEF associato alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati; sul punto si osserva che ad oggi non risultano dati di consuntivo in merito all'ammontare delle erogazioni liberali effettuate dai soggetti persone fisiche a titolo di *sport bonus* poiché il credito di imposta in commento "*deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019*"³⁴, che verrà quindi presentata nell'anno 2020.

Altra osservazione riguarda l'ipotesi che la RT formula in termini di mancanza di effetti finanziari per l'anno 2020 a titolo di IRPEF. Nel merito si rileva che poiché la proposta normativa in argomento disciplina le erogazioni effettuate nel citato anno 2020 è verosimile ipotizzare che alcuni donanti potrebbero effettuare il calcolo dell'acconto a titolo di IRPEF utilizzando il metodo previsionale a fronte di quello storico. In considerazione di quanto evidenziato, per ragioni prudenziali, si suggerisce di valutare l'opportunità di iscrivere effetti di gettito a titolo di IRPEF già a partire dal 2020, con le conseguenti variazioni finanziarie anche per gli anni successivi.

Articolo 20, commi 4 e 5 **(Fondo sport e periferie)**

Il comma 4 include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018.

³² Di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627 della legge di bilancio per il 2019.

³³ Si evidenzia che per le imprese non vi è stata alcuna modifica di stima in quanto il credito d'imposta per tali soggetti è sottoposto al limite complessivo di 13,2 mln di euro, che ripartito in tre rate genera un minor gettito pari a 4,4 mln di euro.

³⁴ Così come indicato all'articolo 5 del DPCM 30 aprile 2019 emanato in ottemperanza a quanto indicato all'articolo 1, comma 627 della citata L. n. 145 del 2018.

Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.

Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 32 del 2019, sono nuovamente riversate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Con DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge n. 185 del 2015, facendo salve le procedure in corso.

La RT, per quanto riguarda il comma 4, sottolinea che restano invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente le risorse complessivamente disponibili, per cui non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In relazione al comma 5, la RT rappresenta che l'articolo 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 32 del 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 4 e 5.

Articolo 21

(Esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

La norma in esame proroga per l'anno 2020 la vigente³⁵ esenzione dei redditi dominicali ed agrari – posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)³⁶ – alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato la proposta normativa in commento, rammenta che la legislazione vigente stabilisce l'esenzione dei redditi in argomento al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della stima effettua elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dai soggetti interessati; da esse stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 102,9 milioni di euro e di addizionali regionale e comunale rispettivamente di circa 7,7 e 2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 57,4 milioni di euro e di addizionali regionale e comunale rispettivamente di circa 4,1 e 1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, stima i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-180,1	-23,2	+43,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,7	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,8	-1,1	+0,5	0,0
Totale	0,0	-191,6	-28,4	+43,5	0,0

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce indicazioni in merito alla tipologia di elaborazioni effettuate sui dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017; inoltre non rappresenta valori ed informazioni che consentano di verificare la stima presentata che, peraltro, quantifica una perdita di gettito a titolo di IRPEF e, conseguentemente, di addizionali regionale e comunale di importo inferiore rispetto ai valori forniti con la RT annessa all'articolo 1, comma 44, della citata legge n. 232 del 2016. In particolare il minor gettito a titolo di IRPEF è stimato pari a 102,9 mln di euro a fronte del di onere di 122, 9 mln di euro indicato nella RT associata al precedente provvedimento di esenzione. Sarebbe pertanto utile, al fine di un riscontro della stima presentata, poter disporre di indicazioni in merito: all'ammontare dei

³⁵ Articolo 1, comma 44 della Legge n. 232 del 2016.

³⁶ Di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla numerosità dei soggetti beneficiari (si riscontra nel tempo un aumento degli IAP³⁷), alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota IRPEF applicata per la stima.

Si riscontra positivamente il calcolo del saldo acconto esposto nella tabella di riepilogo degli effetti finanziari.

Articolo 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

L'articolo dispone la proroga degli incentivi fiscali del super ammortamento³⁸ e dell'iper ammortamento³⁹; in particolare il comma 2 dispone la proroga del beneficio fiscale concernente la maggiorazione del 30% (super ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti complessivi in beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto⁴⁰, effettuati fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 – purché entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione in argomento non si applica per la parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 mln di euro e resta ferma l'applicazione delle disposizioni⁴¹ relative alla non applicazione del beneficio in parola a determinate tipologie di investimenti⁴² e alla mancata produzione di effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione del calcolo degli studi di settore⁴³.

I commi da 3 a 7 dispongono la proroga dell'agevolazione fiscale definita iper ammortamento e concernente gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, nelle misure di cui al

³⁷ In merito si rinvia alla [pubblicazione INPS](#) – statistiche in breve – a cura del coordinamento generale statistico attuariale; novembre 2018 – mondo agricolo.

³⁸ Di cui all'articolo 1 del DL n. 34 del 2019, il cui contenuto ha modificato la disciplina contemplata dall'articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Quest'ultima, si rammenta, consentiva di elevare del 40% le quote di ammortamento e di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti operati entro un determinato arco temporale in beni materiali strumentali nuovi nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa. Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8, della L. n. 232 del 2016) l'agevolazione è stata prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018. Infine con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 29, della L. n. 205 del 2017) la misura è stata ulteriormente riproposta con riferimento agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero, a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La proroga al 2018 consente la maggiorazione nella misura del 30 %.

³⁹ Di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 232 del 2016, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61 della legge n. 145 del 2018. In via sintetica si rammenta che per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. industria 4.0) si consente la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

⁴⁰ Di cui all'articolo 164, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

⁴¹ Di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 della legge n. 208 del 2015.

⁴² In particolare non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge n. 208 del 2015.

⁴³ Al riguardo si ricorda che l'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità (ISA) prevedendo la contemporanea progressiva eliminazione dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

già indicato articolo 1, comma 61 della legge n. 145 del 2018, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Viene prorogata anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni immateriali funzionali agli obiettivi di Industria 4.0. Per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo non si tiene conto delle agevolazioni in argomento.

I commi da 8 a 16 introducono un credito di imposta volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologia ed in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione; alle imprese che realizzano progetti ambientali⁴⁴ che includono beni strumentali nuovi⁴⁵ acquistati dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta nella misura 10% delle spese sostenute per un importo massimo annuale di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito⁴⁶ ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo. Sono ammissibili i costi di periodo funzionali al progetto ambientale e relativi all'acquisto di conoscenze e brevetti, a consulenze specialistiche, per personale dipendente, titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nel progetto ambientale. Spetta all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) adottare linee guida per la valutazione tecnica dei progetti – entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame – nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta indebitamente fruito; la valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell'Enea, l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall'azienda. Non si applica al credito d'imposta in parola il limite di utilizzo annuale⁴⁷ previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché il limite disposto per l'utilizzo di detti crediti in compensazione⁴⁸. Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine il comma 17 quantifica gli oneri relativi al nuovo credito di imposta, istituito dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e

⁴⁴ Secondo il comma 9 dell'articolo all'esame il credito d'imposta in argomento spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e M limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

⁴⁵ Compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016.

⁴⁶ Ai sensi rispettivamente dell'articolo 61 e 109, comma 5 del TUIR.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica⁴⁹.

La RT rammenta che l'articolo in esame proroga le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, con la finalità di stimolarne gli acquisti per l'anno 2020. Dopo aver brevemente rammentato la portata normativa del super ammortamento, evidenzia che la stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017. Sull'ammontare complessivo degli investimenti è stata applicata la maggiorazione del 30%, considerando un periodo medio di ammortamento di 7 anni ed imputando al primo anno del piano di ammortamento una quota pari alla metà della quota annuale a regime. La maggiorazione è stata calcolata sulla parte di investimenti non eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa, stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

In milioni di euro

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	-101,6	-223,5	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-142,2	-20,3	0,0	0,0	0,0

In milioni di euro

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0

Prosegue evidenziando che la disposizione prevede anche la proroga delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, per stimolarne le acquisizioni. Rammenta che l'agevolazione si applica in misura decrescente al crescere del valore degli investimenti: nella misura del 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione dell'ammortamento nella misura del 40% per il 2020.

Per entrambe le tipologie di investimenti (beni tecnologici inclusi nell'allegato A e Software di cui all'allegato B), l'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini

⁴⁹ Così come previsto dall'articolo 17, comma 13 della legge n. 196 del 2009.

accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, prende a riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge n. 232 del 2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato fissato a 10 miliardi di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti applica prudenzialmente una maggiorazione in misura costante del 150%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 miliardi di euro, con un ammortamento di durata triennale. Agli investimenti agevolabili è stata applicata una maggiorazione del 40%.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Iper ammortamento beni materiali tecnologici (allegato A)	0,0	-329,8	-738,1	-722,4	-628,2	-628,2	-298,4	109,9	94,2	0,0
Super ammortamento Software (allegato B)	0,0	-58,6	-72,6	-55,8	2,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	0,0

La disposizione prevede poi – commi da 8 a 16 – per il triennio 2020-2022 il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento, aggiuntivo, nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno degli obiettivi ambientali individuati nel comma 9 del presente articolo.

Sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, considerando anche un effetto incentivo, ipotizza una platea di circa 7.000 imprese interessate. Supponendo poi, prudenzialmente, che tutti gli operatori possano fruire dell'importo massimo (60.000 euro), stima un onere di 420 milioni di euro annui.

Considerando che la misura è prevista per un triennio a partire dall'anno 2020 e che la fruizione è in tre quote annuali di pari importo evidenzia i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta	0	-140	-280	-420	-280	-140	0

Rappresenta poi che il comma 17 indica gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025.

Gli effetti complessivi della disposizione sono evidenziati nella tabella sottostante:

	<i>In milioni di euro</i>											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Proroga super ammortamento	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0
Proroga iper ammortamento + software	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	0,0	0,0	0,0
Credito economia circolare	0,0	-140,0	-280,0	-420,0	-280,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-706,2	-1405,7	-1457,3	-1149,2	-995,2	-542,2	-133,9	28,2	71,1	15,2	0,0

Al riguardo, in prima analisi si osserva che la RT non fornisce dati di dettaglio che permettano di verificare positivamente la stima presentata.

In particolare per quanto riguarda la quantificazione della proroga del **super ammortamento** (comma 2) si osserva:

- non si forniscono informazioni in merito alla numerosità dei potenziali soggetti beneficiari dell'agevolazione in commento e di quelli per i quali si applicherebbe il tetto dei 2,5 mln di euro;
- non viene indicato il valore degli investimenti sui quali calcolare la maggiorazione;
- non sembra essere stato ipotizzato, e quindi stimato, un eventuale effetto incentivante della norma;
- non sono stati indicati i riflessi in termini di addizionali regionale e comunale per i contribuenti soggetti IRPEF;
- non si dà conto dell'aliquota IRPEF/IRES utilizzata per la stima.

Tuttavia servendosi dei dati forniti nelle precedenti stime⁵⁰ per la medesima misura si riesce a ricostruire il maggior valore ammortizzabile a cui si può associare un importo di investimenti complessivi per l'anno 2020 (e per quelli effettuati nel primo semestre del 2021 ed il cui pagamento in acconto, per almeno il 20%, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020) pari a circa 32,5 mld di euro⁵¹. Tuttavia in mancanza di dati non è possibile effettuare alcun tipo di raffronto con le precedenti disposizioni agevolative in quanto esse si basavano su dati tratti dalle tavole della contabilità nazionale ISTAT e non su quelli contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. In questo senso sarebbe quindi auspicabile – vista anche la vigenza delle disposizioni in argomento, a decorrere dal 15 ottobre 2015⁵² – che venissero forniti dati di consuntivo in merito agli investimenti agevolati effettuati, anche al fine di verificare il tiraggio della disposizione.

⁵⁰ In particolare la RT annessa alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016, articolo 1, commi da 91 a 94).

⁵¹ Così ricostruito: $243,8 \text{ mln di euro} \times 7/17,45 \times 100 = 9.748 \text{ mln di euro}$ di maggior valore ammortizzabile. Riparametrando il valore alla percentuale di maggiorazione del 30% si ottengono investimenti complessivi per un ammontare pari a $9.748 \text{ mln di euro} / 30 \times 100 = 32,5 \text{ mld di euro}$ di investimenti.

⁵² Ai sensi dell'articolo 1, commi da 91 a 94 della richiamata legge di stabilità per il 2018.

Si dà riscontro positivo circa gli effetti finanziari dovuti all'applicazione del meccanismo del saldo/acconto.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'**iperammortamento** (commi da 3 a 7) si osserva che la RT non fornisce dati di dettaglio, ma si limita a rinviare alla stima presentata in sede di legge istitutiva del beneficio (legge n. 232 del 2016). Specifica tuttavia di aver prudenzialmente rivalutato del 20% i valori allora indicati al fine di tener conto di un effetto incentivo degli investimenti dovuto alla norma in esame; pertanto fissa il valore dei beni strumentali ad alta tecnologia (allegato A) in 10 miliardi di euro, mentre indica il valore degli investimenti in beni immateriali strumentali (allegato B) in 2,4 miliardi di euro, con un ammortamento triennale. Sul punto si osserva che, analizzando gli effetti finanziari esposti in tabella ed in mancanza di maggiori informazioni in merito alla metodologia utilizzata, non sembra essere stata effettuata la citata rivalutazione dei beni di cui all'allegato A; infatti la RT annessa alla precedente disposizione (L. n. 232 del 2016) – e richiamata nella RT all'esame – già prevedeva un valore di investimenti per tale tipologia di beni pari a 10 miliardi di euro. Sembrerebbe pertanto, ad una prima analisi, che la rivalutazione del 20% indicata non sia stata di fatto calcolata. In più nella RT non si dà conto del valore degli eventuali investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, il cui prezzo sia stato pagato almeno per il 20% entro il 31 dicembre 2020. Sul punto giova rammentare che la RT annessa alla più volte richiamata L. n. 232 del 2016 prevedeva ulteriori effetti finanziari di minor gettito, valutati nel 20% degli investimenti annui, riconducibili a quelli effettuati entro il 30 giugno 2018 (in coerenza con il dettato normativo che estendeva gli investimenti per un periodo di 6 mesi ulteriori rispetto all'anno 2017, diversamente da quanto ora previsto dal comma 3 dell'articolo in argomento⁵³ che ammette l'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021). Nel silenzio della RT non si comprende se tale ipotesi sia stata considerata ai fini della quantificazione degli effetti finanziari – anche se occorre sottolineare che da un calcolo a ritroso si è potuto verificare che il valore degli investimenti presi a base della stima è pari a 12 mld di euro (quindi verosimilmente 10 mld più il 20%) – e comunque sarebbe stato opportuno stimare una percentuale maggiore vista la possibilità di effettuare investimenti agevolati entro il 31 dicembre 2021, e non più soltanto entro i sei mesi dell'anno così come previsto nella vigente disciplina; circostanza che include la possibilità di effettuare investimenti di maggior valore vista la possibilità della più lunga dilazione di tempo per effettuare l'intero pagamento.

Con riferimento invece ai beni immateriali, indicati in 2,4 mld di euro, sembrerebbe che la RT abbia considerato la maggiorazione del 20% dovuto all'effetto incentivo rispetto all'originaria stima; infatti in quella sede gli investimenti in beni immateriali erano indicati in 2 mld di euro a cui applicando la percentuale di incremento del 20%

⁵³ Che riferisce la possibilità di agevolare gli investimenti effettuati non soltanto entro il 31 dicembre 2020 ma anche quelli effettuati entro l'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia stato effettuato l'ordine ed il relativo pagamento in acconto pari almeno al 20 per cento del costo.

si ottiene l'indicato valore di 2,4 mld di euro. Ciò detto però assume maggiore consistenza, in questo caso, l'osservazione esposta sopra, in merito alla mancata stima dei beni immateriali consegnati entro il 31 dicembre 2021 (ben 12 mesi dopo la scadenza del termine dell'agevolazione); si rammenta infatti che in sede di valutazione degli effetti finanziari recati dalla citata L. n. 232 del 2016 si era provveduto a stimare maggiori investimenti per circa il 20% del valore di quelli effettuati nell'anno ed anche in tal caso lo slittamento del termine era di soli 6 mesi a fronte degli indicati 12 mesi della normativa in esame.

Ulteriore osservazione va fatta in merito all'indicazione degli importi in termini di cassa suddivisi negli anni dal 2021 al 2028; infatti se si ricostruiscono i valori tenendo conto dei tempi di acquisto (di fatto fino al 31 dicembre 2021), del numero degli anni di ammortamento (che varia in ragione della tipologia di beni⁵⁴) e del calcolo degli acconti per l'anno 2020 e 2021 (per il cui versamento non si deve tener conto del beneficio in parola), si giunge ad una differente rappresentazione degli importi per il periodo considerato⁵⁵.

Anche per il nuovo **credito di imposta**, istituito con i commi da 8 a 16 del presente articolo ed il cui onere non si configura come tetto di spesa, si sottolinea l'estrema sinteticità della RT che peraltro basa la quantificazione sull'ipotesi, non supportata da elementi oggettivi, che la platea di soggetti beneficiari sia pari a circa 7.000 imprese, numero peraltro considerato fisso per tutto il triennio di validità della disposizione. Inoltre la stima, non sembra tener conto del fatto che almeno per l'anno 2021 – primo anno di decorrenza della norma – potrebbero registrarsi maggiori richieste rispetto a quelle degli anni successivi in quanto la norma prevede la possibilità di fruire dell'agevolazione, anche "retroattivamente" in relazione a quei beni strumentali nuovi acquistati prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2020 e quindi a decorrere dal 1 gennaio 2017. Ultima considerazione riguarda la verifica che il credito di imposta in parola, che non è soggetto ai limiti annuali di compensazione e di utilizzo (ai sensi del comma 14 del presente articolo), non generi variazioni di gettito in meri termini di cassa per effetto del maggiore valore di credito utilizzabile/compensabile.

Per tali ragioni si chiedono chiarimenti.

⁵⁴ Considerando anche che la prima quota di ammortamento per i beni materiali è pari al 50% del valore (comma 2 dell'articolo 102 del TUIR).

⁵⁵ Nello specifico la ricostruzione effettuata in applicazione dei predetti criteri, conduce ad un onere complessivo inferiore per l'anno 2021 (pari a 317,5 mln di euro a fronte degli indicati 388,4 mln di euro), ad un onere maggiore per l'anno 2022 (pari a 1.105,3 mln di euro a fronte degli indicati 810,7 mln di euro), ad un onere inferiore per l'anno 2023 (pari a 723,3 mln di euro a fronte degli indicati 778,2 mln di euro), ad un onere inferiore anche per l'anno 2024 (pari a 586,4 mln di euro a fronte degli indicati 625,4 mln di euro), ad un onere maggiore per l'anno 2025 (pari a 628,2 mln di euro a fronte degli indicati 611,4 mln di euro), ad un onere inferiore per l'anno 2026 (pari a 170,1 mln di euro a fronte di 298,4 mln di euro), ad un maggior recupero di gettito per l'anno 2027 (di 183,2 mln di euro a fronte di 109,9 mln di euro) e ad un minor recupero di gettito per l'anno 2028 (pari a 39,3 mln di euro a fronte di 94,2 mln di euro).

Articolo 23 (Credito di imposta per la formazione 4.0)

L'articolo in commento, novellando, rispettivamente alle lettere a) e b), i commi 78 e 81 della legge di bilancio 2019⁵⁶, proroga al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 - già introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge di bilancio 2018⁵⁷ - e ridefinisce lo stanziamento per il 2021 in 150 milioni di euro (quello previsto dalla legislazione vigente per il 2020 è pari a 250 milioni di euro).

La RT conferma che la disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Evidenzia che il credito d'imposta è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento; alle medie imprese nella misura del 40 per cento e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle grandi imprese nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Conferma che l'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero, esso è pari a 150 milioni per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	c	0	150	0	0	150	0	0	150	0

Al riguardo, si suggerisce di svolgere un approfondimento in relazione a quanto si legge in RT per cui l'onere: *"è pari al limite di spesa previsto ovvero è pari a 150 milioni per l'anno 2021"*. Si ricorda che il comma 81 della legge di bilancio 2019, per l'attuazione dell'agevolazione *"autorizza la spesa"*, specificandone l'importo che, la proposta normativa in commento, determina come sopra con riferimento all'anno 2021, in conseguenza della proroga del beneficio al 2020.

Pur considerando che il riconoscimento del credito di imposta *de quo*, almeno in linea di principio, dovrebbe essere comunque contenuto nel limite delle risorse stanziare per l'anno, stante anche la procedura di monitoraggio espressamente prevista

⁵⁶ La legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello specifico, la novella è operata, quanto all'art. 78, riferendo il beneficio non più - così come nella disciplina vigente - "nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018" ma "nei due periodi imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quanto all'art. 81, primo periodo determinando per il 2021 lo stanziamento in 150 milioni di euro.

⁵⁷ La legge 27 dicembre 2017, n. 205.

dall'articolo 1, comma 56, della legge di bilancio 2018⁵⁸, va d'altronde valutato che la disciplina del credito di imposta in commento (di cui al comma 46 e ss. della legge di bilancio 2018), riconosce un diritto soggettivo al beneficio in favore di tutte le imprese che siano in possesso dei requisiti ivi indicati⁵⁹ e nel *quantum* previsto. Si ricorda infatti che il DM attuativo, all'articolo 5, precisa che il credito di imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Inoltre l'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, per un importo massimo che non può superare il limite percentuale e *pro capite* sopra ricordato.

Si rileva che l'onere associato all'agevolazione, da un lato, non è stato configurato dal legislatore come un vero e proprio tetto di spesa, stante il tenore delle disposizioni vigenti sopra ricordate che si esprimono in termini di "spesa autorizzata"; dall'altra, trattandosi di diritti, non può escludersi che il tiraggio effettivo determinato sulla base dei crediti di imposta riconosciuti vada oltre l'importo autorizzato e ciò è confermato proprio dalla previsione di un monitoraggio *ad hoc* dell'andamento dell'agevolazione ai fini dell'art. 17, comma 13, della legge n. 193 del 2009 che, si ricorda, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione⁶⁰.

A ciò si aggiunge il fatto che per l'importo dell'autorizzazione di spesa correlata all'agevolazione - che per la legislazione vigente è pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 - si propone la riduzione a 150 milioni di euro per l'anno 2021, senza che la RT fornisca alcuna informazione in merito alle ragioni della riduzione (ad esempio facendo riferimento ai dati riferiti alla prima esperienza applicativa dell'istituto che facciano ritenere che le risorse stanziare dalla legislazione vigente siano eccessive rispetto a quanto necessario alla soddisfazione degli aventi diritto).

In considerazione di quanto precede, ed al fine di circoscrivere il rischio che sia attivata la procedura di cui al comma 13 dell'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe svolto un approfondimento in merito alla congruità ed adeguatezza delle risorse stanziare in relazione alla proroga al 2020, soprattutto alla luce della proposta riduzione a 150 milioni di euro rispetto ai 250 milioni di euro previsti dalla legislazione vigente per gli esercizi pregressi.

⁵⁸ Ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009; il comma è espressamente richiamato dal citato articolo 1, comma 56.

⁵⁹ In proposito, si rinvia alla RT annessa all'articolo 8 del DDL A.S.2960 della XVII Legislatura, Volume I, pagina 202.

⁶⁰ Si evidenzia che nei casi di riconoscimento di diritti si provvede, di norma, alla quantificazione dell'onere provvedendo ad individuare il prevedibile tiraggio dell'agevolazione sulla base di ipotesi e parametri assunti ai fini della stima.

Sul punto si suggerisce di valutare la necessità di acquisire le risultanze del monitoraggio effettuato negli ultimi esercizi al fine di trarre elementi di valutazione in ordine alla proposta di riduzione dello stanziamento.

Inoltre, venendo al profilo inerente lo scrutinio dell'impatto sui saldi, andrebbe confermato che la misura in esame possa essere rubricata come maggiore spesa corrente pur essendo finalizzata al rafforzamento del potenziale di sviluppo delle imprese.

Articolo 24

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

L'articolo – in linea con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea – proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, previsto dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

La RT rappresenta che la disposizione prevede la proroga al 2020 del "credito d'imposta Sisma" di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 (prorogato dall'art 44 del DL n. 50/2017 al 31/12/2019) che estende la misura per il Mezzogiorno agli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016.

Evidenza che ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria.

In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come *proxy* degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud.

Sottolinea, poi, che dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 – credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208", risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro.

Applicando all'importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico", si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico" come indicato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022
Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co 1.	>s	k	30,9	0	0	30,9	0	0	30,9	0	0

Al riguardo, si riscontra che per la stima è stata utilizzata la stessa metodologia adottata nella RT originaria⁶¹. La stessa sconta elementi di soggettività (ad esempio l'individuazione della percentuale del 5% che è la stessa della RT iniziale e che non è supportata da elementi informativi tali anche da giustificarne l'invarianza nel tempo; le differenze in termini di ambito territoriale interessato dalla misura in esame ed in termini di volumi di investimento) che potrebbero essere superati da un utilizzo, qualora disponibili, di dati concernenti la prima esperienza applicativa e relativi al tiraggio effettivo del credito di imposta interessato dalla proroga in commento. Altre

⁶¹ In particolare, la RT elaborata a suo tempo evidenziava che: "con la norma in esame si intende estendere agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nella misura massima dell'intensità del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. In relazione ai predetti interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. In relazione alla stima degli oneri ascrivibili alla suddetta proposta, si evidenzia quanto segue: dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale aiuto, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo quelle che sono apparse essere le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016; facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019; al fine di individuare il credito di imposta riferibile ad investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico" si è proceduto analizzando quanto dichiarato nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore quale proxy per gli investimenti effettuati in beni strumentali; il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell'impresa è stato confrontato con il medesimo relativo alle imprese localizzate al SUD (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso l'analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" pari a circa il 5% del SUD; applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, è stato stimato un maggior onere per credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico" come di seguito indicato:

	2017	2018
Credito d'imposta	-20,0	-23,9

Per quanto concerne l'estensione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del "cratere" dell'agevolazione già vigente in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel massimo dell'intensità (25%, 35% e 45% dell'investimento rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese), si ritiene che la misura non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che trattasi di un'estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidano di stabilirsi nei territori del "cratere". In altri termini, assumendo che la proposta normativa riguardi in un'ottica prudenziale imprese che abbiano deciso di insediarsi nei territori già oggetto dell'agevolazione, l'intervento di fatto introduce solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell'agevolazione. Viceversa, in relazione alle nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori, si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d'imposta spettante". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., A.S. 2756, Conversione del decreto legge n. 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Relazione tecnica. Nota prot. 5634 del 29 marzo 2017., pagina 22-23.

differenze si rinvenivano in ordine al volume dei crediti di imposta per investimenti nel mezzogiorno che da circa 200 milioni di euro (desumibili da elaborazioni delle comunicazioni) passano a 674 mln di euro (dati tratti da F24), da cui deriva il maggior onere ascrivito alla proroga in commento. Poiché si registra un *trend* in significativa crescita del tiraggio del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, l'onere indicato potrebbe risultare sottostimato. Al fine di un riscontro della quantificazione, appaiono necessarie maggior informazioni in ordine al *trend* ed al tiraggio registrato ed a quello prevedibile con specifico riguardo agli investimenti nelle aree interessate dal Sisma per i quali trova applicazione l'agevolazione in commento.

Articolo 25 **(Bonus facciate)**

Con il nuovo comma 1.1 inserito all'articolo 16 del DL n.63 del 2013, si prevede che la detrazione fiscale prevista dalla legislazione vigente per interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al 90% per le spese documentate sostenute nel 2020 relative ad interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non trovano applicazione i limiti massimi di spesa previsti dalla legislazione vigente⁶².

La RT, in relazione alla predetta detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 240 milioni di euro annui $((2.400 \times 40\% + 1.600 \times 90\%): 10)$.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

⁶² Nello specifico quelli di cui all'art. 16, comma 1, del DL n. 63 del 2013 (ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) e di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del TUIR.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	2032
IRPEF	-36,0	-384,0	-240,0	-240,0	180,0	0
IRPEF/IRES	0,0	152,7	-65,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	25,5	-10,9	0,0	0,0	0
IVA	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,4	-205,8	-316,4	-240,0	180,0	0

Al riguardo, la misura in commento costituisce una nuova fattispecie riconducibile nell'ambito della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua disciplina che, pertanto, trova applicazione (con riferimento, ad esempio, alla rateazione decennale dell'agevolazione ed alla tracciabilità dei pagamenti delle spese), anche per il bonus facciate che si connota, di contro, sia per la possibilità di fruire dell'agevolazione anche in relazione ad interventi di manutenzione ordinaria sia per l'aliquota prevista (il 90% delle spese) sia per la non applicazione dei limiti di spesa posti dalla legislazione vigente in materia.

Si ripropongono pertanto, in quanto riferibili anche alla stima in esame, le considerazioni di portata generale che sono state svolte a commento dell'art. 19 in relazione alla proroga, anche per il 2020, delle detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si fa riferimento alle osservazioni, alle quali si fa rinvio, in ordine alla metodologia di stima utilizzata, all'andamento finanziario tipico, all'arco temporale preso a riferimento per determinarne l'impatto finanziario che è la conseguenza della rateazione decennale del beneficio, agli effetti stimati (non soltanto quelli diretti ma anche gli effetti correlati alla spesa indotta) ed ai rilievi, sotto il profilo della prudenza della stima, in ordine all'avvenuta contabilizzazione di effetti correlati alla spesa indotta, connotati da particolare soggettività ed aleatorietà.

Nello specifico della RT all'esame, al fine del riscontro del carattere prudenziale della stima, considerato che l'aliquota riconosciuta (il 90% della spesa) potrebbe determinare un forte incentivo all'effettuazione dei predetti interventi sulle facciate degli edifici, andrebbero prodotti, per consentire gli opportuni riscontri, maggiori elementi informativi a supporto dei valori e delle percentuali che sono state indicate e poste a base della quantificazione (4.000 mln di euro come spesa ipotizzata e la percentuale del 40% come spesa indotta) fornendo indicazione anche delle banche dati utilizzate.

Articolo 26

(Nuova Sabatini, investimenti per il Sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)

Il comma 1 integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30% delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 232

del 2016, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016 è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

Il comma 2 destina una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma precedente in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui sopra, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

Il comma 3 dispone che le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 1 e 2 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Il comma 4 prevede che sui finanziamenti di cui al comma precedente la garanzia del Fondo di cui alla legge n. 662 del 1996 è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

La RT fa presente che l'obiettivo dell'articolo è di garantire, in primo luogo, continuità alla misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini", istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura "Nuova Sabatini" prevede la concessione, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, di un contributo in conto impianti rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del 30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari.

La disposizione di cui al comma 1, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato un'articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord.

In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 1.

Inoltre, la RT chiarisce che la scelta di applicare il tasso del 3,575% — già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0" — anche per la determinazione del contributo Sabatini "green" mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde".

La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura "Nuova sabatini", che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità.

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Stanziamiento complessivo (A+B)	105	97	97	97	97	47	540
Continuità della misura e riserva del 30%	93	86	86	86	86	43	480
Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0	12	11	11	11	11	4	60

In rapporto al comma 4, la RT afferma che la disposizione è volta a meglio supportare l'intervento "nuova Sabatini green" con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi "nuova Sabatini" sono già oggi garantibili dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova "Sabatini green", anche la gratuità, ovvero l'esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all'operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione "editoria", pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare in relazione all'integrazione degli stanziamenti per la nuova Sabatini, trattandosi di limiti di spesa, e alle quote vincolate destinate alle PMI che effettuano investimenti nel Mezzogiorno e alla realizzazione di investimenti eco-sostenibili, operando tali interventi nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili.

Per quanto concerne il comma 4, ove si prevede la copertura degli oneri derivanti dalla concessione della garanzia a titolo gratuito, vanno formulate alcune osservazioni. Innanzitutto, dato che la norma fa riferimento ai "finanziamenti di cui al comma precedente", sembrerebbe che la gratuità sia prevista solo per i finanziamenti che derivino da risorse inutilizzate al 30 settembre di ciascun anno e non in generale. Si tratta di un punto su cui sarebbe però utile acquisire conferma, dato che da esso discende anche la prevedibile numerosità dei beneficiari. In secondo luogo, si rileva che la RT non fornisce alcun dato dimostrativo della congruità delle risorse destinate a copertura, pari a 7 milioni di euro, rispetto ai nuovi oneri, per cui sarebbe necessario acquisire dati sulle entrate medie derivanti dalla concessione delle garanzie e sul numero di quelle che d'ora in poi saranno concesse gratuitamente.

Circa la copertura, derivante dal riutilizzo delle risorse inutilizzate della sezione "editoria", posto che esse sono allocate su contabilità speciale e che quindi su di esse non si sarebbero comunque generate economie, non vi sono osservazioni quanto agli effetti per il bilancio dello Stato; tuttavia per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto, posto che esso fa riferimento al complesso della finanza pubblica, andrebbe chiarito se il loro mancato utilizzo era stato considerato nella costruzione dell'andamento tendenziale.

Articolo 27

(Fondo di garanzia per la prima casa)

Il comma 1 assegna al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, intervenendo sull'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, riduce la quota di accantonamento di rischio dall'8% al 6,5%.

La RT afferma che la proposta è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

La RT evidenzia poi che la riduzione della quota di accantonamento consente di assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei dati esposti dalla RT su cui comunque si chiede conferma considerato che il controvalore di 500.000 euro per 35 garanzie escusse appare alquanto esiguo (sarebbe pari a mutui di 28.000 euro). In ordine alla contabilizzazione degli effetti sui saldi, registrati in termini di SNF e di indebitamento netto in misura pari a 10 milioni di euro per il 2020, si rappresenta che essa è conforme alla vigente disciplina contabile in materia di garanzie standardizzate ai fini del SEC2010, quali quelle in esame.⁶³

Articolo 28, commi 1-10

(Fondo per la ricerca e Agenzia nazionale per la ricerca)

Il comma 1 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. La spesa autorizzata ammonta a 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2.

I commi 2 e 3 stabiliscono per l'appunto l'istituzione di una nuova agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca, sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia, la cooperazione e l'integrazione tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione

⁶³ Sono garanzie standardizzate quelle che coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi, per le quali non è possibile stimare con precisione il rischio che un prestito risulti inadempiente, ma è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti (par. 20.254 del SEC2010). In ordine al loro trattamento contabile, vedasi "[Manual on Government deficit and debt, Implementation of ESA 2010, ed. 2019](#)", cap. 7.4.3, pagg. 333 e seguenti.

nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. I compiti dell'agenzia sono previsti alle lettere a)-d) del comma 3, in cui si stabilisce che la stessa verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) (lettera a), promuove e finanzia i progetti di ricerca da realizzare nel territorio dello Stato italiano (lettera b), altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale e valuta l'impatto dell'attività di ricerca (lettera c) e definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione (lettera d).

I commi 4-9 individuano gli organi dell'Agenzia, rappresentati dal direttore, dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e ne disciplina i criteri di nomina e la loro composizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Tale decreto disciplina, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il comma 10 prevede che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile alternative e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.

La RT evidenzia sui commi 1–3 che le norme sono finalizzate al potenziamento della ricerca svolta da università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e prevede la creazione di un fondo con una dotazione pari a euro 25 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021 ed euro 300 milioni a decorrere dal 2022 e di una Agenzia Nazionale della ricerca con compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività di ricerca.

Precisa che il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia. In particolare tale somma si divide come segue:

-24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il finanziamento dei progetti di ricerca;

-0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia.

L'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

Sui commi da 4 ad 8, segnala che le norme definiscono la *Governance* dell'istituenda Agenzia, prevedendo, il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti quali organi dell'ANR. I relativi oneri sono ricompresi nelle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Sul comma 9, afferma che ivi si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il DPCM definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

A titolo informativo e fermo restando che il citato dPCM potrà disporre diversamente, la RT rappresenta che il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del dPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:

- n. 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo *pro capite* di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato;
- n. 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo *pro capite* (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.);
- n. 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo *pro capite* di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.);
- n. 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo *pro capite* di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.).

Nell'ipotesi che il dPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno.

Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 milioni definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.

Sul comma 10, afferma che esso prevede che con DPCM siano definite misure di semplificazione in materia amministrativo contabile di cui l'Agenzia dovrà tener conto nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure riguardanti i progetti di ricerca, previsto dal comma 3, lett. d).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale e maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	s	k	25	200	300	15	100	310	15	100	310
Co. 1	e	t/c				0,1	1	1	0,1	1	1

Al riguardo, va detto che la RT fornisce solo una stima degli oneri previsti per l'istituzione dell'Agenzia, nell'ipotesi che il successivo dPCM rechi la pianta organica che è ivi ipotizzata, ponendo la norma solo il limite di 34 unità complessive, di cui tre dirigenti di seconda fascia, da cui scaturisce un costo complessivo di personale di 2,13 milioni di euro in ragione di anno, per cui rimarrebbero disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, e quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Mentre per le spese di personale, la RT fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione, che appaiono congrui e prudentziali⁶⁴, si evidenzia che invece sulle restanti spese la RT non fornisce ulteriori elementi a riscontro della congruità delle risorse, per cui andrebbero evidenziati gli oneri per la sede, le dotazioni strumentali, i consumi intermedi, i prevedibili compensi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

In linea di principio, l'istituzione di organismi amministrativi e autorità dovrebbe essere confortata dalla esposizione in RT di dati certificati illustrativi di tutti gli oneri previsti per il loro funzionamento complessivamente inteso al fine di certificare la congruità di massima delle risorse complessivamente stanziare con la norma in esame.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, sarebbero utili i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S..

⁶⁴ I dati riportati nella sezione retribuzioni medie annue nel Conto Annuale della R.G.S. al 2017 indicano i seguenti valori: per i n. 3 dirigenti di II fascia, una retribuzione media annua di 96.717 euro annui di cui 46.671 euro di trattamento "fondamentale" (voci stipendiali e tredicesima) e 50.546 euro lordi di "accessoria" (straordinario, indennità fisse, altre indennità); per i 6 ricercatori e tecnologi, una retribuzione media di 45.000 euro lordi annui; per le n. 20 unità di IV livello 40.000 euro lori annui; per le n. 5 unità di VII livello 30.000 euro lori annui. Tutti gli importi vanno integrati con l'aliquota contributiva dell'8,8% che è posta a carico del lavoratore. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, sezione retribuzioni medie, Enti di ricerca, sul sito internet del dicastero.

Va poi considerato che l'intera dotazione finanziaria della misura in parola (anche per la parte dell'Agenzia) è rubricata dal provvedimento in conto spesa di parte capitale.

Ora, pur considerando che, ai sensi del SEC2010, la spesa riconducibile alla ricerca è di norma associabile a spesa per investimenti⁶⁵, resta da chiarire se le risorse destinate in parte al finanziamento di una Agenzia di valutazione e verifica su tale comparto di spesa, possano anch'esse essere ragionevolmente considerate come in conto capitale.

Articolo 28, commi 11-12 ***(Programmi spaziali e aerospaziali)***

La norma indicata al comma 11 destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Il comma 12 dispone in relazione alla procedura di assegnazione delle predette somme.

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 11	s	k	390	452	377	10	200	210	10	200	210

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che trattasi di autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, sarebbero utili i dati e parametri considerati nella determinazione dei fabbisogni di spesa, nonché elementi informativi in merito ai criteri considerati nella distribuzione degli effetti annui si Fabbisogno e Indebitamento, fornendosi elementi informativi in merito alla tempistica degli interventi previsti e dei conseguenti effetti sulla spendibilità delle risorse.

Articolo 28, comma 13 ***(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)***

La norma prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di euro 30 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020, da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il fondo di cui al

⁶⁵ Per l'ANVUR va infatti segnalato che le spese di funzionamento sono imputabili al capitolo 1688 dello stato di previsione del MIUR, di spesa corrente.

citato articolo 1, comma 436, è altresì incrementato di euro 5 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020, da destinare alla costituzione di nuove posizioni organizzative del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

La RT conferma che la disposizione stanza, in un'apposita sezione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 13	>s	c	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Co. 13	>e	t/c				14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione posto che l'autorizzazione è chiaramente configurata quale limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, sarebbero utili elementi di dettaglio in merito ai previsti incrementi retributivi da prevedere in favore dei dirigenti scolastici, fornendosi a tal fine i dati concernenti le platee e le retribuzioni medie annue.

Inoltre, sarebbero utili i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 28, comma 14 **(Inclusione scolastica)**

La norma incrementa di euro 11 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ai fini del potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica.

La RT conferma il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 14	>s	c	11	0	0	11	0	0	11	0	0

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 28, comma 15 ***(Didattica digitale)***

La norma incrementa di euro 2 milioni per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante la didattica digitale.

La RT certifica che la disposizione comporta in incremento di spesa per acquisto di beni e servizi di euro 2 milioni per l'anno 2020 per favorire l'innovazione digitale nella didattica, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 15	s	c	2	0	0	2	0	0	2	0	0

Al riguardo, in considerazione del fatto che l'autorizzazione è predisposta in forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 28, comma 16 ***(Diritto allo studio universitario)***

La norma incrementa di euro 16 milioni per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario.

La RT ribadisce che la disposizione comporta un incremento delle risorse destinate alle borse di studio nella misura di 16 milioni di euro per l'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 16	s	c	16	0	0	16	0	0	16	0	0

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 29

(Modifiche agli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

Il comma 1, lett. a), dell'articolo in commento sostituisce interamente l'art. 9 del D.Lgs. 218/2016 in materia di fabbisogno, budget e spese di personale. Resta fermo che gli enti definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attività (PTA).

Ciò che viene modificato attiene anzitutto all'indicatore del limite massimo delle spese di personale, che a legislazione vigente è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio e non può superare l'80 per cento. In virtù della novella, si precisa che tale indicatore è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale, di competenza dell'anno precedente a quello di riferimento, alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Tale rapporto non può superare il 70 per cento. Viene dunque introdotta una distinzione tra enti in contabilità finanziaria e enti in contabilità civilistica ai fini dell'individuazione delle somme che entrano nel calcolo dell'indicatore; quest'ultimo viene ridotto, dall'80 al 70 per cento, imponendo quindi una disciplina più restrittiva per le assunzioni. Inoltre, si precisa che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile. A legislazione vigente sono invece escluse le spese sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

In merito ai criteri applicabili agli enti che si trovano in diverse situazioni rispetto all'indicatore del limite massimo delle spese di personale, si registrano ulteriori novità: per gli enti che registrano un indicatore superiore al 70 per cento si prospettano due scenari: entro l'anno 2025, essi devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento (attualmente, gli enti che superano l'80 per cento non possono assumere); a decorrere dal 2025, non possono procedere all'assunzione di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. Si specifica inoltre che gli enti, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definiscono le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale; gli enti che registrano un indicatore inferiore al 70 per cento possono procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5 per cento e comunque entro il margine a disposizione rispetto al limite del 70 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo (attualmente, gli enti che riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento). Si introduce poi un margine di flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio previsto dall'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 75/2017. Tale ultima disposizione prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti di ricerca, si prevede un adeguamento, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Resta fermo che oneri conseguenti ad eventuali incrementi devono essere coperti a valere sul bilancio di ciascun ente, garantendo il rispetto dell'indicatore del limite massimo di spesa per il personale e l'equilibrio di bilancio.

Il comma 1, lett. b), novella l'art. 12 del D.Lgs. 218/2016 per adeguarlo alle disposizioni del nuovo articolo 9 del medesimo D.Lgs., come modificato dal co. 1, lett. a). In base alle novelle, si precisa anzitutto che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate sia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto a legislazione vigente, sia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni. Si inserisce dunque il MEF quale destinatario delle comunicazioni sulle assunzioni e si fissa un termine entro cui adempiere a tale obbligo. Inoltre, si ricolloca in un nuovo co. 4-*bis* all'art. 12 del D.Lgs. 218/2016, quanto già previsto nel vigente art. 9 (ora, come si è detto, novellato), circa il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali e le relative procedure in caso di scostamento dai limiti di spesa previsti. Tale monitoraggio spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e al Ministero vigilante. Sono confermate le disposizioni vigenti circa la procedura prevista in caso di sforamento dei limiti di spesa e le conseguenti misure correttive.

La RT conferma che la disposizione normativa, al fine di superare alcune criticità segnalate dagli enti in sede applicativa in merito alla compatibilità del regime assunzionale, connotato da elevati margini di autonomia, con il vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, riformula l'articolo 9 del D.Lgs. n. 218/2016 e apporta alcune modifiche all'articolo 12 del medesimo decreto.

L'intervento introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio e ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia finanziariamente sostenibile e, conseguentemente, è disposto che gli enti che presentano valori di spesa in linea con il nuovo indicatore di legge possono adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale.

La disposizione normativa di cui presente articolo non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti pubblici di ricerca, che continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattando di profili ordinamentali a cui non sono associati effetti finanziari nella correzione dei saldi tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 30 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

L'articolo in esame dispone l'abrogazione della mini – IRES⁶⁶ e contestualmente ripristina l'incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (ACE)⁶⁷ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e disciplinato dall'articolo 1 del DL n. 201 del 2011. Prevede il ripristino delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 549 a 552 della L n. 232/2016, specificando in particolare che l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata a regime all'1,3% in luogo del valore vigente al momento dell'abrogazione, pari all'1,5%.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "mini IRES".

Ai fini della quantificazione considera gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Abrogazione ACE – Legge di bilancio 2019

In milioni di euro

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nozionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle Tabelle seguenti:

⁶⁶ Di cui all'articolo 2 del DL n 34 del 2019; il regime, sinteticamente prevedeva l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata al 22,5 % per il 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2022 ed al 20% dal 2023 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, con esclusione delle banche.

⁶⁷ Mediante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1080 della L n. 145 del 2018 che aveva abrogato a sua volta le disposizioni concernenti l'ACE.

In milioni di euro

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto-legge 34/2019.

In milioni di euro

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

Complessivamente la disposizione in esame comporta i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

Al riguardo, si dà riscontro dei dati indicati in RT e relativi alla reintroduzione dell'ACE con il rendimento nozionale pari all'1,3% e all'abrogazione della mini-IRES.

Tuttavia, occorre considerare che la stima dell'ACE si limita ad applicare la nuova percentuale ai rendimenti assunti come costanti nel tempo, riproducendo in tal modo la metodologia utilizzata nella RT originaria, non ipotizzando quindi nel tempo un effetto di incentivazione associato ad una misura di tal natura. Di contro, la stima della mini IRES aveva previsto un onere in aumento nel tempo in coerenza con la previsione di un sistema economico in crescita anche per effetto di misure fiscali agevolative.

La qual cosa ha conseguenze nella valutazione degli effetti finanziari netti complessivi di maggior gettito che potrebbero risultare nel tempo sovrastimati in considerazione delle differenti metodologie applicate per le due stime.

Articolo 31

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

Il comma 1 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro. Con decreto ministeriale sono individuati condizioni e criteri per tale misura premiale.

Il comma 2 prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione, in particolare: stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti; individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

Il comma 3 stanza, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva.

La RT certifica che per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	s	c	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Al riguardo, anche in considerazione della rilevante quantità di risorse destinate alla misura, pur essendo previsto il rinvio ad un decreto attuativo, sarebbero opportuni maggiori dettagli sulle modalità con cui sarà riconosciuto il rimborso che viene qualificato dalla norma come "diritto". A tale proposito, andrebbero chiariti i meccanismi con cui, pur in presenza del riconoscimento di un diritto soggettivo, si garantirà il rispetto del limite di spesa.

Articolo 32

(Piano straordinario di promozione del Made in Italy)

Il comma 1 stanza per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori 44,895 milioni di euro per il 2020 e 40,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, da destinarsi alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La RT afferma che le risorse stanziare si rendono necessarie al fine di garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese; assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale; grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).

La RT si sofferma poi su alcune delle specifiche azioni previste dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014.

In particolare, la lettera a) prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di 2.505.000 euro per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La lettera b) considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea a Bruxelles, la RT ha prudenzialmente considerato gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di 2.100.000 euro per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La lettera c) prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di

spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO VI MISURE PER IL SUD

Articolo 33

(Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

La norma reca una serie di modifiche all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

In particolare, l'articolo modifica i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato "Piano sviluppo e coesione", introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l'Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

La RT afferma che la norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione.

Al riguardo, atteso che le modifiche apportate dalla norma sembrano anche finalizzate ad assicurare una velocizzazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, andrebbe chiarito se tale obiettivo possa determinare un differente effetto finanziario sui saldi di finanza pubblica, in particolare sul saldo del fabbisogno di cassa, rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia per la coesione territoriale di promozione di azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della

spesa, attesa la presenza della clausola di invarianza finanziaria, sarebbero utili i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 34

(Rafforzamento della clausola investimenti 34 per cento al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali)

Il comma 1, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, modifica le modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della c.d. "clausola del 34%" sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale.

La nuova formulazione del suddetto comma 2 dell'articolo 7-*bis* è volto a ridefinire le procedure per la ripartizione e la verifica della destinazione delle risorse in conto capitale agli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in applicazione della c.d. "clausola del 34%" sulla riserva di investimenti. In particolare, si prevede che per i programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano individuati criteri o indicatori di attribuzione delle risorse, il riparto deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l'andamento della spesa erogata.

I commi 2 e 3 assegnano ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

L'adozione delle modalità attuative sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020.

La RT descrive le norme e, con riferimento al comma 1, afferma che la disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente all'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse, libere da qualsiasi obbligazione giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del FSC.

Al fine di una maggiore chiarezza, andrebbe poi valutata l'opportunità di registrare l'assegnazione del contributo a valere sulle risorse del FSC nel prospetto degli effetti finanziari, anche al fine di mostrare gli effetti stimati in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Articolo 35

(Rifinanziamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

La norma, al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa le risorse nazionali attualmente stanziati in favore della "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese", di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013,

di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e per 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'integrazione dell'autorizzazione di spesa è a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

La RT afferma che l'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermato che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie rechi disponibilità sufficienti a far fronte, anche attesa la natura rotativa del medesimo Fondo, agli ulteriori oneri previsti dalla norma in esame che si aggiungono a quelli già previsti a legislazione vigente. Si segnala tra l'altro che il Fondo di rotazione in esame è defanziato dalla sezione II del bilancio per 25 milioni di euro per ciascun anno.

Inoltre, da un punto di vista formale, visto che si incrementa un'altra autorizzazione di spesa, quella utilizzata in copertura dovrebbe essere corrispondentemente ridotta, mentre invece la norma pone semplicemente "a carico" del Fondo di rotazione la copertura senza ridurlo di importo.

Articolo 36 ***(Rafforzamento delle ZES)***

La norma, nel sostituire il comma 6, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede che il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, identificato nel Comitato di indirizzo, sia composto anche da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede. Al Commissario straordinario di Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011⁶⁸.

Inoltre, si modifica l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 91 del 2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, prevedendo che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020), estendendone pertanto la fruibilità. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶⁸ La disposizione richiamata prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Credito d'imposta per investimenti nelle ZES – maggiore spesa in c/capitale		25	75		25	75
Compenso commissari ZES – maggiore spesa corrente	1,1	1,1,	1,1	1,1	1,1	1,1
Compenso commissari ZES-effetti riflessi – maggiori entrate tributarie contributive				0,5	0,5	0,5

La RT afferma che la presenza del Commissario straordinario del Governo comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo, oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES è limitato a 8 la disposizione comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Circa l'estensione del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2022 la RT, ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, ritiene prudentiale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella Relazione Tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti si ritiene coerente ipotizzare la ripartizione di tale costo pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.

Al riguardo, con riferimento agli oneri connessi alla presenza dei Commissari straordinari, considerato che il compenso per tutti i commissari si attesta a 800.000 euro annui lordo, andrebbero meglio specificate le singole componenti dei rimanenti oneri a carico dell'amministrazione, al fine di dimostrare l'esattezza della quantificazione riportata in RT.

Relativamente alla proroga del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2022, si osserva che la RT ipotizza un credito d'imposta di 100 milioni complessivi nel biennio 2021 e 2022 senza fornire ulteriori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi. In particolare, non viene quantificato il totale degli investimenti attivabili nel biennio 2021-2022, nè viene fornita alcuna informazione circa la tipologia di impresa che effettuerà gli investimenti.

Articolo 37

(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

L'articolo, alle lettere a) e b), dispone la proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La RT conferma che la disposizione prevede l'estensione del credito di imposta, attualmente previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, anche per l'anno 2020.

Per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori – quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro.

Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro.

L'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa 674 milioni di euro, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.37	>s	k	674	0	0	674	0	0	674	0	0

Al riguardo, in considerazione di quanto già riscontrato a commento dell'art. 24 a proposito dell'andamento in significativo aumento del tiraggio del credito di imposta in esame andrebbe verificato il carattere prudenziale dell'utilizzo per la stima degli oneri di cui alla proroga in commento⁶⁹ di un valore non attualizzato al 2020 (quello tratto da

⁶⁹ In particolare, la RT finale annessa all'A.S. 2211-B relativo all'esame del ddl di stabilità 2016 evidenziava che "la legislazione proposta prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, il riconoscimento di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni "definite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e nelle zone "non definite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (ricadenti nelle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo) come individuate dalla Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2014-2020. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo per ciascun progetto di investimento pari a 15 milioni di euro per le grandi imprese, 5 milioni di euro per le medie e 1,5 milioni di euro per le piccole. In base ai dati degli operatori del settore si evidenzia come: gli investimenti in beni strumentali materiali (al netto degli investimenti in immobili e autoveicoli) sono stati pari nel 2013 a circa 65 miliardi di euro in tutto il Paese; gli investimenti nel Mezzogiorno sono pari a circa 1/5 del totale; gli investimenti in tali beni al Sud dovrebbero essere quindi pari a circa 12,5 miliardi di euro; considerando il minore sviluppo del settore manifatturiero nel Mezzogiorno, l'esclusione dal campo applicativo del beneficio dei settori cosiddetti "sensibili" e del settore finanziario, nonché degli investimenti di minore dimensione, un ulteriore abbattimento per tener conto delle difficoltà della situazione economica e nell'accesso al credito e dei limiti massimi dei progetti di investimento ; si può stimare un valore degli investimenti agevolabili pari ad un terzo degli investimenti al Sud per circa 4,167 miliardi di euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. Considerando il peso degli ammortamenti IRAP tra piccole imprese (40,6% del totale), medie imprese (14,8% del totale) e grandi imprese (44,6% del totale) il credito massimo dal 2016 si stima in circa 617 milioni di euro (4,167 mld di euro X 40,6% X 20% + 4,167mld di euro X 14,8% X 15% + 4,167 mld di euro X 44,6% X 10%). La

F24 è relativo all'anno 2018) in considerazione del *trend* registrato. Nello specifico si ricorda che la RT originaria stimava in relazione al credito di imposta in commento per il 2017, a legislazione vigente, un credito di imposta pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019; la RT associata all'art. 7-quater, comma 1, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, stimava sempre in relazione al credito in commento oneri pari a 451 mln di euro per il 2017, 541 per il 2018 e 601 mln di euro per il 2019; la RT in esame evidenzia come da dati dichiarativi per l'esercizio finanziario 2017 il credito di imposta è pari a 436, 4 mln di euro e da dati relativi al 2018 tratti da F24 al credito si associano 674 mln di euro). In considerazione di quanto sopra rappresentato appare necessario un chiarimento circa il carattere prudenziale dell'onere indicato al fine di escludere una sottostima.

Articolo 38

(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

I commi 1 e 2 stabiliscono che al fine di potenziare la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, la percentuale dell'agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è comunque pari al 50% della spesa incrementale sostenuta.

Il comma 3 prevede che l'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT ribadisce che la disposizione modifica l'aliquota del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ripristinando la originaria percentuale al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (inclusando Abruzzo e Molise) anche sulla parte residua.

normativa, prevedendo l'utilizzabilità del credito in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento, genera i seguenti oneri:

	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-617	-617	-617	-617	0

Alla relativa copertura, pari a 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, si fa fronte relativamente alle agevolazioni in favore delle PMI, mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi della Programmazione UE FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica il credito d'imposta per un importo complessivo di 250 milioni di euro annui. La restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per le annualità considerate. Infine, le disposizioni normative introducono la possibilità dell'estensione dell'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro delle regioni del sud per l'anno 2017, subordinandola alla ricognizione finalizzata a verificare lo stato di utilizzo delle risorse del Piano di Azione coesione (PAC) non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), pagine 36-37.

Sulla base della RT annessa alla Legge di bilancio 2019⁷⁰, e tenendo conto di quanto era stato stanziato in bilancio, il recupero di gettito, dovuto alla riduzione dell'aliquota di agevolazione dal 50% al 25% a partire dal 2019, e alla contestuale riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro, risulta pari a 300 milioni di euro.

I contribuenti interessati dalla norma si collocavano già tutti al di sotto del limite massimo di beneficio concedibile pari a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti, sulla base dei dati Istat (fonte "Report Ricerca e Sviluppo in Italia"), la percentuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per il settore delle imprese localizzate nel Centro-Nord risulta pari a circa il 75% del totale. Il restante 25% risulterebbe, quindi, essere destinato alle aree del Mezzogiorno.

La RT evidenzia che alla luce del fatto che l'effetto della proposta normativa è collegato unicamente al passaggio dal 25% al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Sud, la perdita di gettito di competenza è stimata in 75 milioni di euro (300 milioni di euro X 25%).

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	(milioni di euro)		
	2020	2021	2022
Credito di imposta	0	-75	0

⁷⁰ In particolare, la RT elaborata a suo tempo in occasione dell'esame del ddl bilancio 2019 evidenziava che la norma reca "modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. La modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro. Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro. Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

Per Competenza, come segue:

	(milioni di euro)		
	2019	2020	dal 2021
Credito d'imposta	+300	+300	0

Per Cassa, come segue:

	(milioni di euro)			
	2019	2020	dal 2021	dal 2022
Credito d'imposta	0	+300	+300	0

Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. Relazione Tecnica aggiornata annessa al A.C. 1334-B, recante disegno di legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2019), 9 gennaio 2019, articolo 1, commi 70-72, pagina 27.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.38	>s	k	0	75	0	0	75	0	0	75	0

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 39

(Misura “Resto al Sud” e Fondo “Cresci al Sud”)

Il comma 1 interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno), che aveva introdotto la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud». In particolare, inserendo un comma 2-bis, precisa che per l'anno 2019 e l'anno 2020 il requisito del limite dell'età inferiore ai 45 anni si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (1 gennaio 2019).

Il comma 2 prevede che al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, si istituisce il fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il comma 3 dispone il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Il comma 4 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. È stabilito che la gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione "fuori bilancio", assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata alla Banca, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 5 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti nella qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

Il comma 6 prevede che il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa *target* è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il comma 7 abroga, infine, la disposizione istitutiva del Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata, al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura istitutiva del Fondo cresci al Sud.

La RT sul comma 1, ribadisce il contenuto della norma e afferma che ad essa non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.

Sui commi 2-6 si limita a descrivere le norme.

Evidenzia poi che al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura di cui ai commi 2-6, il comma 7 dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale, al comma 1, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti — ZES" a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che il predetto art. 34 del D.L. 34 del 2019 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione, l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 1 della disposizione, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 2, per i profili di quantificazione, posto che l'Agenzia per lo sviluppo di impresa – Invitalia Spa non è contemplata nell'ambito delle PA ai fini del SEC2010, e che le risorse finanziarie occorrenti alla istituzione del Fondo di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, sono tratte a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per la quota parte che è già destinata ai sensi della legislazione vigente alla misura prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – che viene abrogato dal comma 7 – in cui era stata prevista l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti — ZES", nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe confermata la neutralità della riprogrammazione delle risorse di cui si discorre in termini di effetti d'impatto della spesa da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica per il 2020 e 2021 in relazione alla destinazione originariamente iscritte nel FSC alle finalità di cui al soppresso articolo 34 del decreto-legge n. 34/2019.

Inoltre, si osserva che le norme istituiscono per il nuovo Fondo una contabilità speciale fuori bilancio, pertanto andrebbero chiarite le ragioni per cui non si registra un effetto di uscita dal bilancio statale. Si ricorda poi che ai sensi degli articoli 40 e 44-ter della legge di contabilità si era prevista la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

TITOLO VII MISURE PER LA DISABILITÀ

Articolo 40 *(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)*

Il comma 1, al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della disposizione, ricorda che la Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità; in particolare, sono incrementati il Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo trasporto disabili iscritto nello stato di previsione dell'istruzione e della ricerca, il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audiolesi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella tabella a seguire le risorse complessive che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza:

2020	2021	2022	A decorrere dal 2023
50	200	300	300
45	50	55	55
0	0	100	100
0	1	2	2
0	14	21	21
95	265	478	478

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO VIII MISURE PER LA FAMIGLIA

Articolo 41 *(Disposizioni a favore della famiglia)*

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.

Il comma 2 riconosce l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) anche per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020 e, con riferimento a tali soggetti, ne dispone la corresponsione esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l'importo dell'assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo viene così modulato:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 2, valutato in 348 milioni di euro per il 2020 e in 410 milioni di euro per il 2021, con riferimento esclusivamente all'onere per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa anzidette, con apposito decreto ministeriale si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.

La RT afferma che, ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio in esame al 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro), con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

- 2020: 348 milioni di euro;
- 2021: 410 milioni di euro.

Al riguardo, si rileva che la stima della platea di 440.000 nuovi beneficiari sconta un'ulteriore riduzione delle nascite rispetto agli anni precedenti che seppure confermerebbe una tendenza in atto potrebbe d'altra parte determinare una lieve sottostima⁷¹. Tra l'altro la stima non sembrerebbe tenere conto dell'applicazione del beneficio anche agli adottati per il primo anno di ingresso nella nuova famiglia. D'altra parte tali effetti potrebbero essere compensati ove si tenesse conto del fatto che difficilmente tutti gli aventi diritto presentano domanda per l'accesso al beneficio.

Si rileva poi che sulla base degli oneri complessivi stimati pari a 758 milioni di euro, il beneficio medio sarebbe di 1.722 euro. Anche se tale valore appare nel complesso ragionevole, non risulta possibile una puntuale verifica della quantificazione, visto che la RT fornisce il dato relativo ad una sola delle tre fasce ISEE in base alle quali l'entità del bonus è modulata⁷².

Si riscontra poi una lieve asimmetria nella suddivisione dell'onere tra il 2020 e il 2021 (rispettivamente il 46% il primo anno e il 54% il secondo anno), andrebbe chiarito se essa discenda dal fisiologico lieve ritardo nel riconoscimento del beneficio.

Il comma 4, modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone contestualmente la durata a 7 giorni (lett. a) e b)).

Inoltre si dispone (lettera c)) che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

La RT afferma che il congedo di paternità ha subito dalla sua introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri:

- 2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni);
- 2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni);
- 2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni);
- 2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni);

⁷¹ Si consideri che nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016. Nell'arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di circa 45 mila unità. L'ulteriore calo stimato nella RT appare pertanto plausibile, anche se potrebbe risultare marginalmente sovrastimato. V. ISTAT, [Natalità e fecondità della popolazione residente](#), 28 novembre 2018.

⁷² Per le sole famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro l'onere dovrebbe attestarsi sui 295,7 milioni (70.000 x 1920 + 70.000 x 2.304).

- 2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni);
- 2018: 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).

Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per il 2020 per la norma in esame, che è diretta a prorogare l'istituto e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:

- Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro;
- Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (SNF): 98,7 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo la quantificazione coerente con la precedente evoluzione degli oneri.

Il comma 5 rende permanente (estendendolo quindi oltre al 2021, ultimo anno di applicazione attualmente prevista) il valore di 1.500 euro del cd. "bonus asilo nido" (utilizzabile anche per forme di supporto presso la propria abitazione nel caso di bambini con malattie croniche) (lettera a)).

Inoltre (lettera b)), incrementa il buono di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro e di ulteriori 1.000 euro per quelli con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Un apposito DPCM potrà rideterminare, a decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante, nel rispetto del limite di spesa programmato, tenendo conto degli esiti del previsto monitoraggio.

Infine (lettera c)), riconosce l'anzidetto beneficio nel limite massimo di massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 5, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

La RT afferma che le disposizioni sono finalizzate a incrementare dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla

frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.

L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.

Elementi di consuntivo e di monitoraggio.

L'utilizzo dello strumento è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:

- 2017: 5,8 mln di euro;
- 2018: 75 mln di euro;
- 2019 (a tutto settembre): 163 mln di euro.

Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontavano a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio, pari a 1.500 euro annui, previsto a normativa vigente, anche considerando la parametrizzazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo, nonché dell'importo medio del buono usufruito, inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:

	<i>(milioni di euro)</i>									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) nuovo limite spesa	520	530	541	552	563	574	585	597	609	621
b) limite spesa vigente	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
(a-b) maggiore onere	190	200	211	222	233	244	255	267	279	291

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato.

Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Al riguardo, rilevato che in ogni caso l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto dal comma 355 della legge n. 232 del 2016, novellato dai commi in esame, un meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale sospensione nel riconoscimento del beneficio nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile, si ritiene che, in presenza di un limite di spesa vigente ritenuto congruo, gli incrementi monetari previsti, stante le disponibilità di posti negli asili-nido, non dovrebbero determinare oneri complessivi eccedenti i nuovi livelli di risorse appostate per finanziare la misura. Ad analoga conclusione si perviene considerando i valori di consuntivo forniti.

Nulla da rilevare per i profili di copertura.

Articolo 42 ***(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)***

Il comma 1 eleva per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni da 6.713,98 a 8.000 euro annui il limite di reddito, comprensivo di quello del coniuge, sotto il quale è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Viene inoltre specificato che per l'ulteriore requisito finora previsto, ovvero la non convivenza, non si deve tenere conto di altri soggetti non titolari di un reddito proprio nè di collaboratori domestici, colf e badanti.

Il comma 2 sopprime la lettera a) del comma 160, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015.

La RT afferma che, mediante elaborazioni effettuate su un *dataset* che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571. Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa - 20,9 milioni di euro.

Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari, in milioni di euro:

	2020	2021	2022
Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9

Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.

I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la

riduzione della pressione fiscale, come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo, nulla da osservare per la quantificazione relativa all'elevazione del limite reddituale per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del canone RAI, avendo la RT incluso nella stima tutta la platea potenzialmente interessata dalla norma. Si osserva, tuttavia, che la norma introduce un'ulteriore novità, rappresentata dal fatto che mentre prima si prescriveva che non dovessero esserci conviventi salvo il coniuge, ora invece si ammette la convivenza con altri soggetti non titolari di reddito proprio e con collaboratori domestici, colf e badanti. Data la tipologia dei soggetti in questione, la portata finanziaria della disposizione non sembra affatto trascurabile, impattando anche sui soggetti che già rispettavano il più basso limite reddituale precedente ma che, convivendo con badanti ecc., non avevano diritto al beneficio e che lo acquisirebbero con la norma in esame. La questione andrebbe chiarita, in relazione sia alle stime *ex ante* relative all'impatto della vigente disposizione, che alle risultanze di bilancio derivanti dalla stessa norma.

TITOLO IX MISURE DI SETTORE

Capo I Misure in materia di cultura e informazione

Articolo 43 (App18)

Il comma 1 rfinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020.

Il comma 2 specifica che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La RT conferma che la disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.

Certifica che dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.

Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF, evidenzia che vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i

precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni: 2020: 110 milioni di euro; 2021: 50 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 43	>s	c	160	0	0	110	50	0	110	50	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di certificare il grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili, sarebbero utili i dati concernenti la platea dei beneficiari nonché l'ammontare unitario del bonus previsto.

Articolo 44, commi 1 e 2

(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze. Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D.Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi – prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento – derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D.Lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti. Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente. Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".

La RT certifica sul comma 1 che la norma autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.

Sul comma 2, afferma che ivi si dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Co. 1	>e	t/c	0	0	0	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, al fine di certificare il grado di congruità della misura ivi prevista, sarebbero utili i dati e parametri nonché la platea dei beneficiari della speciale indennità da riconoscersi ai dipendenti del MIBACT. Inoltre, andrebbe valutato il rischio che dal riconoscimento dell'indennità in questione prevista *ad hoc* per il solo personale del ministero dei beni culturali seguano istanze da parte dei dipendenti di altre amministrazioni del medesimo comparto. Per quanto concerne i profili d'impatto attesi anche sui saldi finanza pubblica, sarebbero utili i prospetti di calcolo degli effetti "indotti" con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 della R.G.S..

Quanto poi alla copertura che i commi 1 e 2 dispongono a valere degli introiti da vendita di biglietti e da canoni di concessione in relazione alle entrate riassegnabili di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 42/2004, sarebbe utile innanzitutto il dato

complessivo delle entrate in questione che ad un primo esame non sembrerebbe adeguato rispetto agli oneri previsti dalle due norme⁷³.

Posto poi che l'articolo 110 del codice dei beni culturali prevede la destinazione a varie esigenze di spesa del Ministero, andrebbe acquisito il quadro di sintesi dei capitoli interessati dalla riassegnazione di entrate nonché assicurazioni in merito alla possibilità che le relative dotazioni possano essere effettivamente ridotte, a decorrere dal 2020, alla luce degli utilizzi registrati negli ultimi anni. Sul punto, va evidenziato che tra le varie destinazioni previste per legge⁷⁴ ve ne sono alcune di spesa in conto capitale, ragion per cui in tal caso si verrebbe a registrare anche una dequalificazione delle risorse previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, si osserva che sarebbe più corretto e più trasparente disporre la formale riduzione delle dotazioni dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del MIBAC che ai sensi della legislazione vigente sono interessati dalla riassegnazione delle entrate in questione.

Infatti, la copertura a valere di entrate, seppure finalizzate per legge e stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis* della legge di contabilità, non sarebbe consentita in quanto si tratta di entrate considerarsi già scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente, anche ai fini delle previsioni di spesa.

A ben vedere, ciò dovrebbe pertanto indurre a disporre la formale riduzione, a decorrere dal 2020, per l'importo previsto come limite massimo, delle dotazioni dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del MIBAC che ai sensi della legislazione vigente sono interessati dalla riassegnazione delle entrate in questione.

Articolo 44, comma 3

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo)

Il comma 3 prevede che una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pari a 75 milioni di euro per il 2020, incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'art. 13 della L. 220/2016.

La RT certifica che la norma prevede che una quota – pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 – delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 (conseguente alla delibera n. 10 del 2018) al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano destinate all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n.

⁷³ Il Capitolo 2584 dello stato di previsione dell'entrata reca una previsione di incassi per 28,48 milioni di euro annui per il triennio 2020/2022 a fronte di oneri per 22,5 milioni in base al comma 1 e per 10 milioni in base al comma 2.

⁷⁴ Ai sensi dell'articolo 110, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali.

220 (in particolare, saranno stanziati sul capitolo 7765 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema).

In proposito, la RT fornisce conferma che tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del CIPE.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 3	>s	k	75	0	0	75	0	0	75	0	0

Al riguardo, va rammentato che l'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge di contabilità prescrive che la formale copertura di un "nuovo" onere debba sempre avvenire *in primis* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, ivi precisandosi che ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.

Ne segue che la formale destinazione delle risorse *de quo* al fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema dovrebbe essere accompagnata alla formale riduzione della autorizzazione di spesa che ha originato il cofinanziamento "Stato" del Piano operativo «Cultura e turismo» di cui alla delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31.

Pur non essendovi obbligazioni già assunte come asserito dalla RT, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse già assegnate per il 2020 non comprometta gli interventi programmati⁷⁵.

Quanto allo scrutinio dei profili d'impatto sui saldi, considerando che l'allegato ascrive effetti simmetrici in conto maggiori spese in conto capitale sui tre saldi per il 2020, andrebbe confermato che tali effetti derivino dalla previsione che tali importi sarebbero altrimenti stati risparmiati, il che sarebbe peraltro coerente con la libera disponibilità delle risorse.

⁷⁵ In particolare secondo il Piano operativo Cultura e turismo, allegato alla delibera CIPE del 21 marzo 2018 n. 31, per il 2020 sono previste spese pari a 150 milioni che quindi per effetto della norma in esame sarebbero dimezzate.

Articolo 44, comma 4 ***(Fondo unico per lo spettacolo)***

La norma prevede l'aumento del FUS di 10 milioni di euro a valere su una quota delle risorse previste dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019. Tale ultima disposizione aveva autorizzato la spesa di 15.410.145 euro, per l'anno 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche. Si stabilisce infine che il comma in esame entra in vigore alla data di pubblicazione della legge di bilancio, e non – come previsto dall'articolo 119 – il 1° gennaio 2020, presupponendo pertanto una entrata in vigore differenziata e anticipata rispetto alle altre disposizioni.

La RT conferma che ivi si incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.

È prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato, come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge di contabilità. Pertanto, si segnala che l'incongruenza della norma che incide sull'esercizio finanziario 2019 rispetto al contenuto del disegno di legge.

Con riferimento alla copertura, si osserva in ogni caso che essa andrebbe disposta tramite formale riduzione dell'autorizzazione di spesa cui si attinge e non disponendosi "a valere" di essa. Inoltre, posto che l'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura aveva stanziato 15,4 milioni di euro per i servizi generali di supporto del Ministero, andrebbe confermata la disponibilità dei 10 milioni di euro ora destinati all'incremento del FUS.

Infine, andrebbero meglio precisate le ragioni della compensazione disposta a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti alla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Infatti, nel caso in esame non si verte sull'anticipazione di una spesa prevista in annualità successive ma sulla differente destinazione di spese già previste per il medesimo anno. In ogni caso,

posto che la norma incide sull'esercizio 2019, non si vede come possa essere disposta compensazione nella sezione II del disegno di legge come affermato dalla RT, mentre invece chiaramente l'anno 2019 non è presente nelle tabelle del bilancio 2020.

Articolo 45 ***(Misure in materia di editoria)***

Il comma 1 prevede la concessione alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo, fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno, è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che i contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore a 20 milioni di euro.

Il comma 3 nelle more di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione, differisce di 12 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla Legge di bilancio 2019.

La RT riferisce sui commi 1 e 2 che al fine di sostenere le amministrazioni scolastiche nella promozione della lettura dei giornali tra gli studenti di tutti i cicli d'istruzione, prevede la concessione alle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo può ammontare fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente, nel rispetto del limite di spesa stabilito ai sensi di cui al comma 2, ed è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Evidenzia che per la copertura finanziaria della misura, al comma 2, si prevede che a decorrere dal 2020, nell'ambito del DPCM di riparto annuale delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, sia destinato annualmente alla misura un importo non superiore a 20 milioni di euro, importo che rappresenta il tetto di spesa per l'erogazione dei contributi. Conseguentemente, viene previsto all'ultimo periodo del comma che la dotazione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Quanto al comma 3, afferma che la disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la

progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D.Lgs. n. 70 /2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo.

Sul punto, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti i commi 1 e 2, tenuto conto che l'autorizzazione ivi prevista a decorrere dal 2020 è chiaramente formulata come limite massimo di spesa e che l'onere ad essa sotteso presenta un evidente carattere di modulabilità ("fino" all'80 per cento della spesa), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire un apprezzamento del grado di congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni prevedibili, sarebbero utili i dati di stima concernenti la platea dei beneficiari (scuole pubbliche di ogni ordine e grado) e l'ammontare medio degli oneri unitari che si prevede da sostenere per assicurare la fruizione di abbonamenti annuali *online* ai quotidiani.

Articolo 46

(Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

Il comma 1 autorizza la spesa di 8 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni del periodo 2020-2022, in favore del Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire la proroga della convenzione con il centro di produzione S.p.A. (Radio radicale), fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la relativa spesa.

Il comma 2 stabilisce che fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completarsi entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto, salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

La RT ribadisce che la norma autorizza, per il periodo 2020-2022, la spesa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data, al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione alla spesa limitata all'entità delle risorse stanziare, non ci sono osservazioni.

Articolo 47 **(Misure per l'innovazione)**

Il comma 1 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, la disposizione aggiunge alle risorse già previste dalla legislazione vigente 6 milioni per l'anno 2020; 8 milioni per l'anno 2021; 10 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.

Il comma 3 novella il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, disponendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individui, promuova e gestisca progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Sottolinea che le risorse, così rideterminate, mirano al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione. In particolare, si dispone uno stanziamento, per le spese di parte corrente, di 6 milioni di euro per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 in aggiunta alle risorse già previste.

Sul comma 2, ribadisce che la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Quanto al comma 3, assicura che dalla disposizione ivi prevista non derivano effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente e in conto capitale.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	6	8	10	6	8	10	6	8	10
Co. 2	>s	k	5	5	0	2	5	3	2	5	3

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazioni di spesa limitate all'entità delle risorse previste, non ci sono osservazioni.

Sui profili d'impatto ascritti ai saldi tendenziali di finanza pubblica, posto che in relazione al comma 2 si riscontra una diversa articolazione degli effetti d'impatto rispetto al biennio 2020/2021 interessato dalla competenza finanziaria, sarebbero utili maggiori informazioni in merito agli interventi previsti e alla spendibilità delle relative risorse.

Capo II

Misure in materia di giustizia

Articolo 48

(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

Il comma 1 consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.

Il comma 2 autorizza la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.

La RT evidenzia che la disposizione consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019.

Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.

La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le restanti 50 unità potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over per 50 unità.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

Anno	Onere annuo per 200 unità
2020	13.962.056,00
2021	16.695.800,00
2022	18.258.140,00
2023	18.617.344,00
2024	23.615.918,00
2025	23.755.234,00
2026	24.182.536,00
2027	24.681.056,00
2028	25.108.360,00
2029	25.606.880,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente ed in conto maggiori entrate tributarie correnti.

<i>(milioni di euro)</i>											
			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	14	16,7	18,3	14	16,7	18,3	14	16,7	18,3
Co. 2	>s	k				6,8	8,1	8,9	6,8	8,1	8,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione della spesa, pur considerando che l'autorizzazione di spesa è configurata quale tetto massimo, occorre però evidenziare che la RT non presenta in modo esauriente tutti i dati inerenti ai costi unitari. Va aggiunto che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S (Paragrafo 5) prevede che in presenza di norme concernenti il pubblico impiego, la relazione tecnica dovrebbe indicare anche la fonte dei dati utilizzati e fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica delle quantificazioni, anche con riferimento al processo di definizione utilizzato. Ne segue, che la RT andrebbe integrata con l'esposizione dei dati retributivi medi unitari illustrativi dell'onere complessivo indicato per ciascuna annualità, alla luce della peculiare disciplina della progressione del trattamento economico previsto per il personale di magistratura.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come peraltro espressamente evidenziato dalla citata Circolare n. 32/2010, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 49, comma 1

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

Il comma 1 introduce un ulteriore comma, il 311-*bis*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei sette direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

La RT riferisce sul comma 1 che ivi al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge.

Certifica che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non espone valori.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che le disposizioni in esame si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti finanziari che sono da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 50 ***(Tesoreria spese processi civili)***

L'articolo 50 reca una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, estendendo le modalità attuative del Fondo unico giustizia penale anche al Fondo unico giustizia civile.

I commi 1 e 2 recano modifiche di coordinamento rispettivamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, conseguenti alla riscrittura da parte del successivo comma 3 del comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008.

In particolare, il comma 3 estende al FUG civile, in quanto compatibili, le modalità attuative del FUG penale già individuate con il DM n. 127/2009. Si rinvia per ulteriori misure di carattere amministrativo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. A far data dal 1° luglio 2020 è prevista l'accensione di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale. Si dispone l'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196/2009, nonché ad altre misure di carattere informativo sulle giacenze di Tesoreria al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria. Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accessi presso le banche e Poste italiane S.p.A. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Il comma 4 dell'articolo 50 del disegno di legge prevede che alle somme di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

La RT si sofferma sulle norme evidenziando che l'accentramento in capo ad Equitalia Giustizia dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi, consente di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi.

Parimenti, tenuto conto della assai significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe:

- i) in una forma copertura del fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato;
- ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili, ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2-*bis*, lettera a), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008, riferisce che si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari).

Sul punto, evidenzia che dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa poi confluita nei commi 471 — 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 emergeva che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammontava a 15 miliardi di Euro.

In merito al comma 1 (Articolo 2, comma 2-*bis*, lettera b), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008) la RT afferma che si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare.

Sul punto, certifica che il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia —Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie "ipotecarie" che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di Euro di consistenza su base annua.

Per cui, ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale assolutamente prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriverebbe una

consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie che ne risulterebbe pari a circa 45 miliardi di Euro.

La RT conclude che sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di Euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudentiale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile — quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. — non si hanno, al momento, dati certi disponibili).

La RT certifica che tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo della legge di bilancio 2020, dipende funzionalmente da diversi fattori:

- la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;
- i requisiti inseriti nella proposta normativa che Equitalia Giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;
- il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia Giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;
- l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative orientate alla conduzione, ad opera delle competenti Autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, la RT evidenzia che l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, Legge n. 196/2009) viene declinata nei contenuti della seguente tabella:

(milioni di euro)

Spese	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SNF del bilancio dello Stato	-8	-106	-169	-109	-146	-179	-205	-228	-255	-281
Fabbisogno	0	-104	-151	-94	-137	-172	-198	-222	-249	-270
Indebitamento netto	-14	-178	-244	-171	-215	-236	-273	-294	-329	-348

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	s	c	-8	-106,7	-169,0	0	-104,7	-151,0	-14	-178,0	-244,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur convenendo con l'effetto finanziario "virtuoso" per la finanza pubblica derivante dalla riconduzione alla tesoreria unica delle risorse riferibili al FUG Giustizia relativamente al comparto della giustizia civile, atteso che ciò si traduce in effetti positivi sia sul fabbisogno di cassa del settore statale sul versante della sua copertura che, più direttamente "sopra linea", per tale via attraverso il contenimento degli oneri relativi alle emissioni del debito pubblico occorre segnalare che la RT non espone tutti i dati necessari a comprovare la quantificazione su base annua della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla normativa in esame. In particolare, non sono indicati i criteri adottati dalla RT per la determinazione dei risparmi di spesa in conto interessi conseguenti dalla stima di giacenze pari a circa 50 miliardi di euro per cui si afferma solamente che si è tenuto conto dell'andamento dei tassi di interesse con particolare attenzione al segmento del breve termine e ipotizzando un aumento dei tassi nel 2022. Pertanto, sarebbe necessaria un'integrazione della RT che fornisca la misura dei tassi considerati per ciascuna annualità a conforto della stima del minor onere conseguentemente calcolato in relazione alle mancate emissioni di titoli del debito. Andrebbero poi illustrati i procedimenti che hanno portato al calcolo di differenti impatti sui tre saldi, con un impatto sempre maggiore sull'indebitamento netto e inferiore in misura variabile sugli altri due saldi (posto a 100 l'effetto sull'indebitamento, l'impatto sul saldo netto da finanziare varia tra il 57% e l'87% a seconda degli anni) e addirittura nullo sul fabbisogno nel primo anno.

Sul punto, andrebbe inoltre richiesto se la stima dei risparmi per la spesa che è prevista in conto interessi per il triennio 2019/2021, abbia tenuto debitamente conto anche del "correttivo" da rapportare all'onere di spesa per i maggiori interessi "passivi" sulle giacenze di tesoreria, per la componente da riconoscersi in favore dei titolari (Equitalia Giustizia) che d'ora in poi saranno detenute a valere del sistema di tesoreria unica⁷⁶.

⁷⁶ Capitolo 3100 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 51

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

L'articolo 51, comma 1, primo periodo, dispone che non siano dovute imposte sulle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo - siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie di cui agli articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte⁷⁷ - nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale. Il secondo periodo del medesimo comma reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 88, comma 3, lettera a) del TUIR (di cui al d.P.R. n. 917 del 1986). Tale articolo include tra le sopravvenienze attive⁷⁸, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES, talune tipologie di indennità conseguite a titolo di risarcimento. La disposizione in esame chiarisce che non sono comunque indennità tassabili ai fini IRES le somme di cui al primo periodo.

La RT non ascrive effetti finanziari all'articolo in esame. Essa osserva preliminarmente che i casi interessati dalla norma sono numericamente limitati: dai dati recenti risulterebbe, infatti, che annualmente le pronunce della CEDU che interessano un cittadino italiano siano circa una ventina. Di questi, l'ottanta per cento sarebbe da riferirsi a ricorsi considerati ricevibili dalla Corte. Riguardo a questi ricorsi, nella metà dei casi (circa otto, secondo queste valutazioni) la Corte riconosce un indennizzo. Inoltre, continua la RT, gli indennizzi risultano essere in tutti i casi al netto di imposizione fiscale e la prassi degli Uffici finanziari risulterebbe in linea con tale impostazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 52

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

L'intervento normativo prevede la sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, denominandolo "*Piante organiche flessibili distrettuali*", lasciando inalterato il numero degli articoli che lo componevano (articoli da 4 a 8 della medesima legge), procedendo invece alla loro sostituzione integrale.

Il nuovo articolo 4 del Capo II della citata legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di

⁷⁷ L'articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura di composizione amichevole, in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo. L'articolo 62A del medesimo Regolamento disciplina invece il caso della "Dichiarazione unilaterale", ossia il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole. In tali casi lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. La richiesta deve contenere il riconoscimento che vi sia stata una violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e l'impegno a fornire adeguata riparazione e ad adottare le eventuali misure correttive che risultino necessarie.

⁷⁸ Secondo l'art. 88, comma 1, TUIR, sono da considerarsi sopravvenienze attive "i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura.

All'articolo 5 del Capo II della citata legge n. 48, una significativa innovazione è prevista dal comma 3 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come modificato prevede che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia.

All'articolo 7 è confermata di fatto la disciplina vigente.

Il nuovo articolo 8 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

La RT riferisce che l'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.

La pianta organica flessibile destina una *task force* di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Si innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate.

L'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio

prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese, ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinamentali di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La RT assicura che gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Specifica altresì che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici nè ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, nè in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme in esame, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito delle dotazioni organiche e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Capo III ***Misure per esigenze abitative***

Articolo 53 ***(Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)***

La norma è finalizzata a promuovere un Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana (di seguito Programma), al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali.

Con decreto ministeriale sono definiti:

- i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ammissibilità al finanziamento;

- l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione;
- i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione;

Ai fini della valutazione delle proposte da inserire nel Programma viene istituita una Alta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rappresentanti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto ministeriale. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento i comuni possono prevedere l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione.

Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Infine, si stabilisce che le risorse di cui:

- all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2, commi 64 e da 66 a 69, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- all'art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzate a sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
- all'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente), da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi;

sono rese indisponibili per le finalità originarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo programma nazionale per la qualità dell'abitare- maggiore spesa in c/capitale	12,2	27,3	74,1	12,2	27,3	74,1
Utilizzo risorse per edilizia residenziale rese indisponibili e acquisite all'erario – maggiore entrate extratributarie		20	30			

La RT conferma che l'istituzione dell'Alta Commissione ed il previsto avvalimento delle strutture, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla possibilità di esclusione da parte dei comuni del pagamento del contributo di costruzione la RT afferma che la norma, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 8 la RT specifica che alla realizzazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" concorrono, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.

Secondo la RT trattandosi di risorse inutilizzate è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Concorre, altresì, a complemento della copertura del "Piano" la riduzione, disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio delle disponibilità:

- dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, nonché per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", iscritta sul capitolo MIT n. 7442 pg 3. Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all'annualità 2019 che si renderanno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario;
- dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (capitolo 7440/1, "riassegnazioni di entrata per

realizzare un piano nazionale di edilizia abitativa") per l'anno 2020, pari a 3,48 milioni.

Al riguardo, con riferimento alle risorse relative ai finanziamenti per edilizia residenziale resi indisponibili e da versare al bilancio dello Stato, sarebbero utili maggiori informazioni circa l'entità delle somme inutilizzate, specificando se a fronte del mancato utilizzo siano definitivamente venute meno le finalizzazioni previste a legislazione vigente, escludendo in tal modo l'insorgenza di future esigenze finanziarie che potrebbero far emergere l'insufficienza delle risorse da utilizzare allo scopo, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si conferma che nella sezione II del disegno di legge di bilancio sono defINANZIATI il comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 per 8,7 milioni di euro nel 2020, 7,2 milioni di euro nel 2021 e 44,1 milioni di euro nel 2022, nonché il comma 12, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 per 3,5 milioni di euro nel 2020 che completano la copertura del Programma.

Per quanto riguarda la riduzione in sezione II del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, si osserva che al corrispondente capitolo è presente una riduzione che tuttavia sembra da ricondurre, data l'identità di importi, alla disposizione prevista dall'articolo 99, comma 3 del presente disegno di legge e pertanto non si rinviene la riduzione conseguente alla norma in esame⁷⁹.

Capo IV

Misure in materia di sanità

Articolo 54

(Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

Il comma 1, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge n. 145 del 2018, abolisce, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006. Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis), della citata disposizione normativa.

Il comma 2 incrementa conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il comma 3 riduce di 20 milioni di euro per il 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 la dotazione del fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 804, della legge n. 205 del 2017.

⁷⁹ In particolare il Fondo citato è ridotto alla sezione II (cap. 7593 tab. MEF) per effetto della sezione I in misura pari a 26 milioni di euro nel 2020, 25 milioni di euro nel 2021 e 21 milioni di euro nel 2022 che corrispondono agli importi derivanti dall'articolo 99, comma 3 del presente disegno di legge.

La RT rappresenta che l'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. "*superticket*"), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1, comma 796, lettera p-*bis* della medesima legge n. 296).

Alcune regioni, in attuazione di tale ultima previsione, non applicando il *superticket*, hanno adottato le seguenti misure alternative:

- introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;
- rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;
- incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro, per le ricette di specialistica ambulatoriale;
- rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all'applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato equivalente dai competenti Tavoli tecnici, rispetto a quello atteso qualora fossero stati applicati i 10 euro sull'allora numero di ricette non esenti.

La proposta in argomento, che prevede la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota fissa a livello nazionale e delle misure di partecipazione alternative eventualmente adottate dalle regioni, determina una minore entrata per il SSN pari a 185 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti all'anno 2018.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 2020.

Regioni - Province autonome	Numero di ricette specialistica ambulatoriale non esenti	Importo della quota fissa nazionale ricetta	Importo P-bis su specialistica ambulatoriale	Importo della Quota Fissa nazionale P-bis su farmaceutica convenzionata	Totale gettito quota fissa rilevabile da flussi TS	Ambiti assistenziali d'intervento misure alternative regionali ex p-bis	Gettito annuo atteso quota fissa stimato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= b + c + d	(f)	(g)= a*10, con eccezione di Piemonte e Lombardia come da colonna (e)
Piemonte	6.027.911	-	53.333.348	-	53.333.348	100% specialistica ambulatoriale	53.333.348
Valle d'Aosta	183.641	-	1.275.485	-	1.275.485		1.836.410
Lombardia	12.087.288	-	108.185.684	-	108.185.684	100% specialistica ambulatoriale	108.185.684
PA di Bolzano	700.351	-	-	-	-		7.003.510
Pa di Trento	829.886	-	-	-	-		8.298.860
Veneto	5.839.386	-	52.197.280	-	52.197.280		58.393.860
Friuli Venezia Giulia	1.366.757	-	14.636.672	-	14.636.672	100% specialistica ambulatoriale	13.667.570
Liguria	1.931.430	19.314.080	-	-	19.314.080		19.314.300
Emilia Romagna	6.942.859	-	21.770.065	15.593.147	37.363.212		69.428.590
Toscana	4.366.553	-	18.070.868	18.964.154	37.035.022		43.665.530
Umbria	1.236.588	-	3.888.370	2.633.049	6.521.419		12.365.880
Marche	1.337.118	13.371.180	-	-	13.371.180		13.371.180
Lazio	4.623.166	46.228.369	-	-	46.228.369		46.231.660
Abruzzo	1.078.334	10.783.330	-	-	10.783.330		10.783.340
Molise	167.907	1.675.160	-	-	1.675.160		1.679.070
Campania	2.459.195	24.581.680	-	-	24.581.680		24.591.950
Puglia	1.747.994	17.339.090	-	-	17.339.090		17.479.940
Basilicata	594.033	-	-	6.315.993	6.315.993	100% farmaceutica convenzionata	5.940.330
Calabria	631.206	6.316.683	-	-	6.316.683		6.312.060
Sicilia	1.924.202	19.235.510	-	-	19.235.510		19.242.020
Sardegna	1.245.505	-	-	-	-		12.455.050
Totale Italia	57.321.310	158.845.082	273.357.771	43.506.344	475.709.198		553.580.142

FONTE DATI: ELABORAZIONE SU DATI TS 2018

L'onere è stato stimato sulla base dei dati rilevati dai flussi TS dell'anno 2018 di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata.

La stima è stata così effettuata:

- 1) per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica — e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) — la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del *superticket*;
- 2) per le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle

prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è parzialmente coperto, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge n. 205 del 2017, finalizzato proprio alla riduzione del superticket in esame.

Al riguardo, preso atto dei dati presentati dalla RT, desunti dal sistema TS, si rileva che, attualmente le entrate teoricamente ascrivibili al superticket dovrebbero essere pari a 573 milioni di euro circa, essendoci 57,3 milioni di ricette. Invece si dispone la copertura pari a 554 milioni di euro che sarebbe pari al gettito atteso stimato dall'ultima colonna della tabella fornita dalla RT. Tale minor valore è dovuto alla scelta compiuta dalla RT di effettuare la stima per le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro è stata sostituita da misure alternative nell'ambito della specialistica ambulatoriale (Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (Basilicata), prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018. Ciò ha comportato per le sole regioni Piemonte e Lombardia l'utilizzo del minor gettito derivante dalle misure alternative con una differenza al ribasso di circa 20 milioni. Tuttavia, non sono chiare le ragioni di tale scelta posto che sembrerebbe più corretto prendere sempre a riferimento il gettito atteso dall'entrata che ora si sopprime e non gli eventuali scostamenti derivanti dalle misure alternative considerato pure che tali misure avrebbero dovuto invece essere "equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario" (cfr. L. 296/2006, co. 796, lett. p-bis)).

Si rileva inoltre che l'abolizione del fondo previsto dal comma 804 della legge 205/2017 priverà le regioni delle corrispondenti risorse pari a 60 milioni che erano state destinate nel 2018 per 48 milioni in rapporto alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard e per 12 milioni come parziale compensazione dello scostamento tra il gettito teorico del superticket e il gettito effettivo derivante dalle misure alternative adottate dalle regioni⁸⁰. Poiché resta garantito il finanziamento complessivo del FSN, come da ultimo definito dall'articolo 1, comma 514, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), che non viene modificato, non sembrerebbe corretto scontare le minori spese derivanti dall'abolizione del fondo citato, atteso che resta comunque a

⁸⁰ Cfr. DM 12 febbraio 2019, Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2019, n. 102.

carico del bilancio statale l'onere di garantire ai SSR le somme finora erogate ricorrendo, appunto, al fondo in questione.

Inoltre, per i profili di quantificazione va considerato che le stime si fondano solo sull'ultimo anno mentre invece andrebbero valutate anche le tendenze generali sulle ricette di specialistica e i possibili effetti di ampliamento delle prestazioni dovuti proprio all'eliminazione del superticket.

Articolo 55

(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

Il comma 1, per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018⁸¹, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.

Il comma 2 stabilisce che le apparecchiature sanitarie di cui al comma 1, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di medicina generale, secondo modalità individuate dalle aziende medesime.

La RT afferma che la stima dell'onere derivante dal fabbisogno di apparecchiature sanitarie da destinare per le prestazioni di competenza dei medici di medicina generale ammonta alla cifra stanziata.

L'importo è stato stimato considerando distribuiti sul territorio nazionale circa 46.243 medici di medicina generale (valore fornito da annuario statistico ENPAM anno 2017) e tenendo in considerazione che sull'intero territorio i medici sono distribuiti in modo disomogeneo. Da questo si ipotizza quanto segue:

circa 13.873 medici di medicina generale, corrispondenti al 30% operano in ambiti isolati. Si ipotizza un investimento unitario pari a 10.000 euro, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, *holter*, spirometro, *dermoscan* ecc.), per un costo totale pari a 138,730 milioni di euro;

circa 8.092 ambiti aggregati di medici di medicina generale, in cui i rimanenti 32.370 medici, corrispondenti al 70% del totale, operano in aggregazioni mediamente composte da 4 unità. Si ipotizza in tali casi un investimento unitario pari a 12.000 euro, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, *holter*, spirometro, *dermoscan*, ecc.), per un costo totale pari a 97,104 milioni di euro.

La corrispondente copertura è individuata a valere sull'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, ricomprese nella deliberazione CIPE n. 51 del 24/07/2019, in corso di formalizzazione.

⁸¹ V. articolo 9 del presente DDL.

Al riguardo, si osserva, in rapporto alla numerosità dei medici di medicina generale e alla loro suddivisione in studi singoli ed associati, che dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENPAM⁸² risultano iscritti nel 2017 al Fondo medicina generale 71.422 medici, cifra considerevolmente più elevata di quella riportata nella RT (46.243), anche se in essa vanno inclusi i pediatri di libera scelta per i soggetti fino a 14 anni di età. Appare invece ampiamente prudenziale la stima di un 30% di medici di medicina generale attivi in studi singoli, atteso che la tendenza generalizzata è quella dello studio associato. Nulla da osservare sulla composizione media degli studi associati (4 unità secondo la RT), per legge costituiti da almeno 3 soggetti. Nel complesso, comunque, il numero di studi attivi dovrebbe risultare in linea con quanto stimato dalla RT. Preso poi atto dei chiarimenti relativi ai costi per le apparecchiature che si intende fornire agli studi di medicina generale, che sembrano ispirati a criteri di prudenzialità, per i profili di competenza non dovrebbero comunque registrarsi criticità, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che la tipologia di intervento in esame consente ampi margini di modulabilità delle risorse disponibili. Si rileva, infine, che alla norma non sono ascritti effetti nel prospetto riepilogativo dei saldi. Pur disponendosi l'utilizzo di somme già stanziare, si osserva che la tipologia di intervento in esame (l'acquisizione di macchinari da studio medico e non di macchinari ospedalieri come TAC, RMN ecc., per i quali è ragionevole attendersi tempi più estesi per l'espletamento delle relative procedure) e il fatto che si provveda su risorse ad oggi non ancora ripartite fra le regioni inducono ad ipotizzare che potrebbero registrarsi accelerazioni dei flussi di cassa rispetto ai tendenziali a legislazione vigente, con conseguenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Capo V

Misure in materia di pensioni

Articolo 56

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

Il comma 1 estende l'accesso alla prestazione c.d. Ape sociale anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa, nei termini schematicamente riprodotti nella seguente tabella.

⁸² V. [Corte dei conti – Relazione Enpam esercizio 2017](#), pagina 16.

Anno	Oneri (milioni di euro)
2020	108,0
2021	218,7
2022	184,6
2023	124,4
2024	57,1
2025	2,2
2026	0

Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, ricorda che l'autorizzazione di spesa rappresenta appunto un limite di spesa e che è stata calibrata anche tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando il maggiore onere derivante da tale incremento a circa 15.000 nuovi accessi.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e si evidenzia che la platea dei soggetti è conforme a quella stimata dalla RT (14.000 unità) nella precedente proroga (al 2019), disposta con il decreto-legge n. 4 del 2019, e che i relativi oneri finanziari appaiono in linea con quelli stimati nella medesima RT. Atteso che anche la quantificazione del decreto-legge n. 4 del 2019 risultava coerente con le stime della RT relativa al secondo anno di applicazione della norma e che si è tenuto conto di dati di monitoraggio evidentemente disponibili, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 2 demanda ad apposito DPCM l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 3 demanda ad apposito DPCM l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, alla luce delle due clausole di invarianza, sarebbero utili elementi idonei a dimostrare la possibilità di istituire e far funzionare le due Commissioni di studio previste avvalendosi delle sole risorse disponibili a bilancio.

Articolo 57 ***(Opzione donna)***

Il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'efficacia del meccanismo di accesso al pensionamento denominato "opzione donna".

La RT ricorda che la normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Di fatto la norma estende la facoltà alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 nel corso dell'anno 2019.

La RT ha effettuato le valutazioni sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC.

Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (legge 208/2015 e legge 232/2016, decreto-legge 4/2019).

La RT ricorda che l'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei tre anni compresi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del decreto-legge n. 4 del 2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500, di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno

solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 11.400 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 2.700 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 4.100 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. Tale distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari all'8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019⁽¹⁾

(milioni di euro)

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Effetti pensionistici (- = risparmio)	TFS/TFR comparto pubblico (- = risparmio)	Effetti finanziari complessivi (- = risparmio)	Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali (- = risparmio)
2020	9,1	66,7	-	66,7	66,7
2021	15,4	187,2		187,2	187,2
2022	15,9	240,3	51,0	291,3	282,1
2023	12,5	212,8	47,0	259,8	251,3
2024	7,9	146,8	17,0	163,8	160,7
2025	3,0	65,3	-15,0	50,3	53,0
2026	0,6	-7,0	-35,0	-42,0	-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2019

Al riguardo, si premette che diversi dati, come gli importi medi pensionistici e la riduzione dei medesimi per effetto del calcolo contributivo, appaiono differenti rispetto a quelli da ultimo riportati nella RT al decreto-legge n. 4 del 2019 (da 1.200 a 1.150 euro per le pensioni delle lavoratrici dipendenti private, da 1.400 a 1.300 euro per le pensioni delle dipendenti pubbliche e da 800 a 880 euro per le lavoratrici autonome). Andrebbe confermato che tali differenze scaturiscono dalla diversità del periodo monitorato (i 3 anni precedenti all'intervento normativo), potendosi quindi dedurre una tendenza alla riduzione dei trattamenti pensionistici delle lavoratrici dipendenti. In generale, comunque, i dati forniti e le ipotesi formulate, se non basati sugli esiti dei monitoraggi, ricalcando sostanzialmente quelli delle precedenti disposizioni che prevedevano la cd. opzione donna (da ultimo l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019), appaiono sufficientemente prudenziali, anche alla luce dell'ulteriore estensione dei periodi di monitoraggio. Sul punto, l'unico rilievo critico potrebbe essere rappresentato dalle assunzioni sullo scaglionamento delle pensioni da parte delle lavoratrici autonome, che andrebbero valutate considerando le specificità del lavoro autonomo, che rendono pressoché automatica la fruizione del cumulo reddito-pensione.

Va tuttavia evidenziato che la tabella fornita non consente una puntuale verifica degli effetti finanziari, anche alla luce delle interazioni esistenti con la cd. quota 100.

Si constatano comunque delle discrasie – date le diverse numerosità delle platee di nuovi trattamenti pensionistici vigenti a fine anno riscontrabili nella presente RT e in quella del decreto-legge n. 4 del 2019 – in termini di oneri finanziari ad essi correlati, rispetto alla RT del citato decreto-legge n. 4, in parte probabilmente riconducibili al maggior peso delle pensioni delle lavoratrici autonome (che hanno trattamenti più bassi) rispetto alle stime della citata RT.

Gli effetti finanziari pensionistici appaiono, comunque, in linea di massima, quantificati correttamente, sulla base dei dati forniti.

Per quanto concerne gli effetti fiscali, si osserva che gli stessi sono chiaramente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico (scontando un'aliquota media in linea con quella presumibile alla luce degli importi di TFR/TFS correlabili alle assunzioni sugli importi pensionistici), come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2020 e 2021) nei quali non saranno erogate tali prestazioni. Tale impostazione, non considerando gli effetti fiscali correlati alle pensioni, è prudenziale.

Articolo 58

(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

Il comma 1 riconosce per il 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, nei seguenti termini:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100% (in luogo del 97% vigente);

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi (confermando la vigente normativa):

- 1) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 2) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 4) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 5) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998:

- a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS (a legislazione vigente, dal 2022, tale percentuale è garantita per le fasce fino a 3 volte il minimo, mentre per le fasce da 3 a 4 volte il minimo la percentuale di indicizzazione è del 90%);
- b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS (confermando la vigente normativa);
- c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo (confermando la vigente normativa).

La RT afferma che la disposizione modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre (1.539,03 euro) a quattro (2.052,04 euro) volte il minimo il limite entro il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%, sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la

percentuale di elasticità dal 97% al 100%), sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

La modifica comporta effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo intervento opera.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) — sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2019 — stimato per il 2019: circa 271,1 mld di euro;
- tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e nella stessa NADEF 2019;
- quota percentuale del monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%;
- quota percentuale del monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica.

	<i>(mln di euro)</i>									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(lordo effetto fisco)	-8	-39	-86	-128	-186	-246	-308	-371	-434	-498
(netto effetto fisco)	-6	-29	-63	-93	-134	-176	-219	-262	-304	-346

Al riguardo, si evidenzia una limitata sovrastima dell'onere rispetto ai dati disponibili per il 2020 (50,7 miliardi monte pensioni comprese fra 3 e 4 volte il minimo; tasso d'inflazione per il 2019 pari all'1,2%), che dovrebbero determinare un impatto dell'incremento dal 97 al 100% dell'indicizzazione per le pensioni fra 3 e 4 volte il minimo pari a circa 2 milioni di euro lordi. Considerando il contenuto aumento dell'inflazione programmata nel 2020 (che dovrebbe attestarsi all'1,5%), appare evidente una sovrastima dell'onere anche per il 2021.

In merito alla modifica a regime (che si innesta sul sistema dell'indicizzazione per fasce e non su quello relativo all'intero importo pensionistico), premesso che la sovrastima degli oneri degli anni precedenti ovviamente, per effetto di meccanismi di trascinamento, si riverbera anche nelle quantificazioni in esame, l'onere appare invece lievemente sottostimato, atteso che sembra non considerare la base di partenza, rappresentata dagli effetti finanziari delle maggiori indicizzazioni degli anni precedenti (sia pur minori di quanto stimato nella RT).

Non vi sono osservazioni sugli effetti fiscali indotti, chiaramente automatici.

Capo VI **Misure in materia di agricoltura**

Articolo 59 ***(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)***

Il comma 1 consente alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*), incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La RT, oltre ad illustrare l'articolo, rappresenta che gli interventi accessibili alle imprese interessate sono costituiti da contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, da prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, dalla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e dall'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 60 ***(Interventi a favore dell'agricoltura)***

Il comma 1, al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*.

Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il comma 3 stabilisce che i mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 4 istituisce, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il comma 5, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

La RT ricorda che lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 232 del 2016 (bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- articolo 1, commi 117 e 118, della legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.

La presente RT valuta gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame che prevede l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2020.

La RT ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 58,62 euro.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari a 0,68 euro.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2019 è stato sviluppato fino all'anno 2022 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla NADEF 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata: 16 luglio

2° rata: 16 settembre

3° rata: 16 novembre

4° rata: 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima dell'onere derivante dall'agevolazione contributiva CD e IAP Generazione nuovi ingressi nel 2020 con età inferiore a 40 anni (Importi di cassa in milioni di euro)

Anno	Onere (lordo fisco)	Onere (netto fisco)
2020	8,3	8,3
2021	27,2	25,9
2022	20,5	14,8
2023	0,0	1,3
2024	0,0	0,0
2025	0,0	0,0
2026	0,0	0,0
2027	0,0	0,0
2028	0,0	0,0
2029	0,0	0,0

In relazione ai commi successivi, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi formulate, si evidenzia una lieve sottostima dell'onere per il 2020 e una sovrastima di quello per il 2022, anche in rapporto al fatto che è ragionevole attendersi un impatto finanziario anche nel 2023 (versamento della rata del 16 gennaio 2023 per gli iscritti sul finire del 2020).

Nulla da osservare sulle disposizioni successive, essendo gli oneri ivi previsti limitati all'entità degli stanziamenti.

In relazione al comma 4, a titolo meramente informativo, si segnala che nel prospetto riepilogativo dei saldi non sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di un fondo rotativo, sul quale l'impegno finanziario non impatta sulla contabilità economica.

Capo VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Articolo 61

(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

I commi 1-3 autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

I commi da 4 a 6 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

Il comma 7 autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

Il comma 8 prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

La RT ribadisce sul dispositivo che, ai commi da 1 a 3, si autorizza la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, per un importo pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare. Evidenzia che i relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

Sui commi da 4 a 6, afferma che ivi è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), per un importo pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Sul comma 7, riferisce che la norma non comporta effetti finanziari, posto che con la medesima è autorizzata l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

Sul comma 8, afferma che al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo, previa verifica della convenienza finanziaria delle singole operazioni, la norma introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei predetti Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

In particolare, si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa adozione di un apposito

decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Sul punto, certifica che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	>s	c	20	20	20	20	20	20			
Co. 5	>s	c	70	70	70	70	70	70			

Al riguardo, sui commi 1 e 5, sia per i profili di quantificazione che con riferimento all'impatto atteso dalle norme ivi previste sui saldi tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 62 ***(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)***

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, debba comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la Banca d'Italia⁸³.

⁸³ La relazione illustrativa riferisce che la capacità operativa del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) a supporto della stabilità finanziaria nell'area euro è ancorata al capitale versato dagli Stati membri, attualmente pari a circa 80 miliardi di euro. Questo capitale è il principale elemento sulla base del quale si fonda l'elevato merito di credito del MES; preservarne il valore, pertanto, costituisce un obiettivo essenziale, anche nell'interesse degli stessi Stati partecipanti. In un contesto prolungato di tassi di interesse negativi, la salvaguardia del valore del capitale presenta crescenti difficoltà. A fronte di linee guida di investimento molto prudenti, in assenza di attività a breve termine in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e con rendimento positivo, una cospicua parte del capitale è detenuta presso le banche centrali nazionali. Tali depositi sono remunerati al tasso della *deposit facility* dell'Eurosistema, negativo dal giugno del 2014 e attualmente pari a -0,50%, dopo l'ultima decisione della BCE dello scorso 18 settembre. Se i tassi di interesse negativi persistessero nel tempo, l'obiettivo di salvaguardia del valore del capitale non potrebbe essere assicurato a lungo. Per far fronte alla criticità appena descritta, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l'onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi. Il MES ha, quindi, allocato i propri depositi presso le rispettive banche centrali nazionali sulla base delle quote di partecipazione degli Stati membri al proprio capitale e ha ricevuto i relativi rimborsi nel 2018 e nel 2019, con riferimento agli interessi maturati rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Con l'adesione dell'Italia a tale operatività la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale; su tale deposito il MES sosterebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione. Da un punto di vista procedurale l'apertura di

Il comma 2 stabilisce che tale quota sia riassegnata con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al MES stesso.

Il comma 3, infine, prevede che nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del MEF può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

La RT certifica che la possibilità di deposito di parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia.

Evidenzia per l'appunto che la norma proposta è finalizzata a consentire la tale retrocessione.

Con il comma 1, evidenzia che si prevede che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato.

Con il comma 2, l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1 sarebbe riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

Sul comma 3, evidenzia che ivi si prevede la possibilità che, nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

In definitiva, sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al Meccanismo Europeo di Stabilità.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa che consentono di dedurre che finora non vi erano depositi di parte della liquidità del MES presso la Banca d'Italia e che quindi la norma non determina la rinuncia ad un utile già scontato, non ci sono osservazioni.

un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d'Italia e un corrispondente aumento dell'utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES. La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. È tuttavia evidente che il MES procederebbe al deposito della sua liquidità solo a fronte dell'impegno di restituzione degli interessi negativi corrisposti. La partecipazione dell'Italia avrebbe una rilevante valenza segnaletica dell'impegno del nostro paese in ambito europeo, con un impatto positivo di sistema, e permetterebbe di annoverare l'Italia tra le controparti cui il MES fa ricorso per l'affidamento della propria liquidità.

TITOLO X REGIONI ED ENTI LOCALI

Articolo 63 *(Regioni a statuto ordinario)*

La norma anticipa di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Si prevede altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio, stabilendo che le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

Sono fatte salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti.

Infine si estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratti di lavoro flessibile previsti all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 70/2010, se le regioni risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Utilizzo risultato di amministrazione RSO – maggiore spesa c/capitale				155	312	120

La RT, al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 della possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, afferma che si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). La RT ha ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

La RT conclude evidenziando che le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.

Con riferimento al comma 5 finalizzato a estendere alle regioni le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro flessibile, la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019.

Al riguardo, si osserva che la RT si limita a descrivere le modalità attraverso le quali è giunta alla quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'anticipo all'anno 2020 della possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma non fornisce gli elementi ed i dati posti alla base della stima. Alla luce di tale considerazione appare necessario che sia fornito un quadro dettagliato delle varie voci finanziarie considerate ai fini della stima. In particolare, sarebbero utili maggiori informazioni circa l'entità dello stock degli avanzi di amministrazione delle regioni, quella del fondo pluriennale vincolato derivante da debito nonché i dati circa le accensioni dei prestiti.

Andrebbe poi chiarito se nella quota immediatamente spendibile del 30 per cento la RT abbia tenuto conto, tra l'altro, della possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese di parte corrente, atteso che l'articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione possa essere utilizzata anche per finanziare spese correnti a carattere non permanente e non solo spesa per investimenti.

Ancora si osserva che la RT stima gli effetti della disposizione, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, solo per il triennio 2020-2022, senza riportare invece gli effetti negli anni successivi, pur assumendo come ipotesi che l'utilizzo dell'avanzo sia programmato dagli enti nell'arco di 5 anni.

Articolo 64 ***(Minoranze linguistiche)***

La norma incrementa il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 482 del 1999, di 250.000 euro per l'anno 2020, 500.000 di euro per l'anno 2021 e 1.000.000 di euro per l'anno 2022.

Inoltre, viene incrementato il limite massimo complessivo annuo per le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche, di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche – maggiore spesa corrente	0,3	0,5	1	0,3	0,5	1
Contributo per spese sostenute dagli enti locali per minoranze linguistiche – maggiore spesa corrente	0,3	0,5	1	0,3	0,5	1

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 65 ***(Comuni montani)***

La norma incrementa di 5 milioni annui il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento fondo nazionale integrativo per i comuni montani – maggiore spesa corrente	5	5	5	5	5	5

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 66 ***(Isole minori)***

La norma istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per gli investimenti nelle isole minori – maggiore spesa c/capitale	14,5	14	13	14,5	14	13

La RT descrive la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 67 **(Contributo IMU/TASI)**

La norma prevede un contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dagli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito della introduzione della TASI – maggiore spesa corrente	110	110	110	110	110	110

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 68 **(Incremento a cinque dodicesimi del limite ad anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)**

La norma incrementa da tre a cinque dodicesimi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 69 ***(Debiti degli enti locali)***

La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale stabilire le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato: essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari. Per la RT l'operazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, anche se è previsto che la ristrutturazione dei mutui debba concretizzarsi nella riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, si osserva che qualora l'accollo degli stessi avvenga da parte dello Stato, l'onere sia pur minore potrebbe trasferirsi dal comparto enti locali a quello dello Stato. Andrebbe quindi quantificato l'impatto sul saldo netto da finanziare e scontato sul prospetto riepilogativo.

Articolo 70 ***(Campione d'Italia)***

I commi da 1 a 10 del presente articolo istituiscono – a decorrere dal 1 gennaio 2020 – e disciplinano l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) resasi necessaria in vista dell'inclusione del comune nell'ambito dell'unione doganale UE; l'ambito applicativo è costituito dal consumo finale non imprenditoriale di beni, di prestazioni di servizi e dalle importazioni effettuate nel territorio del citato comune. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia mentre soggetti passivi sono coloro che nel territorio del comune, anche se non residenti, effettuano nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi; sono altresì soggetti passivi i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio comunale. Viene individuato il presupposto territoriale dell'imposta ed il momento di esigibilità che per le forniture di beni è il momento della consegna o della spedizione, mentre per le prestazioni di servizi è al momento del pagamento del corrispettivo. La base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore di beni o servizi; le aliquote di imposta si applicano in misura pari a quelle vigenti in Svizzera che sono così modulate: aliquota ordinaria del 7,7%, aliquota ridotta del 2,5%, aliquota speciale (per attività alberghiere) del 3,7%. La dichiarazione dell'ILCCI deve essere presentata al Comune esclusivamente in via telematica mediante il modello da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono poi disciplinate le sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta o di omessa presentazione della dichiarazione. Si affida poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame il compito di stabilire i casi in cui il Comune potrà esercitare la propria potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, i termini e le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta. Viene rinviata ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità ed i termini di riscossione dell'imposta per le operazioni effettuate nel primo semestre dell'anno 2020.

I commi da 11 a 13 recano disposizioni per il recepimento della direttiva UE 2019/475 per l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE. Pertanto si modifica il D.Lgs. n. 504 del 1995 – testo unico delle accise (TUA) – per ricomprendere nel territorio italiano il Comune di Campione e le acque italiane del lago di Lugano, al fine dell'applicazione della vigente disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo. Per contro viene modificata anche la disciplina IVA⁸⁴ al fine di specificare che le operazioni svolte nel Comune e nelle acque in argomento continuano ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'IVA pur essendo invece ricomprese nel territorio doganale dell'Unione europea. Le disposizioni in discorso si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il comma 14 interviene in materia di territorio extra-doganale specificando che il Comune che vi rientra è quindi, solamente, quello di Livigno.

I commi da 15 a 18 disciplinano delle agevolazioni a titolo di imposte dirette ed IRAP; in particolare viene previsto un abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta: a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (a favore delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia a decorrere dalla data del 20 ottobre 2019 nonché a favore dei soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo svolti in studi situati nel medesimo territorio alla stessa data), a titolo di IRPEF/IRES (imposta sul reddito delle società) per le imprese localizzate sul territorio di Campione d'Italia a far data dal 20 ottobre 2019, e a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività esercitate nel comune. Si chiarisce che le agevolazioni in argomento si applicano a decorrere dal 2020 ed operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis*⁸⁵.

I commi da 19 a 21 istituiscono un credito d'imposta pari al 50% dei costi dichiarati ammissibili per nuovi investimenti effettuati da imprese nel territorio di Campione d'Italia. Il beneficio in parola si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi dal 2020) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi per 5 anni). L'operatività dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea⁸⁶ che verrà richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 22 infine, modifica il vigente articolo 188-*bis* de TUIR per tener conto delle novelle in termini di imposte sui redditi a favore di Campione d'Italia; in particolare si estende, in presenza di particolari requisiti, ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti all'IRES – quindi società, enti e *trust* non residenti nel territorio dello Stato – la possibilità di computare tali redditi, anche se prodotti in franchi sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%. Inoltre si integra anche per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il riferimento alla disciplina europea sugli aiuti *de minimis* in ragione dell'inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di applicazione delle accise.

La RT rappresenta che la norma istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per la tassazione del consumo finale non imprenditoriale. Sintetizza quindi la portata normativa dell'articolo in esame.

Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come *proxy* la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa

⁸⁴ Articolo 67, comma 1, lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

⁸⁵ Cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

all'anno di imposta 2016. A questa base applica un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di Campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020. Gli effetti finanziari sono illustrati nella tabella sottostante:

<i>In milioni di euro</i>		
2020	2021	dal 2022
5,0	5,0	5,0

La disposizione, inoltre, è volta a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea. Pertanto in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello dell'unione europea e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuano ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito a titolo di accise, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, analizza i versamenti di accisa derivanti dall'immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, ecc.) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER – monitoraggio entrate erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, risale al dato *pro capite* italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, ottiene una stima dell'incremento di gettito dovuto all'introduzione della disciplina delle accise nel comune in esame.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, rappresenta che dall'attuazione della disposizione in esame derivano i seguenti effetti:

<i>In milioni di euro</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Accisa	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,17	-0,10	-0,99	-0,99
IRAP	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02

Evidenzia inoltre che il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio (articolo 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo

del Codice doganale dell'Unione, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento, la disposizione in esame sancisce che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito, limitandosi quest'ultima a modificare una disposizione nazionale già implicitamente abrogata dalla nuova disciplina unionale.

La norma, infine, prevede un abbattimento, nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso Comune.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, stima il seguente andamento finanziario:

<i>In milioni di euro</i>								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,1	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-1,5	0,3	0

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro, considerando quanto previsto nel secondo comma, ovvero un abbattimento di tale imposta del 50%, stima una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno.

Analogamente, per quanto riguarda i redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da Società di Persone, stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

In relazione agli effetti IRES valuta una ulteriore perdita per gli enti non commerciali. Stima quindi la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza dell'agevolazione sul tasso di cambio e successivamente la minore imposta per l'abbattimento del 50%, ottenendo una perdita totale per circa 0,09 milioni di euro. Complessivamente si stima una riduzione dell'IRES di circa 0,11 milioni di euro.

L'abbattimento del 50% viene valutato anche ai fini dell'imposta IRAP che per l'anno 2017 risulta essere di circa 0,11 milioni di euro, producendo una perdita di gettito pari a circa 0,05 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito di cui ai commi precedenti è stata valutata tenendo conto dei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("*de minimis*").

Riporta l'andamento finanziario ai fini IRES, IRPEF e IRAP relativamente ai redditi di impresa nella tabella sottostante:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	0	-0,50	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	0	-0,79	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,33	0

Nel complesso l'articolo in esame produrrebbe i seguenti effetti di cassa:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	-6,10	-8,40	-7,90	-7,90	-7,90	-1,80	0,50	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0

Espone poi gli effetti complessivi dell'articolato nella tabella sottostante:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta di consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Territorio doganale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02	-1,80	0,50	0,00
Misure sostegno Campione	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0,00
Totale	0,04	-2,75	-2,05	-2,05	-2,05	1,23	6,13	5,00

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione della nuova imposta locale di consumo di Campione d'Italia, si osserva che utilizzando i dati tratti dal *Data warehouse*⁸⁷ è stato possibile riscontrare il valore dei ricavi a fini IRAP assunti quale *proxy* della base imponibile della nuova imposta e conseguentemente, applicando la percentuale del 4,7%, valutare positivamente il maggior gettito stimato in RT in 5 mln di euro su base annua a decorrere dal 2020. Tuttavia occorre evidenziare i seguenti aspetti che potrebbero produrre variazioni finanziarie rispetto alle stime presentate in RT; in particolare:

- non sembra che la RT abbia tenuto conto del valore di IVA riscossa a legislazione vigente nel territorio di Campione d'Italia, che, correttamente, andrebbe detratto dalle ipotizzate maggiori entrate; utilizzando la citata banca dati⁸⁸ si legge che l'IVA dovuta dai soggetti presenti sul territorio di Campione d'Italia, per l'anno d'imposta 2017, è stata pari a 546.700 euro;

⁸⁷ Dipartimento delle Finanze – Elaborazioni statistiche sulle dichiarazioni IRAP – anno d'imposta 2016.

⁸⁸ Dipartimento delle Finanze – Elaborazioni statistiche sulle dichiarazioni IVA- anno d'imposta 2017.

- ai sensi del comma 8 del presente articolo si prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà, tra le altre cose, indicare le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale Svizzera. Nel silenzio della RT si è indotti quindi a pensare che la quantificazione proposta rappresenti un dato più ampio, al lordo delle nettizzazioni che incideranno sul gettito ILCCI a titolo di operazioni esenti, escluse, non imponibili. Nel merito si osserva, in via del tutto incidentale, che, qualora si utilizzassero le risultanze del *Data warehouse* relative alle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2017, si potrebbe dedurre che, a legislazione vigente, il peso delle operazioni esenti, non imponibili ed escluse a titolo di IVA -per le operazioni effettuate sul territorio di Campione d'Italia – rappresenti circa il 48%⁸⁹. Se ciò fosse riscontrato va da sé che la corretta stima del gettito della nuova imposta dovrebbe considerare una quota di operazioni non soggette ad ILCCI produrrebbe una diminuzione delle entrate attese;
- la RT non sembra aver considerato possibili effetti elusivi della norma che risulta di fatto molto penalizzante per i soggetti consumatori finali i quali potrebbero decidere di spostarsi verso mercati limitrofi più convenienti (sia in Italia che in Svizzera)⁹⁰, con ciò deprimendo le attese di maggior gettito stimate in RT.

Occorre poi acquisire informazioni in merito alla rappresentazione contabile dell'imposta locale in argomento, ciò al fine di riscontrare positivamente la coerenza tra quanto indicato in RT – che nella tabella riepilogativa degli effetti recati dall'articolo in esame utilizza la maggiore imposta a compensazione degli oneri derivanti dalla territorialità doganale e dalle misure di sostegno a Campione – e quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DDL bilancio 2020 che iscrive l'imposta locale di consumo nel fabbisogno e nell'indebitamento netto, sia come maggior gettito sia come maggior spesa corrente, escludendo così, di fatto, qualsiasi riflesso di natura finanziaria nei saldi di bilancio.

Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di applicazione territoriale delle accise si osserva che è stato possibile riscontrare positivamente i dati esposti dalla RT, anche, se di fatto, rappresentati in modo molto sintetico; in particolare si è ripercorsa agevolmente la quantificazione del maggior gettito per accise⁹¹. Per quanto attiene invece agli effetti di gettito derivanti sia dalle imposte dirette (IRPEF/IRES), sia dall'IRAP – le quali subiscono il decremento per effetto del rialzo dei costi (e quindi

⁸⁹ Operazioni escluse, non imponibili, esenti pari ad un totale di 4,231 mln di euro a fronte di un volume d'affari a fini IVA pari a 8,787 mln di euro; quindi: $4,231/8,787 \cdot 100 = 48,15\%$.

⁹⁰ Il discorso potrebbe valere anche per le imprese, o i lavoratori autonomi che, per rendere più competitivi i propri prodotti/servizi potrebbero fittiziamente spostare la loro residenza e/o luogo di attività al fine di aggirare la norma in parola.

⁹¹ Dal libro blu sull'attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2018 si evince che il gettito complessivo per accise in Italia è pari a circa 34 mld di euro, che divisi per una popolazione di circa 60 mln di abitanti produce un carico di accisa *pro capite* pari a circa 567 euro. Moltiplicando tale valore per la numerosità degli abitanti di Campione d'Italia (stime del comune) pari a circa 2.000 soggetti, si ottiene un valore di incremento di gettito pari a circa 1,134 mln di euro che coincide con quanto indicato in RT, per 1,14 mln di euro.

delle componenti negative di reddito) – la RT non consente agevolmente di riscontrare i valori. In particolare:

- non palesa le aliquote medie delle imposte dirette e dell'IRAP utilizzate per i calcoli;
- non specifica se ha tenuto conto delle agevolazioni del 50% per 5 anni per le imposte dirette e l'IRAP disciplinate nei successivi commi da 15 a 18 del presente articolo⁹²;
- sembra contenere un errore nella riga delle imposte dirette per gli anni 2023 e 2024 in cui l'importo esatto dovrebbe essere pari a 0,09 mln di euro a fronte degli indicati 0,99 mln di euro.

Tuttavia, utilizzando il dato delle maggiori accise ed applicando l'aliquota IRPEF/IRES del 17,45%⁹³ e l'abbattimento del 50% si è riusciti a ricostruire il dato di competenza di minor gettito pari a circa 0,09 mln di euro⁹⁴.

Con riferimento agli effetti derivanti dalle disposizioni c.d. di sostegno per il comune di Campione, si osserva che:

- il dato relativo alla perdita di gettito di circa 7,6 mln di euro di competenza a titolo di IRPEF è stato riscontrato positivamente mediante l'uso dei dati della citata banca Data warehouse⁹⁵ che forniscono un'imposta netta per il territorio di Campione d'Italia pari a circa 15,053 mln di euro a cui applicando la percentuale di riduzione del 50% si ottiene il valore indicato in RT. Tuttavia la RT non fornisce indicazioni in merito ai possibili riflessi che l'agevolazione in commento potrebbe produrre in termini di addizionali regionale e comunale; è opportuno che nel merito si forniscano dei chiarimenti;
- per la stima della perdita di gettito a titolo di IRES, indicata in 0,02 mln di euro, non è stato possibile verificare il dato per carenza di informazioni e valori, in particolare sarebbe opportuno sapere se nella stima si sia tenuto conto anche delle risultanze derivanti dal consolidato nazionale presentato a fini IRES; la RT inoltre non palesa se i dati di gettito sono stati estrapolati al 2020 così come fatto per la quantificazione precedente a titolo di IRPEF;
- la carenza di informazioni non ha permesso di verificare positivamente la stima del minor gettito a titolo di IRAP indicata in RT; utilizzando la citata banca dati del Dipartimento delle Finanze⁹⁶, che espone il gettito IRAP calcolato sulla

⁹² Tuttavia è verosimile ipotizzare che abbia considerato le norme agevolative in argomento in quanto la tabella riepilogativa degli effetti complessivi finanziari derivanti dal territorio doganale prevede per l'anno 2025 il valore di 1,8 mln di euro che potrebbe giustificarsi solo in ragione della considerazione, nella stima, delle norme agevolative contenute nei citati commi da 15 a 18.

⁹³ La medesima utilizzata per stimare gli effetti derivanti dall'articolo 22 del presente disegno di legge in materia di super ed iper ammortamento.

⁹⁴ Cioè: $1.140.000 * 17,45\% * 50\% = 99.465$ euro.

⁹⁵ Dipartimento delle finanze – elaborazioni statistiche sulle dichiarazioni IRPEF – anno d'imposta 2017.

⁹⁶ Dipartimento delle Finanze – Elaborazioni statistiche sulle dichiarazioni IRAP – anno d'imposta 2016.

ripartizione regionale in 1,410 mln di euro, il minor gettito che si può stimare è pari a circa 0,70 mln di euro⁹⁷ a fronte degli indicati 0,11 mln di euro. Si chiedono pertanto, chiarimenti in merito.

TITOLO XI

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 71

(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

Il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti. Alle categorie già previste, il comma in esame aggiunge le seguenti categorie: autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada); autobus (articolo 54, comma 1, lettera b)), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone; autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)); autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati.

Il comma 2 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, per estendere l'oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche ai lavori pubblici.

Il comma 3 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche. Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione).

Il comma 4 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche: dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro. Con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

Il comma 5 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le Convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Il comma 6 precisa che le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, pari a trentacinque

⁹⁷ Cioè: $1,410 \times 50\% = 0,70$ mln di euro.

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE.

Il comma 7 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*. La modifica prevede che Consip S.p.A. possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del D.L. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli: a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli); b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone; c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica); d. autoveicoli blindati. Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.
- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi: Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/C; Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/E; Veicoli per le forze

di sicurezza (acquisto): 168 mln/C; Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/e; Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/C; Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.

- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;
- caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori.

Evidenzia che il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative.

Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato.

Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 95/2012, potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo.

Ad ogni modo, la RT stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

Sul comma 2, conferma che la norma ivi prevista introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto-legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.

Pertanto, con la presente norma si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze – con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni – anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli

strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione.

L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti
- benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;
- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
- di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
- di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento – a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC — si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno.

Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/l'anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma

in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

Sui commi 3 e 4, riferisce che la norma intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo, nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un *trend* di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip.

I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e

aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Sul comma 5 ribadisce che l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip e può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad esempio alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata

tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un *trend* di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Sul comma 6, la RT conferma che la disposizione ivi prevista intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione.

Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L'intervento nominativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip.

Assicura che eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€

nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

In merito al comma 7, afferma che la disposizione intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione.

Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip.

Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti.

Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Al riguardo, sulle misure previste, posto che alle stesse non è associato alcun impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti che produca sensibili risparmi, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va evidenziato che andrebbero comunque fornite assicurazioni circa la sostenibilità di eventuali maggiori oneri di organizzazione e funzionamento per Consip, in relazione all'ampliamento degli strumenti di intermediazione nell'acquisto di beni e servizi previsti dalle norme in esame, dal momento che la RT riferisce che a tal fine l'organismo potrà provvedere solo nell'ambito delle risorse già destinate ai sensi della legislazione vigente. Si rileva peraltro che il successivo articolo 72, comma 2 riduce lo stanziamento previsto in favore di Consip per le attività informatiche, rendendo quindi ancor più necessaria una dimostrazione della sostenibilità dell'attribuzione di nuovi compiti a fronte di minori risorse assegnate.

In proposito, si segnala che le certificazioni di neutralità addotte dalla RT non equivalgono a formali clausole inserite nel dispositivo normativo, a cui l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità impone di associare una RT che riporti una valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Articolo 72, comma 1

(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in ICT-SOGEI)

La norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri *Data Center* secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.

La RT evidenzia che dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il *Data Center* di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

Prospetto effetti finanziari:

CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento cassa 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento competenz a 2020 Ridotto per effetto della norma	Stanziamiento cass a 2020 Con riduzione Ridotto per effetto della norma
7460-1	€ 50.952.151,00	€ 55.757.376,00	€ 47.952.151,00	52.757.376,00
CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza e cassa 2021-2022	Stanziamiento compet enza e cassa a decorrere dal 2023	Stanziamiento 2021 e 2022 ridotto	Stanziamiento a decorrere dal 2023 ridotto
2696-1	€ 33.000.000,00	€ 32.877.726,00	€ 32.000.000,00	€ 31.877.726,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente ed in conto capitale.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	<s	c	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Co. 1	<s	k	-3	0	0	-3	0	0	-3	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce le coordinate contabili della prevista riduzione della spesa, sarebbero utili elementi informativi in merito ai criteri considerati nella determinazione dei risparmi attesi, in conto corrente ed in conto capitale, nel triennio.

In tal senso, andrebbero illustrate le ragioni per cui dalla stipula del disciplinare per la razionalizzazione e ottimizzazione dei Data Center è già possibile stimare i conseguenti risparmi sui saldi e andrebbe valutato se non sia più prudente scontare tali risparmi solo a consuntivo.

Articolo 72, comma 2 ***(Riduzione della dotazione finanziaria Consip)***

La norma dispone la riduzione della dotazione finanziaria a decorrere dall'anno 2020 per l'attività svolta da Consip S.p.a. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. In particolare, la dotazione finanziaria – prevista dall'articolo 1, comma 514-*bis*, della legge di stabilità 2016 – per sostenere l'attività svolta da Consip S.p.A. a supporto dell'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione – è confermata in 4,3 milioni per il 2019 ed è ridotta da 4,3 milioni a 1,5 milioni a decorrere dal 2020 (con una riduzione, quindi, di 2,8 milioni).

La RT conferma che la disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e

delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 2	<s	c	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Al riguardo, anche alla luce dell'ampliamento dei servizi che Consip dovrà rendere alla luce delle modifiche operate dal precedente articolo 71, andrebbe valutata la sostenibilità della riduzione in esame.

Articolo 72, commi 3-13 e 15

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

Il comma 3 prevede che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A della presente legge. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Allegato A

- Art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- Articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Art. 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
- Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lett. c) e 22, commi 6 e 9, lett. d), ed f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Il comma 4 prevede per i medesimi soggetti di cui al comma precedente, il divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per importo superiore al valore medio sostenuto nel triennio 2016-2018.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 15) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 14). Per le Agenzie fiscali resta fermo l'obbligo di riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 7).

Il comma 5 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

Il comma 6 dispone che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi.

Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%. L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL. Per le società pubbliche o partecipate l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n. 298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo. Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente. Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

Il comma 8 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il comma 9 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

Il comma 10 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 11 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 4, 6, 7 e 8 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle

indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Il comma 12 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

Il comma 13 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

Il comma 15 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011). Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

La RT evidenzia che le disposizioni indicate ai commi 3-13 e 15 concernono il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi degli soggetti del perimetro definito nel comma 3, enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa dei destinatari della norma non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato come previsto dal comma 13 della norma in esame.

L'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, rilasciando contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo, prendendo atto che diversi soggetti del perimetro di interesse hanno avuto nel corso di questo decennio discipline specifiche sia attraverso canali legislativi che giudiziali - in modo particolare questo è avvenuto per le società che sono entrate a far parte del perimetro Istat - viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.

(euro)

dal 2020 a decorrere	Indebitamento	SNF	Fabbisogno
Effetti sui saldi di finanza pubblica	6.839.635,48	6.839.635,48	6.839.635,48

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata considerata l'esclusione dalla contribuzione per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti) disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il

mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, l'incremento del 10% del versato 2018 per la restante parte dei soggetti del perimetro delle disposizioni in esame.

La tavola successiva dettaglia il calcolo in maniera analitica, anche attraverso il riferimento ai commi in esame.

(euro)

			Versamenti
Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE		a)=b)+c)+d)	1.028.194.143,79
di cui			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 14	Versamenti Casse professionisti: escono dai versamenti nel 2020 (perché escluse dalla LB 2018: c. 183 - L. 205/2017)	c)	11.400.794,00
comma 7	Versamenti degli altri soggetti del perimetro (per cui non valgono i casi b) e c))	d)	182.404.294,81
Situazione dal 2020 a decorrere			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 7	Altri soggetti del perimetro incluso incremento del 10%	e)	200.644.724,29
Riepilogo 2020 (a decorrere) - totale entrate a LB 2020		f)=b)+e)	1.035.033.779,27
Maggiori entrate X NORMA DI SEMPLIFICAZIONE		g)=f)-a)	6.839.635,48

La lettera *a)* riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera *b)* si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera *c)* si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera *d)* si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera *e)* viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera *f)* quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti del perimetro del comma 3) a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera *g)* corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di SNF.

Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente nonché maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 7	>e	extra	6,8	6,8	6,8	0	0	0	0	0	0
Co. 7	<s	c	0	0	0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva *in primis* sui commi 3 e 4, sarebbe utile un quadro dettagliato per tipologia di Amministrazioni/Enti degli effetti delle norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. In tal senso, andrebbe nel contempo fornito un quadro di sintesi relativo all'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale che invece rimangono applicabili.

Inoltre, posto che il comma 4 prevede che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti indicati al comma 3 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati, andrebbe richiesto un quadro consolidato dei macro aggregati relativi alle spese per beni e servizi sostenute dai medesimi enti e ne andrebbero evidenziati gli eventuali effetti di contenimento della spesa anche alla luce delle previsioni di spesa sul 2019 come rilevabili dai rispettivi bilanci.

Sul comma 7, posto che ivi si stabilisce che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi di cui al comma 3, ivi comprese le autorità indipendenti, versino annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A, incrementato del dieci per cento, posto che la RT evidenzia che l'importo complessivo in esame passerebbe da 182,4 milioni di euro a 200,6 milioni di euro, pur rilevandosi la correttezza matematica dell'incremento, andrebbero ricostruiti i fattori che determinano il suddetto aggregato distintamente per categorie di enti.

Considerato inoltre che la maggiorazione del 10% da corrispondere a decorrere dal 2020 fa riferimento all'importo dovuto nell'esercizio 2018 andrebbero chiarite le ragioni per cui non si è preso invece a riferimento l'ultimo esercizio ovvero il 2019 e i relativi effetti in termini di eventuali minori entrate per lo Stato.

Articolo 72, commi 14 e 22 ***(Enti previdenziali e risparmi Quota 100)***

Il comma 14 esclude l'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi agli enti previdenziali cd. privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge n. 205 del 2017.

La RT non si sofferma specificamente sulla disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 22 riduce, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della NADEF 2019, in misura pari a 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella NADEF 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, sono corrispondentemente accantonate. Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per il 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

La RT ribadisce che nella NADEF 2019, anche a seguito del monitoraggio previsto dallo stesso decreto-legge n. 4 del 2019, è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella RT al citato decreto, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto-legge n. 4, per 1.700 milioni di euro per il 2020 (a fronte di una previsione di spesa di 7.859,7 milioni) e 400 milioni per il 2021 (a fronte di una previsione di spesa di 8.310,3 milioni), come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre-dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento).

La disposizione prevede una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500

milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, la disposizione disciplina un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza documento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 74.

Al riguardo, preso atto che il presidio sostanziale a garanzia del conseguimento dei risparmi indicati nella norma e corrispondentemente riportati nel prospetto riepilogativo dei saldi è rappresentato dagli accantonamenti delle dotazioni di bilancio nelle misure riportate nell'elenco 2, non disponendo in effetti di elementi che consentano di valutare l'attendibilità dei risparmi attesi rispetto ai vigenti stanziamenti relativi a "quota 100" e all'anticipo del pensionamento per il canale dell'anzianità contributiva, si osserva che le somme riportate, a fronte di risparmi ormai considerabili acquisiti per il 2020 e il 2021 pari a 1.700 e a 400 milioni di euro rispettivamente, rappresentano somme certamente consistenti ma conseguibili anche in presenza di un "tiraggio" della misura moderatamente maggiore di quello registrato nel 2019.

Articolo 72, comma 16 ***(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)***

La norma eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (ai sensi dell'art. 3 della L. 808/1985), e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata L. 808/1985.

La RT certifica che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'*iter* delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento.

Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 – comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 145) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

Ribadisce che ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31)

dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale nonché maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 16	e	extra	7	7	7						
Co. 16	s	k				-7	-7	-7	-7	-7	-7

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 72, comma 17 ***(Riduzione del contributo italiano all'ONU)***

La disposizione prevede una riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

La RT ribadisce che la disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 17	s	c	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36

Al riguardo, riprendendo considerazioni già riferite a suo tempo in occasione dell'esame di norma analoga⁹⁸, andrebbe confermata la effettiva realizzabilità dei risparmi previsti dalla norma in esame, posto che gli stessi vengono comunque espressamente condizionati dalla norma all'esito di una rinegoziazione della

⁹⁸ Nota di lettura n. 52 del 2018, pagina 280.

contribuzione dell'Italia al finanziamento delle organizzazioni internazionali interessate e tuttavia sono contabilizzati già dal primo anno⁹⁹.

Articolo 72, comma 18

(Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche)

La norma riduce da 25,8 milioni di euro a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l'art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

La RT ribadisce che la disposizione prevede risparmi di spesa pari a 14,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti.

La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

La RT afferma che si tratta di 413 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i tutor si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a soli 11,57 milioni, pari a 413 x 10 x 2.803,46.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente e minori entrate tributarie.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 18	s	c	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
Co. 19	e	t/c				-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la riduzione della autorizzazione di spesa opera a valere di un tetto massimo e in considerazione degli elementi indicati dalla RT e tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della

⁹⁹ Il capitolo interessato è il n. 3393 dello stato di previsione del MAE.

legge 315/1994, il citato stanziamento annuo dal 2020 risulta avere una dotazione di 25,8 milioni di euro¹⁰⁰, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, sarebbero utili i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010.

Articolo 72, comma 19 ***(Mancata riassegnazione somme al MIT)***

La norma modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente l'importo di un milione di euro.

La RT evidenzia che ai sensi della normativa vigente le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.

La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.

Precisa che attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
- per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
- per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
- per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT) e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

¹⁰⁰ Dal Nomenclatore degli atti il capitolo interessato del MIUR sarebbe il n. 2149, pg. 4 e 2145 pg 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale e maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 19	s	k				-1	-1	-1	-1	-1	-1
Co. 19	e	extra	1	1	1						

Al riguardo, per i profili di quantificazione e in relazione allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 72, comma 20 **(Somme a MIPAAF)**

La norma prevede che a decorrere dall'anno 2020 gli sgravi contributivi in favore delle imprese armatrici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel solo limite del 44,32 per cento.

La RT certifica che l'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, anche alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento e, da ultimo, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

(milioni di euro)

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022 e ss.	2020	2021	2022 e ss.
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale e maggiori entrate contributive.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 20	s	c	-0,4	-0,4	-0,4						
Co. 20	e	co				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT, sia per i profili di quantificazione che in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 72, comma 21 ***(Suppressione di un Fondo istituito presso l'INPS)***

La norma sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La RT evidenzia che il comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il risparmio derivante dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, quello effettivo e quello ipotetico più elevato, è destinato ad alimentare l'apposito Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del comma 709, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino ad ora tale DPCM non è stato adottato.

La disposizione in esame è diretta sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dal citato comma 707 generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica.

Tale effetto positivo è valutato a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti.

(– effetti negativi per la finanza pubblica; +effetti positivi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minore spesa pensionistica (netto fisco)	21,0	23,0	24,5	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Minore spesa pensionistica (lordo fisco)	(34)	(38)	(40)	(41)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale e maggiori entrate contributive.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 21	s	c				-34	-38	-40	-34	-38	-40
Co. 21	e	co	-13	-15	-15,5	-13	-15	-15,5	-13	-15	-15,5

Al riguardo, preso atto dei dati relativi ai risparmi conseguiti in virtù del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, sui quali non si dispone comunque di elementi di riscontro, si osserva che la contabilizzazione degli stessi sui saldi per effetto della soppressione della norma che li destinava alla spesa solleva, alla luce del fatto che il DPCM necessario per tale ultima operazione non risulta ancora emanato dopo 5 anni dall'approvazione della disposizione, evidenti perplessità in ordine ai criteri di costruzione dei tendenziali e, comunque, merita un approfondimento in merito agli effettivi impatti che si registreranno sui saldi in termini di indebitamento e fabbisogno, atteso che la componente di spesa della disposizione originaria era di fatto già inidonea a produrre effetti.

Articolo 72, comma 23-26 **(Risparmi di spesa dalle PA nel Settore ICT)**

Il comma 23 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate – assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (acronimo che sta per: Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Il comma 24 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser pari al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dalla

precedente norma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (*Data Center*). Questo, al netto dei costi di migrazione – ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “Cloud della PA” (*Cloud Service Provider* o Polo Strategico Nazionale).

Il comma 25 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applichino alle spese sostenute dalla società SOGEI, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Il comma 26 evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 23, 24 e 25 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La RT certifica che le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate, nonché delle spese sostenute dalla SOGEI S.p.A. con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Precisa che l'attuazione delle disposizioni avvengono tramite l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti per le attività IT del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017.

Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da Agid (comma 3) e non è applicabile alle spese di cui al comma 4.

Pertanto, assicura che potenzialmente il risparmio complessivo potrebbe superare 606 milioni di euro nel triennio 2020-2022.

Ad ogni modo, si tratta tuttavia di risparmi verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Stima risparmi di spesa ICT — 2020/2022									
SETTORI	Spesa ICT 2016	Spesa ICT 2017	Totale spesa ICT 2016-2017	Media annua	Spesa annua SOGEI	Media annua al netto SOGEI	Media spese	Opex Infrastrutture	Risparmio annuo spesa ICT
	(*)	(*)					OPEX	(***)	(****)
							(**)		
Education (scuola, università, ricerca)	365	375	740	370					
Sanità	1.200	1.220	2.420	1.210					
PAC (PA Centrale ed altri Enti)	2.590	2.585	5.175	2.588					
Totale	4.155	4.180	8.335	4.168	500	3.668	2.384	713,46	202,75

(*) Dati da Piano triennale AGID 2019 — 2021 al netto della spesa sostenuta da Regioni, province autonome di TN e BZ ed Enti Locali

(**) Valore stimato Spesa OPEX pari al 65% della spesa totale ICT

(***) Valore stimato spesa OPEX per infrastrutture pari al 25% della spesa ICT OPEX

(****) Al netto della spesa Enti Locali e della spesa SOGEI

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non associa risparmi alle misure in esame.

Al riguardo, pur non essendoci osservazioni sulla quantificazione dei risparmi, posto che prudenzialmente essi non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurata la sostenibilità di tali riduzioni di spesa per le amministrazioni interessate. Inoltre, dato che spesso tali spese sono oggetto di contratti di appalto, andrebbe dimostrata la possibilità di rivedere nel prossimo triennio i relativi contratti in modo da conseguire le riduzioni disposte dalla norma.

Articolo 73

(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

Il comma 1 al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possono procedere laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle condizioni e nei termini previsti dal successivo comma 2. Restano ferme le altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 3 del D.L. 06/07/2012, n. 95

Il comma 2 stabilisce che le Amministrazioni di cui al comma precedente, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione, e, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

Il comma 3 prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'art. 2, comma 222 e ss. della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

Il comma 4 dispone che per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle Amministrazioni di cui al comma 1 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

Il comma 5 stabilisce che qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.”.

La RT certifica sui commi 1 – 4 che le disposizioni prevedono che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possono richiedere alla proprietà degli immobili locati – entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma – la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, previa verifica con l'Agenzia del demanio della convenienza, anche economica, alla rinegoziazione, possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

La RT certifica che i predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.

Sul comma 5, riferisce poi che la norma prevede che qualora le Amministrazioni non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali siano reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, trattandosi di disposizione i cui effetti risultano quantificabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che l'assistenza alle Amministrazioni dello Stato nelle procedure in parola a cura dell'Agenzia del Demanio possa espletarsi potendo quest'ultima avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 74 ***(Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)***

Il comma 1 prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l'anno 2020, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'Elenco I allegato alla legge. Secondo l'Elenco I, il previsto miliardo è raggiunto tramite i seguenti accantonamenti: 750 milioni di euro dal programma Fondi di riserva e speciali; 250 milioni di euro dal programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta del Ministro interessato, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 1, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

La RT evidenzia che la disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.

In particolare, a tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è, infatti, disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito elenco I) per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro nell'anno 2020.

A seguito della verifica della coerenza degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020 valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero, degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini della lotta all'evasione fiscale, qualora non dovessero emergere scostamenti rilevanti, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti possono essere resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili metodologico – contabili, pur considerando che alla norma in esame non vengono espressamente associati effetti correttivi dei tendenziali di spesa, occorre formulare alcune osservazioni in merito alle voci considerate nell'ambito dell'Elenco I annesso.

In particolare, rispetto all'importo complessivo di 1 miliardo di cui si dispone l'accantonamento un quarto (250 milioni di euro) avviene nel programma di spesa "*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta*" che consta di una dotazione annua di 79.000 milioni di euro nel 2020, ripartita perlopiù su capitoli di spesa giuridicamente obbligatoria (oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità).

I rimanenti tre quarti dell'accantonamento complessivo (per 750 milioni di euro) interessano il programma "*Fondi di riserva e speciali*", che reca una dotazione di 5,2 miliardi di euro nel 2020; comprensiva anche del Fondo di riserva spese obbligatorie (capitolo 3000 dello stato di previsione del MEF), la cui dotazione annua prevista ai sensi della disciplina vigente ammonta a 900 milioni per il triennio 2020/2022. Sarebbero pertanto utili rassicurazioni in merito alla possibilità di comprimere tali programmi senza incidere sugli oneri inderogabili.

PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

TITOLO I

RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE *TAX EXPENDITURES* E DEI SUSSIDI DANNOSI PER L'AMBIENTE

Articolo 75

(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

L'articolo in esame modifica il vigente articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) in materia di detrazione per oneri; in particolare, con l'aggiunta del comma 4 al citato articolo 15 del TUIR si prevede una detraibilità decrescente – di alcune delle spese attualmente detraibili per l'intera quota del 19% – in ragione dell'importo crescente di reddito. Nello specifico la detrazione spetta per l'intero importo se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro, mentre spetta in misura minore – e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Quindi per i redditi superiori a 240.000 non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Aggiunge il comma 4-*bis* in cui si specifica che il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

Infine il nuovo comma 4-*ter* dispone che la detrazione compete per l'intero importo, pertanto a prescindere dal reddito, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori e per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per gli interessi passivi per mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La RT rappresenta mediante lo schema sotto riportato, la nuova modalità di detrazione degli oneri in parola:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Specifica che sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero. Ai fini della stima, utilizza il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni. In base a tali elaborazioni, stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza a decorrere dall'anno 2020, di circa 62,6 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la

normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa 0,1 e 0,03 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dal 2020, riporta gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione nella seguente tabella:

	2020	2021	<i>In milioni di euro</i> dal 2022
IRPEF	0	109,5	62,6
Addizionale regionale	0	0,1	0,1
Addizionale comunale	0	0,04	0,03
Totale	0	109,64	62,73

Al riguardo, si osserva che, per questa tipologia di stime che prevedono l'applicazione di un algoritmo, l'utilizzo della microsimulazione si presenta come il più valido strumento per la quantificazione degli effetti finanziari. Tuttavia sarebbe opportuno conoscere il numero dei soggetti interessati dalla disposizione in parola ed il valore medio degli oneri che non saranno più detraibili per l'intera quota (il 19%). Inoltre sarebbe utile sapere se la RT ha tenuto conto di un possibile effetto elusivo/evasivo della norma che potrebbe indurre i contribuenti a non richiedere più le fatture per gli oneri in parola, in quanto verrebbe a mancare il conflitto di interesse tra contribuente fruitore e soggetto erogatore del bene/ servizio, alimentando così l'economia sommersa e l'evasione di imposte dirette ed indirette.

Articolo 76

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, anche i veicoli di classe euro 3 sono esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La disposizione prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, tale esclusione riguardi anche i veicoli di classe euro 4.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, ricorda che i veicoli di categoria 0 od inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'articolo 1, comma 233, della legge di stabilità per il 2015 e dall'articolo 1, comma 645, della legge di stabilità per il 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

Classe veicolo	Numero veicoli
euro 3	23.777
euro 4	4.978
euro 5	22.010
euro 6	9.023
Totale	59.788

La tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,77% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 (e superiori) è pari al 13,82%. Ai fini della stima è stato considerato che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a 1.319,9 milioni di euro. Moltiplicando le percentuali sopra determinate (39,77% e 13,82%) per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'esclusione dall'agevolazione sul gasolio per l'autotrasporto dei veicoli di classe euro 3 determini un risparmio annuo di accisa pari a 524,9 milioni di euro (437,43 milioni per il 2020) e che l'esclusione dal beneficio di quelli appartenenti alla categoria 4 determini un ulteriore risparmio pari a 109,9 milioni di euro.

Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza e tenere in considerazione l'effetto di sostituzione dei veicoli più inquinanti che verranno esclusi dall'agevolazione con veicoli a basse emissioni inquinanti, sono stati quantificati i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta, nonché quello indotto dalla perdita del beneficio per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4.

Tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dalle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016, e considerando la decorrenza della norma in esame dal 2020, prudenzialmente i minori risparmi derivanti dalla disposizione sono valutati, in termini di cassa, in 80 milioni di euro per il 2020 e in 117 milioni di euro annui a partire dal 2021.

Al riguardo, preso atto dei dati forniti, si rileva che la quantificazione è positivamente riscontrata per il biennio 2020-2021, anche tenendo conto del fatto che la norma opererà soltanto a decorrere dal 1° marzo 2020. Va tuttavia osservato che il risparmio di 109,9 milioni di euro relativo ai veicoli euro 4 è la risultante – come peraltro è corretto – dell'applicazione della percentuale della quota afferente a tali veicoli (pari a l'8,32%) sul valore totale del credito d'imposta (1.319 mln di euro), e non a quella della quota – ovviamente più elevata e pari al 13,82% – relativa soltanto ai veicoli di categoria minima euro 4, come erroneamente riportato dalla RT.

Anche alla luce della quantificazione dei risparmi associati al comma 645 della legge di stabilità per il 2016 (che recava un analogo intervento normativo, ma per veicoli di categoria euro 1 ed euro 2), nella quale l'ammontare dei risparmi era stimato in riduzione nel corso degli anni, esaurendosi dopo 7 anni dall'introduzione della modifica normativa, chiaramente in relazione al fisiologico rinnovo del parco-veicoli,

non si ritiene di condividere la stima della RT nella parte in cui considera il risparmio stimato come un valore invariato nel tempo, quindi, a regime, permanente.

Si evidenzia inoltre, sempre in merito alla stima degli effetti di cassa, il possibile rilievo delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), che potrebbero dar luogo a variazioni nei flussi finanziari nel tempo rispetto a quanto indicato in RT.

Articolo 77

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

L'articolo 77, intervenendo sul testo unico accise (TUA) di cui al D. Lgs. n.504 del 1995, rimodula le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica con l'obiettivo di proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili.

Nello specifico, la proposta normativa in commento riscrivendo il comma 9 dell'art. 21 del TUA, dispone che i prodotti energetici individuati dal comma 1, del citato articolo 21 qualora siano utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalla disciplina vigente sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I.

Si prevede inoltre, recuperando in tal modo quanto previsto nel punto 11 dell'allegato A (abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 77 in commento), che le stesse aliquote trovano applicazione:

- a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica e vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Si ricorda che il vigente comma 9 dispone che i medesimi prodotti energetici¹⁰¹, ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Con il nuovo comma 9-bis si prevede che in caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote predette sono applicate in relazione al combustibile impiegato nella misura del 30%¹⁰²

Con il nuovo comma 9-ter si disciplina il caso di generazione combinata di combustibile e calore utile: in tal caso i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando specifici consumi convenzionali indicati che riproducono quanto previsto al punto 11 dell'allegato A in vigore:

- a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,194 kg per kWh
- b) gas naturale: 0,220 mc per kWh
- c) gas di petrolio liquefatti: 0,173kg per kWh
- d) gasolio: 0,186 kg per kWh
- e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,194 kg per kWh
- f) carbone, lignite e coke: 0,312 per kWh.

L'allegato I è quindi interessato da modifiche, con la lettera b) del comma 1 della proposta normativa in commento, volte alla specifica individuazione della misura di accisa applicabile per prodotto (Oli da gas o gasolio, Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione

¹⁰¹ Individuati al comma 1 dell'art. 21 del TUA mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale.

¹⁰² Anche in tal caso si tratta del recupero in termini percentuali di quanto previsto al punto 11, abrogato, dell'allegato A.

diretta o indiretta di energia elettrica, Oli combustibili usati per riscaldamento, distinti in relazione al differente tenore di zolfo, etc.).

Si riportano di seguito le modifiche proposte riferite all'allegato I del TUA:

- 1) per gli Oli da gas o gasolio usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 12,8 euro per mille litri;
- 2) per gli Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione;
- 3) per gli Oli combustibili usati per riscaldamento si prevede:
 - 3.1) per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ), una accisa pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;
 - 3.2) per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ), una accisa di 64,2421 euro per mille chilogrammi;
- 4) per gli oli combustibili ad uso industriale, l'accisa è così distinta:
 - 4.1) per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;
 - 4.2) per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;
- 5) per gli oli combustibili e per gli oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, una accisa di 15,4 euro per mille chilogrammi.

Nella voce gas di petrolio liquefatti usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.70 per mille chilogrammi.

Nella voce gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.45 per mille metri cubi.

Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento; in particolare per le imprese aumenta da 4,60 a 12,00 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese essa aumenta da 9.20 a 15,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, l'accisa è fissata a 11,8 euro per mille chilogrammi.

E' quindi proposta, per un'esigenza di coordinamento derivante dalle disposizioni in commento, l'abrogazione del punto 11 della tabella A che, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, determina i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.

La RT rappresenta che la norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

b) PRODOTTO	Unità di misura	Aliquota vecchia (€/unità di misura)	Aliquota nuova (€/unità di misura)	Differenza tra le aliquote (C/unità di misura)
Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)	1000 Smc	0,4493	0,450	0,001
Gpl (fase liquida a 15° C)	1000 kg	0,6817	0,700	0,018
Gasolio (a 15° C)	1000 lt	12,72601	12,800	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a 15° C)	1000 kg	15,33154	15,400	0,068
Carbone, lignite e coke	0 00 1kg	2,600	11,800	9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:

	2020	2021	2022
Accisa	106,4	106,4	106,4
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-32,6	-18,6
IRAP	0,00	-7,9	-4,3
Totale	106,4	65,9	83,5

Al riguardo, la RT si limita ad offrire dati di sintesi per ciascuna delle imposte interessate dalla disciplina proposta (le accise, l'IVA, le imposte dirette e l'IRAP). Pur indicando la base dati utilizzata, la stima non espone i consumi, distinti per prodotto energetico, associati alla produzione di energia elettrica né il procedimento logico-matematico sulla cui base giunge ai valori indicati in modo che si possa ripercorrere agevolmente la quantificazione svolta.

Per opportuna informazione si riporta un estratto dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2017 – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – luglio 2018.

Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria.

Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi simili elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche.

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, nella normativa vigente a molti impianti è fornita un'esenzione dal pagamento dell'accisa per la quota calore per mezzo di una formula che prende in considerazione solo l'efficienza nella produzione di energia elettrica, penalizzando in questo modo (invece di premiare) le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.

Va sottolineato che l'effetto finanziario calcolato per questo sussidio è limitato alla prima delle sue tre componenti (generazione elettrica), mentre esclude dal calcolo l'effetto dell'agevolazione prevista per l'autoproduzione di energia elettrica e il trattamento fiscale degli impianti di cogenerazione.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	365,60	365,60	418,70	d.q.

Articolo 78 (*Fringe benefit auto aziendali*)

Il comma 1, sostituendo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986, in materia di determinazione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, oltre a confermare la vigente disciplina in rapporto agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché per quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica (per i quali resta la vigente disciplina, per quale si assume come reddito del lavoratore il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri), assume il 60% del citato importo, in caso di veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro, e il 100% del medesimo importo, in caso di emissioni superiori a tale soglia.

La RT ribadisce che la disposizione interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale. La percentuale del 30% si applica per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per le auto a basse emissioni di CO₂, la percentuale è pari al 60%. Per le auto inquinanti, la percentuale è pari al 100%.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello dei veicoli che prevede la stima in capo ai soggetti titolari di partite IVA degli effetti della deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti (70% del costo). Il modello seleziona i veicoli

limitatamente ai soggetti titolari di partite IVA per i quali si possono verificare effetti sulle imposte, escludendo quindi i veicoli della pubblica amministrazione e tutti quei settori che determinano le imposte in maniera forfettaria (es. agricoltura).

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da *fringe benefit* in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. Sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018 le auto di soggetti con partita IVA. Sono state escluse le auto intestate a enti pubblici non economici. Per individuare la quota di auto elettriche e ibride, nonché quelle a bassa emissione di anidride carbonica, sono stati utilizzati i flussi delle nuove immatricolazioni, ottenendo i risultati esposti nella seguente tabella:

Classi CO ₂ /km	Veicoli immatricolati nel 2018	di cui elettrici	di cui ibridi
fino a 160	793.926	4.256	35.151
oltre 160	46.191	0	934
TOTALE	840.117	4.256	36.085

La percentuale dei veicoli con emissione di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro risulta pari al 95%, mentre il restante 5% si riferisce a veicoli con emissioni superiori. Considerando l'evoluzione della domanda verso l'acquisto di auto più ecologiche, è stato ipotizzato che la percentuale dei veicoli a bassa emissione (fino a 160 grammi di anidride carbonica per chilometro) entro 5 anni rappresenti la totalità delle nuove immatricolazioni.

Inoltre, non avendo a disposizione il dettaglio relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, si assume, ai fini della stima, che tale categoria rappresenti il 25% del totale delle auto individuate. Il reddito medio unitario ottenuto dalle apposite tabelle ACI è di 3.000 euro circa.

Sulla base delle informazioni desunte dalla banca dati Vi.Sta 2018, integrate con quelle desunte dalle nuove immatricolazioni, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando la decorrenza della norma dal 2020:

	(milioni di euro)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IRPEF	332,6	359,9	353,6	344,9	338,9	336,2	336
Addiz. regionale	0	18,4	18,3	17,9	17,5	17,2	17,1
Addiz. comunale	0	9,1	6,9	6,8	6,6	6,5	6,5
Totale	332,6	387,4	378,8	369,6	362,9	359,8	359,5

Al riguardo, si evidenzia che dai dati forniti e dalle ipotesi formulate dalla RT, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, sembra emergere una sovrastima del gettito atteso. Infatti, i veicoli "incisi" dalla norma sarebbero, per quelli fino a 160 grammi di emissione, 754.519 unità (vanno infatti esclusi quelli elettrici ed ibridi), e, per quelli più inquinanti, 45.257 unità (per il medesimo motivo). Entrambe le platee vanno ridotte del 25% per tenere conto della quota di veicoli concessi ad agenti e rappresentanti di commercio (per i quali la disciplina resta invariata), scendendo quindi, rispettivamente, a 565.889 e a 33.943. Moltiplicando poi tali valori per la

maggiore quota del reddito medio unitario ottenuto dalle tabelle ACI (3.000 euro), pari rispettivamente a 900 e a 2.100 euro, si ottiene un maggiore reddito imponibile, rispettivamente, di 509,3 e di 71,3 milioni di euro circa, per un totale di 580,6 milioni di euro. Alla luce di tale maggiore reddito imponibile, gli effetti in termini di gettito IRPEF sembrano sovrastimati, scontando un'aliquota marginale di circa il 60%. Sul punto appare necessario un approfondimento che permetta di comprendere come si sia giunti ai valori di gettito indicati, chiarendo ad esempio se e in che termini si sia tenuto conto delle conseguenze della rimodulazione proposta dalla disposizione in commento sui redditi dei datori di lavoro.

Si osserva inoltre che la stima si basa su ipotesi soggettive - quali quella per cui si assume che il 25% della platea dei veicoli consenta di tener conto della quota dei veicoli concessi ad agenti e rappresentanti di commercio - senza peraltro il supporto di elementi informativi e dati che facciano ritenere la predetta percentuale un dato prudenziale. Non sembra che la stima abbia tenuto nella dovuta considerazione gli effetti derivanti dalla sostituzione del parco auto circolante che va nella direzione dei veicoli meno inquinanti. Il recupero di gettito è contabilizzato come valore costante nel tempo.

Si riporta di seguito, per un approfondimento in materia, un estratto dalla seconda edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli - 2017 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - luglio 2018.

La tassazione che si applica alle auto aziendali in Italia come nella maggior parte dei paesi Ocse è particolarmente eterogenea (cfr. Tabella 3.8) ed ha rilevanza sia da un punto di vista fiscale che ambientale. Da una parte, infatti, l'impresa beneficia di un trattamento fiscale favorevole e può dedurre una percentuale considerevole del costo di acquisto e inclusa l'IVA e dei costi di manutenzione, carburante e assicurazione. Dall'altra, il dipendente può utilizzare l'auto sia per finalità aziendali che per uso personale (cosiddetto uso promiscuo dell'auto) con possibili effetti distorsivi quando l'imputazione della quota di uso aziendale è diversa da quella reale.

Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale da parte dei dipendenti può, sotto determinate condizioni, configurarsi come una spesa fiscale o un sussidio indiretto.

Per quanto riguarda l'azienda, questa deduce dal proprio reddito sia il costo di acquisto del mezzo che i costi di funzionamento dell'automobile in base all'art. 164 del TUIR. L'articolo prevede la "deducibilità del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". Tale percentuale nel 2012 era del 90%, ma è stata abbassata per effetto degli interventi della riforma Fornero e della Legge di Stabilità 2013.

Per quanto riguarda il lavoratore dipendente, l'utilizzo a fini personali dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit sottoposto al regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente. Questo avviene in virtù dell'applicazione del principio di omnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente secondo cui qualsiasi compenso, sotto qualsiasi forma, percepito dal lavoratore dipendente, deve essere tassato in busta paga al pari del salario mensile. Tuttavia, il beneficio reddituale per il dipendente viene quantificato con un criterio forfettario che configura un sussidio a beneficio del dipendente.

Tabella 3.8 – Fiscalità delle auto aziendali in Italia

	Costi acquisto*		Costi manutenzione, assicurazione, bollo, carburanti, pedaggio	
	Deduzione costi	Detrazione IVA	Deduzione costi	Detrazione IVA
Utilizzo esclusivo bene strumentale, o oggetto attività d'impresa, o adibiti a uso pubblico**	100%	100%	100%	100%
Agenti e rappresentanti commercio	80%***	100%	80%	100%
Inerenti attività d'impresa, arte o professione	20%****	40%	20%	40%
Usi promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta*****	70%	40%	70%	40%
Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta	70% per il periodo promiscuo e 20% oltre	40%	70% per il periodo promiscuo e 20% oltre	40%
Uso promiscuo Amministratore	Benefit deducibile Quota eccedente dedotta al 20%	40%	Benefit deducibile Quota eccedente dedotta al 20%	40%
Trattamento del benefit in capo al dipendente o amministratore	Il valore dell'uso personale è determinato nella misura forfettaria del 30% del costo desumibile dalle tabelle ACI sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, cioè al costo km dell'ACI per 4.500 km. Il valori ACI per km variano a seconda della tipologia del mezzo			

* Il costo d'acquisto del veicolo non viene dedotto integralmente nel periodo d'acquisto, ma ripartito in quattro/cinque esercizi secondo la logica dell'ammortamento (costo di acquisto comprensivo dell'IVA indebitabile).

** Rientrano in questa categoria mezzi senza i quali l'attività non può essere esercitata come taxi, autonoleggio, autoscuole, pompe funebri, ecc.

*** Con limiti al costo max fiscalmente riconosciuto pari a 25.822,84 euro per le autovetture, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori.

**** Con limiti al costo max fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro per le autovetture, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori.

***** Se il dipendente paga un corrispettivo per l'utilizzo promiscuo allora l'auto è considerata strumentale e i costi sono deducibili al 100%.

Fonte: Zatti (2017)

La fattispecie è regolata dal comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/1986), che stabilisce per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, un costo forfettario del “30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia (ACI) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno”. In altre parole, il valore dell'uso personale è determinato nella misura forfettaria del 30% del costo di utilizzo del mezzo desumibile dalle tabelle ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, cioè al costo per km calcolato dall'ACI per 4.500 km.

La distanza annua effettivamente percorsa dal dipendente a titolo personale in eccedenza alla soglia dei

4.500 km viene di fatto considerata come uso aziendale ed è esentata dalla tassazione. Di conseguenza, qualsiasi utilizzo del mezzo per fini personali che superi la soglia dei 4.500 km annui viene di fatto agevolato dalla tassazione corrente e costituisce un sussidio (Harding, 2014).

Quantificare il fenomeno

Quando il benefit calcolato dal sistema fiscale è inferiore al valore reale che un dipendente riceve dall'uso di un'auto aziendale, la differenza nel gettito fiscale che ne risulta può essere considerata come una spesa fiscale. Diversi studi a livello internazionale hanno cercato di quantificare questa spesa fiscale. Tra i più recenti, possiamo citare gli studi di Harding (2014) che calcola la spesa fiscale per tutti i paesi OCSE e Copenhagen Economics (2010) che considera i paesi dell'Unione Europea.

Seguendo Harding (2014) per quantificare la spesa fiscale occorre, innanzitutto, stimare il valore reale del beneficio ovvero l'ammontare di reddito che il dipendente spenderebbe sul mercato per l'acquisto e l'utilizzo dell'auto. Questa situazione può essere considerata di "benchmark" perché il dipendente è indifferente tra la prestazione in natura (auto aziendale) e una forma di retribuzione equivalente (aumento di salario). La differenza tra il benchmark e il beneficio calcolato secondo le regole vigenti moltiplicato per l'aliquota fornisce una stima della spesa fiscale:

$$\left(\text{Beneficio Tassabile Benchmark} - \text{Beneficio Tassabile normativa vigente} \right) \times \text{Aliquota marginale} = \text{Spesa fiscale}$$

Per calcolare il benchmark, Harding (2014) tiene conto di due componenti, una parte fissa che riguarda il costo di acquisto del mezzo (costo e IVA) e una parte variabile che riguarda l'utilizzo del mezzo (carburante e manutenzione). Per la parte variabile, lo studio assume in base a stime prese dalla letteratura che i dipendenti percorrano 20.000 km all'anno per uso personale e 10.000 km per uso aziendale.

I risultati (Tabella 3.9) mostrano che in Italia la tassazione del benefit copre soltanto il 37%, 32% e 29% del valore di benchmark nei tre scenari considerati (minimo, medio e alto). Il mancato gettito (ovvero spesa fiscale) va da un minimo di 1.231 ad un massimo 2.371 milioni di euro con un valore medio di 2.018 milioni.

Tabella 3.9 – **Fringe** benefit e spesa fiscale nel 2012 con 3 anni di vita utile del mezzo (valori in milioni di euro)

	Benchmark			Tassazione vigente	Beneficio non tassato			Spesa fiscale (aliquota media pari a 0,5)		
	minimo	medio	alto		minimo	medio	alto	minimo	medio	alto
Harding (2014)	4.369	5.948	6.657	1.899	2.470	4.049	4.758	1.231	2.018	2.371

Fonte: Harding (2014)

La tassazione delle auto aziendali: gli effetti distorsivi

La presenza di agevolazioni può avere impatti negativi sull'efficienza del sistema fiscale perché si riducono le entrate costringendo il decisore politico a diminuire la spesa o a recuperare il gettito attraverso altre fonti. Inoltre, le agevolazioni rendono il sistema di tassazione dei redditi non-neutrale perché incentivano la forma di remunerazione meno tassata (l'uso dell'auto aziendale) a scapito delle altre (aumento del salario). Questo produce effetti potenzialmente indesiderati sul piano dell'equità poiché chi riceve una remunerazione totale con un valore simile è tassato in modo diverso a seconda della forma in cui il reddito è percepito (equità orizzontale) e perché chi ha redditi più alti può avere maggiori probabilità di ricevere i benefici del trattamento fiscale, ad es. perché le auto aziendali sono spesso fornite a dirigenti più pagati (equità verticale). Può anche limitare la concorrenza nel mercato a favore delle imprese più grandi e/o mature che hanno maggiori possibilità di offrire un pacchetto retributivo diversificato consentendo loro di attirare lavoratori più qualificati a scapito delle imprese più giovani e/o più piccole.

Infine, tali effetti distorsivi possono avere anche impatti ambientali negativi. Come evidenziato anche da Zatti (2017) tramite una rassegna della letteratura sul tema a confronto con la normativa vigente per l'Italia, il trattamento favorevole concesso alle auto aziendali può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici locali, congestione del traffico, usura delle infrastrutture stradali. L'agevolazione può, infatti, indurre a possedere un numero maggiore di auto per famiglia. Può inoltre determinare un maggiore utilizzo dell'auto con un aumento delle distanze percorse (soprattutto quando il costo sostenuto dal dipendente non coincide con il costo reale di ogni kilometro aggiuntivo percorso). Può infine modificare la composizione della flotta di veicoli favorendo veicoli di maggiori dimensioni e potenzialmente più inquinanti.

3.3.2.4 Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.04]		
Norma di riferimento:	Art. 51, comma 4, lettera a), TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1986		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale per i dipendenti può configurarsi come una spesa fiscale (sussidio indiretto). In base alla normativa nazionale (art 51 del TUIR) i <i>fringe benefit</i> devono entrare nella busta paga e sono assoggettati all'imposta sui redditi. Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit per il dipendente, ed è soggetto a tassazione sul reddito per il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme (comutate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) dall'azienda al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo. Dato che il regime di trattamento fiscale dei <i>fringe benefit</i> è di tipo forfettario, se la distanza effettivamente percorsa ogni anno a titolo personale è maggiore di 4500 km (spese di manutenzione e di esercizio), i benefici addizionali per il dipendente non sono tassati (sussidio).		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	Come evidenziato dai contributi di Harding (2014) e Zatti (2017) sul tema delle company cars, il trattamento fiscale favorevole concesso alle auto aziendali può innanzitutto indurre imprese e famiglie a possedere un numero maggiore di auto, con un effetto incentivante tanto più forte quanto maggiore è l'agevolazione fiscale rispetto a un benchmark di neutralità fiscale (trattamento fiscale in capo all'azienda e al dipendente coerente con le effettive finalità d'uso dell'auto). Può, inoltre, avere un effetto incentivante anche sull'utilizzo, qualora il dipendente benefici di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'uso di un'auto privata. Ciò incentiva a utilizzare di più l'auto, preferendola a forme alternative di trasporto con minori impatti ambientali (bici, servizi pubblici, <i>car sharing</i>, ecc.). L'entità dell'effetto ambientale dipende dalle caratteristiche tecniche e diverse performances ambientali dei mezzi aziendali utilizzati rispetto alle modalità alternative. Le agevolazioni fiscali sui <i>fringe benefit</i> delle <i>company cars</i> possono avere rilevanti effetti sulla composizione della flotta, qualora i benefici fiscali inducano a preferire auto		

di dimensioni maggiori e meno efficienti da un punto di vista energetico-ambientale. In sintesi, questa forma di sussidio è un SAD in quanto favorisce l'acquisto di auto aziendali con elevati consumi specifici e ad un loro uso eccessivo, con relativi impatti ambientali negativi. Secondo lo studio effettuato da Harding (2014) sulle *company cars* dei dipendenti, in Italia il trattamento fiscale più favorevole a favore dei dipendenti comporta una spesa fiscale calcolata per l'anno 2012 va da un minimo di 1.231 milioni di euro ad un massimo di 2.371 milioni di euro. In assenza di altri studi più recenti, per l'anno di riferimento 2017 viene considerato in maniera prudentiale il valore minimo della stima di Harding (2014). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Focus 4.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	1.231,00	1.231,00	1.231,00	d.q.

TITOLO II

MISURE FISCALI A TUTELA DI AMBIENTE E SALUTE

Articolo 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

Il presente articolo istituisce l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. In relazione illustrativa si legge che con tale imposta si intende attuare, mediante lo strumento della leva fiscale, un'inversione di tendenza, così come auspicato anche in ambito europeo, nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta. Precisa che sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche in argomento, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Viene individuato il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria che corrisponde al momento della produzione, dell'importazione o introduzione definitiva nel territorio nazionale. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Viene individuato come soggetto passivo dell'imposta:

- il fabbricante per i manufatti realizzati sul territorio nazionale;
- il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio della propria attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato per i manufatti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- l'importatore per i manufatti provenienti da paesi terzi.

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI per i quali sia stata già pagata l'imposta in argomento.

L'ammontare dell'imposta sul consumo è pari ad 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L'accertamento dell'imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro il medesimo termine viene effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Sono poi definite le modalità di pagamento (con modello F24) e la possibilità di compensazione con altre imposte e contributi nonché il rimborso qualora l'imposta risulti indebitamente pagata; viene

disciplinata l'attività di accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i MACSI provenienti da paesi extra UE. Sono demandate ai funzionari dell'Agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta in argomento. Viene definita anche la disciplina sanzionatoria in caso di mancato o ritardato pagamento o per la tardiva o omessa presentazione della dichiarazione. Sarà un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio del 2020, a definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo all'esame.

Viene previsto, per le imprese produttrici di MACSI, un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Il credito d'imposta ha un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e può essere concesso entro il limite complessivo di 30 mln di euro per l'anno 2021.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

Per le spese in attività di formazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie¹⁰³; al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Credito d'imposta formazione 4.0¹⁰⁴, come rifinanziato dall'articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

I crediti d'imposta in argomento si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "*de minimis*"¹⁰⁵. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle disposizioni applicative.

La RT dapprima sintetizza la portata normativa dell'articolo in commento, evidenziando che la disposizione prevede altresì l'esclusione delle siringhe rientranti nella classificazione dei dispositivi medici – elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici¹⁰⁶ – dall'applicazione dell'imposta. Evidenzia poi che le disposizioni in esame potranno avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli. L'imposta si applica ai manufatti prodotti nel territorio nazionale, provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ed importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea, fatta eccezione per quelli

¹⁰³ Articolo 1, commi da 78 a 81 della legge n. 145 del 2018.

¹⁰⁴ Articolo 1, comma 81 della Legge n. 145 del 2018.

¹⁰⁵ Cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

¹⁰⁶ Istituita ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

utilizzati per la spedizione di merci rientranti nell'ambito di applicazione della franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, mentre non si applica ai manufatti ceduti dal produttore ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro ovvero su quelli esportati dallo stesso produttore. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce. L'imposta è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nell'involucro. Ai fini della stima degli effetti finanziari, utilizza i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio — Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. In particolare, considera il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi in consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno).

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che la tassa sia introdotta a decorrere dal 1° aprile 2020 e la prima rata sia riscossa a partire dal mese di luglio 2020:

	<i>In milioni di euro</i>			
	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	1.079,5	2.191,9	2.191,9	2.191,9
IIDD	0	-330,5	-529,6	-383,5
IRAP	0	-79,9	-125,5	-87,7
Totale	1.079,5	1.781,5	1.536,8	1.720,7

Rappresenta poi che la norma concede alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta per le spese, sostenute nel 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021.

Sottolinea, infine, che viene concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0. Pertanto per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.

Al riguardo, si osserva che:

- la RT utilizza il dato relativo al quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 rilevato nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio — Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. Nel merito occorre chiarire se il dato acquisito a regime relativo al quantitativo di imballaggi, pari a circa 2.192 mln di chilogrammi¹⁰⁷, sulla cui base è stato stimato il maggior gettito, è riferito ai soli imballaggi monouso (che sono gli unici ad essere colpiti dall'imposta in argomento, così come previsto dal comma 1 del presente articolo per cui "*è istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego*"), che rappresentano un sottoinsieme della totalità degli imballaggi in plastica. Infatti da una prima lettura della richiamata relazione del CONAI sembrerebbe evincersi che il dato utilizzato relativo al quantitativo di imballaggi previsti per il consumo, peraltro non riscontrato nell'importo indicato in RT¹⁰⁸, sia riferibile all'ammontare totale degli imballaggi in plastica senza esclusione di quelli riutilizzabili. La stessa relazione evidenzia che la quantità di imballaggi in plastica che nel 2018 sono stati riutilizzati ammonta a circa 802.665 tonnellate¹⁰⁹. Si richiede detta verifica al fine di escludere la sovrastima del gettito atteso che, in mancanza di confutazione e considerando i dati esposti, potrebbe aggirarsi su una quota pari a circa 800 mln di euro¹¹⁰.
- Altro aspetto che andrebbe chiarito concerne le motivazioni che hanno indotto a considerare fisso – e di importo pari a quello stimato per l'anno 2021 – l'ammontare di gettito recuperabile dalla nuova imposta in argomento; infatti il complesso delle disposizioni in esame che prevedono da un lato la tassazione degli imballaggi monouso e dall'altro l'incentivo alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili¹¹¹ – che ai sensi del comma 1 dell'articolo in discorso non sono assoggettati all'imposta sui MACSI – induce a ritenere verosimile che la quantità di imballaggi MACSI sarà destinata ad una contrazione. Tale considerazione è supportata anche dal *trend* crescente degli imballaggi in plastica riutilizzabili¹¹² – indicato nella richiamata relazione per il 2018 del CONAI – stimato in una percentuale di crescita del 7,2% tra l'anno 2017 e l'anno 2018¹¹³.

¹⁰⁷ Il dato è così ricostruito: 2.191,9 mln di euro/1 euro al chilo (che rappresenta la misura dell'imposta ai sensi del comma 7 del presente articolo) = 2.191,9 mln di Kg. di plastica.

¹⁰⁸ La Relazione generale consuntiva per il 2018 evidenzia una previsione di immissione al consumo della plastica per il 2020 per un valore pari a 2.345 Kton (cioè migliaia di tonnellate).

¹⁰⁹ Tabella esposta a pag. 130 del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio — Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI.

¹¹⁰ Come conseguenza di ciò andrebbero riviste anche le stime di minor gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP.

¹¹¹ Mediante concessione del credito di imposta ai sensi del comma 20 dell'articolo in argomento.

¹¹² Un incentivo alla crescita di tali imballaggi riutilizzabili è rappresentato anche del contributo ambientale agevolato che il CONAI ha introdotto per dette tipologie di imballaggi.

¹¹³ Tabella esposta a pag. 130 del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio — Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI.

- Con riferimento al credito di imposta a favore delle imprese per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, di cui al comma 20 del presente articolo, si osserva che la norma sembrerebbe porre il termine finale entro il quale utilizzare il credito stesso in compensazione nell'anno 2021. Sul punto sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito all'effettiva possibilità che il credito possa essere utilizzato nel solo anno 2021; infatti ci si chiede se in caso di incapacienza, per l'anno indicato, da parte dei soggetti beneficiari questi possano utilizzarlo anche nell'anno successivo con riferimento tuttavia a debiti fiscali relativi all'anno 2021 (è ad esempio il caso del pagamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP che sono versati nell'anno successivo a quello di competenza). Se così fosse sarebbe opportuno considerare, in termini di cassa, eventuali riflessi finanziari anche per l'anno 2022.
- Per il credito d'imposta per spese in attività di formazione, di cui al comma 23 del presente articolo, si rinvia alle problematiche relative alla congruità di un tetto di spesa defanziato, rispetto alle precedenti leggi di proroga, rilevate durante l'esame dell'articolo 23 in tema di credito di imposta "formazione 4.0" del presente disegno di legge.
- Si chiede di verificare che strumenti, mezzi ed organici amministrativi a disposizione a legislazione vigente siano sufficienti a garantire la gestione della nuova imposta senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato.
- In considerazione dell'ingente gettito atteso dalla disposizione in esame, andrebbe attentamente valutata la data di effettiva operatività della imposta che, il comma 19 riferisce al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli recante le modalità attuative. L'effettivo incasso del gettito stimato per l'anno 2020 potrebbe risentire di ritardi nell'adozione del citato provvedimento.

Articolo 80 ***(Accise sui tabacchi)***

La proposta normativa in commento, intervenendo sul D. Lgs. n.504 del 1995,¹¹⁴ aumenta le accise che gravano sui tabacchi lavorati¹¹⁵.

Nello specifico si eleva l'accisa minima:

- da euro 30 ad euro 35 il chilogrammo convenzionale per i sigari;
- da euro 32 a 37 il chilogrammo convenzionale per i sigaretti;

¹¹⁴ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (TUA).

¹¹⁵ L'art. 39-*bis* del TUA dispone che i tabacchi lavorati siano sottoposti ad accisa, precisando che per tabacchi lavorati si intendono: a) sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo (il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo) d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare; e-*bis*) i tabacchi da inalazione senza combustione.

- da euro 125 ad euro 130 il chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

Si propone inoltre di innalzare l'onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette¹¹⁶.

Si interviene quindi sull'allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – ovvero di quella componente che serve a calcolare l'accisa globale. Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate: - sigari: dal 23 al 23,5 per cento; - sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento; - sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento; - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento; - altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento; - tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.

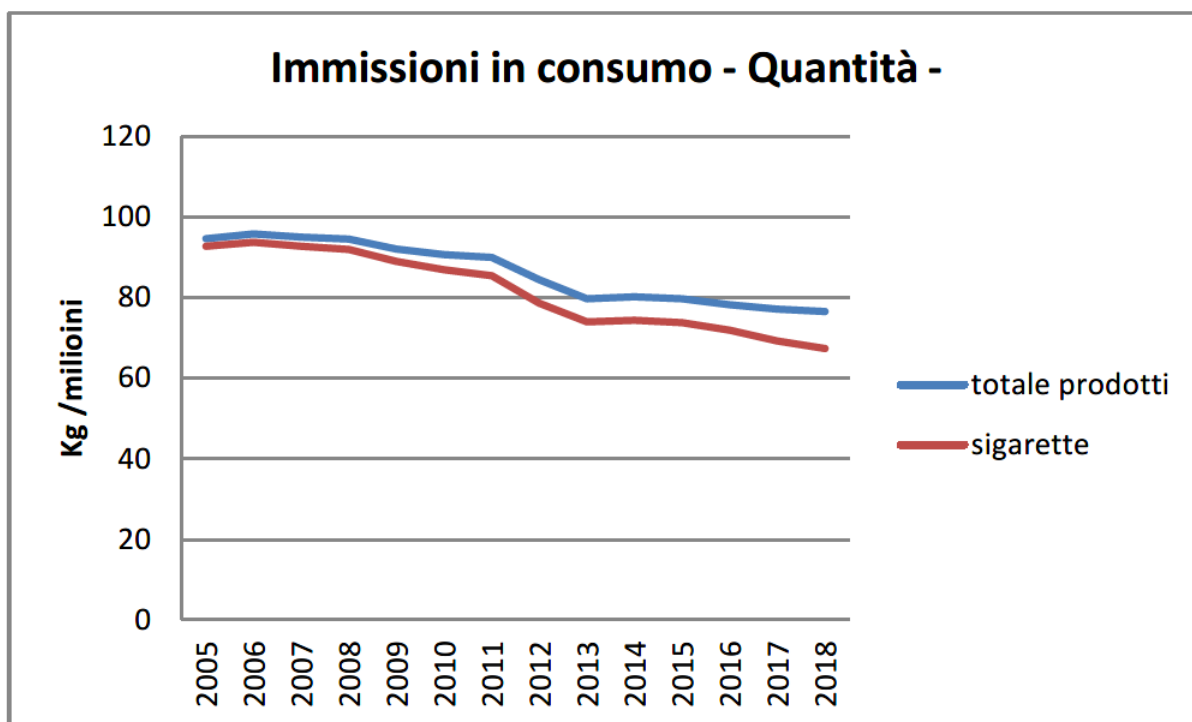
La RT evidenzia quanto segue:

1. Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati

Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di chilogrammi, con una quota di mercato del 98,03%, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88%.

¹¹⁶ La disciplina delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base di direttive comunitarie (da ultimo la direttiva n. 2011/64/UE) e, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 188 del 2014, la tassazione è di tipo misto: vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, il prezzo di vendita del prodotto). Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato-PMP delle sigarette.

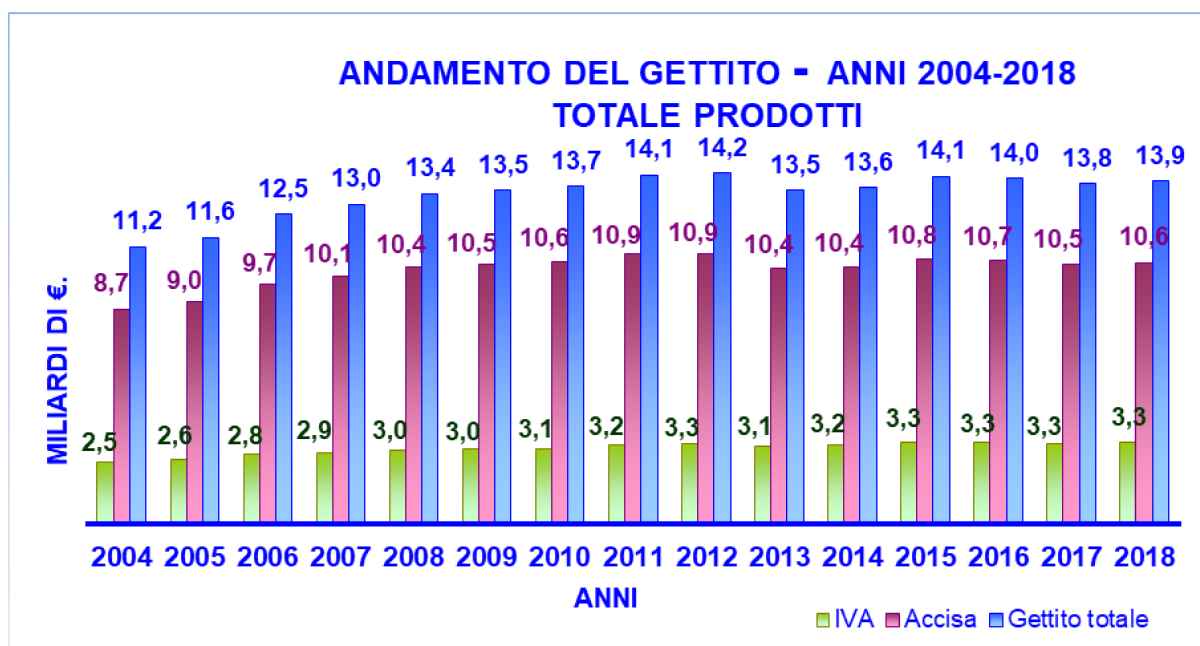
Grafico 1



Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a € 150 / kg), verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a € 125 / kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed imposta sul valore aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi.

Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14, 2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il decreto legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "onere fiscale minimo" e per gli altri prodotti di una "accisa minima". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.



1. Composizione attuale del mercato

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i dati relativi alle immissioni in consumo delle varie tipologie di tabacchi lavorati registrate dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 e le variazioni percentuali rispetto ai dati dell'analogo periodo del 2018.

Tabella 1

	da 1 gennaio a 30 settembre 2019					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	48.817.883	1.547.437.656	1.233.650.747	7.330.799.080	2.224.619.990	12.336.507.473
tab. ryo	3.707.026	81.244.396	75.679.399	463.391.091	136.473.997	756.788.883
tab. fumo	207.441	4.589.511	2.874.377	16.096.510	5.183.369	28.743.767
sigaretti	1.345.396	56.234.479	13.895.118	43.763.697	25.056.527	138.949.821
sigari	695.499	79.331.641	16.237.247	37.522.045	29.281.527	162.372.460
fiuti	24.003	1.881.597	398.729	987.974	718.959	3.987.259
inalazione	2.249.447	293.442.836	52.065.368	81.263.871	93.881.606	520.653.681
TOTALE	57.046.695	2.064.162.116	1.394.800.985	7.973.824.268	2.515.215.975	13.948.003.344

Tabella 2

	differenza percentuale					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	-4,36%	-3,14%	-1,33%	-0,94%	-1,33%	-1,33%
tab. ryo	5,35%	-3,99%	7,12%	9,35%	7,13%	7,13%
tab. fumo	-1,22%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
sigaretti	5,63%	3,55%	7,28%	12,48%	7,28%	7,28%
sigari	1,88%	2,54%	2,77%	3,25%	2,77%	2,77%
fiuti	12,59%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
inalazioni	134,77%	178,35%	117,35%	21,34%	117,35%	117,35%
TOTALE	-1,14%	7,20%	1,30%	-0,12%	1,30%	1,30%

Emerge che continua la crescita (+5,35%) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50% del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58% (98,03% del 2005).

È in forte espansione (+139,01%) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è stata recata dal citato decreto legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94%.

Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98%.

1. Struttura della fiscalità

1.1 Imposta sul valore aggiunto

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto secondo un particolare regime (c.d. regime monofase) in base al quale l'IVA è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti (cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore).

Tale regime prevede che l'imposta sia applicata, secondo l'aliquota ordinaria, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori) al netto dell'imposta stessa.

L'attuale aliquota ordinaria del 22 per cento (da applicare al prezzo di vendita al netto dell'iva) corrisponde al 18,03 per cento del prezzo di vendita (c.d. "aliquota di scorporo").

1.2 Accisa e imposta di consumo

I sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento e del 58,5 per cento. È anche prevista per dette tipologie di prodotti un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore. L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

Gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 56 per cento, e del 24,78 per cento.

L'importo dell'accisa globale sulle sigarette è data da due componenti: da un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico) pari attualmente a euro 20,9 il kg, e da un importo proporzionale (elemento *ad valorem*) pari al 50,97 per cento del prezzo di vendita. Tali componenti sono determinate secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-*octies* del Testo unico delle accise con riferimento all'accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall'applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa.

Per le sigarette è prevista l'applicazione di un onere fiscale minimo pari attualmente a euro 180,88 il kg, che è comunque dovuto a titolo di accisa e di iva qualora, per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori, l'applicazione delle aliquote di iva e dell'accisa globale comporti un onere fiscale inferiore. L'importo dell'onere fiscale minimo è dato dal 95,22 per cento dell'accisa e dell'iva gravanti sul prezzo medio ponderato, e trova applicazione attualmente per i prezzi delle sigarette fino a euro 23 1 /kg.

2. Modifica della fiscalità sui tabacchi lavorati prevista dallo schema di norma

Lo schema di norma prevede un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati e dei c.d. prodotti di nuova generazione (tabacchi e liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina).

2.1 Sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 59,5 al 59,8 per cento.

Aumento della percentuale per il calcolo dell'Onere fiscale minimo dal 95,22 al 96,22 per cento.

Occorre evidenziare preliminarmente che nel 2020 la fiscalità a titolo di accisa sulle sigarette subirà, a legislazione vigente, verosimilmente un incremento dovuto al livello del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2019, in base al quale

devono essere calcolate, come sopra indicato, sia le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa sia l'importo dell'onere fiscale minimo

I dati registrati nel 2019, in particolare quelli relativi al periodo successivo alle variazioni tariffarie intervenute nei primi mesi dell'anno, fanno verosimilmente prevedere che il prezzo medio delle sigarette sarà pari a euro 253 il kg (equivalente convenzionalmente a 50 pacchetti da 20 pezzi). Nel 2018 è stato pari a euro 245 il kg.

Per effetto di tale incremento, l'elemento specifico dell'accisa passerà da euro 20,90 a euro 21,58 il kg (+0,68 euro), mentre l'onere fiscale minimo da euro 180,88 a euro 186,78 (+5,90 euro). (Occorre al riguardo precisare, che l'effetto traslativo sui prezzi di vendita dell'aggravio fiscale è diverso per le sigarette soggette all'onere fiscale minimo e per quelle soggette all'accisa ordinaria, in quanto il rispettivo moltiplicatore è pari a 1,1 e a 4,76, in ragione delle diverse componenti proporzionali al prezzo). L'elemento proporzionale dell'accisa resta invariata al 50,97 per cento.

In base al *trend* decrescente registrato nei primi nove mesi del 2019 (- 4,36 per cento), è stimato per il 2020 un volume di immissioni in consumo di sigarette pari a kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019).

Attualmente le sigarette alle quali si applica l'onere fiscale minimo e quelle alle quali si applica l'accisa ordinaria sono pari, rispettivamente, al 6 per cento e al 94 per cento, per cui è stimabile che, nel 2020, circa kg 3,630 milioni (kg 60,5 x 0,06) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 5,80 il kg, e circa kg 56,870 milioni (kg 60,5 x 0,94) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 0,68 il kg. Pertanto, le maggiori entrate dovute all'aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che verosimilmente si determinerà nel 2019, sono stimabili pari a circa euro 60 milioni, come risulta dalla tabella 4.

quantità kg	incremento fiscalità /kg	Maggiore accisa 2020 (a legislazione vigente) €
3.630.000	5,8	21.054.000,00
56.870.000	0,68	38.671.600,00
60.500.000		59.725.600,00

Lo schema di nonna prevede un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento, e l'aumento della percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo dal 95,22 per cento al 96,22 per cento.

Come si evince dalla tabella 5, l'aggravio di fiscalità sarà mediamente pari a € 2,61/kg per le sigarette assoggettate all'onere fiscale minimo, e a € 0,76/kg, per le sigarette assoggettate all'accisa ordinaria, le quali presentano un differente valore traslativo di tale aggravio sui prezzi di vendita. In base alle rispettive previsioni di vendita, ne deriverebbe un maggior gettito stimato in € 52,7 milioni.

Tabella 5

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	60.500.000	prezzo medio ponderato	accisa media con aliquota di base = 59,5 %; OFM = 95,22%	accisa media con aliquota di base = 59,8 %; OFM = 96,22%	differenza unitaria	maggiori entrate (al netto maggiori entrate derivanti da variazione a legislazione vigente del prezzo medio ponderato delle sigarette)
quantità stimate soggette a OFM	3.630.000	224	140,48	143,09	2,61	9.474.300,00
quantità stimate soggette a AO	56.870.000	255	150,87	151,63	0,76	43.221.200,00
						52.695.500,00

Quindi, nel 2020, l'aggravio di fiscalità sulle sigarette sarà pari a circa 113 milioni di euro, che ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020.

4.2 Trinciati per sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 58,5 al 59,0 per cento;

Aumento dell'accisa minima da € 125 a € 130 il kg.

L'accisa minima vigente pari a € 125 si applica ai prezzi fino a € 213,34/kg, mentre quella pari a € 130 si applicherà ai prezzi fino a € 220/kg.

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg (4,7 milioni nel 2018). La composizione di tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono

assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate di circa 5 milioni di kg, soltanto circa 4 mila kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro, come risulta dalla tabella 6.

Tabella 6

	kg	€/kg				
		prezzo medio ponderato	aliquota di base = 58,5%; accisa minima = 125 euro/kg 2019	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate 2020	5.000.000					
quantità stimate soggette a accisa minima	4.995.800	204	125	130	5	24.979.000,00
quantità stimate soggette a AO	4.200	220	128,7	130	1,3	5.460,00
						24.984.460,00

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili pari a circa 7 euro il kg, considerato l'incremento della fiscalità di 5 euro e il moltiplicatore sul prezzo di 1,4, in ragione delle componenti proporzionali (aggio al rivenditore e iva) ai prezzi assoggettati all'accisa minima.

L'aumento di € 7 il kg fa ricadere i nuovi prezzi comunque nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

4.3 Altre tipologie di tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da mastico).

Aumento delle rispettive aliquote di base di 0,5 punti percentuali;

Aumento dell'accisa minima di € 5/kg, sui prodotti per i quali è prevista (sigari e sigaretti).

Si riportano nelle seguenti tabelle le stime di maggior gettito derivante dalle sopraindicate misure per ciascuna tipologia di tabacchi lavorati:

Tabella 7
SIGARI

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 35 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
						1.858.025,00

Tabella 8

SIGARETTE

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	1.800.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 32 euro/kg 2019	aliquota di base = 24%; accisa minima = 37 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	1.548.000	95	32	37	5	7.740.000,00
quantità stimate soggette a AO	252.000	152	35,72	36,48	0,76	191.520,00
						7.931.520,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	175.000,00				4,24	742.000,00
						8.673.520,00

Tabella 9

ALTRI TABACCHI DA FUMO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	277.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 56,0% - 2019	aliquota di base = 56,5% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	277.000	138,56	77,5936	78,2864	0,6928	191.906

Tabella 10

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	32.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 24,78% - 2019	aliquota di base = 25,28% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	32.000	166,12	41,16454	41,995136	0,8306	26.579

Nella tabella 11 è riportato il riepilogo delle maggiori entrate erariali stimate in base a quanto sopra rappresentato.

Tabella 11

maggiori entrate da schema di norma (€/milione)	
da variazione aliquota di base sigarette	43,221
da variazione onere fiscale minimo sigarette	9,474
da variazione aliquota di base trinciati per sigarette	0,005
da variazione accisa minima trinciati per sigarette	24,979
variazione accise su sigari	1,858
variazione accise su sigaretti	8,673
variazione accisa su altri tabacchi da fumo	0,192
variazione accisa su tabacchi da fiuto e da mastico	0,027
TOTALE	88,429

Al riguardo, si richiama preliminarmente l'attenzione sull'apprezzabile ampiezza e qualità dell'informazione offerta dalla RT che, non si limita a fornire una quantificazione delle maggiori entrate ascrivibili alla proposta di rimodulazione delle aliquote e dei parametri che consentono di determinare la tassazione in materia ma produce anche una analisi, molto utile ai fini della stima, sull'evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati e sulla composizione dello stesso nonché informazioni che agevolano la comprensione dell'articolata disciplina in materia.

In merito alle stime, i valori appaiono coerenti con le ipotesi assunte, così come si condivide l'approccio prudenziale utilizzato nel non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020 in relazione al mercato delle sigarette. In proposito si rileva che gran parte delle maggiori entrate stimate sono relative al settore delle sigarette (+52,69 mln di euro – di cui 43.221 da variazione aliquota di base sigarette e 9,474 da variazione dell'onere fiscale minimo, che corrisponde al 59,6% delle maggiori entrate conseguenti alla rimodulazione della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo in commento da cui la RT stima un maggior gettito complessivo di 88,429 mln di euro). Alle predette maggiori entrate devono aggiungersi – come ben rappresentato sia in RT sia in relazione illustrativa – anche quelle che deriveranno nel 2020 dall'applicazione della disciplina vigente a seguito dall'incremento del prezzo medio ponderato delle sigarette che, come si legge in RT, verosimilmente si determinerà nel 2019. L'effetto combinato tra quanto previsto a legislazione vigente e quanto stimato in conseguenza dell'applicazione della manovra in commento determinerà un aggravio di tassazione sulle sole sigarette di circa 113 milioni di euro nel 2020.

Anche se la RT non ha contabilizzato in ottica prudenziale le maggiori entrate che potrebbero derivare a legislazione vigente da possibili aumenti di prezzo nel 2020, si suggerisce una riflessione circa la contabilizzazione *ex ante* dell'intero gettito stimato nel segmento delle sigarette ascrivibile all'applicazione della disposizione in commento tenendo conto:

- della forte contrazione della domanda registrata nel settore specifico;
- dell'aumento del contrabbando e della contraffazione;
- della forte elasticità della domanda rispetto ai prezzi che si registra nel settore.

Aspetti questi che è la stessa RT ad evidenziare. In considerazione degli elementi sopra rappresentati e della possibilità – già registrata in precedenza – che l'aumento della tassazione si rifletta in una ulteriore e significativa diminuzione dei consumi di sigarette e che la domanda si sposti verso altri segmenti di mercato sia nell'ambito dei tabacchi lavorati sia in quello dei prodotti sostitutivi (ad esempio, le c.d. sigarette elettroniche o prodotti da inalazione) fermo restando la stima prodotta, andrebbe valutato in ottica prudenziale l'opzione di contabilizzare nei saldi di finanza pubblica soltanto una parte delle entrate ipotizzate.

Articolo 81

(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

La proposta normativa di cui all'articolo in esame, istituisce una imposta relativa al consumo dei prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, inserendo un nuovo articolo, il 62-*quater*, al Testo unico Accise (TUA)¹¹⁷.

Precisa quindi che l'imposta riguarda le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco ed i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette. L'aliquota prevista è pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

Si prevede che la circolazione dei predetti prodotti accessori è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione con modalità che saranno definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale provvedimento disciplinerà le modalità di presentazione ed i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nelle predette tabelle per ciascuna categoria di prodotto, determinerà gli obblighi contabili e amministrativi a carico dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta. Si stabilisce quindi che i prodotti soggetti alla nuova imposta sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite autorizzate¹¹⁸.

Soggetto passivo dell'imposta è il produttore o fornitore nazionale o rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero e l'imposta è dovuta all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite.

È fatto divieto di vendita dei predetti prodotti a distanza anche transfrontaliera ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. Sono quindi disciplinate le modalità per inibire l'accesso a siti *web* offerenti i prodotti in esame.

Si disciplina quindi l'applicazione di alcune disposizioni in materia sanzionatoria in quanto applicabili (si tratta degli artt. 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* di cui al DPR n. 43 del 1973, rispettivamente in materia di reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di circostanze aggravanti e di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando, l'art. 96 della legge n. 907 del 1942, concernente le sanzioni in materia di vendita di generi di monopolio senza autorizzazione ovvero da persone non autorizzate alla vendita e l'art. 5 della legge n. 50 del 1994, in materia di chiusura dell'esercizio ovvero sospensione della licenza o dell'autorizzazione).

La RT rappresenta che la base imponibile dell'imposta è costituita dai prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo. Rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-*octies* dello stesso decreto legislativo. Rileva quindi che la stima del maggior gettito derivante dallo schema di norma è basata sulla previsione su base annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che è la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione. Quantifica quindi un volume annuo di vendite pari a 5 milioni di kg. di trinciati per sigarette. Presupponendo che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo è stimabile un consumo annuo di circa 5 miliardi di cartine/tubetti. Per la stima del consumo dei filtri è stato ipotizzato, non essendo disponibili dati al riguardo, che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle

¹¹⁷ Di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995.

¹¹⁸ Di cui alla legge n. 1293 del 1957.

sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi. Pertanto la base imponibile dell'imposta prevista dallo schema di norma dovrebbe essere pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri). Il maggior gettito derivante dallo schema di norma sarebbe pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 di €).

Al riguardo, si evidenzia che la RT, nell'indicare in 5 milioni di Kg il volume annuo di vendite, appare coerente con la stima delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa applicabile ai trinciati per sigarette, nella quale nel determinare i volumi di vendita, prende a base il medesimo dato. Inoltre poiché nella stessa stima si riferisce che il mercato dei trinciati è in crescita (+5,35%) con volumi che corrispondono al 6,50% del settore tabacchi lavorati, risponde ad una esigenza di prudenza aver stimato il volume delle vendite come un dato costante nel tempo e ciò anche in considerazione dei possibili riflessi sul *trend* di crescita dei volumi annui di vendita che, in termini di un rallentamento del *trend*, potrebbe risentire dell'aumento della tassazione riguardante i trinciati operata dall'articolo 80. In considerazione di quanto precede, considerato che l'ipotesi assunta sui filtri non ha il supporto di dati disponibili, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 82

(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

Con l'articolo in commento si propone l'istituzione e si disciplina la nuova imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica. A tale scopo sono definite edulcorate le bevande¹¹⁹ destinate al consumo alimentare umano, ottenute con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Il momento dell'obbligazione tributaria sorge – a seconda che il soggetto obbligato sia il fabbricante, l'acquirente, o l'importatore – rispettivamente all'atto della cessione anche a titolo gratuito, all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, all'atto dell'importazione definitiva. La misura dell'imposta è fissata in 10,00 euro per ettolitro per i prodotti finiti e in 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Disciplina i casi di esonero – previsti qualora il contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 gr. per litro per i prodotti finiti, e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione – e con riferimento al contenuto complessivo di edulcoranti rinvia, ad un decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute¹²⁰ finalizzato a specificare le quantità di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta in parola. Ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, previa registrazione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, viene attribuito un codice identificativo; il versamento dell'imposta va effettuato mensilmente, cioè entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione predisposta ai fini dell'accertamento della stessa. Disciplina quindi le attività di accertamento, verifica e controllo, i casi in cui l'imposta è rimborsata, nonché le procedure di riscossione coattiva e l'ammontare delle sanzioni amministrative. Demanda ad un decreto del Ministro

¹¹⁹ Rientranti nelle voci NC2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea.

¹²⁰ Da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

dell'economia ed elle finanze¹²¹ la definizione delle modalità attuative dell'articolo in esame. La decorrenza delle norme è fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto attuativo citato.

La RT rappresenta che la disposizione prevede l'istituzione di un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche preconfezionate e sui prodotti predisposti per essere utilizzati, previa diluizione, come bevande analcoliche, ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, il cui contenuto complessivo sia superiore, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per le prime, e a 125 grammi per chilogrammo, per i secondi.

L'imposta è fissata nella misura di:

- 10,0 euro per ettolitro per i prodotti finiti,
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Evidenzia che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la disciplina di dettaglio del tributo, da emanare entro il mese di febbraio 2020. Ai fini della stima degli effetti finanziari, utilizza gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all'anno 2017. In particolare, il consumo di bevande gassate, *energy drink* e altre bevande lisce preconfezionate, nel 2017 in Italia, risulta di circa 3.055 milioni di litri. Tali bevande vengono prodotte con l'aggiunta di zuccheri e hanno un contenuto complessivo finale di edulcoranti superiore al limite previsto di 25 grammi per litro. Inoltre, i consumi relativi ai succhi e alle bevande a base di frutta, nel 2017, sono stati pari a 765 milioni di litri. I consumi di tali prodotti vengono ridotti del 50 per cento, pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri, al fine di improntare la stima a criteri di prudenzialità e di tener conto dei limiti legati all'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. Per quanto riguarda i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, assume, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto concentrato. Evidenzia che il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Ipotizza che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo.

Gli effetti finanziari, stimati nell'ipotesi che l'imposta sia introdotta a partire dal 1° aprile 2020 e sia versata a partire dal 1 maggio 2020, sono esposti nella tabella seguente:

¹²¹ Da emanare entro il mese di febbraio 2020.

	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta di consumo	233,8	350,8	350,8	350,8
IRES	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRPEF	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRAP	0,0	-17,4	-18,1	-14,1
Totale	233,8	261,8	256,0	275,3

Al riguardo, in prima analisi si rappresenta che si è ripercorso il calcolo effettuato dalla RT e se ne dà riscontro positivo, sia per i valori di competenza che di cassa.

Tuttavia si osserva che:

- andrebbero indicate le banche dati utilizzate al fine di verificare se i consumi su cui si basa la quantificazione siano realmente rappresentativi del volume di bevande che sarebbe assoggettato alla nuova imposta in argomento. Sul punto infatti è la RT stessa a ridurre, in via prudenziale, del 50% il valore dei consumi indicati per i succhi e le bevande a base di frutta a causa dell'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. In particolare per le bevande gassate, le *energy drinks* e le altre bevande lisce sembrerebbe che il consumo indicato in RT riguardi tutto il volume dei consumi, senza specificare se per tale parametro sia stata effettuata una verifica circa il contenuto minimo di zuccheri che le bevande dovrebbero contenere per essere assoggettate all'imposta, che per tali categorie è pari a 25 grammi per litro. In particolare andrebbe verificato se il dato dei consumi è al netto del volume delle bevande senza zuccheri offerte sul mercato¹²².
- Analoga osservazione va fatta con riferimento ai consumi di bevande edulcorate a seguito di diluizione per le quali la RT ipotizza che tutto il quantitativo di prodotto concentrato sia destinato ad essere trasformato in bevande edulcorate con quantità di zucchero superiore a 125 grammi per chilogrammo (soglia al di sopra della quale si applica l'imposta in argomento), senza prevedere, in via prudenziale, che per almeno una quota di esse il quantitativo di zucchero possa essere al di sotto del limite indicato.
- La RT non ipotizza, in via prudenziale, che la tassazione potrebbe essere evitata attraverso l'abbassamento – anche minimo – della quantità degli zuccheri o la maggiore diluizione del prodotto concentrato nelle bibite al fine di ottenere una quantità di edulcorante al di sotto della soglia di tassazione. Nel merito si osserva che il monitoraggio 2017 effettuato dal Ministero della salute e Federalimentare¹²³ evidenzia come al 2008 al 2016 la quantità degli zuccheri presente nelle bevande sia diminuito, per motivi di salute, del 20%.

¹²² Da notizie della testata Beverfood.com si acquisisce che circa il 7% dei volumi di bevande gassate è rappresentato da bibite senza zuccheri.

¹²³ Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni). [Monitoraggio 2017](#).

- Andrebbe chiarito se l'assunzione di un gettito costante negli anni possa essere espressione di un atteggiamento prudente e compatibile con gli obiettivi che la norma si pone tra i quali vi è, così come si legge in relazione illustrativa, anche quello di limitare il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.
- La RT non ipotizza possibili effetti diminutivi di gettito dovuti alla indicazione dei casi di esonero che potrebbero essere definiti dal decreto interdirettoriale da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- Andrebbe verificato che le modalità di gestione della nuova imposta siano garantite con i mezzi e gli strumenti attualmente in dotazione della Pubblica Amministrazione senza aggravio di oneri per il bilancio dello Stato.
- In considerazione del fatto che dalla disposizione in esame si stima un maggior gettito per l'Erario, andrebbe attentamente valutata l'effettiva operatività della nuova imposta che è fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto attuativo recante disciplina delle modalità attuative. La stima del gettito potrebbe risentire dell'eventuale slittamento dell'adozione del provvedimento.

TITOLO III ECONOMIA E FISCO DIGITALE

Articolo 83 *(Buoni pasto mense aziendali)*

Il comma 1 interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

La RT ha utilizzato, in assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, stimando un valore di mercato annuo di circa 2,7 miliardi di euro. Si ipotizza, inoltre, che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni abbia un valore nominale non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni, si stima che la disposizione in esame determini un recupero di gettito annuo di IRPEF e addizionali locali derivante dalla riduzione della soglia di esenzione dei buoni cartacei di circa 74 milioni di euro e una perdita di gettito annua conseguente all'incremento ad 8 euro della soglia di esenzione dei buoni elettronici di circa 18 milioni di euro. La disposizione determina, pertanto, un recupero di gettito complessivo di circa 56 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore della misura dal 2020, si riportano nella tabella gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022
IRPEF	51,3	53,3	53,3
Addizionale regionale	0	2,1	2,1
Addizionale comunale	0	0,7	0,6
Totale	51,3	56,1	56,0

Al riguardo, si segnala innanzitutto che il valore di mercato dei buoni pasti indicato dalla RT (circa 2,7 miliardi di euro) e il fatto che il 70% degli stessi non abbia un valore superiore a 5,29 euro corrispondono alla situazione riscontrabile in occasione del precedente innalzamento della soglia di esenzione per i buoni pasti elettronici (intervenuta con la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014). Risultando da allora il mercato in evidente, forte crescita, come emerge anche da notizie di stampa¹²⁴, appare ragionevole ipotizzare per entrambi i parametri valori più elevati rispetto a quelli stimati dalla RT. L'assunto che la metà dei buoni pasto sia attualmente in formato elettronico appare condivisibile. Pertanto, se la quantificazione del recupero di gettito in relazione ai buoni pasto cartacei appare corretta e la perdita di gettito correlata a quelli elettronici plausibile (non disponendosi di dati sui buoni di importo più elevato e sui loro valori unitari non è possibile un riscontro sufficientemente puntuale delle stime) sulla base dei dati forniti, si sottolinea che la probabile sottostima da parte della RT sia del valore complessivo del mercato dei buoni pasto che del loro valore nominale medio potrebbe determinare una sovrastima dell'effetto complessivamente virtuoso sui saldi di finanza pubblica dell'articolo in esame.

La RT inoltre non sembra considerare le prevedibili modificazioni nelle scelte degli operatori economici, per i quali appare logico attendersi un significativo spostamento verso l'utilizzo dei buoni elettronici, che diventano molto più convenienti fiscalmente anche in rapporto a buoni cartacei che si trovano collocati fra i 4 e i 6 euro di valore nominale (oltre i 6 euro già attualmente appare significativo l'incentivo a transitare verso i buoni elettronici). Infine, non sembra che la RT abbia considerato il fatto che i buoni pasto consegnati ai dipendenti rappresentano una componente di costo deducibile per competenza a fini IRES ed IRPEF da parte dei datori di lavoro (persone fisiche ed aziende); infatti una stima prudentiale avrebbe dovuto tener conto della circostanza per la quale le aziende potranno, per la parte relativa all'incremento del limite di esenzione, dedurre maggiori costi con conseguente diminuzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

¹²⁴ V. <https://www.ilsole24ore.com/art/tutti-vogliono-buoni-pasto-7-anni-aumentate-77percento-aziende-che-li-offrono-dipendenti-AEmPt9bC>

Articolo 84

(Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'articolo in esame modifica la vigente imposta sui servizi digitali¹²⁵ specificando che:

- ai fini del computo delle soglie dei ricavi il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi di imposta vanno considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento;
- l'imposta si applica, a decorrere dal 2020, sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare;
- si esclude dalla nozione di servizi digitali: la fornitura diretta di beni e servizi, la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore quando questo non svolga funzioni di intermediazione, la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della sola fornitura agli utenti dell'interfaccia, l'utilizzo di un'interfaccia digitale per gestire alcuni servizi bancari e finanziari, la cessione dei dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari, lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché ogni altra attività connessa;
- non sono considerati fra i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono sul piano economico operazioni indipendenti dall'accesso e utilizzo del servizio imponibile;
- non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa;
- il dispositivo si considera utilizzato nel territorio dello Stato in ragione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o di altro sistema di geolocalizzazione;
- il totale dei ricavi tassabili per servizi imponibili forniti nel territorio dello Stato è dato dal prodotto della totalità dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato;
- il versamento dell'imposta avviene entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento mentre la presentazione della dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili avviene entro il 31 marzo dello stesso anno;
- è prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta in argomento;
- i soggetti passivi devono tenere apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili;
- non è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'applicazione della normativa in esame;
- l'imposta sui servizi digitali si applica dal 1 gennaio 2020;
- l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

La RT rammenta che l'articolo 1, commi 35-50, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) istituiva l'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La

¹²⁵ Istituita con l'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018.

legge prevede che con successivo decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta che entrerà in vigore nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto. Evidenzia quindi che al fine di rendere direttamente applicabili le disposizioni contenute nella suddetta legge, l'articolato in esame apporta alcune modifiche volte a chiarire le condizioni di attuazione delle misure in esame. In particolare:

- è stato indicato che le soglie vanno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l'anno precedente a quello di riferimento;
- è stato previsto che l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare a decorrere dal 2020;
- è stata eliminata la necessità dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, prevedendo pertanto l'applicazione automatica della norma;
- è stato definito ciò che non si considera "servizi digitali";
- è stata introdotta un'eventuale "*sunset clause*", ovvero è stato previsto che l'imposta resti in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata;
- è stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Evidenzia quindi che tali modifiche rendono direttamente applicabili le disposizioni inerenti l'imposta sui servizi digitali e quindi non subordinano l'attuazione all'emanazione di un successivo provvedimento. Dal punto di vista finanziario, alla luce delle specifiche e dei chiarimenti contenuti nella disposizione in esame, effettua una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018. In particolare, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM stima un maggior gettito di 708 milioni su base annua.

Gli effetti finanziari son riportati nella tabella sottostante:

In milioni di euro

	SNF			IN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova stima (A)	0	708	708	708	708	708
Stima originaria (B)	600	600	600	600	600	600
DIFFERENZA (A) – (B)	-600	108	108	108	108	108

Al riguardo, in prima analisi si osserva che l'imposta in argomento, pur dovendo essere avviata a decorrere dall'anno 2019, non è stata applicata perché non è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto dettarne le disposizioni attuative. Si evidenzia inoltre che essa ha un carattere transitorio in attesa di una disciplina più generale che derivi da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. Si rileva l'estrema sintesi della RT nonché la mancanza di dati ed informazioni in assenza dei quali non è possibile verificare positivamente le stime presentate.

Inoltre non è possibile effettuare alcun raffronto con la quantificazione fornita in sede di istituzione dell'imposta sui servizi digitali (con la legge di bilancio per il 2019) in quanto nella RT ad essa associata giungeva alla stima del gettito utilizzando una diversa banca dati e differenti parametri: nello specifico si era partiti dal gettito complessivo derivante dalla *Digital service tax* dell'Unione europea (pari a 4,7 mld di euro) che rapportato alla quota del PIL italiano rispetto al PIL dell'Unione europea (11,2%) consentiva di giungere ad una prima stima del gettito pari a 526 mln di euro¹²⁶; ad esso si aggiungeva il 15% di ricavi¹²⁷ riferibili alla pubblicità *online* e ai servizi di intermediazione presentando così una stima complessiva, ritenuta prudentiale, di maggior gettito atteso pari a circa 600 mln di euro¹²⁸ in termini di competenza annua. Per contro la quantificazione presentata nella RT in esame considera, ma non palesa, i dati della Relazione annuale 2019 AGCOM stimando, sinteticamente, un maggior gettito di 708 mln di euro su base annua.

Inoltre la RT non permette di valutare se le modifiche normative in termini di esclusione dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di diverse forniture di beni e servizi (tra cui quelli finanziari) nonché di forniture di interfaccia digitale, possano tradursi in variazioni di gettito e per quale importo, eventualmente, contribuiscano a diminuirne l'originaria stima.

Si osserva poi che la RT dà conto dell'onere di 600 mln di euro in termini di minori entrate tributarie per l'anno 2020 in relazione al saldo netto da finanziare in ragione della ricordata mancata adozione del decreto ministeriale attuativo, senza invece fornire informazioni in merito al mancato introito del maggior gettito atteso per l'anno 2019 che era stato stimato in 150 mln di euro. Si chiede quindi di sapere se del mancato introito degli incassi stimati imputati all'anno 2019, quantificati nei ricordati 150 mln di euro, si sia tenuto conto nei saldi tendenziali.

Infine si chiede una conferma circa l'adeguatezza delle dotazioni strumentali, umane e finanziarie dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai nuovi compiti derivanti all'applicazione dell'imposta ed ai controlli da svolgere al fine di contenere il rischio di evasione/elusione in materia.

Articolo 85 **(Tracciabilità delle detrazioni)**

Il comma 1 subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative¹²⁹, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili

¹²⁶ Cioè: $4,7 \text{ mld} * 11,2\% = 526 \text{ mln di euro}$.

¹²⁷ Cioè: $526 \text{ mln} * 15\% = 79 \text{ mln di euro}$.

¹²⁸ Quindi: $526 + 79 = 605 \text{ mln di euro}$.

¹²⁹ Si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19% per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese

(versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.).

Il comma 2 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La RT afferma che per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Si stima un recupero di gettito di 496 milioni di euro sul totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica, pari a circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	+868	+496

Al riguardo, si osserva che la misura - che è riconducibile alla materia del contrasto all'evasione finalizzata al recupero di gettito - contabilizza *ex ante* possibili effetti in tale direzione ascrivibili alle nuove modalità di pagamento delle spese interessate dalla detrazione in commento. È di tutta evidenza che tale recupero, in considerazione dei fattori variabili che possono concorrere a determinarlo, appare nei fatti possibile ma non certo quanto al valore stimato ed ai tempi di realizzazione; nonostante ciò dette entrate sono state poste a partire dal 2021 a bilanciamento di oneri, ascrivibili ad altre disposizioni del DDL in esame, che costituiscono invece spese certe negli importi stanziati e nell'esercizio finanziario di imputazione. In ottica prudenziale quindi, considerate le numerose variabili di tipo soggettivo che possono riflettersi nella stima del gettito atteso legato a scelte dei contribuenti, sarebbe opportuno che tali effetti fossero contabilizzati nei saldi di finanza pubblica soltanto a consuntivo, una volta cioè che gli stessi siano stati riscontrati nell'esperienza applicativa, evitando in tal modo possibili squilibri finanziari nel caso in cui il recupero di entrate atteso non abbia a verificarsi nella entità e nell'esercizio finanziario per cui è stato ipotizzato.

Nel merito della stima, andrebbe poi verificata la cifra di 3,2 miliardi indicata dalla RT che parrebbe riferita all'ammontare delle detrazioni per oneri (al 19%) sostenuti complessivamente dai contribuenti che evidentemente corrisponderebbero a circa 16,8 miliardi di euro. La questione merita un approfondimento, atteso che dalla pubblicazione del MEF in merito alle statistiche sulle dichiarazioni fiscali - analisi dei dati Irpef - anno di imposta 2017 risulta che l'ammontare degli oneri detraibili al 19% è pari a circa 30 miliardi. La stima inoltre non quantifica gli effetti derivanti dalla

veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

possibilità di continuare a pagare in contanti le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per fruire delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, senza perdere il diritto alla detrazione. In relazione a tale segmento non dovrebbero prodursi effetti di recupero di gettito.

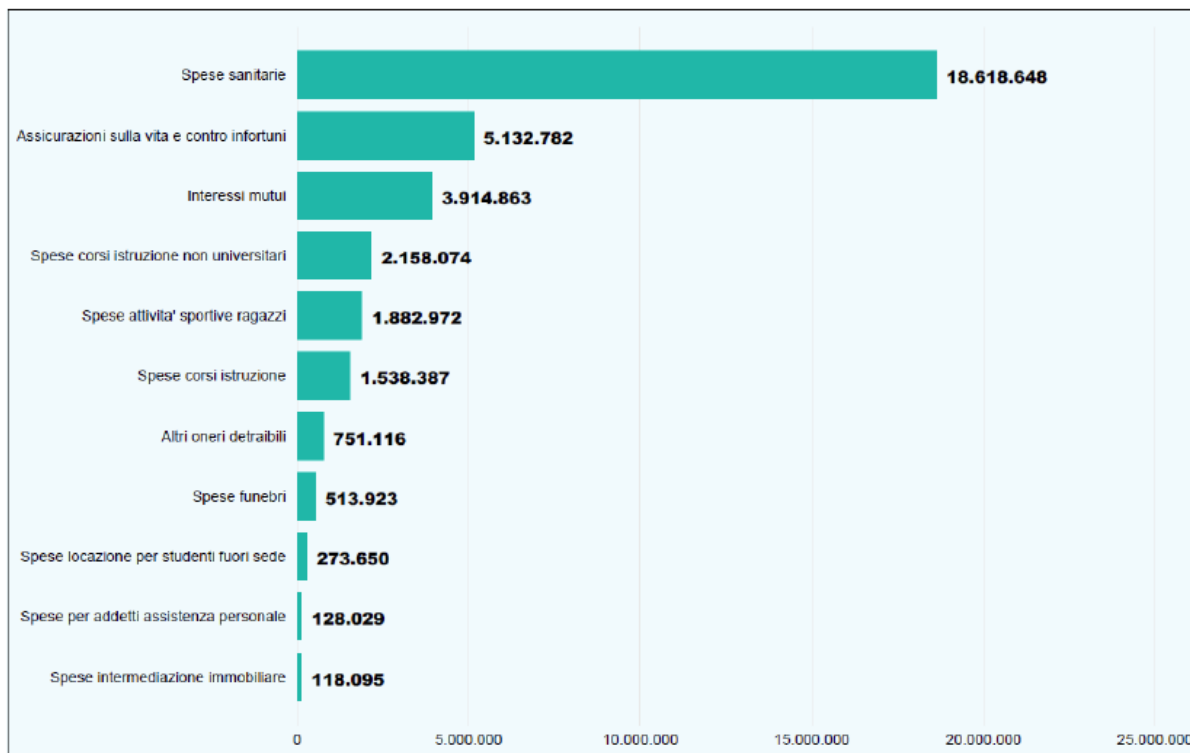
Si consideri che da dati tratti dal rapporto sulle spese fiscali 2019, in relazione alla misura n. 183, riferita all'art. 15, comma 1 lett. c) e comma 2 del TUIR¹³⁰ in relazione alla detrazione sono stati indicati oneri per ciascun anno del triennio pari a 3.447, 5 milioni di euro. Pur nella consapevolezza che le spese sanitarie che daranno diritto a detrazione pur se pagate in contanti sono soltanto una parte di quelle contemplate dalla disposizione censita nel rapporto annuale, appare necessario un approfondimento sul punto laddove si consideri il raffronto con il valore che si legge in RT pari a 3,2 miliardi di euro. Inoltre si suggerisce di verificare se il dettato normativo possa dar luogo in proposito ad incertezze applicative e se non sia invece preferibile un più preciso riferimento, qual è quello che si registra nei casi in cui la fattispecie interessata è individuata attraverso un ben preciso richiamo normativo.

Si riporta, per un approfondimento, un estratto dalla pubblicazione "Statistiche sulle dichiarazioni fiscali - analisi dei dati Irpef - anno di imposta 2017 - MEF-Dipartimento delle finanze - SISTAN".

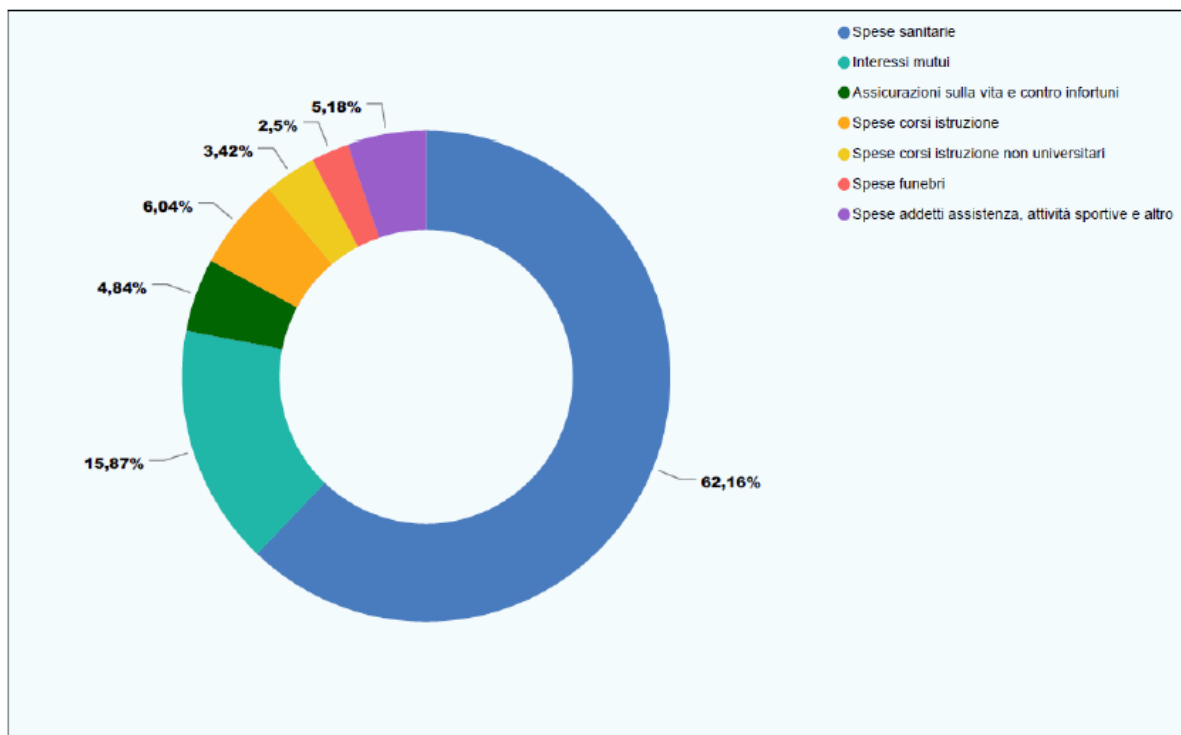
Di particolare interesse è l'analisi dei dati relativi agli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 30 miliardi di euro) dove si rileva un incremento del 2,6% rispetto al 2016. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere la generale diminuzione delle spese sostenute per interessi passivi relativi a mutui per abitazione principale (-4,0%) e spese per corsi di istruzione (-4,1%), mentre continuano ad aumentare le spese sanitarie (+4,7%) in linea con l'anno precedente. Le spese per istruzione non universitaria mostrano un incremento del 25,9%, passando da 809 milioni di euro a 1 miliardo di euro per effetto dell'innalzamento a 717 euro del limite delle spese. I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali componenti.

¹³⁰ Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986

GRAF. 13 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%



GRAF. 14 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%



Articolo 86 **(Analisi di rischio)**

La proposta normativa in commento in considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, per le attività di analisi del rischio di evasione, è volta ad assicurare un potenziamento della predetta attività attraverso un utilizzo più ampio ed efficace del

patrimonio informativo di cui l'Amministrazione finanziaria dispone. Nello specifico si prevede che l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione¹³¹ dei dati personali si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo ed incentivare l'adempimento spontaneo.

Il comma 2 reca un intervento di coordinamento operato all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione di dati personali, che inseriscono l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale tra gli altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale che consentono limitazioni all'esercizio di specifici diritti in materia di protezione dei dati personali.

Si prevede che anche la Guardia di finanza possa accedere all'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, per le medesime finalità indicate.

La RT rappresenta preliminarmente che il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di *compliance*.

In base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del bilancio). Si stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

Si precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie – associate a nuove fonti informative sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della *compliance*. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell'espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

¹³¹ La "pseudonimizzazione" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Si prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno.

Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, attraverso anche la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021.

Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

Effetti indotti dalla norma — (variazioni rispetto al 2019)

		2020	2021	2022	2023
a	Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all'evasione)	108	216	397	397
b	Compliance (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)	17	35	63	63
	Totale	125	251	460	460

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appaiono necessarie informazioni supplementari in merito alla contabilizzazione *ex ante* di effetti finanziari in termini di recupero di gettito, peraltro di importo non trascurabile (pari a 460 milioni di euro a regime), ascrivibili a misure da implementare che sono volte a migliorare ed a rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione fiscale e favorire l'adempimento spontaneo. Tali misure potranno con molta probabilità concorrere al raggiungimento dell'obiettivo indicato, ma le variabili che possono riflettersi sull'effettivo recupero di gettito sono numerose e presentano elementi di soggettività ed incertezza che avrebbero potuto suggerire una contabilizzazione soltanto a consuntivo degli effetti finanziari ascrivibili. Ad esempio, pur seguendo l'impostazione seguita in RT, dall'accertamento dell'evasione agli

effettivi incassi possono trascorrere diversi anni, considerata anche l'incidenza di possibili contenziosi e dell'esperimento di procedure esecutive talora dall'esito incerto o infruttuoso per l'erario. Anche la percentuale dell'11%, utilizzata in RT ai fini della stima, si caratterizza per una indubbia soggettività anche perché non è supportata da elementi informativi che possano confermare quanto si legge in RT per cui la stessa risponde ad un criterio di prudenza. Inoltre, il volume indicato del recupero di gettito registrato da contrasto all'evasione (in relazione al quale si applica la predetta percentuale) è la risultante del complesso di numerose azioni dell'Amministrazione finanziaria nonché dell'utilizzo degli strumenti differenti in relazione a quanto consentito dall'ordinamento vigente e non già la risultante di specifiche attività che possano essere assimilate a quelle di cui alla proposta normativa in commento. Sussistono quindi ineliminabili elementi di incertezza in ordine al *quantum* ed ai tempi di conseguimento degli incassi ascrivibili all'implementazione delle attività considerate dalla proposta normativa in commento.

Ed è la stessa RT a seguire l'approccio suggerito nel presente commento nella parte in cui, in ottica prudenziale, non contabilizza gli ulteriori 69 milioni di euro che potrebbero essere incassati da maggiori versamenti spontanei dei contribuenti. Non si rinvergono tra le fattispecie considerate dalla proposta normativa in commento diversità – se non in ordine al differente rilievo degli importi attesi – tali da giustificare l'adozione di una diversa metodologia nella contabilizzazione degli effetti finanziari.

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 87 (*Modifiche in materia di imposte indirette*)

L'articolo 87 modifica la Nota all'art. 19 dell'allegato A - Tariffa, del D.P.R. n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo. Ai sensi del citato art. 19 della Tariffa, i certificati rilasciati e gli atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali sono soggetti ad imposta di bollo fissa pari 16 euro. La Nota al medesimo articolo stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per i medesimi certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale. Modificando la Nota, si propone, in luogo di tale esenzione, l'introduzione di un'imposta di bollo pari a 2,40 euro.

La RT stima un recupero di gettito pari a circa 25 milioni di euro annui. La stima è condotta sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia. Nel 2018 i certificati prodotti dal casellario giudiziale sono stati 10.679.505. Nell'ipotesi che ciascun certificato consti di un foglio¹³², si sarebbe ottenuta nel 2018 un'entrata pari a 25,6 milioni.

¹³² Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 642 del 1972 il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Si segnala peraltro che l'art. 19 della Tariffa non reca una graduazione dell'imposta in ragione del numero dei fogli.

Al riguardo, si osserva che il dato di 10.679.505 certificati prodotti nel 2018 dal casellario giudiziale è fornito dalle statistiche messe a disposizione sul sito del Ministero della giustizia, alla pagina [Certificati prodotti dal casellario giudiziale - Anno 2018](#) (datato 8 febbraio 2019). Si osserva che il dato comprende i servizi resi dal casellario giudiziale e dall' Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato. Secondo la nota metodologica annessa alle tabelle del Ministero, i dati si riferiscono alle richieste che pervengono al Sistema Informativo del Casellario:

- dalle autorità giudiziarie e dalle pubbliche amministrazioni, direttamente tramite consultazione del sistema;
- dai privati e dalle pubbliche amministrazioni, su tutto il territorio nazionale, mediante gli sportelli degli Uffici Locali del casellario giudiziale costituiti presso le Procure della Repubblica.

I dati comprendono, inoltre, i cosiddetti dati massivi, richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi presso i casellari locali o mediante il sistema CERPA (certificati pubblica amministrazione). In proposito, si ricorda che l'art. 39 del d.P.R. n. 313 del 2002 stabilisce che la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione di talune tipologie di certificati, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio e dei controlli, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. Il dato includerebbe quindi prestazioni che non sembrano idonee a determinare effetti di maggior gettito.

Alla luce di tali considerazioni il recupero del gettito prospettato dalla RT sembrerebbe sovrastimato, anche tenendo conto del fatto che nel 2018 i certificati emessi dal casellario giudiziale su richiesta dell'Autorità giudiziaria sono pari a 2.317.552; quelli prodotti su richiesta di pubbliche amministrazioni sono pari a 1.917.771; le richieste massive da parte di pubbliche amministrazioni sono pari a 5.190.055.

Articolo 88 **(Regime forfetario)**

Il comma 1 dell'articolo in commento abroga la disciplina della c.d. *flat tax*¹³³ che consente – dal 1 gennaio 2020 alle persone fisiche soggetti IVA che hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro – di pagare un'imposta sostitutiva¹³⁴ con aliquota del 20%.

Il comma 2 reca diverse modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nello specifico:

- la lettera a):
 - sostituisce il comma 54 istituendo, per le persone fisiche soggetti IVA, il regime forfetario di determinazione del reddito soggetto ad un'unica imposta sostitutiva¹³⁵ con aliquota del 15%.

¹³³ Introdotta dall'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 2018.

¹³⁴ Sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle addizionali regionale e comunale e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP).

¹³⁵ Dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP.

Si mantiene fermo il limite di ricavi di 65.000 entro il quale poter accedere al regime fiscale in argomento;

- reintroduce il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, che non devono superare, complessivamente, 20.000 euro lordi;
- le lettere b) e c) ed e) dispongono norme di coordinamento formale;
- la lettera d) modifica il comma 57 con la finalità di escludere dal regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi a questo assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.;
- la lettera f) aggiunge un periodo al comma 74 al fine di introdurre un regime premiale volto ad incentivare l'utilizzo della fattura elettronica da parte dei soggetti in commento; in caso di opzione e con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno (pertanto l'amministrazione finanziaria avrà a disposizione 4 anni in luogo dei 5 attualmente previsti);
- la lettera g) sostituisce il vigente comma 75 per tener conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo¹³⁶;
- le lettere h) ed i) introducono norme di coordinamento formale;
- la lettera l) sopprime il primo periodo del comma 89 che prevedeva la decorrenza del regime in argomento dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La RT evidenzia che la norma in esame abroga dal 2020 l'articolo 1, commi 17-22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Sulla base di quanto stimato nella relazione tecnica di introduzione della disposizione in esame (legge di bilancio 2019), riporta nella tabella sottostante gli effetti finanziari allora ascritti, con il segno opposto:

<i>In milioni di euro</i>			
	2020	2021	2022
IRPEF	+154,6	+2.535,9	+1.515,3
Addizionale regionale	0,0	+92,4	+92,4
Addizionale comunale	0,0	+45,6	+35,1
IRAP	0,0	+141,2	+76,3
Sostitutiva	0,0	-1.918,2	-1.096,1
IVA	+234,5	+234,5	+234,5
Rettifica della detrazione IVA	-279,9	0,0	0,0
Totale	+109,2	+1.131,4	+857,5

Rammenta poi la portata normativa dell'articolo in esame che interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

¹³⁶ La norma vigente prevede che il reddito dei contribuenti minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione ordinaria e non deve essere considerato, altresì, nel computo del reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

- l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture.

Relativamente all'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla lettera a), ai fini della stima adotta la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, simula l'introduzione delle nuove condizioni di accesso al regime forfetario. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	11,7	6,7
Addizionale regionale	0,0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0,0	0,3	0,2
IRAP	0,0	2,3	1,3
Sostitutiva	0,0	-55,1	-31,5
IVA	47,0	47,0	47,0
Effetti contributivi	5,5	5,6	5,7
Totale	52,5	12,4	30,0

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro di cui alla lettera b) la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della stima, utilizza la medesima metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, simula l'introduzione della nuova condizione di esclusione. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	860,9	492,0
Addizionale regionale	0,0	24,4	24,4
Addizionale comunale	0,0	12,0	9,3
IRAP	0,0	11,0	5,9
Sostitutiva	0,0	-310,2	-177,3
IVA	-4,3	-4,3	-4,3
Totale	-4,3	593,8	350,0

La misura, inoltre, stabilisce che l'ammontare del reddito calcolato secondo quanto stabilito per il regime forfetario abbia rilevanza nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per il calcolo delle detrazioni ai fini Irpef. Ai fini della stima calcola il reddito determinato secondo il regime forfetario per i soggetti stimati in tale regime nel 2020 e, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, simula il nuovo calcolo delle detrazioni laddove l'ammontare delle stesse sia in funzione del reddito, sommando il reddito calcolato per il regime forfetario a tale reddito di riferimento. In base a tali elaborazioni quantifica un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 78,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 2,9 e 1,1 milioni di euro.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, stima i seguenti effetti finanziari di cassa:

In milioni di euro

	2020	2021	2022
IRPEF	0	136,6	78,1
Addizionale regionale	0	2,9	2,9
Addizionale comunale	0	1,4	1,1
Totale	0	140,9	82,1

La norma, infine, prevede il regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche per i contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio (di seguito definiti "nuovi minimi") e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture (lettera c)).

Partendo da una platea complessiva di circa 1,4 milioni di soggetti, individuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, ipotizza che, in conseguenza dell'introduzione dei predetti requisiti di accesso, permangano nel regime forfetario circa 1.089.744 contribuenti, denominati gruppo 1, mentre i restanti 341.494, indicati con gruppo 2, sono assoggettati al sistema di tassazione ordinaria. Tra i contribuenti del primo gruppo, stima che circa 358 mila soggetti saranno indotti dal regime premiale ad emettere fattura elettronica. Tale stima la ottiene applicando a 1.089.744 di contribuenti che permangono nel regime forfetario, una propensione di accesso a benefici premiali del 32,9%. Tale percentuale è stata ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e

2017. Ha ritenuto necessario considerare detto incremento poiché ritiene che i benefici premiali della norma abbiano maggiore attrattività dei benefici associati all'accesso al regime premiale degli studi di settore. Per quantificare l'impatto della norma, prende in considerazione le stime dei ricavi e dei costi intermedi effettuate ai fini della definizione della relazione tecnica della norma di cui all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sulla platea complessiva di cui al punto precedente. Inoltre, scompone l'ammontare dei ricavi in base alla tipologia dell'acquirente, distinguendo le transazioni di tipo "B2B"¹³⁷ e "B2C"¹³⁸. Per la disaggregazione utilizza le informazioni contenute nel quadro VT delle dichiarazioni IVA delle persone fisiche con volume d'affari inferiore a 65.000 euro. Il totale dei ricavi è stato ridotto, in modo proporzionale, per escludere il 77,1% dei contribuenti del gruppo 1 che si prevede non optino per la fatturazione elettronica. Suddivide i costi intermedi adottando l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di transazione (B2B, B2C). I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella 1, sottostante. I valori economici della tabella si riferiscono ai 358.000 contribuenti del gruppo 1 e ai 341.494 contribuenti del gruppo2.

Tabella 1 Costi e ricavi per tipologia di transazioni (ammontari in mln di euro)

	Costi	Ricavi
Transazioni B2C	2.049 (a)	6.829 (b)
Transazioni B2B	1.968 (c)	6.561 (d)
Totale	4.017	13.390

Ipotizza poi che la trasmissione elettronica delle fatture produca due effetti positivi:

- a) incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla *compliance* indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;
- b) emersione dei costi in capo ad entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

Con riferimento al punto a) l'effetto di aumento di *compliance* è quantificato nella misura di 341 milioni di euro di maggiori ricavi dichiarati. Perviene al risultato moltiplicando l'ammontare dei ricavi delle transazioni B2B, valore (d) della tabella 1, per 5,2%. Tale coefficiente rappresenta il tasso di crescita del gettito IVA fatto registrare, nel primo semestre 2019, da contribuenti con volume d'affari inferiore a 25 milioni di euro, attribuibile all'introduzione della trasmissione elettronica delle fatture. L'incremento dei ricavi si ripartisce per 174 milioni al gruppo 1 e per 167 al gruppo 2. Dall'incremento dei ricavi del gruppo 2, applicando un'aliquota media del 14%, scaturisce un *extra* gettito IVA pari a **23 milioni** di euro. Tale aumento di ricavi

¹³⁷ B2B acronimo di business-to-business: commercio interaziendale.

¹³⁸ B2C acronimo di business-to-consumer: vendite effettuate direttamente al consumatore finale.

comporta un ulteriore aumento di costi (come esplicitato alla lettera b) di cui sopra), che, sotto l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi (vedasi rapporto tra valori (c) e (d) della tabella 1), risulta pari a 102 milioni di euro. Stima infatti che i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" siano indotti a modificare il loro comportamento nei confronti dei fornitori esigendo da questi ultimi una maggiore fatturazione per giustificare i maggiori ricavi dichiarati. L'incremento dei costi si ripartisce per 52 milioni al gruppo 1 e per 50 al gruppo 2. L'incremento di fatturato dei contribuenti in regime forfetario si trasforma in maggiore reddito dichiarato pari a 239 milioni di euro, ripartito tra gruppo 1 per 122 milioni e il gruppo 2 per 117 milioni. Dal primo deriva un *extra* gettito da imposta sostitutiva pari a **18 milioni** di euro e dal secondo, ipotizzando un'aliquota media del 25%, un incremento dell'IRPEF di **29 milioni** di euro. All'incremento di fatturato dei fornitori, pari a 102 milioni di euro, applica un'aliquota media IVA del 14%, con un conseguente *extra* gettito di **14 milioni** di euro. Rammenta poi che analisi precedenti hanno stimato che in media ad ogni euro di *extra* IVA dichiarata corrispondono 0,289 euro di maggiori imposte dirette. Ne consegue che il passaggio al nuovo regime comporta un ulteriore incremento di gettito da imposte dirette pari a **4 milioni** di euro circa. L'impatto complessivo sul gettito si cifra quindi in 88 milioni di euro di maggiori entrate. Nella quantificazione non prende in considerazione l'effetto indotto dalla reintroduzione del contrasto di interessi derivante dall'obbligo di tenuta della contabilità per i 341.494 soggetti del gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Questo effetto è distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Ipotizza, infatti, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari, pari a 1.956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. L'emersione di base imponibile derivante dalla reintroduzione della contabilità costi ricavi viene quindi stimata applicando il tasso del 5,2% ai costi dichiarati da questi soggetti prima dell'adesione al regime forfetario.

In sintesi il ripristino della contabilità dei costi comporterebbe un incremento del fatturato dichiarato dai fornitori pari a 102 milioni di euro, da cui derivano **14 milioni** di IVA e **4 milioni** di imposte dirette. L'incremento di gettito complessivo si cifra in **106 milioni** di euro.

Nella tabella seguente è indicata la sintesi degli incrementi di gettito di competenza derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della tenuta delle scritture contabili:

In milioni di euro

Tipologie di imposte	Effetto fatturazione	Effetto contabilità	Totale
Imposta sostitutiva	18	0	18
IVA	37	14	51
IIDD	33	4	37
Totale	88	28	106

Nella tabella sottostante evidenzia gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica e dalla tenuta della contabilità dei costi:

In milioni di euro

	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	0,0	31,5	18,0
IVA	51,0	51,0	51,0
IIDD	0,0	64,8	37,0
Totale	51,0	147,3	106,0

Gli effetti complessivi derivanti dalle modifiche sul regime forfetario sono i seguenti:

	2020	2021	2022
Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime forfetario	52,5	12,4	30
Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro	-4,3	593,8	350
Inclusione reddito ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni IRPEF	0	140,9	82,1
Regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture	51	147,3	106
TOTALE	99,2	894,4	568,1

Al riguardo, in prima istanza si evidenzia che, ripercorrendo la metodologia di computo delle variabili utilizzate per la stima presentata in RT, si riscontrano positivamente i calcoli e le risultanze finanziarie evidenziate.

Tuttavia, in generale, la quantificazione, basata su procedimenti di micro-simulazione, pur presentando il pregio di poter dar luogo a stime di elevata attendibilità in ragione dell'utilizzo di tali strumenti, soffre di poca chiarezza nella parte in cui non esplicita dati ed informazioni in merito ai soggetti interessati dal regime agevolato in argomento; in particolare nella RT: non è indicato il numero di soggetti che, si ipotizza, transiterà dal regime forfetario vigente a quello proposto nella norma in esame – suddiviso tra soggetti che sostengono oneri per lavoro dipendente oltre il limite di 20.000 euro e soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente oltre la soglia di 30.000 euro¹³⁹ – non si dà conto del valore dell'aliquota media IRPEF (che peraltro, come si vedrà nel prosieguo, tramite

¹³⁹ Infatti la RT indica in un valore complessivo di 341.494 unità i soggetti che, transitando dal regime forfetario, saranno assoggettati alla tassazione ordinaria.

calcoli a ritroso è possibile dedurre in percentuali notevolmente differenti tra loro, a seconda della casistica analizzata, passando da un'aliquota media del 3% a quella del 41,6%), di quelle delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP; non evidenzia l'ammontare di reddito ripreso a tassazione; non definisce il valore medio delle detrazioni ai fini IRPEF.

Per contro si rappresenta che, con riferimento alla stima degli effetti di gettito derivanti dal regime premiale, la RT esplicita alcuni dati, anche se in via aggregata¹⁴⁰, che si sono potuti utilizzare per il riscontro della quantificazione proposta.

In particolare, con riferimento alla stima del recupero di gettito per effetto dell'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro dipendente, si evidenzia che procedendo con calcoli a ritroso è stato possibile stimare l'ammontare di reddito ripreso a tassazione IRPEF, pari a circa 210 mln di euro¹⁴¹; mediante tale valore è stato possibile stimare l'aliquota media IRPEF riferibile a tale reddito recuperato a tassazione, pari a circa il 3%. Ed infatti, vedendo la tabella esposta in RT, risulta immediato il fatto che per tale tipologia di oneri le maggiori entrate a titolo di IRPEF sono inferiori alle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva¹⁴², con ciò potendosi concludere che la tipologia di oneri per lavoro dipendente ha una crescita più che proporzionale – in termini di componenti negative di reddito – rispetto all'andamento dei ricavi/compensi (componenti positive di reddito). In effetti per tale misura si può affermare che il recupero di gettito complessivo proviene essenzialmente dall'incremento delle entrate a titolo di IVA che, in percentuale sul reddito, rappresenta il 22,4%¹⁴³. Tale quota dovrebbe rappresentare una stima approssimativa dell'aliquota media IVA recuperata in capo a tali soggetti, fuoriusciti dal regime agevolato, la quale si pone addirittura al di sopra dell'aliquota massima IVA vigente (22%); tale considerazione induce a ritenere necessario un chiarimento in merito alla qualità del dato fornito a titolo di recupero IVA, anche se si comprende la difficoltà di un approfondimento analitico in quanto le stime, derivando dal procedimento di microsimulazione, vengono acquisite con un elevato grado di aggregazione e di sintesi.

Con riferimento al recupero di gettito a titolo di IRPEF per effetto dell'esclusione dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente per importi superiori a 30.000 euro, il procedimento di verifica si è basato sulla medesima metodologia utilizzata nel precedente caso; quindi si è calcolato il recupero di reddito a titolo di IRPEF, pari a circa 1.182 mln di euro¹⁴⁴, in rapporto ad esso è stata stimata un'aliquota media IRPEF pari a circa il 41,6%¹⁴⁵, con ciò denotando – contrariamente

¹⁴⁰ In particolare il numero dei soggetti che usciranno dal regime in argomento, già indicato, in circa 341.494 unità, e l'aliquota media IRPEF del 25% corrispondente all'incremento di fatturato derivante dall'effetto di aumento di *compliance*.

¹⁴¹ Cioè: $31,5 \text{ mln di euro (per minor imposta sostitutiva a regime) } / 15 * 100 = 210 \text{ mln di euro}$.

¹⁴² In particolare: $31,5 - 6,7 = 24,8 \text{ mln di imposta sostitutiva in più rispetto al gettito ordinario IRPEF}$.

¹⁴³ Cioè: $47 \text{ mln } / 210 \text{ mln} = 22,38\%$

¹⁴⁴ Cioè: $177,3 / 15 * 100 = 1.182 \text{ mln di euro}$.

¹⁴⁵ Quindi: $492 / 1.182 = 41,6\%$.

a quanto verificato in precedenza – che per tale tipologia di contribuenti, che perdono il beneficio del regime forfetario, le componenti positive di reddito (ricavi/compensi) aumentano in modo più che proporzionale rispetto alle inerenti componenti negative di reddito. Per contro per tali soggetti non si registra recupero di IVA, bensì perdita di gettito (pari a 4,3 mln di euro). Anche in tal caso si rende necessario un supplemento di analisi volto a verificare – pur con le limitazioni suddette circa l'estrema sinteticità del procedimento di microsimulazione – l'andamento delle variabili citate.

Con riguardo al recupero di gettito a titolo di IRPEF ed addizionali regionale e comunale per effetto della rilevanza del reddito in regime forfetario sul calcolo delle detrazioni IRPEF, la stima si presenta, come già evidenziato, alquanto sintetica per cui non è stato possibile effettuare alcun riscontro. Si richiede anche in tal caso un adeguato approfondimento volto a consentire una verifica della quantificazione.

In merito al regime premiale occorre evidenziare che la stima si basa su elementi aleatori, non supportati da dati oggettivi; in particolare la percentuale di soggetti forfetari (pari ad un totale di 1.089.744 unità) che aderiranno a tale regime è stimata in numero pari a 358 mila soggetti cioè nel 32,9%; tale quota rappresenta la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore (negli anni 2016 e 2017) incrementata di un 20% per effetto della maggiore attrattività dei benefici associati alle norme in esame rispetto al citato regime premiale degli studi. Sul punto occorre sottolineare che la maggiore attrattività del regime premiale in argomento andrebbe approfondita in ragione del fatto che la scelta della fatturazione elettronica da parte dei soggetti in regime forfetario rappresenta sicuramente un appesantimento amministrativo rispetto alla snellezza del regime stesso¹⁴⁶, mentre il beneficio si traduce soltanto nella diminuzione di un anno del termine di accertamento da parte degli uffici finanziari che peraltro, trovandosi di fronte ad un regime forfetario calibrato su contribuenti minimi, avrebbero pochi elementi per effettuare un accertamento analitico di importo consistente al punto da indurre i soggetti ad aderire al regime premiale in argomento. A supporto di ciò si consideri quanto affermato in RT in merito all'incremento dei ricavi che si avrebbe per: *"effetto dello stimolo alla compliance indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio dei ricavi da parte dell'Agenzia delle entrate"*; tale osservazione, valida per i contribuenti con partita IVA nella loro generalità, non sembra potersi facilmente calare nella realtà di soggetti che possono trovarsi in una fase iniziale della propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e che per di più risultano ulteriormente ridotti nel numero dai limiti e vincoli contenuti nell'articolo all'esame. In merito poi alle risultanze contabili della stima del regime premiale si osserva che andrebbe supportata da elementi oggettivi la scelta dell'aliquota media IVA del 14% utilizzata per la stima dell'*extra* gettito IVA derivante dall'incremento di fatturato dei fornitori, fatto pari a 102 mln di euro. Si osserva che il calcolo del maggior gettito IVA sul fatturato potrebbe rappresentare una sovrastima dell'incremento delle entrate in

¹⁴⁶ Facilità di determinazione delle imposte e di tenuta delle scritture contabili.

considerazione del fatto che dal fatturato occorre sottrarre l'ammontare dei costi assoggettati ad IVA (al fine di definire il valore dell'IVA da versare che nasce dal confronto tra IVA a debito, sulle vendite, ed IVA a credito, sugli acquisti). Si chiede pertanto di confermare che l'aliquota IVA del 14% sia prudenzialmente rappresentativa dell'effettivo valore aggiunto derivante dall'incremento di fatturato dei fornitori. Ultimo aspetto riguarda la segnalazione di un mero errore, che non produce variazioni in termini di risultanza complessive, contenuto nella tabella che rappresenta il valore totale degli effetti derivanti dalla tenuta delle scritture contabili che riporta un importo di 28 mln di euro a fronte del corretto importo di 18 mln di euro.

Articolo 89 **(Rendimento dei beni)**

Il comma 1 dell'articolo in esame, modificando in più parti l'articolo 2, comma 2, del DL n. 282 del 2002, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1 gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima e a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato ad imposta sostitutiva. Il pagamento di quest'ultima può essere effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020.

Il comma 2 prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia unica e pari all'11% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, sia per i terreni edificabili o con destinazione agricola¹⁴⁷.

Il comma 3 aumenta dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, opzionale rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF, da calcolarsi sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni.

Il comma 4 dispone che le società di capitale, le cooperative, i *trust* e gli altri enti pubblici e privati, che esercitano attività commerciali e che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali, possano rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate (iscritte tra le immobilizzazioni), risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dalla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione, ai sensi del comma 5 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018; la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Ai sensi del comma 6 il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali del 10%; l'affrancamento ha quale conseguenza la possibilità di rendere disponibile il saldo per la distribuzione degli utili.

Il comma 7 prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione venga riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, mediante il versamento – che ai sensi del comma 9 è previsto in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (si specifica che egli importi da versare possono essere compensati¹⁴⁸) – di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

¹⁴⁷ Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui terreni e sulle partecipazioni non qualificate era del 10%, mentre quella per le partecipazioni qualificate era già stabilita nell'11%.

¹⁴⁸ Ai sensi degli articoli 17 e 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Il comma 8 specifica che in caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto anno successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

Il comma 10 stabilisce l'applicabilità, qualora siano compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione¹⁴⁹.

Il comma 11 dispone che per i soli beni immobili i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 dicembre 2021.

Il comma 12 prevede che il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione in argomento venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS *adopter*)¹⁵⁰, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; la rivalutazione in tali casi non deve riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il riallineamento dei maggiori valori è consentito dietro pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 7; per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva pagata, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% di cui al precedente comma 6.

La RT evidenzia che la disposizione in esame ripropone la norma, così come modificata dalla legge di bilancio per il 2019 (la legge n. 145 del 2018), relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, allineando l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%).

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, tiene in considerazione quanto segue:

- i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati — articolo 11-*quater* comma 4 dl 203/05) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole — articolo 11-*quater*, comma 4, dl 203/05) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, di 1.018 milioni nel 2017, di 1.356 milioni nel 2018 e di 1.432 milioni nel 2019;
- la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;
- gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;
- attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex articolo 1 comma 1053-1054 della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019);

¹⁴⁹ Si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

¹⁵⁰ Di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.

- la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote. Si assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.

Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni ricalcola l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%. La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nel 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Di seguito, gli effetti finanziari:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+823,4	+453,2	+453,2	-147	0

Modifica della misura dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La disposizione in esame incrementa al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente (articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone un'aliquota pari al 20%.

Sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo versato pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all'aliquota del 26%, prevista dalla disposizione in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a +19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

	2020	2021	dal 2022
Imposta Sostitutiva	+19,0	+19,0	+19,0

Rivalutazione beni d'impresa

Evidenzia che la norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui articolo 1 commi da 889 a 897 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con alcune differenze:

- il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12%

per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;

- rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima analizza i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	243	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						48,54

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	73	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro e risulta coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro). Prevedendo la riduzione delle aliquote rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto che stima in circa il 30%, con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, rappresenta i seguenti effetti (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	303,3	12,0%	189	36,4
	Beni NON ammortizzabili	51	42,9	10,0%	51	4,3
	Partecipazioni	3	7,3	10,0%	3	0,7
	Totale	243	353,5		243	41,4
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	21,6	12,0%	16	2,6
	Beni NON ammortizzabili	8	34,8	10,0%	8	3,5
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	24	56,4		24	6,1
Totale complessivo						47,5
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	9,1	10%	16	0,9
Totale imposta sostitutiva						48,40

Società di persone		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	25,4	12,0%	52	3,0
	Beni NON ammortizzabili	21	11,1	10,0%	21	1,1
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	73	36,5		73	4,2
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	2,1	12,0%	4	0,2
	Beni NON ammortizzabili	0	0	10,0%	0	0,0
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	4	2,1		4	0,2
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	4,3	10%	16	0,43
Totale imposta sostitutiva						4,83

Riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

In milioni di euro

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	53,2	0	0	0	0	0
IRES	0	-1,5	-4,9	-5,1	-5,2	-5,2
IRPEF	0	-0,1	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0
IRAP	0	-0,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	53,2	-2,0	-7,0	-7,3	-7,6	-7,6

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% ed il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, evidenzia i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4	-5,2
IRPEF	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1	-1,0
IRAP	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	17,7	14,3	6,8	-7,5	-7,9	-7,6

Al riguardo, si osserva che la RT ripercorre la metodologia di calcolo delle stime presentate per le precedenti analoghe misure (in particolare dall'articolo 1, commi da 1053 a 1054 della legge n. 145 del 2018 per la rivalutazione del valore di acquisto dei

terreni e delle partecipazioni, e dall'articolo 1, commi da 940 a 948 della medesima legge n. 145 del 2018 per la rivalutazione dei beni d'impresa).

In particolare si sono succedute nel tempo diverse norme sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni alle quali sono stati associati i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

Rivalutazione terreni e partecipazioni Effetti finanziari (previsioni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2024	2025	2026	2027	2028	2029
L. stabilità 2016	+260	+130	+130	-33	-33	-33	-33	-33	0	0	0	0	0
Legge di bilancio 2017 (previsioni)	0	+320	+160	+160	-53	-53	-53	-53	-53	0	0	0	0
Legge di bilancio 2018	0	0	+333	+175	+175	-58	-58	-58	-58	-58	0	0	0
Legge di bilancio 2019	0	0	0	+456	+248	+248	-83	-83	-83	-83	-83	0	0
DDL bilancio 2020					+823	+453	+453	-147	-147	-147	-147	-147	0
Totale	+260	+450	+623	+758	+1.160	+557	+226	-374	-341	-288	-230	-147	0

Dalla tabella emerge con evidenza che la misura è suscettibile di dar luogo ad un recupero di gettito nel triennio di competenza per effetto della rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, generando invece, per gli anni successivi, un minor gettito a causa della esclusione dell'imponibilità delle plusvalenze relative ai beni rivalutati. Come si evince dalla riga dei "Totali" la riproposizione della misura genera a decorrere dall'anno 2023 oneri per importi non trascurabili. Più nel dettaglio si osserva che:

- dalla lettura della tabella emerge che la previsione di gettito per la misura contenuta nel presente articolo (DDL bilancio 2020) subisce, rispetto alla previsione contenuta nella precedente legge di bilancio per il 2019, un incremento pari a circa l'80,5%¹⁵¹; calcolando il medesimo rapporto per la stima relativa al gettito quantificato nella legge di bilancio 2019 si ottiene una percentuale di incremento pari al 37%¹⁵². Poiché la metodologia di quantificazione presentata dalla RT in esame è analoga a quelle precedenti, non si comprende quale sia l'ipotesi, sottostante la stima del maggior gettito associato al rinnovo della misura per l'anno 2020, che induce a più che raddoppiare¹⁵³ le attese di gettito, rispetto a quanto fatto nella precedente RT annessa alla citata legge di bilancio per il 2019;
- andrebbe chiarito se la RT abbia tenuto in debito conto il possibile minor interesse da parte dei contribuenti alla misura in esame che si presenta come una riapertura dei termini, peraltro con aliquota maggiorata (seppur solo di un punto di percentuale) per i terreni e le partecipazioni non qualificate (dal 10% all'11%);

¹⁵¹ Cioè: $(823-456) / 456 * 100 = 80,48\%$.

¹⁵² Cioè: $(456-333) / 333 * 100 = 36,93\%$

¹⁵³ Si passa dal 37% all'80%.

- sarebbe opportuno sapere se il gettito della seconda e terza rata esposto in RT è comprensivo degli interessi; si rammenta che sui versamenti rateali si applica a decorrere dalla data del versamento della prima rata l'interesse del 3%. La RT indica un importo fisso per le due rate, dal che si deduce che non dovrebbero essere ricompresi gli interessi, poiché, diversamente, si dovrebbe riscontrare, un importo della terza rata superiore (per effetto del decorso di un più lungo lasso di tempo dal pagamento della prima rata) rispetto alla seconda. In ogni caso è opportuno acquisire il dato degli interessi introitati;
- andrebbe specificato se nella stima si siano considerati gli impatti finanziari derivanti dalle scelte di quei i contribuenti che, avendo già effettuato una rivalutazione in passato, decidano di procedere ad una nuova definizione dei valori dei beni in argomento, ricorrendone i presupposti di legge. In particolare l'articolo 7, comma 2, lettere *dd)* e *ff)* del DL n. 70 del 2011 prevedono, rispettivamente, per i soggetti in argomento che *"qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata"*, oppure che i soggetti che non effettuano la citata detrazione *"possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata"*. Ambedue le circostanze, se non adeguatamente valutate, potrebbero causare una sovrastima del maggior gettito atteso.

Con riferimento al maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari si osserva che la RT non sembra considerare, per effetto dell'incremento dell'aliquota (aumento del 30%), la possibile diminuzione di interesse al regime opzionale di tassazione delle plusvalenze da parte di quei soggetti la cui aliquota media (in particolare per i soggetti persone fisiche) si pone al di sotto del 26%; si consideri al riguardo che l'aliquota vigente IRES è pari al 24%, di per sé quindi già al di sotto di quella che si vorrebbe introdurre per la tassazione opzionale di tali tipologie di redditi. Questa considerazione implica la possibilità, che andrebbe attentamente valutata, che il maggior gettito atteso indicato in RT sia di fatto sovrastimato.

Con riferimento alle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa si osservano i seguenti aspetti suscettibili di approfondimento:

- la stima presentata riproduce quella proposta nell'ultima misura di rivalutazione dei beni di impresa, effettuata con il citato articolo 1, commi da 940 a 948 della legge di bilancio per il 2019, che ha utilizzato i dati tratti dal modello Unico 2017, redditi 2016, società di persone e società di capitali. La RT rappresenta un ammontare di imposta sostitutiva di circa 53,3 mln di euro, raffrontata ad incassi da modelli F24 pari a circa 49,5 mln di euro. In prima analisi si rileva la necessità di fornire dati più aggiornati con riferimento sia ai modelli di dichiarazione dei redditi, sia a quelli per i versamenti effettuati con F24;
- la RT ipotizza un maggior ricorso alla rivalutazione dei beni, valutato in circa il 30%, per effetto della riduzione delle aliquote proposte rispetto a quelle vigenti, con ciò valutando un incremento del gettito atteso per effetto della maggior

adesione. Per contro la stima non sembra considerare il breve arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della disposizione in commento e l'ultima, contenuta nella già ricordata legge di bilancio per il 2019. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre, per prudenza, a stimare un gettito inferiore (si rammenta che la RT annessa alla legge n. 208 del 2015, proprio in ragione del breve lasso di tempo intercorso, cautelativamente aveva considerato gli effetti finanziari pari al 25% del valore riscontrato dall'allora ultima analoga disposizione del 2013);

- sarebbe opportuno conoscere le percentuali medie delle aliquote IRPEF/IRES ed IRAP utilizzate nella stima.

Articolo 90

(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

Il comma 1 dell'articolo all'esame differisce¹⁵⁴, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ai tre periodi successivi la percentuale di deducibilità a fini IRES ed IRAP del 12%, relativa allo *stock* di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari. La Relazione illustrativa sottolinea che la quota delle deduzioni già specificata per detti periodi d'imposta dal comma 1056 della legge di bilancio per il 2019 è incrementata di 3 punti percentuali con la conseguenza che per i periodi d'imposta dal 2022 al 2024 la quota di deduzione aumenta al 15 per cento, mentre per il 2025 la quota rimane dell'8 per cento.

Il comma 2 differisce¹⁵⁵ al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 la percentuale di deducibilità del 10 per cento, relativa alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese, per effetto della prima applicazione del criterio di valutazione internazionale IFRS9.

Il comma 3 differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai quattro successivi, la percentuale di deducibilità del 5% dello stock delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019¹⁵⁶. Il differimento avviene nei cinque periodi d'imposta predetti ed in quote costanti e, come evidenzia la relazione illustrativa si ha un incremento di un punto di percentuale; pertanto dal 2025 al 2027 la quota aumenta al 13% mentre per i periodi 2028 e 2029 la quota è del 6%.

La RT specifica che la disposizione in commento prevede:

- 1) il differimento con una rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- 2) il differimento della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9;
- 3) il differimento con una rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento.

¹⁵⁴ In luogo del periodo di imposta originariamente previsto – dall'articolo 16, commi 4 e 9 del DL n. 83 del 2015 – del 31 dicembre 2019.

¹⁵⁵ In luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, previsto dall'articolo 1, commi 1067 e 1068 della legge n. 145 del 2018, legge di bilancio per il 2019.

¹⁵⁶ Come previsto dall'articolo 1, comma 1079 della legge di bilancio per il 2019.

1) Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

Evidenzia che la norma prevede, per il solo anno d'imposta 2019, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata dall'anno 2022 all'anno 2025 secondo le seguenti percentuali:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazioni percentuali	-12%	0%	0%	+3%	+3%	+3%	+3%	0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'8% nell'anno di imposta 2017, per un valore di circa 4,8 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2019, la percentuale di deducibilità del basket. Eliminando una deduzione di circa 6,5 miliardi di euro ($4,8 / 8\% \times 12\%$), si registra un recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 246,5 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

La tabella sottostante riporta gli effetti finanziari:

<i>In milioni di euro</i>									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	809,0	0	0	-353,9	-202,2	-202,2	-202,2	151,7	0
IRAP	177,0	0	0	-81,9	-44,3	-44,3	-44,3	37,6	0
Totale	986,0	0	0	-435,8	-246,5	-246,5	-246,5	189,3	0

2) Sospensione per l'anno di imposta 2019 della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

Rammenta che la normativa vigente di cui all'articolo 1 commi 1067-1069 della legge di bilancio n. 145/2018, dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In termini finanziari, il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti, derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese, riportato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2019, determinava i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0
Totale	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0

Rappresenta che la disposizione prevede la sospensione della deducibilità per il solo anno d'imposta 2019 e il ripristino della stessa nel 2028; gli effetti finanziari si hanno negli anni 2020 e 2029 e comportano il seguente andamento in termini di cassa:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,7
IRAP	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,3
Totale	130,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130,0

3) Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

Specifica che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Riporta le percentuali di deducibilità previste a legislazione vigente nella tabella sottostante:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

La disposizione normativa prevede la sospensione della deducibilità prevista per il 2019 (5%) e il contestuale recupero attraverso l'aumento di un punto percentuale dal 2025 al 2029; riporta nella tabella le percentuali di deducibilità previste dalla norma in esame:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	3%	10%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	6,0%	6,0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito adotta la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di bilancio 2019:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è di circa 40,6 miliardi;

- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente analizza i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i 3/4 dell'intero ammontare;
- successivamente, in base al profilo di deducibilità simulato nella legge di bilancio 2019 previsto dalla disposizione in esame, azzerata la percentuale di deducibilità del 2019 e calcola gli effetti finanziari, considerando il recupero di un punto percentuale dal 2025 al 2029.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	64,0	0,0
IRAP	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	17,3	0,0
Totale	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	81,3	0,0

Al riguardo, si osserva, in via generale, che la stima fornita per tutte e tre le tipologie di componenti negative interessate dall'articolo in argomento si presenta estremamente sintetica, mancando di dati ed informazioni che offrano la possibilità di verificare in maniera più puntuale le variazioni finanziarie proposte. In particolare:

- per le variazioni derivanti dal comma 1 la RT non indica le aliquote IRES ed IRAP utilizzate per la quantificazione. Tuttavia si è proceduto a riportare il recupero di gettito IRES rispetto all'ammontare di deduzione che viene azzerata per l'anno 2019 al fine di ottenere una stima approssimativa dell'aliquota IRES utilizzata, che è risultata pari al 12,44%¹⁵⁷. Tale percentuale è stata quindi raffrontata – utilizzando la medesima metodologia – con quella risultante¹⁵⁸ dalla RT presentata in occasione della proroga contenuta nella precedente legge di bilancio per il 2019 (che aveva previsto l'indeducibilità per il solo anno d'imposta 2018) evidenziando una stima superiore della percentuale implicita calcolata nella RT all'esame, di circa 1 punto¹⁵⁹. Tale circostanza potrebbe implicare, in mancanza di indicazioni oggettive circa l'aliquota IRES utilizzata, la possibilità di una sovrastima del gettito atteso¹⁶⁰. Per contro si riscontra che le due RT hanno utilizzato la medesima aliquota IRAP pari al 2,6%.
- Andrebbe inoltre verificato il calcolo della deduzione che viene azzerata per l'anno 2019; infatti ripercorrendo la metodologia di stima esposta in RT detta deduzione dovrebbe ammontare a 7,2 mld di euro¹⁶¹ a fronte degli indicati 6,5 mld di euro.

¹⁵⁷ Cioè: $809 \text{ mln} / 6.500 \text{ mln} * 100 = 12,44\%$.

¹⁵⁸ Così costruita: $770 \text{ mln} / 6.800 \text{ mln} * 100 = 11,32\%$.

¹⁵⁹ Cioè: $12,44\% - 11,32\% = 1,12\%$.

¹⁶⁰ Da un rapido calcolo la sovrastima sarebbe di circa 73 mln di euro: $809 - (6.500 * 11,32\%) = 73,2 \text{ mln di euro}$.

¹⁶¹ Infatti: $4,8/8\% * 12\% = 7,2 \text{ mld}$.

- Per quanto concerne il comma 2 si riscontrano positivamente gli effetti di gettito in quanto coerenti con quanto indicato nella precedente quantificazione contenuta nella RT annessa alla legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi da 1067 a 1069.
- Con riferimento al comma 3 si chiede di sapere se la stima tiene conto delle DTA (*deferred tax asset*, cioè imposte differite attive¹⁶²) che, per effetto della disposizione in parola sembrerebbero doversi rimodulare ai fini della loro possibile trasformazione in crediti d'imposta; infatti le risultanze esposte in RT sono estremamente sintetiche e rappresentano dei valori finanziari che potrebbero essere il risultato di compensazioni di partite di diverso genere: in particolare sarebbe opportuno indicare separatamente le variazioni di gettito derivanti dal valore degli ammortamenti pregressi e non deducibili per il 2019 (in ragione delle disposizioni contenute nel presente articolo) dall'ammontare del credito d'imposta utilizzato e riferito alle DTA rimodulate.
- Si osserva che la stima contenuta in RT relativa al recupero di gettito per l'anno 2020, pari a 528,1 mln di euro, rappresenta le maggiori entrate espresse in meri termini di competenza; sul punto occorre osservare che si rende necessario rimodulare le variazioni finanziarie in termini di cassa, considerando cioè il meccanismo del saldo/acconto. Si noti che la stima del minor gettito per gli anni dal 2026 al 2031 ha invece considerato, opportunamente, le risultanze in termini di cassa.

Articolo 91

(Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali)

Il comma 1 modifica l'articolo 104 del TUIR, relativo all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, ossia dei beni ricevuti in concessione che, alla scadenza, devono essere restituiti all'ente concedente. In particolare, si prevede per le imprese concessionarie di costruzione e gestione autostradale e trafori che la quota di ammortamento finanziario deducibile non possa essere superiore all'1% del costo dei beni. Tale misura si applica anche ai beni gratuitamente devolvibili nel caso di ammortamento tecnico.

Inoltre, si estendono le predette limitazioni anche nel caso in cui il concessionario sia ammesso alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La RT afferma che la norma modifica le disposizioni dell'articolo 104 del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi.

¹⁶² Le DTA si formano quando non si ha coincidenza tra i principi contabili civilistici e quelli derivanti dall'applicazione della normativa fiscale; in particolare quando quest'ultima risulta più stringente rispetto alla prima si determina uno slittamento in avanti di un componente negativo di reddito rispetto alla effettiva competenza economica dello stesso, generandosi così una differenza temporanea che prevede l'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate.

Secondo la RT, tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che, alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 e 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi di imposta operando variazioni in diminuzione fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale.

Inoltre, la RT evidenzia che la modifica considera superate le disposizioni dell'articolo 104, comma 4, del TUIR, che consentono la deduzione di quote di ammortamento differenziate, in quanto non più compatibili con la limitazione introdotta dalla presente norma.

La RT spiega che in sede di stima, l'analisi si è concentrata sulle società concessionarie di autostrade e trafori; sono stati analizzati i bilanci delle società concessionarie, individuando in circa 43 miliardi di euro il valore storico dei beni gratuitamente devolvibili. Dall'analisi dei dati sono state rilevate, ove disponibili, le quote di ammortamento a legislazione vigente. In assenza di tale dato è stata ipotizzata una durata media delle concessioni/ammortamenti pari a 30 anni, stimando un ammortamento annuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Applicando la nuova percentuale di ammortamento prevista dal presente articolo (1%) si ottiene un ammortamento di circa 454,6 milioni di euro annuo. Il differenziale valutato per ogni singolo contribuente, tenendo conto del reddito/perdita, ha prodotto un maggiore imponibile per circa 840 milioni di euro, con un effetto positivo sul gettito, sulla base di un'aliquota media IRES del 20% nel caso di soggetti appartenenti ad un consolidato fiscale e del 24% per i restanti, pari a 170,3 milioni di euro annui.

La RT, considerando la decorrenza della norma dall'anno di imposta 2019, riporta di seguito gli effetti finanziari della disposizione in esame, con una percentuale di acconto del 100%:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023
IRES	340,6	170,3	170,3	170,3

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Modifica ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali - maggiori entrate tributarie	340,6	170,3	170,3	340,6	170,3	170,3

Al riguardo, nulla da osservare, a parte una lieve discrasia fra l'ammortamento consentito (l'1%) e il valore dei beni gratuitamente devolvibili (circa 43 miliardi di euro), che dovrebbero implicare un ammortamento lievemente più contenuto, pari a 430 milioni, rispetto a quello riportato nella RT (454,6 milioni), il che consentirebbe un gettito leggermente maggiore di quanto stimato. La quantificazione, comunque, nel

presupposto della correttezza del valore complessivo dei beni gratuitamente devolvibili iscritti nei bilanci delle società concessionarie, appare corretta.

A latere, potrebbero essere valutati i possibili effetti di eventuali contenziosi fondati sul rispetto del principio di non discriminazione e del principio della priorità fra impresa pubblica e impresa privata (caso Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH contro Telekom Austria AG del 7 dicembre 2000 in causa C-324/98).

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 92

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

La proposta normativa in commento prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria – attribuisca le seguenti concessioni:

- 1) 250.000 diritti per apparecchi AWP (di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)¹⁶³, con una base d'asta non inferiore ad euro 1.400 e che consentono il gioco da ambiente remoto;
- 2) 58.000 diritti per apparecchi VLT (di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), con base d'asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con una offerta minima di 2.500 diritti;
- 3) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi in cui poter collocare gli apparecchi AWP che consentono il gioco solo da ambiente remoto, con base d'asta non inferiore ad 11.000 euro per ogni punto vendita, con una offerta minima di 100 diritti;
- 4) 2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collegare gli apparecchi VLT che consentono il gioco solo da ambiente remoto, con una base d'asta non inferiore a 30.000 euro per ogni punto vendita con un'offerta minima di 100 diritti;
- 5) 50 diritti per poter offrire il gioco a distanza, con base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.

Gli apparecchi AWP e VLT sono collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito da collocare nei punti vendita indicati nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo.

Le concessioni hanno durata di 9 anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione le somme devono essere versate in due rate: la prima pari al cinquanta per cento della base d'asta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione, e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Alle gare possono partecipare i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco si fa rinvio ad un DM del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶⁴ per fissare regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti vendita.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. La disposizione in

¹⁶³ Di cui al r.d. n. 773 del 1931.

¹⁶⁴ Da adottare sentito il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'interno.

esame rivede l'oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L'attuale concessione infatti, riguarda la "gestione della rete telematica" cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l'Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell'Agenzia. Il nuovo modello concessorio – sempre secondo la relazione illustrativa – avrebbe il pregio di:

- a) ridefinire la rete distributiva dell'offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
- b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti "concessionari"), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore *compliance*.

La RT, dal punto di vista della quantificazione degli introiti, prevede:

- a) 250.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.400 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di *una tantum* non inferiore a 350 milioni di euro;
- b) 58.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 15.500 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di *una tantum* non inferiore a 899 milioni di euro;
- c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;
- d) 2.800 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 30.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 84 milioni di euro.
- e) Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco *on line*, la norma prevede altresì la messa a gara di 50 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.000.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di *una tantum* di almeno 100 milioni di euro.
- f) La disposizione prevede inoltre che la *una tantum* venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

2021	2022
909 milioni di euro	909 milioni di euro

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni *on line*.

Al riguardo, si riscontrano positivamente i conteggi effettuati sulla cui base la RT giunge a stimare un gettito complessivo di 1.818 milioni di euro, suddiviso in due quote in ragione delle modalità di pagamento che si ipotizza possano interessare due esercizi finanziari (2021 e 2022) sulla base di una ragionevole previsione sui tempi di pagamento.

Tuttavia, si rileva che l'avvenuta contabilizzazione *ex ante* nei saldi di finanza pubblica di tali incassi non considera l'impatto finanziario che potrebbe derivare da eventuali contenziosi in ordine alla regolarità delle procedure di gara; la qual cosa potrebbe avere riflessi in ordine ai tempi di acquisizione degli incassi attesi rispetto a quanto ipotizzato nella RT.

Articolo 93 ***(Incremento del prelievo sulle vincite)***

La proposta normativa in commento incrementa il prelievo sulle vincite conseguite mediante VLT¹⁶⁵ ed il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale ed alle lotterie nazionali ad estrazione spontanea.

Nello specifico si prevede:

- che per le VLT, il prelievo erariale unico (PREU) sulle vincite è rimodulato come segue:
 - a) 1,9 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1 gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;
 - b) il 15 per cento dal 1 maggio 2020, per la parte di vincita eccedente i 500 euro;
- che è elevato al 15% il diritto sulle vincite eccedenti i 500 euro conseguite attraverso i giochi vinci per la vita -win for life, vinci per la vita. win for life gold e SiVince tutto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Superenalotto e Superstar destinata al fondo per integrare i montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite¹⁶⁶.

La RT rappresenta che le vincite totali sulle VLT registrate nel 2018 sono pari a 21,5 miliardi di euro, di queste 1 miliardo di euro costituisce la parte eccedente delle vincite superiore a 500. Pertanto, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota

¹⁶⁵ Di cui all'art.110, comma 6, lett.b) del r.d. 1931, n. 773.

¹⁶⁶ Si ricorda che il diritto sulla vincita è trattenuto all'atto del pagamento dal concessionario ed è versato all'erario nella misura del 90% e nella misura del 10% per essere destinato al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto.

dell'1,9% darebbe un maggior gettito annuo stimato pari a 389,5 milioni di euro (20,5 milioni x 1,9%).

Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 259,6 mln di euro.

A partire dal 2021, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota dell'1,3% è stimato pari a 266,5 mln di euro/anno.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per le VLT, è pari a 120 mln di euro. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 30 mln/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 20 mln di euro.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, è stato pari a 80 mln di euro. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 20 mln di euro/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di marzo 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 16,5 mln di euro.

Complessivamente, quindi, le maggiori entrate stimate sono le seguenti:

2020	2021	2022
296,1	316,5	316,5

Il precedente aumento disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che ha portato il prelievo dal 6% al 12% non ha avuto apprezzabili effetti sui volumi dei giochi interessati, in quanto il prelievo incide sulle vincite di importo relativamente elevato. Analoghe considerazioni valgono per l'introduzione del prelievo sulle vincite conseguite con le VLT per importi fino a 500 euro, considerando la misura del prelievo. Si osserva che per il gioco del 10&lotto, per il quale il prelievo si applica anche sulle vincite fino a 500 euro, l'aumento dal 6% all'8% (superiore a quello previsto dalla disposizione in commento), disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 50/2017, non ha comportato alcuna flessione sulla raccolta.

Al riguardo, si rappresenta che la stima del gettito riveniente dall'aumento del PREU sulle vincite per le VLT si fonda sul valore delle vincite. L'importo complessivamente indicato, pari a 21,5 mld di euro è positivamente riscontrato nel Libro blu 2018 – sezione giochi – organizzazione statistica ed attività – Agenzia delle dogane e dei monopoli – di cui si riporta di seguito un estratto riferito al riepilogo generale sui volumi di gioco.

RIEPILOGO GENERALE Volumi di gioco (dati in milioni di Euro)

GIOCO	Giocato			Vincite		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Apparecchi	26.355	25.429	24.064 *	18.836	17.843	16.896 *
Comma 7 (***)	236	140	140	0	0	0
VLT	23.102	23.517	24.535 *	20.335	20.672	21.517 *
Betting Exchange	784	1.130	1.507	781	1.124	1.499
Bingo (****)	1.602	1.619	1.647	1.135	1.140	1.157
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	10.378	16.310	19.759	9.990	15.741	19.049
Poker Cash	4.990	2.520	2.274	4.861	2.449	2.209
Torneo	794	924	933	730	841	851
Lotto (****)	8.093	7.481	8.017	5.025	5.058	5.654
Giochi numerici a totalizzatore (****)	1.579	1.526	1.545	849	907	940
Gioco a base ippica (****)	608	553	536	437	401	398
Gioco a base sportiva (****)	7.505	9.976	10.903	6.566	8.630	9.414
Lotterie (****)	8.981	9.110	9.242	6.549	6.672	6.815
Scommesse Virtuali	1.166	1.517	1.744	974	1.282	1.478
Totale	96.173	101.753	106.846	77.069	82.762	87.876

GIOCO	Speso			Erario		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Apparecchi	7.519	7.587	7.168 *	4.612	4.709	4.593 *
Comma 7 (***)	236	140	140	19	11	11
VLT	2.766	2.845	3.018 *	1.271	1.373	1.493 *
Betting Exchange	4	6	8	1	1	2
Bingo (****)	467	478	490	192	187	190
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	388	569	710	77	114	143
Poker Cash	129	70	65	26	14	13
Torneo	64	83	82	15	17	16
Lotto (****)	3.068	2.423	2.363	1.809	1.277	1.135
Giochi numerici a totalizzatore (****)	730	619	606	468	434	439
Gioco a base ippica (****)	171	152	138	28	26	22
Gioco a base sportiva (****)	939	1.346	1.489	189	269	297
Lotterie (****)	2.431	2.438	2.410	1.336	1.328	1.311
Scommesse Virtuali	191	234	267	38	47	53
Totale	19.104	18.990	18.970	10.477	10.258	10.374

L'importo Speso è dato dalla differenza tra giocato e vincite e non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a circa: 397 Mln per il 2016, 452 Mln per il 2017 e 657 Mln per il 2018.

I dati sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino.

Per gli Apparecchi e VLT, i dati sono relativi ai conti giudiziali (Giocato e Vincite) e al Saldo (Erario). Le vincite non comprendono i jackpot erogati. I dati con (*) sono provvisori e relativi ai contatori.

(**) Il dato relativo all'Erario comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 649, legge 190/2014 pari complessivamente a 397 Mln per il 2016, 452 Mln per il 2017 e 657 Mln per il 2018.

(***) Per il Gioco Comma 7, trattandosi di premi in natura, il dato delle vincite non è disponibile.

(****) Il dato di giocato e di vincita è il risultato dalla somma della parte fisica e di quella telematica per Giochi a base Ippica, Giochi a base sportiva, Giochi Numerici a Totalizzatore, Lotterie, Lotto e Scommesse Virtuali. Per le Lotterie il dato è comprensivo di quelle differite.

(*****) L'importo speso del Bingo a distanza e degli Skill games è calcolato come differenza tra il movimento netto e le vincite totali, al netto della variazione fondo jackpot

Per le VLT il dato relativo alle vincite è in crescita e nel 2018 è indicato pari a 21,517 miliardi di euro. Appare prudentiale il fatto che nella determinazione del gettito non si sia tenuto conto del *trend* in aumento di quanto giocato nel settore. Anche le informazioni fornite in ordine all'impatto sulla domanda di gioco nel settore VLT che sarebbe potuto derivare dall'incremento della tassazione va nella medesima direzione.

Non si hanno pertanto osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 94 (Royalties)

Intervenendo sull'art. 19 del D.Lgs. n. 625 del 1996, con il nuovo comma 7-bis, si prevede per il triennio 2020-2022 la non applicazione delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del citato art. 19. Conseguentemente, per il medesimo periodo e per ciascuna concessione al netto della produzione di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del citato articolo 19¹⁶⁷.

La RT, dopo aver brevemente illustrato la proposta normativa in commento, rappresenta che dall'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicato alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. Riferisce quindi che la tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale di olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata di esercizio di alcuni siti specifici.

I dati relativi al 2016 e 2017 sono dati consolidati. Il dato sulle produzioni del 2018 è basato su valori di quotazioni che, per il gas, ancora non contemplano gli esiti delle aste, per cui tutta la produzione è stata valorizzata a QE 2018 (0,221234 €/Smc). Per l'olio la produzione è stata valorizzata al prezzo medio ponderato registrato nel 2018 (406,86 €/ton).

L'extra gettito ricade quasi totalmente sulle grandi concessionarie, che oggi usufruiscono per oltre l'85% della quota relativa alla franchigia.

Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato, in termini di maggior gettito extratributario, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il comma 2 prevede l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

Al riguardo, si riporta di seguito, per un approfondimento della materia, un estratto dalla seconda edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2017 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – luglio 2018.

¹⁶⁷ Per una illustrazione della materia si fa rinvio alle [schede di lettura](#) dei servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – 6 novembre 2019 – pagg.372 e ss..

In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 c.c.). Tuttavia lo Stato non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro sfruttamento, che lascia in concessione ad imprese private. Il concessionario è soggetto al rispetto dei programmi di lavoro, al pagamento di canoni proporzionati alla superficie coperta dai titoli minerari e al pagamento di *royalties*, proporzionate alle quantità di idrocarburi prodotte. Il calcolo delle *royalties* dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas.

Il regime delle royalties (“aliquote di prodotto della coltivazione”) è regolato dall’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote sono state successivamente aumentate con la Legge 99/2009¹⁸², sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio che per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Per quanto riguarda i giacimenti in terraferma, gli incrementi introdotti con la Legge 99/2009 sono stati destinati a un Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi¹⁸³. Nel caso dei giacimenti a mare, gli incrementi introdotti sono stati destinati ad interventi del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo economico riguardanti rispettivamente l’ambiente e la sicurezza.¹⁸⁴ Il gettito delle aliquote di base (pre-incrementi) è ripartito fra Stato, Regioni e Comuni con percentuali diverse a seconda dei casi, così come definito dagli art. 20-22 del D.lgs. 625/1996 e successive modifiche. I proventi versati ai Comuni sono interamente destinati per legge “*allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni*”¹⁸⁵.

Determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti sono esenti dal pagamento dell’aliquota di prodotto (comma 3, art. 19, D.Lgs. n. 625/1996). La **Tabella 3.4** sintetizza i limiti di esenzione dal pagamento delle *royalties* attualmente vigenti e le aliquote dovute per i quantitativi eccedenti, distinte in funzione delle destinazioni del gettito ai fondi gestiti dalle amministrazioni centrali.

¹⁸² Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 45 - Istituzione del Fondo destinato a misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi - modificato con l’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

¹⁸³ Quando l’art. 45 della [Legge 23 luglio 2009, n. 99](#) ha elevato dal 7 al 10% le aliquote di prodotto relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ha stabilito anche che le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota siano versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ed interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

¹⁸⁴ Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, del [Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83](#), Misure urgenti per la crescita del Paese.

¹⁸⁵ Art. 20 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Tabella 3.4 – Limiti di esenzione attualmente vigenti sul pagamento delle royalties

Minerale prodotto	Ubicazione concessione	Quota di produzione esente da royalties	Aliquota di base	Aliquota fondo sviluppo economico e social card	Aliquota ambiente e sicurezza
Olio	Terra	20.000 tonnellate	7%	3%	
Olio	Mare	50.000 tonnellate	4%		3%
Gas naturale	Terra	25 milioni metri cubi	7%	3%	
Gas naturale	Mare	80 milioni metri cubi	7%		3%

Fonte: MiSE (2018)¹⁸⁶

Va inoltre evidenziato come siano previste delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle *royalties*, “*per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto*” (comma 6, art. 19, D.Lgs. n. 625/1996). A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.

La prima delle agevolazioni citate costituisce senza dubbio un sussidio. Fra l’altro, i limiti di franchigia dal pagamento delle *royalties* sono stati fissati a livelli molto elevati che, nella grande maggioranza dei casi, superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle *royalties* dovute. Questo regime fornisce un grosso incentivo economico ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all’importazione dall’estero. Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle *royalties* altera la concorrenza rispetto all’uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l’estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.

¹⁸⁶ http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

3.2.2.26 Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]		
Norma di riferimento:	Art. 19 D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625; art. 45 Legge 23 luglio 2009, n. 99		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1997		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties). Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti. I limiti di esenzione attualmente vigenti sono: - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 t - petrolio prodotto a mare: 50.000 t - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di mc - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di mc. Va, inoltre, evidenziato che il comma 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, “per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto”. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	I limiti di franchigia dal pagamento delle royalties sono stati fissati a livello di produzione molto elevato che, nella grande maggioranza dei casi superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> dovute. Il regime nazionale delle royalties su gas naturale e petrolio fornisce un incentivo economico diffuso ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all'importazione dall'estero. Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto		

all'uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l'estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	85,60	52,00	52,00	n.d.

In considerazione dei valori sopra rappresentati, pur registrando un *trend* in diminuzione nel tempo, appare utile poter disporre di maggior informazioni in relazione alle differenze che si riscontrano tra i valori riportati nella scheda sopra riprodotta rispetto all'importo di stima del recupero di gettito nel triennio che, peraltro, è indicato come dato costante nel tempo (pari a 40 milioni di euro in termini di maggiori entrate *extra*-tributarie per ciascuno degli anni di non applicazione delle soglie di esenzione). Un chiarimento dovrebbe riguardare anche il fatto che la stima, indicando lo stesso valore nel triennio, non è coerente con il *trend* in diminuzione registrato nella citata scheda.

TITOLO VI

ENTRATE ENTI LOCALI

Capo I

Abolizione TASI

Articolo 95

(Unificazione IMU-TASI)

I commi 1 e 2, a decorrere dal 2020, aboliscono l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Disciplina quindi la nuova imposta municipale propria (IMU): in sostanza con la proposta normativa in commento sono unificate le vigenti IMU-TASI nella nuova IMU disciplinata dalle disposizioni in esame.

La nuova imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferme restando, le prerogative statutarie in materia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) e alla Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI).

Il comma 3 definisce come presupposto dell'imposta il possesso di immobili, eccetto il possesso di abitazione principale o assimilata diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il comma 4 provvede, ai fini applicativi, a fornire alcune definizioni (quella concernente il fabbricato, l'abitazione principale, l'area fabbricabile e il terreno agricolo etc.).

I commi 5 e 6 individuano il soggetto attivo dell'imposta nel comune in cui insiste la superficie dell'immobile mentre i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il

proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si specifica poi chi debba intendersi per soggetto passivo in alcune fattispecie particolari (la concessione di aree demaniali, gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'assegnazione della casa familiare, la presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile).

Il comma 7 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

I commi da 8 a 10 determinano sul valore dell'immobile la base imponibile dell'imposta. Questo valore, per i fabbricati iscritti in catasto, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Si forniscono inoltre disposizioni per determinare il valore degli immobili in specifiche fattispecie (fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, immobili concessi in locazione finanziaria, aree fabbricabili, utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione del fabbricato, interventi di recupero, terreni agricoli e di terreni non coltivati).

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. E' facoltà dei comuni disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

I commi da 11 a 18 determinano l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, a 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Da tale imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno di possesso e al numero di soggetti passivi che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale. Sono quindi disciplinati i casi in cui l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi e il caso degli alloggi assegnati regolarmente dagli IACP.

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sono esenti dalla nuova IMU.

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli finora illustrati l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 17 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

I commi 19 e 20 consentono ai comuni, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote dell'imposta previste ai commi da 11 a 18 nell'ambito dei criteri fissati da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A prescindere dalla diversificazione delle aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena la non idoneità della delibera.

I commi da 21 a 23 esentano dall'imposta i terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a) sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) sono a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Inoltre, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Per le abitazioni locatate a canone concordato, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

I commi da 24 a 34 stabiliscono i criteri per l'applicazione dell'imposta, dovuta per anni solari e chiarendo quando l'obbligazione tributaria si trasferisce in capo all'acquirente. Il versamento dell'imposta annuale è dovuta in due rate, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 2 dell'articolo 6, pubblicato ai sensi del comma 7 nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per i soggetti di cui al comma 33, lettera g) è previsto un versamento dell'imposta in tre rate, le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta l'anno precedente mentre la terza rata è dovuta a conguaglio il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di discordanza tra quanto previsto nel prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Il versamento del tributo è effettuato con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino, nonché attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo, a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative che garantiscano l'attribuzione delle risorse all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione per il successivo riversamento delle stesse ai bilanci comunali e dello Stato secondo la normativa vigente.

Sempre con decreto ministeriale sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.

Si dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, pena l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre, si stabilisce il soggetto competente al versamento dell'imposta nel caso di immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di parti comuni di edifici, di immobili compresi nelle procedure fallimentari.

Si prevede l'obbligo in capo ai soggetti passivi di presentazione della dichiarazione per l'assoggettamento all'imposta, facendo salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU/TASI, in quanto compatibili. L'obbligo della dichiarazione è previsto altresì, con specifiche prescrizioni, per i soggetti di cui al comma 22, lettera g).

Infine, si stabilisce che il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore dell'Anci e dell'IFEL per consentire l'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

I commi 35 e 36 dispongono la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ma non ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le presenti disposizioni si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

La deducibilità ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

I commi da 37 a 39 prevedono l'applicazione della normativa vigente¹⁶⁸ nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'accertamento, la notifica, il rimborso e la compensazione dei tributi locali.

Il comma 40 dispone che i comuni possano con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili;

¹⁶⁸ Art. 13, decreto legislativo n. 471 del 1997 concernente i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Il comma 41 prevede che il comune designi il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

I commi da 42 a 45 stabiliscono che per l'anno 2020, i comuni, possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Inoltre, sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2020 una serie di disposizioni incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta recata dalla presente disposizione. In particolare, sono abrogati:

- l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011;
- l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011;
- il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Restano, invece, ferme le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI).

Più in generale, sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Restano, altresì, ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, relative all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine.

Infine, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Unificazione IMU-TASI - maggior gettito tributario comuni				14,5	14,5	14,5
Unificazione IMU-TASI - maggiore spesa corrente comuni				14,5	14,5	14,5
Deducibilità IMU - IRES maggiori entrate		27,1	15,5		27,1	15,5
Deducibilità IMU - IRPEF maggiori entrate		6,4	3,7		6,4	3,7
Deducibilità IMU - add. Regionale maggiori entrate					0,2	0,2
Deducibilità IMU - add. Regionale minori spese correnti		0,2	0,2			
Deducibilità IMU - add. Comunale maggiori entrate					0,1	0,1
Deducibilità IMU - add comunale minori spese correnti		0,1	0,1			
Deducibilità IMU - IRAP maggiori entrate					20,3	11,0
Deducibilità IMU - IRAP minori spese correnti		20,3	11,0			

La RT afferma che la disposizione intende procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi.

La RT evidenzia poi che a legislazione vigente, il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile: il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale); il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In particolare, la TASI è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) in una quota variabile dal 70% al 90% sia dal detentore in una quota variabile dal 30% al 10%. La RT ipotizza plausibile che i comuni tramuteranno l'attuale gettito TASI in gettito IMU determinando un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore nei limiti dell'attuale quota di gettito TASI gravante sul detentore. Inoltre, l'applicazione del presupposto impositivo in esame fa venir meno gli effetti della misura prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) della legge 208 del 2015 in materia di TASI dovuta dagli inquilini che detengono l'immobile a titolo di abitazione principale con un conseguente maggior gettito per i comuni stimato in circa 14,45 milioni di euro su base annua.

La RT conferma che risultano sostanzialmente recepite le normative che disciplinano IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Per la RT, tale previsione assicura l'invarianza di effetti finanziari per il bilancio dello Stato rispetto a quanto attualmente riscosso (circa 3,6 miliardi di euro su base annua).

La RT conferma anche il recepimento delle attuali disposizioni ai fini IMU e TASI per la determinazione della base imponibile, richiamando in particolare quelle relative ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste. Allo stesso modo la RT sottolinea l'assenza di sostanziali modifiche, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per le fattispecie di esenzione e riduzione di imposta. In particolare, viene recepita la disciplina sull'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, ricadenti in aree montane o di collina.

Per la RT anche le ulteriori disposizioni in materia di riduzione di imposta non modificano rispetto alla legislazione vigente e pertanto non si ascrivono effetti finanziari: resta in particolare confermata la disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/92 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Con riferimento alle aliquote la RT mostra le aliquote di base e le aliquote massime di IMU e TASI previste a legislazione vigente e le nuove aliquote dell'IMU, al fine di mostrare la parità di gettito.

Categoria Immobile	IMU	TASI	IMU + TASI	
	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40%	0,10%	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	0,10%	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	esente	0,10%	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	esente	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%

** esenti anche da TASI dal 2022 (DL crescita)*

*** il gettito ad aliquota di base IMU è attribuito allo Stato*

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06%

** esenti dal 2022*

*** il gettito ad aliquota di base è attribuito nella misura dello 0,76% allo Stato*

La RT mostra che l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%). Il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. La RT sottolinea che oltre a una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente i comuni hanno una completa manovrabilità al ribasso fino ad azzerare l'aliquota. L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. Secondo la RT l'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente.

Ancora la RT evidenzia che per i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. fabbricati merce), oggi esenti da IMU ma soggetti a TASI, è stata di fatto recepita l'attuale disciplina impositiva ai fini TASI, ivi inclusa l'esenzione dal 2022 per i fabbricati merce prevista dal DL crescita, mentre per i terreni agricoli, attualmente esenti da TASI, è stata invece confermata la vigente disciplina impositiva.

La RT riporta poi l'attuale andamento del gettito di IMU e TASI accorpendo il gettito versato per anno di imputazione.

Tributo	Ente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IMU	Comune	16.193	16.426	16.204	16.097	15.477	15.334	15.121
	Stato	8.027	3.848	3.835	3.868	3.619	3.643	3.646
	Totale	24.220	20.274	20.039	19.965	19.096	18.977	18.767
TASI	Comune			4.727	4.788	1.142	1.121	1.106
Totale Comune		16.193	16.426	20.931	20.885	16.619	16.455	16.227

milioni di euro

La RT ritiene che i comuni potranno sostituire l'attuale gettito TASI con un incremento del gettito IMU senza ricadute sul piano dei propri equilibri di bilancio. Se resta invariata la manovrabilità in aumento delle aliquote, risulta invece ampliata quella al ribasso considerato che i comuni hanno la facoltà di ridurre le aliquote indicate fino all'azzeramento. Solo per i fabbricati produttivi di categoria D, i comuni non potranno diminuire l'aliquota al di sotto del limite dello 0,76% ovvero della quota spettante allo Stato come riserva erariale. Inoltre viene previsto che i comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%. Tale facoltà è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015. Per la RT, tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, si stima che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale.

Con riferimento al primo anno di applicazione della nuova disciplina, la RT afferma che, al fine di neutralizzare possibili effetti di cassa nell'anno 2020, è previsto che il versamento in acconto sia effettuato considerando la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI.

Evidenzia poi che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento.

Con riferimento al contributo a favore dell'IFEL, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 la RT sottolinea la sua rideterminazione nella misura dello 0,56 per mille, in luogo del precedente 0,6 per mille. Tale modifica tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloberà anche quello TASI assicurando l'invarianza complessiva del contributo.

Per la RT, al complesso delle disposizioni sopra commentate non si ascrivono effetti finanziari. Parimenti non si rilevano effetti finanziari per ciò che concerne le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni, riscossione dell'imposta e regime transitorio.

Per quanto riguarda la disciplina della deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi la RT sottolinea che il tributo è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso

al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità dell'IMU ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

La RT, al fine di valutare l'impatto finanziario della modifica in esame, evidenzia la necessità di considerare la circostanza che a legislazione vigente la TASI pagata sui fabbricati produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'IRAP. Assumendo che l'attuale quota di gettito TASI sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall'IMU, si applicheranno, in luogo della totale deducibilità attualmente prevista, la disciplina di deducibilità parziale dell'IMU prevista per il calcolo delle imposte sui redditi (fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) e quella di indeducibilità integrale ai fini IRAP. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, sono stati quindi contestualmente stimati gli effetti di minor gettito generati dall'incremento dal 70% al 100% della deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e quelli di recupero di gettito derivanti dalla variazione della deducibilità dell'attuale TASI.

La RT evidenzia i seguenti effetti in termini di competenza e di cassa:

(Milioni di euro)

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	15,46	15,46	-200,62	0	0
IRPEF	3,66	3,66	-47,52	0	0
Addizionale regionale	0,20	0,20	-2,59	0	0
Addizionale comunale	0,08	0,08	-0,98	0	0
IRAP	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	30,38	30,38	-240,73	10,98	10,98

(Milioni di euro)

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	27,06	15,46	-362,68	150,46	0
IRPEF	0	6,41	3,66	-85,90	35,64	0
Add.reg	0	0,20	0,20	-2,59	0	0
Add.com.	0	0,10	0,08	-1,30	0,30	0
IRAP	0	20,32	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98

Nel complesso la RT mostra i seguenti effetti derivanti dall'unificazione di IMU e TASI:

(Milioni di euro)

Unificazione IMU/TASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Nuova disciplina IMU — gettito comune	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
Nuova disciplina IMU — gettito Stato	0	0	0	0	0	0
Effetti deducibilità	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98
Totale	14,45	68,53	44,83	-427,04	212,25	25,43

Al riguardo, preliminarmente si evidenzia che la RT non fornisce tutti i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione degli effetti finanziari, fornendo solo dati parziali e l'illustrazione dei criteri adottati. Pertanto, non risulta possibile effettuare una

verifica puntuale delle stime indicate, anche se l'avvenuto utilizzo del modello di micro-simulazione, costituisce uno strumento in grado di assicurare, ove opportunamente calibrato in relazione alla proposta disciplina, un elevato livello di attendibilità della quantificazione degli oneri ascrivibili alle modifiche in commento.

Più in generale, occorre osservare che come evidenziato dalla RT l'unificazione dell'IMU e della TASI determina un cambiamento del presupposto impositivo in quanto a legislazione vigente il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile mentre per la TASI è il possesso o la detenzione. Di conseguenza, la detenzione non risulta più titolo per l'applicazione dell'imposta e l'onere tributario, venendo meno la quota TASI a carico del detentore, trasla parzialmente da quest'ultimo al possessore soggetto alla nuova IMU. Con specifico riguardo alle fattispecie che generano deducibilità IMU, andrebbe confermato che la stima presentata - in conseguenza del venir meno della quota di TASI a carico del detentore e delle differenti aliquote marginali per la determinazione delle imposte sui redditi¹⁶⁹ - abbia tenuto conto di eventuali riflessi finanziari sulle imposte dirette che potrebbero derivare dalla nuova diversa distribuzione del carico fiscale in capo ai contribuenti in ragione dell'accorpamento della vigente TASI nella nuova IMU, con conseguente modifica del *quantum* della deducibilità nei soggetti passivi della nuova IMU¹⁷⁰.

La RT fa discendere dall'applicazione del presupposto impositivo in esame un maggior gettito per i comuni stimato in 14,45 milioni di euro su base annua (nel prospetto riepilogativo degli effetti il valore è riportato con arrotondamento). Tale maggior gettito secondo la RT è attribuibile al venir meno degli effetti della misura, prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) della legge n. 208 del 2015, che assoggetta la detenzione di immobili a titolo di abitazione principale da parte degli inquilini al pagamento a titolo di TASI di una percentuale dell'importo complessivo del tributo, stabilita con delibera comunale o in mancanza nella misura del 90 per cento. Sul punto atteso che la RT non esplicita i dati posti alla base della quantificazione del maggior gettito, sarebbero utili più elementi informativi al fine di una corretta valutazione degli effetti finanziari previsti.

Ancora, si evidenzia che l'eliminazione del tributo TASI collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali pur non comportando una perdita di gettito e di risorse nei bilanci comunali, priva il bilancio dell'ente di una specifica voce di entrata le cui risorse erano destinate anche se indistintamente al finanziamento dei servizi indivisibili. Sul punto, pur in presenza del principio del bilancio in base al quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, andrebbe chiarito in base a quale riferimento normativo la quota di gettito della nuova IMU pertinente all'ex TASI sarà effettivamente destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.

¹⁶⁹ Che varia in ragione dei differenti regimi di tassazione del reddito che possono trovare applicazione (reddito di impresa, reddito di lavoro autonomo, soggetti persone fisiche, persone giuridiche, enti etc.).

¹⁷⁰ La quota TASI che era corrisposta dal detentore è ora nei fatti traslata a carico del soggetto tenuto alla nuova IMU.

Relativamente all'obbligo per i comuni di avvalersi del Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse e alle modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote, nonché della circostanza del versamento del tributo tramite la piattaforma PagoPA, andrebbe confermato che le predette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla rideterminazione del contributo in favore di IFEL dallo 0,6 per mille allo 0,56 per mille per effetto dell'incremento del gettito sul quale calcolare il predetto contributo, si osserva che la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio a conferma dell'invarianza complessiva del contributo.

Per quanto riguarda la disciplina della deducibilità dell'IMU si osserva che la RT si limita a descrivere la metodologia adottata per la quantificazione degli effetti ma non rappresenta ulteriori dati, quali, a titolo esemplificativo, l'importo deducibile dell'IMU e della TASI derivante dalle ultime dichiarazioni disponibili. Anche se il livello di attendibilità della stima dovrebbe essere alto in considerazione dell'utilizzo del modello di micro simulazione, andrebbero dunque fornite maggiori informazioni al fine di un riscontro dei dati di gettito assunti per effetto della variazione della deducibilità dell'IMU e della TASI. A tal proposito, si segnala che la RT riferita all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 relativo alla maggiorazione della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi, nonché le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo - del 15 maggio 2019 evidenziano che il calcolo è stato fatto considerando un ammontare di deducibilità IMU indicato nei dati dichiarativi Redditi 2017 di 930 milioni di euro. Tale ammontare è stato riferito ai 20 punti percentuali di deducibilità IMU, a cui è stato fatto corrispondere una minore IRES/IRPEF pari a circa 166,9 milioni di euro. Nel dettaglio ad un incremento della deducibilità del 10 per cento è stato imputato un ammontare IRES/IRPEF di 83,5 milioni di euro, ad un incremento del 20 per cento è derivato un ammontare IRES/IRPEF di 166,9 milioni di euro e ad un aumento del 30 per cento un ammontare IRES/IRPEF di 250,5 milioni di euro. In base alle suddette informazioni, sembrerebbe esserci una coerenza con la quantificazione riportata nella presente RT, anche in considerazione dell'effetto controbilanciante determinato dalla riduzione della deducibilità TASI.

Capo II

Riscossione

Articolo 96

(Riforma della riscossione degli enti locali)

I commi 1 e 2 stabiliscono l'ambito di applicazione della proposta di riforma della riscossione degli enti locali, prevedendone l'applicazione alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle

comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. Si dispone inoltre che nel caso in cui gli enti in esame abbiano affidato l'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 9 relative all'accertamento esecutivo.

I commi da 3 a 8 disciplinano il versamento diretto delle entrate degli enti. In particolare, si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente e si introducono le ulteriori modalità di pagamento con modalità informatiche.

Restano invece ferme le disposizioni concernenti il versamento della nuova imposta municipale propria e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Vengono inoltre escluse dall'albo dei soggetti privati abilitati tenuto presso il Ministero delle finanze le attività di incasso diretto da parte soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b).¹⁷¹ Per tali soggetti si prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 siano adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni in esame.

Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si autorizzano gli enti locali e, per il tramite degli enti medesimi, agli affidatari del servizio di riscossione delle proprie entrate, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria. A tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 9 dispone in merito all'accertamento esecutivo. In particolare, relativamente alle attività di riscossione, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione

¹⁷¹ Si tratta di:

- 1) soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari¹⁷², nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati

I suddetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata e l'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Gli affidamenti in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata possono avvenire anche prima dei suddetti termini qualora vi sia il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti. In questi casi ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione dell'esecuzione e non invia alcuna informativa.

Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Gli enti e i soggetti affidatari si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme inerenti la riscossione coattiva di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso.

Decorso un anno dalla notifica, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica di un avviso ad adempiere così come previsto dall'articolo 50 del DPR n. 602 del 1973.

Nel caso in cui la riscossione è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

¹⁷² Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013.

Si chiarisce che, ai fini della presente procedura di riscossione, i riferimenti contenuti nella legislazione vigente al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione si intendono effettuati agli atti in esame.

Il comma 10 si riferisce al potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione e prevede che il dirigente o il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi¹⁷³ con proprio provvedimento, nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

I commi da 11 a 21 disciplinano la tutela dei diritti del contribuente, i limiti all'esecutività dell'accertamento esecutivo e la certezza degli oneri della riscossione coattiva. In particolare, si prevede che l'atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superano cumulativamente l'importo di 10 euro.

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento esecutivo è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive è ridotto a 60 giorni.

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

¹⁷³ Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore nella seguente misura:

- a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

Si specifica che le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

I commi da 21 a 25 si occupano della revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale. Nello specifico, si affida ad un decreto ministeriale la statuizione delle disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

Sempre con uno o più decreti ministeriali sono stabilite disposizioni inerenti:

- a) l'indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- b) l'indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
- c) la definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione.

Le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria per l'iscrizione nell'albo sono:

- a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

- b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

L'adeguamento del capitale sociale a tali misure minime deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

I commi da 26 a 30 disciplinano la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche. In particolare, si dispone che i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati.

I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione di cui a regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 9 sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Il comma 31 procede ad una serie di abrogazioni non più compatibili con la nuova disciplina della riscossione degli enti locali.

La RT nel descrivere le disposizioni in esame, evidenzia fra l'altro, che è prevista l'estensione dell'obbligo di riversamento diretto, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, da parte dei concessionari anche alle modalità di riscossione derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale.

La RT con riferimento al complesso delle disposizioni in esame e con particolare riferimento a quelle relative all'accertamento esecutivo, afferma che le stesse sono finalizzate, ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso che si ritiene prudenzialmente non valutabile *ex ante*.

Relativamente alla previsione delle agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo e alle previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati, la RT, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore afferma che le attività esentate sono un numero residuale con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a 1 milione di euro.

Al riguardo, si rammenta che la RT all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016 afferma che l'estensione ai versamenti spontanei di tutte le entrate tributarie dei

comuni e degli altri enti locali della modalità mediante versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, determina oneri pari a 15 mln di euro su base annua, riferibili agli oneri che l'Agenzia delle entrate sostiene per i compensi dovuti agli intermediari. La presente disposizione estende il presupposto oggettivo non solo ai versamenti spontanei ma anche a quelli derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale. Alla luce delle suddette considerazioni, appare opportuno un chiarimento circa i possibili oneri derivanti dall'estensione dell'obbligo di riversamento diretto e del presumibile incremento del sistema dei versamenti unitari e dell'incremento del ricorso a tale modalità di pagamento.

Relativamente agli effetti positivi, in termini di incremento del gettito riscosso, derivanti dal complesso delle misure relative alla riforma della riscossione degli enti locali, pur prendendo atto che la RT ritiene prudentiale non quantificare *ex ante* alcun gettito, appare comunque utile fornire una quantificazione di massima delle entrate previste, al fine di poter valutare l'entità finanziaria dell'impatto della riforma.

Con riferimento alla quantificazione di 1 milione di euro di perdita di gettito derivante dalle agevolazioni sulle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche e per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati, al fine di valutare l'idoneità della quantificazione appare necessario fornire maggiori elementi di dettaglio e, in particolare, il presumibile numero di atti soggetti all'esenzione o all'agevolazione.

Riguardo al comma 10 e alla nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione la cui nomina è subordinata tra l'altro alla frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la cui idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinata all'aggiornamento professionale biennale, da effettuarsi tramite appositi corsi, andrebbe chiarita la titolarità dell'onere per lo svolgimento delle citate attività e se lo stesso è sostenibile nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Capo III

Canone unico

Articolo 97

(Canone unico)

I commi da 1 a 21 introducono, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il predetto canone è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La sostituzione dei canoni e tributi con il nuovo canone deve essere disciplinato da parte degli enti in modo da assicurare lo stesso gettito, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si specifica che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

Si demanda al regolamento dell'ente la disciplina dell'entrata patrimoniale, l'indicazione delle concessioni e autorizzazioni, l'individuazione delle tipologie ammesse, la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, la regolamentazione delle occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, la previsione delle sanzioni amministrative.

Si stabilisce che gli enti procedano alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone è a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare la tariffa standard annua è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare la tariffa standard giornaliera è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Si dispone che i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti

Si stabiliscono riduzioni di tariffa o calcoli particolari per le occupazioni del sottosuolo e per quelle con serbatoi. Si fa rientrare nell'assoggettamento al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia, prevedendo una riduzione del 50 per cento della tariffa standard. Si specifica che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

È facoltà degli enti prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari in presenza di determinate caratteristiche mentre sono considerati esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Ulteriori riduzioni possono essere previste dagli enti nei rispetti regolamenti, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

A decorrere dal 1° dicembre 2021 i comuni non sono più obbligati ad istituire il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

I commi da 22 a 31 provvedono all'istituzione del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati da parte dei comuni e delle città metropolitane con proprio regolamento. Il

predetto canone sostituisce la TOSAP, la COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche il relativo prelievo sui rifiuti.

Il canone è dovuto al comune o alla Città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Il canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

I comuni e le città metropolitane possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe sopra elencate.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo.

Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica quanto previsto per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 6, lettere g) e h), in quanto compatibile.

Si prevede che gli enti possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Infine, si prevedono una serie di abrogazioni di norme non più compatibili con la nuova normativa mentre restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. La disciplina TOSAP nonostante l'abrogazione continua a rimanere come riferimento per l'applicazione della TOSAP regionale di cui all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 68 del 2011.

La RT afferma che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree

pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/92. Il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi.

Ferma restando la facoltà di disciplina regolamentare dell'ente, la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni.

La RT sottolinea che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore e sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti.

Per la RT tale statuizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati.

Con riferimento al canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti, la RT afferma che la previsione di specifiche tariffe di base che gli enti locali hanno la facoltà di ridurre fino all'azzeramento o aumentare nella misura massima del 25 per cento, non determinano effetti finanziari negativi, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.

Al riguardo, si rappresenta che la norma nell'istituire le due tipologie di canone unico, da una parte dispone che il nuovo canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare lo stesso gettito prodotto dai vigenti canoni e tributi, facendo salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; dall'altra parte stabilisce tariffe standard annuali e giornaliere e una serie di esenzioni. In particolare nel disciplinare il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati dispone che gli enti locali hanno facoltà di aumentare le tariffe nella misura massima del 25 per cento, sembrando in tal modo apportare una limitazione al potere di modulazione tariffaria degli enti. Appare dunque opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità con cui sono state determinate le tariffe *standard*, ovvero se le stesse siano state calibrate in modo da consentire con una certa approssimazione l'equivalenza dei gettiti tra nuovi canoni e canoni e tributi sostituiti, riducendo al minimo la necessità di compensazione da eseguire utilizzando il potere regolamentare degli enti.

Relativamente alla previsione che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA, andrebbe chiarito se tutti gli enti locali hanno attivato il servizio, adottando la relativa tecnologia, e se tale implementazione risulta

compatibile con i tempi di decorrenza dei citati canoni unici e può essere effettuato nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Ancora, andrebbero chiariti i riflessi della nuova disciplina sui contratti in essere pertinenti ai canoni e tributi oggetto di sostituzione; in particolare l'approfondimento potrebbe riguardare l'esistenza di eventuali limitazioni alla rinegoziazione delle vigenti condizioni contrattuali che potrebbe essere necessaria al fine di attuare le modalità di applicazione dei nuovi canoni, e ciò anche sotto il profilo delle possibilità di rivedere le condizioni economiche in senso più favorevoli per l'ente affidante. Andrebbe altresì chiarito se i titolari dei contratti possano eventualmente sciogliersi - e in caso affermativo con quali riflessi operativi - dagli impegni assunti qualora ritengano di subire, in conseguenza dell'applicazione della nuova disciplina, una riduzione dei propri margini di profitto; approfondimenti volti ad escludere l'insorgere di possibili contenziosi con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica per effetto dell'introduzione della norma.

Infine, per stabilire con certezza l'entità del canone/tributo e del conseguente onere a carico del soggetto passivo, andrebbe valutata la possibilità di modificare la disciplina delle tariffe *standard* annua e giornaliera, specificando che le tariffe ivi indicate si riferiscono ad una specifica unità di misura.

Articolo 98 **(Rettifica del Fondo di solidarietà comunale)**

La norma prevede la riduzione della componente ristorativa del fondo di solidarietà comunale per effetto della nuova IMU e il venir meno dell'obbligo di ristorare i comuni del minor gettito relativo all'esenzione Tasi del detentore di abitazioni locate come abitazioni principali. La riduzione del Fondo ammonta a 14.171.000 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Riduzione del FSC minore spesa corrente	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2

La RT afferma che la norma, prevedendo la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, determina una minore spesa per il bilancio dello Stato in corrispondente misura. Tale modifica, risulta invece finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

Al riguardo, si evidenzia che all'articolo 95 la quota del maggior gettito comunale per effetto dell'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI è stata

quantificata in 14,45 milioni di euro, giacché la misura netta per i comuni non sembrerebbe finanziariamente neutrale ma ammonterebbe a circa 280.000 euro di maggior gettito. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Parte III Fondi

Articolo 99

(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)

Il comma 1 reca l'indicazione degli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, che sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Il comma 2, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 3, propone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale), recanti, rispettivamente, l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT conferma sul comma 1 che la disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, siano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Sul comma 2 ribadisce che la disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In merito al comma 3 certifica che la disposizione sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2, viene meno l'incremento del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e in conto capitale e maggiori spese correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
norma	s/e	nat.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	s	c	128,5	206	285	128,5	206	285	128,5	206	285
Co. 1	s	k	10	135	280	10	135	280	10	135	280
Co. 2	s	c	214	305	305	214	305	305	214	305	305
Co. 3	s	c	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8
Co. 3	s	k	0	0	0	-26	-25	-21	-26	-25	-21

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi di misure finanziarie i cui effetti sono limitati all'entità degli stanziamenti predisposti in bilancio, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero in particolare richieste conferme in merito alla piena riducibilità della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, nella misura pari a 26 milioni di euro nel 2020, a 25 milioni di euro nel 2021 e a 21 milioni di euro nel 2022 (capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF), che al netto della riduzione in parola assommerebbe a 389 milioni di euro nel 2020; a 479 milioni di euro nel 2021; a 369 milioni di euro nel 2022.

Ciò detto, in particolare, tenuto conto che lo strumento in questione è chiamato in causa ogni qualvolta si riprogrammazione di risorse finanziarie in conto capitale già previste dalla legislazione vigente, destinandone a l'ammontare a nuove finalità di spesa perlopiù in conto capitale.

Articolo 100

(Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale)

La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per i rapporti con le RSS – maggiore spesa corrente	250	359	359	250	359	359

La RT describe la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 101

(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

Il comma 1 prevede che il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato “fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori”. A tale fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 dispone l'incremento dal 2020 degli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari. In particolare: a) i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne passano da 300 a 600 euro (art. 7-bis, sezione I della tabella); b) viene inserito in tabella (sezione III) il nuovo articolo 27-bis – Documento di viaggio provvisorio, che prevede la riscossione di un diritto consolare di 50 euro; c) il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) passa da euro 116 a euro 130 a persona (art. 29, sezione III della tabella); d) è stabilito un generale incremento del 20% con arrotondamento all'importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.

Il comma 3 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 prevede che l'ambito geografico di applicazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Di conseguenza, la denominazione del capitolo n. 3109, dello stato di previsione del predetto dicastero, è modificata in “*fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori*” allo scopo di estendere l'azione di cooperazione, grazie anche agli eccellenti risultati derivanti dall'utilizzazione del fondo per iniziative in Africa, anche in Paesi di altri continenti che sono colpiti in maniera rilevante dai fenomeni migratori, al fine di rispondere in maniera rapida, agile e flessibile alle più pressanti crisi migratorie.

Quindi, al fine di assicurare gli interventi nelle aree e nei settori descritti, nonché per le ulteriori esigenze che si dovessero presentare, la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Certifica poi che dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 derivano maggiori entrate che possono essere stimate, sulla base dell'andamento delle entrate storicamente registrato nell'anno 2018, come segue:

- in relazione all'incremento previsto dalla lettera a), si può stimare una maggiore entrata pari a circa 14,5 milioni di euro annui, corrispondente al gettito dell'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari effettivamente riscosso nell'anno 2018;
- in relazione all'incremento previsto dalla lettera b) si può stimare una maggiore entrata pari a circa un milione di euro annui, considerato che nell'anno 2018 sono stati rilasciati circa 20.000 documenti provvisori di viaggio;
- dall'aumento di euro 14 della tariffa prevista per i visti nazionali (pari al 12%) è stimabile un incremento dell'entrata pari a 1,2 milioni di euro annui, considerato che nel 2018 le entrate complessive per il rilascio di visti nazionali sono state pari a circa 10 milioni di euro;
- dall'aumento delle altre voci della tariffa (esclusa la sezione III, relativa a passaporti, carte di identità e visti) sono previste maggiori entrate pari a euro 8,3 milioni di euro annui (considerato che dalle voci della tariffa consolare indicate nella norma sono stati ricavati nell'anno 2018 circa 41,5 milioni di euro).

Considerato che per l'esercizio finanziario 2020, per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici, da effettuarsi nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la nuova tariffa entrerà in vigore dal secondo mese dell'anno, l'entrata complessiva è stimabile in euro 23 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Sul comma 3, assicura che le entrate siano acquisite all'entrata, escludendo l'operatività, per le maggiori entrate, delle disposizioni vigenti che prevedono la riassegnazione degli introiti dalle percezioni consolari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1	s	c	30	30	40	30	30	40	30	30	40
Co. 2	e	extra	23	25	25	23	25	25	23	25	25

Al riguardo, sul comma 1, posto che lo stanziamento ivi predisposto per la dotazione del nuovo fondo rimpatri per le annualità del triennio 2020/2022 dovrà operare come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al

fine di consentire una valutazione circa il grado di congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni di spesa attesi, sarebbero utili delucidazioni in merito ai prevedibili fabbisogni connessi alle iniziative volte a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Quanto al comma 2, pur riscontrandosi la correttezza della stima della quantificazione delle maggiori entrate, va rilevato che esse si basano sul gettito del solo 2018 mentre potrebbe essere più prudente considerare una media degli ultimi anni oppure evidenziare se vi è una tendenza significativa di variazione del gettito negli ultimi anni tale da doversi proiettare con elevata probabilità anche per il futuro.

In merito al comma 3, non ci sono osservazioni.

EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		PARTE I											
		TITOLO I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato											
		TITOLO II - Misure per la riduzione della pressione fiscale											
2	1	Sterilizzazione clausole accise	E	T	-400,0	-350,0	-100,0	-400,0	-350,0	-100,0	-400,0	-350,0	-100,0
2	2	Sterilizzazione clausole IVA	E	T	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0
4		Riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	E	T	-201,6	-222,8	-212,2	-201,6	-222,8	-212,2	-201,6	-222,8	-212,2
5	1	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	S	C	3.000,0	5.000,0	5.000,0						
5	1	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	E	T				-3.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-3.000,0	-5.000,0	-5.000,0
6	1	Revisione tariffe INAIL minori entrate contributive	E	co						-500,0			-500,0
6	1	Revisione tariffe INAIL maggiori prestazioni	S	C						110,0			110,0
6	1	Revisione tariffe INAIL effetti fiscali	E	T			76,0			76,0			76,0
		TITOLO III - Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale											
7	1	Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato	S	K	685,0	940,0	1.175,0	112,0	400,0	767,0	112,0	400,0	767,0
7	3	Realizzazione linea 2 della metropolitana di Torino	S	K	50,0	80,0	150,0	15,0	50,0	100,0	15,0	50,0	100,0
8	1	Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	S	K	500,0	500,0	500,0	235,0	400,0	500,0	235,0	400,0	500,0
8	10	Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	S	K		100,0	200,0			200,0			200,0
8	11	Contributi ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e miglioramento del decoro urbano, sociale e ambientale	S	K		150,0	300,0			300,0			300,0
8	13	Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica (dal 2025)	S	K									
8	16	Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché sicurezza strade	S	K	85,0	128,0	170,0		78,0	170,0		78,0	170,0
8	24	Fondo per il finanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido	S	K		100,0	100,0		20,0	50,0		20,0	50,0
8	26	Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane	S	K	50,0	100,0	250,0		50,0	250,0		50,0	250,0
8	27	Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e efficientamento energetico delle scuole	S	K	100,0	100,0	250,0		50,0	250,0		50,0	250,0
8	29	Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori (dal 2023)	S	K									
9		Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	S	K			100,0			100,0			100,0
11	1	Fondo investimenti per la Green new deal	S	K	470,0	930,0	1.420,0	470,0	930,0	1.420,0			
11	1	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO ₂ - minori riassegnazioni	E	Ext	150,0	150,0	150,0						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
11	1	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO ₂	S	K							-150,0	-150,0	-150,0
11	6 lett b)	Contributo a fondo perduto per spese di investimento in ricerca	S	K	10,0	40,0	50,0	10,0	40,0	50,0	10,0	40,0	50,0
11	6 lett d)	Contributi a fondo perduto per nuova imprenditorialità	S	K	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	7	Garanzie su finanziamenti ai condomini per interventi di ristrutturazione per accrescimento efficienza energetica	S	K	10,0	20,0	20,0				10,0	20,0	20,0
11	11	Oneri per l'avvalimento di una società in house o del gruppo BEI e di un professionista indipendente	S	C							1,0	5,0	5,0
11	12	Partecipazione Italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del " Green climate fund"	S	K	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
		TITOLO IV - Rinnovo dei contratti pubblici											
13	1	Rinnovo contrattuale pubblico impiego	S	C	225,0	1.400,0	1.400,0	225,0	1.400,0	1.400,0	225,0	1.400,0	1.400,0
13	1	Rinnovo contrattuale pubblico impiego- effetti riflessi	E	T/C				109,1	679,0	679,0	109,1	679,0	679,0
14	1	Straordinario Forze di Polizia	S	C	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
14	1	Straordinario Forze di Polizia- effetti riflessi	E	T/C				23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
15		Straordinario per imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15		Straordinario per imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco- effetti riflessi	E	T/C				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale	S	C	101,2			101,2			101,2		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale-effetti riflessi	E	T/C				49,1			49,1		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	S	C	46,3			46,3			46,3		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	S	C	2,5			2,5			2,5		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale-effetti riflessi	E	T/C				1,2			1,2		
17		Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"	S	C	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
17		Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"- effetti riflessi	E	T/C				12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
17		Riduzione Fondo finanziato con la riassegnazione alla spesa delle entrate relative all'incremento di cinquanta centesimi dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco	S	C	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
		TITOLO V - Misure per la crescita											
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	E	T	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF/IRES	E	T		279,2	-119,7		279,2	-119,7		279,2	-119,7
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	E	T					46,5	-19,9		46,5	-19,9
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	S	C		-46,5	19,9						
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IVA	E	T	66,5			66,5			66,5		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	E	T	-28,5	-304,0	-190,0	-28,5	-304,0	-190,0	-45,7	-487,6	-81,6
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	E	T		170,7	-73,0		170,7	-73,0		170,7	-73,0
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	E	T					28,4	-12,2		28,4	-12,2
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	S	C		-28,4	12,2						
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IVA	E	T	40,5			40,5			40,5		
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	E	T	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF/IRES	E	T		29,3	-12,5		29,3	-12,5		29,3	-12,5
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	E	T					4,9	-2,1		4,9	-2,1
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	S	C		-4,9	2,1						
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	E	T	30,7			30,7			30,7		
20		Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (IRPEF)	E	T		-8,4	-4,8		-8,4	-4,8		-8,4	-4,8
20		Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus credito imprese	S	C	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali- IRPEF	E	T		-180,1	-23,2		-180,1	-23,2		-180,1	-23,2
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale regionale	E	T					-7,7	-4,1		-7,7	-4,1
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali- Addizionale regionale	S	C		7,7	4,1						
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali- Addizionale comunale	E	T					-3,8	-1,1		-3,8	-1,1
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale comunale	S	C		3,8	1,1						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
22	2	Proroga del Super ammortamento - agevolazione della maggiorazione del 30% del costo di beni materiali strumentali nuovi	E	T		-177,8	-315,0		-177,8	-315,0		-177,8	-315,0
22	3-7	Proroga dell'agevolazione dell'iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali tecnologici	E	T		-388,4	-810,7		-388,4	-810,7		-388,4	-810,7
22	8-15	Credito d'imposta per processi di trasformazione tecnologica per favorire l'economia circolare	S	K		140,0	280,0		140,0	280,0		140,0	280,0
23		Proroga del Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale industria 4.0	S	C		150,0			150,0			150,0	
24		Proroga al 31 dicembre 2020 del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016	S	K	30,9			30,9			30,9		
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRPEF	E	T	-36,0	-384,0	-240,0	-36,0	-384,0	-240,0	-36,0	-384,0	-240,0
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IRPEF/RES	E	T		152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRAP	E	T					25,5	-10,9		25,5	-10,9
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IRAP	S	C		-25,5	10,9						
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IVA	E	T	36,4			36,4			36,4		
26	1	Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	S	K	105,0	97,0	97,0	105,0	97,0	97,0	105,0	97,0	97,0
27	1	Fondo garanzie prima casa	S	K	10,0						10,0		
28	1	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati	S	K	25,0	200,0	300,0	15,0	100,0	310,0	15,0	100,0	310,0
28	1	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati- Spesa di personale - effetti riflessi	E	T/C				0,1	1,0	1,0	0,1	1,0	1,0
28	11	Sostegno alla ricerca - Agenzia per la ricerca Aerospazio	S	K	390,0	452,0	377,0	10,0	200,0	210,0	10,0	200,0	210,0
28	13	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici	S	C	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28	13	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici- effetti riflessi	E	T/C				14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
28	14	Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo	S	C	11,0			11,0			11,0		
28	15	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	S	C	2,0			2,0			2,0		
28	16	fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio,	S	C	16,0			16,0			16,0		
30		ACE (rendimento nozionale 1,3%) con abolizione mini-Ires- IRES	E	T	-222,2	386,6	833,2	-222,2	386,6	833,2	-222,2	386,6	833,2

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
30		ACE (rendimento nozionale 1,3%) con abolizione mini-Ires- IRPEF	E	T	94,1	100,6	141,4	94,1	100,6	141,4	94,1	100,6	141,4
30		ACE (rendimento nozionale 1,3%) con abolizione mini-Ires- IRAP	E	T				-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
30		ACE (rendimento nozionale 1,3%) con abolizione mini-Ires- IRAP	S	C	197,4	197,4	197,4						
31		Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- Superbonus	S	C		3.000,0	3.000,0		3.000,0	3.000,0		3.000,0	3.000,0
32	1	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	S	K	44,9	40,3	40,3	44,9	40,3	40,3	44,9	40,3	40,3
32	2 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967	S	C	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0
32	2 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967- effetti riflessi	E	T/C				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
32	2 lettera b)	Indennità di servizio all'estero	S	C	2,1	4,2	4,2	2,1	4,2	4,2	2,1	4,2	4,2
32	2 lettera b)	Indennità di servizio all'estero- effetti riflessi	E	T/C				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
32	3	Iniziative di formazione per il personale del Ministero degli affari esteri	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		TITOLO VI - Misure per il Sud											
36		Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone economiche e Speciali - Zes	S	K		25,0	75,0		25,0	75,0		25,0	75,0
36		Compenso Commissari straordinari di Governo per le Zes	S	C	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
36		Compenso Commissari straordinari di Governo per le Zes-effetti riflessi	E	T/C				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
37		Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive	S	K	674,0			674,0			674,0		
38		Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	S	K		75,0			75,0			75,0	
		TITOLO VII - Misure per la disabilità											
40		Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	S	C	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0
		TITOLO VIII- Misure per la famiglia											
41	1	Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		1.044,0	1.244,0		1.044,0	1.244,0		1.044,0	1.244,0
41	2	Proroga di un anno per l'assegno di natalità erogato in base all'ISEE	S	C	348,0	410,0		348,0	410,0		348,0	410,0	
41	3	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		-410,0			-410,0			-410,0	
41	4	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni	S	C	74,2			74,2			74,2		
41	4	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni e contribuzione figurativa	S	C	24,5								
41	5	Incremento dell'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati e supporto presso la propria abitazione a favore di bambini con gravi patologie croniche	S	C	190,0	200,0	211,0	190,0	200,0	211,0	190,0	200,0	211,0
41	6	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		-200,0	-211,0		-200,0	-211,0		-200,0	-211,0
42		Esenzione canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	E	T	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
42		Riduzione Fondi finanziati da extragetto canone RAI (RAI e Fondo pluralismo)	S	C	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
42		Ristoro alla RAI per esonero canone per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	S	C	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
		TITOLO IX - Misure di settore											

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		CAPO I - Misure in materia di cultura e informazione											
43		Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	S	C	160,0			110,0	50,0		110,0	50,0	
44	1	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale	S	C	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
44	1	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale-effetti riflessi	E	T/C				10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
44	3	Incremento fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo	S	K	75,0			75,0			75,0		
45	1	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
46		Spesa per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	S	C	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
47	1	PCM- Agenda Digitale - Funzionamento	S	C	6,0	8,0	10,0	6,0	8,0	10,0	6,0	8,0	10,0
47	2	Attuazione Agenda digitale italiana - Investimenti	S	K	5,0	5,0		2,0	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0
		CAPO II - Misure in materia di giustizia											
48	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	S	C	14,0	16,7	18,3	14,0	16,7	18,3	14,0	16,7	18,3
48	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	E	T/C				6,8	8,1	8,9	6,8	8,1	8,9
50		Confluenza nella Tesoreria dello Stato delle somme relative al FUG -minore spesa per interessi	S	C	-8,0	-106,0	-169,0	0,0	-104,0	-151,0	-14,0	-178,0	-244,0
		CAPO III - Misure per esigenze abitative											
53	7	Istituzione fondo "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	S	K	12,2	27,3	74,1	12,2	27,3	74,1	12,2	27,3	74,1
53	8	Utilizzo delle risorse relative ai finanziamenti per edilizia residenziale che sono resi indisponibili e versati all'entrata dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisti all'Erario	E	Ext		20,0	30,0						
		CAPO IV - Misure in materia di sanità											
54	2	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie- Superticket	E	Ext				-185,0	-554,0	-554,0	-185,0	-554,0	-554,0
54	2	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie- Superticket	S	C	185,0	554,0	554,0						
54	3	Riduzione del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796 lettera p) legge 296/2006 - SUPER TICKET	S	C	-20,0	-60,0	-60,0	-20,0	-60,0	-60,0	-20,0	-60,0	-60,0
		CAPO V - Misure in materia di pensioni											
56	1	Proroga Ape sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	S	C	108,0	218,7	184,6	108,0	218,7	184,6	108,0	218,7	184,6
57		Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne	S	C	66,7	187,2	291,3	66,7	187,2	291,3	66,7	187,2	291,3
57		Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne - effetti fiscali	E	T			9,2			9,2			9,2
58		Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%	S	C	8,0	39,0	86,0	8,0	39,0	86,0	8,0	39,0	86,0
58		Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%- effetti fiscali	E	T	2,0	10,0	23,0	2,0	10,0	23,0	2,0	10,0	23,0
		Capo VI Misure in materia di agricoltura											
59	2	Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (cimice asiatica)	S	K	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	E	co				-8,3	-27,2	-20,5	-8,3	-27,2	-20,5

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	S	C	8,3	27,2	20,5						
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 41- effetti fiscali	E	T		1,3	5,7		1,3	5,7		1,3	5,7
60	4	Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole condotte da Imprenditrici (imprenditorialità femminile)	S	K	15,0			15,0					
60	5	Fondo per la competitività delle filiere agricole	S	K	15,0	14,5		15,0	14,5		15,0	14,5	
		Capo VII- Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali											
61	2	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo	S	K	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
61	5	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale)	S	K	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0			
		TITOLO X- Regioni ed enti locali											
63	1-4	Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Regioni a Statuto ordinario	S	K				155,0	312,0	120,0	155,0	312,0	120,0
64	1	Incremento del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	S	C	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0
64	2	Contributo per spese sostenute dagli enti locali per minoranze linguistiche	S	C	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0
65		Incremento Fondo nazionale integrativo per i comuni montani	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
66		Fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle Isole minori	S	K	14,5	14,0	13,0	14,5	14,0	13,0	14,5	14,0	13,0
67		Ristoro del gettito non più acquisibile ai Comuni a seguito della introduzione della TASI	S	C	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
70	11-13	Imposta locale di consumo di Campione di Italia	E	T				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
70	11-13	Imposta locale di consumo di Campione di Italia	S	C				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-Accisa	E	T	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-Imposte dirette	E	T		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-IRAP	E	T					-0,04	-0,02		-0,04	-0,02
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-IRAP	S	C		0,04	0,02						
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF persone fisiche	E	T	-6,1	-7,9	-7,6	-6,1	-7,9	-7,6	-6,1	-7,9	-7,6
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRES	E	T		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF imprese	E	T		-0,5	-0,3		-0,5	-0,3		-0,5	-0,3
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	E	T					-0,1	-0,1		-0,1	-0,1
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	S	C		0,1	0,1						
		TITOLO XI- Misure per la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica											
72		Razionalizzazione delle infrastrutture informatiche presso il Data center di SOGEI	S	K	-3,0			-3,0			-3,0		
72		Razionalizzazione della manutenzione per le spese informatiche presso il Data center di SOGEI	S	C		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
72	2	Riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip Spa nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	C	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
72	7	Versamento all'entrata delle somme dovute dagli enti e organismi pubblici non territoriali per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	E	Ext	6,8	6,8	6,8						
72	7	Contenimento delle spese per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici non territoriali per versamento all'entrata delle somme dovute per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	S	C				-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
72	16	Mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Erario	E	Ext	7,0	7,0	7,0						
72	16	Minore spesa per la mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Erario	S	K				-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
72	17	Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n.848/1957	S	C	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
72	18	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente	S	C	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
72	18	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente- effetti riflessi	E	T/C				-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
72	19	Rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo	E	Ext	1,0	1,0	1,0						
72	19	Minore spesa per rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo	S	K				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
72	20	Sgravi contributi alle imprese che esercitano la pesca	E	co				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
72	20	Sgravi contributi alle imprese che esercitano la pesca	S	C	-0,4	-0,4	-0,4						
72	21	Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo isituito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n.190/2014	S	C				-34,0	-38,0	-40,0	-34,0	-38,0	-40,0
72	21	Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo isituito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n.190/2015- effetti fiscali	E	T	-13,0	-15,0	-15,5	-13,0	-15,0	-15,5	-13,0	-15,0	-15,5
72	22	Ulteriori riduzioni risparmi quota 100	S	C	-300,0	-900,0	-500,0	-300,0	-900,0	-500,0	-300,0	-900,0	-500,0
		PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE											
		TITOLO I - Rimodulazione selettiva delle <i>tax expenditures</i> e dei sussidi dannosi per l'ambiente											
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- IRPEF	E	T		109,5	62,6		109,5	62,6		109,5	62,6
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	E	T					0,1	0,1		0,1	0,1
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	S	C		-0,1	-0,1						
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	E	T					0,04	0,03		0,04	0,03
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	S	C		-0,04	-0,03						
76		Agevolazione Accisa gasolio - Eliminazioni del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 da marzo 2020 e Euro4 da gennaio 2021	S	C	-80,0	-117,0	-117,0	-80,0	-117,0	-117,0	-80,0	-117,0	-117,0
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica-Accisa	E	T	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - IIDD	E	T		-32,6	-18,6		-32,6	-18,6		-32,6	-18,6
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- IRAP	E	T					-7,9	-4,3		-7,9	-4,3
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - IRAP	S	C		7,9	4,3						
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF -IRPEF	E	T	332,6	359,9	353,6	332,6	359,9	353,6	332,6	359,9	353,6
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	E	T					18,4	18,3		18,4	18,3
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	S	C		-18,4	-18,3						
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	E	T					9,1	6,9		9,1	6,9
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	S	C		-9,1	-6,9						
		TITOLO II - Misure fiscali a tutela di ambiente e salute											
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - imposta di consumo	E	T	1.079,5	2.191,9	2.191,9	1.079,5	2.191,9	2.191,9	1.079,5	2.191,9	2.191,9

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IIDD	E	T		-330,5	-529,6		-330,5	-529,6		-330,5	-529,6
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego -IRAP	E	T					-79,9	-125,5		-79,9	-125,5
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IRAP	S	C		79,9	125,5						
79		Credito di imposta per le spese, sostenute nel 2020, per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostali secondo lo standard EN 13432:2002	S	K		30,0			30,0			30,0	
80		Modifica accise tabacchi	E	T	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
81		Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	E	T	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - imposta consumo	E	T	233,8	350,8	350,8	233,8	350,8	350,8	233,8	350,8	350,8
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRES	E	T		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRPEF	E	T		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irap	E	T					-17,4	-18,1		-17,4	-18,1
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irap	S	C		17,4	18,1						
		TITOLO III - Economia e Fisco digitale											
83		Modifica limiti esenzione ticket mense aziendali elettronici e cartacei-IRPEF	E	T	51,3	53,3	53,3	51,3	53,3	53,3	51,3	53,3	53,3
83		Modifica limiti esenzione ticket mense aziendali elettronici e cartacei-addizionale regionale	E	T					2,1	2,1		2,1	2,1
83		Modifica limiti esenzione ticket mense aziendali elettronici e cartacei-addizionale regionale	S	C		-2,1	-2,1						
83		Modifica limiti esenzione ticket mense aziendali elettronici e cartacei-addizionale comunale	E	T					0,7	0,6		0,7	0,6
83		Modifica limiti esenzione ticket mense aziendali elettronici e cartacei-addizionale comunale	S	C		-0,7	-0,6						
84		Imposta sui servizi digitali- Web tax	E	T	-600,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
85		Cashless- Riconoscimento della spettanza delle detrazioni IRPEF per oneri al 19% solo in caso di pagamento con strumenti tracciabili, dall'anno di imposta 2020.- IRPEF	E	T		868,0	496,0		868,0	496,0		868,0	496,0
86		Potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione e pseudonimizzazione dei dati personali	E	T	125,0	251,0	460,0	125,0	251,0	460,0	125,0	251,0	460,0
		TITOLO IV - Ulteriori disposizioni fiscali											
87	1	Modifica esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale - Introduzione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio	E	T	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRPEF	E	T	154,6	2.535,9	1.515,3	154,6	2.535,9	1.515,3	154,6	2.535,9	1.515,3
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	E	T					92,4	92,4		92,4	92,4
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	S	C		-92,4	-92,4						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	E	T					45,6	35,1		45,6	35,1
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	S	C		-45,6	-35,1						
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	E	T					141,2	76,3		141,2	76,3
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	S	C		-141,2	-76,3						
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IMPOSTA SOSTITUTIVA	E	T		-1.918,2	-1.096,1		-1.918,2	-1.096,1		-1.918,2	-1.096,1
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IVA	E	T	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Rettifica di detrazione dell'IVA	E	T	-279,9			-279,9			-279,9		
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Irpef	E	T		11,7	6,7		11,7	6,7		11,7	6,7
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	E	T					0,6	0,6		0,6	0,6
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	S	C		-0,6	-0,6						
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	E	T					0,3	0,2		0,3	0,2
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	S	C		-0,3	-0,2						
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	E	T					2,3	1,3		2,3	1,3
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	S	C		-2,3	-1,3						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Imposta sostitutiva	E	T		-55,1	-31,5		-55,1	-31,5		-55,1	-31,5
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IVA	E	T	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Contributi previdenziali	E	co				5,5	5,6	5,7	5,5	5,6	5,7
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario - Contributi previdenziali	S	C	-5,5	-5,6	-5,7						
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Irpef	E	T		860,9	492,0		860,9	492,0		860,9	492,0
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	E	T					24,4	24,4		24,4	24,4
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	S	C		-24,4	-24,4						
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Comunale	E	T					12,0	9,3		12,0	9,3
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Comunale	S	C		-12,0	-9,3						
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	E	T					11,0	5,9		11,0	5,9
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	S	C		-11,0	-5,9						
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Imposta sostitutiva	E	T		-310,2	-177,3		-310,2	-177,3		-310,2	-177,3
88	2	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IVA	E	T	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
88	2	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	E	T		136,6	78,1		136,6	78,1		136,6	78,1
88	2	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-addizionale regionale	E	T					2,9	2,9		2,9	2,9
88	2	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-addizionale regionale	S	C		-2,9	-2,9						
88	2	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-addizionale comunale	E	T					1,4	1,1		1,4	1,1

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
88	2	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-addizionale comunale	S	C		-1,4	-1,1						
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture-imposta sostitutiva	E	T		31,5	18,0		31,5	18,0		31,5	18,0
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture- IVA	E	T	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture- IIDD	E	T		64,8	37,0		64,8	37,0		64,8	37,0
89	1-2	Rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, unificando inoltre l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%)	E	T	823,4	453,2	453,2	823,4	453,2	453,2	823,4	453,2	453,2
89	3	Incremento dell'imposta sostitutiva dal 20% al 26% sulle plusvalenze immobiliari	E	T	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- imposta sostitutiva	E	T	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRES	E	T		-2,5	-7,6		-2,5	-7,6		-2,5	-7,6
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRPEF	E	T		-0,2	-1,0		-0,2	-1,0		-0,2	-1,0
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRAP	E	T					-0,7	-2,3		-0,7	-2,3
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRAP	S	C		0,7	2,3						
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRES	E	T	1.347,2			1.347,2			1.347,2		
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	E	T				296,9			296,9		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	S	C	-296,9								
91		Modifica all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali	E	T	340,6	170,3	170,3	340,6	170,3	170,3	340,6	170,3	170,3
		TITOLO V - Ulteriori disposizioni in materia di entrate											
92		Rinnovo delle concessioni dei giochi	E	Ext		909,0	909,0		909,0	909,0			143,2
93		Incremento del prelievo sulle vincite	E	T	296,1	316,5	316,5	296,1	316,5	316,5	296,1	316,5	316,5
94		Royalties - eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi	E	Ext	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		TITOLO VI - Entrate enti locali											
		CAPO I- Abolizione TASI											
95		Unificazione IMU-TASI-gettito Comuni	E	T				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
95		Unificazione IMU-TASI-maggiore spesa derivante dal maggior gettito Comuni	S	C				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRES	E	T		27,1	15,5		27,1	15,5		27,1	15,5
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRPEF	E	T		6,4	3,7		6,4	3,7		6,4	3,7
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	E	T					0,2	0,2		0,2	0,2
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	S	C		-0,2	-0,2						
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	E	T					0,1	0,1		0,1	0,1
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	S	C		-0,1	-0,1						
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	E	T					20,3	11,0		20,3	11,0
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	S	C		-20,3	-11,0						
96	26	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	E	T	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
		CAPO III- Local tax											
98		Riduzione del Fondo di solidarietà comunale	S	C	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
		PARTE III - FONDI											
99	1	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	S	C	128,5	206,0	285,0	128,5	206,0	285,0	128,5	206,0	285,0
99	1	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	S	K	10,0	135,0	280,0	10,0	135,0	280,0	10,0	135,0	280,0
99	2	Incremento del Fondo esigenze indifferibili	S	C	214,0	305,0	305,0	214,0	305,0	305,0	214,0	305,0	305,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	spesa entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
99	3	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	S	C	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8	-5.337,9	-4.381,8	-4.181,8
99	3	Riduzione Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali	S	K				-26,0	-25,0	-21,0	-26,0	-25,0	-21,0
100		Fondo per i rapporti con le Regioni a statuto speciale	S	C	250,0	359,0	359,0	250,0	359,0	359,0	250,0	359,0	359,0
101	1	Fondo cooperazione movimenti migratori	S	C	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	40,0
101	2	Incremento tariffe diritti consolari	E	Ext	23,0	25,0	25,0	23,0	25,0	25,0	23,0	25,0	25,0
		TOTALE ENTRATE	E		-18.652,1	-3.160,2	2.547,3	-20.955,2	-7.980,7	-3.060,4	-20.972,4	-9.073,3	-3.717,8
		TOTALE SPESE	S		3.178,6	11.803,0	14.756,8	-1.397,2	5.186,9	8.588,8	-2.115,2	3.967,9	6.860,8
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO (SEZIONE I)			-21.830,7	-14.963,2	-12.209,5	-19.558,0	-13.167,7	-11.649,2	-18.857,2	-13.041,3	-10.578,7
		MANOVRA SEZIONE II			-1.695,9	349,4	2.122,9	-2.398,7	-291,9	-104,8	-2.583,7	-291,9	-104,8
		TOTALE RIFINANZIAMENTI			927,2	3.057,3	3.124,3	613,6	1.733,6	1.755,6	613,6	1.733,6	1.755,6
		<i>Spesa corrente</i>			387,2	1.347,3	1.459,3	222,2	1.177,3	1.284,3	222,2	1.177,3	1.284,3
		<i>Spesa conto capitale</i>			540,0	1.710,0	1.665,0	435,0	950,0	865,0	435,0	950,0	865,0
		<i>Entrate tributarie/contributive</i>			0,0	0,0	0,0	43,7	393,7	393,7	43,7	393,7	393,7
		TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-285,2	-976,6	694,1	-750,0	-350,0	-200,0	-950,0	-350,0	-200,0
		<i>Spesa corrente</i>											
		<i>Spesa conto capitale</i>			-285,2	-976,6	694,1	-750,0	-350,0	-200,0	-950,0	-350,0	-200,0
		TOTALE DEFINAZIAMENTI			-2.338,0	-1.731,3	-1.695,5	-2.262,3	-1.675,6	-1.660,5	-2.247,3	-1.675,6	-1.660,5
		<i>Spesa corrente</i>			-1.042,8	-929,3	-896,5	-1.042,8	-929,3	-896,5	-1.042,8	-929,3	-896,5
		<i>Spesa conto capitale</i>			-1.295,2	-802,0	-799,0	-1.264,6	-796,3	-819,0	-1.249,6	-796,3	-819,0
		<i>Entrate tributarie/contributive</i>			0,0	0,0	0,0	-45,0	-50,0	-55,0	-45,0	-50,0	-55,0
		DL FISCALE			3,5	3,4	3,3	16,2	3,4	3,3	16,2	3,4	3,3
		Entrate tributarie			3.088,6	2.677,4	2.495,8	5.111,9	4.232,4	4.032,0	5.111,9	4.232,4	4.032,0
		Effetti riflessi- Entrate tributarie/ contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Entrate extra tributarie			82,7	0,0	0,0	88,0	5,1	4,3	88,0	5,1	4,3
		Entrate contributive			0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	201,0	204,0	204,0	201,0
		Entrate in conto capitale			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Spese correnti			3.167,8	2.674,0	2.492,6	5.369,4	4.413,1	4.213,1	5.369,4	4.413,1	4.213,1
		Spese in conto capitale			0,0	0,0	0,0	18,3	25,0	21,0	18,3	25,0	21,0
		TOTALE MANOVRA DLB			-20.131,3	-15.309,1	-14.329,1	-17.143,1	-12.872,3	-11.541,1	-16.257,3	-12.745,9	-10.470,6

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2019

[Nota di lettura n. 91](#)

A.S. 1493: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Ott 2019

[Nota di lettura n. 92](#)

Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo (**Atto del Governo n. 104**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 8](#)

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)

"

[Nota di lettura n. 93](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (**Atto del Governo n. 117**)

"

[Nota di lettura n. 94](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (**Atto del Governo n. 107**)

"

[Nota breve n. 10](#)

Documento programmatico di bilancio 2020

"

[Nota di lettura n. 96](#)

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (**Atto del Governo n. 119**)

"

[Nota di lettura n. 95](#)

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 118**)

"

[Nota di lettura n. 97](#)

A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"

"

[Elementi di documentazione n. 6](#)

Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa – EPSAS/IPSAS: lo stato dell'arte

"

[Nota di lettura n. 98](#)

A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nov 19

[Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)

Legge di bilancio 2020. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 1586**

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>